



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

Pagina 1/2

*Spett.le:*

Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente e Clima  
Valutazioni Ambientali e Bonifiche  
Valutazioni Di Impatto Ambientale

*e p. c.*

Provincia di Mantova  
[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

Comune di Marmirolo  
[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

Comune di Goito  
[comune.goito@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Roverbella  
[roverbella.mn@legalmail.it](mailto:roverbella.mn@legalmail.it)

Comune di Volta Mantovana  
[comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

Agenzia del Demanio – Servizi Territoriali MI3  
[agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it](mailto:agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it)

Parco del Mincio  
[parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Valeggio sul Mincio  
[protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

Regione Veneto  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

---

**Ufficio responsabile del procedimento**

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Dirigente  
Segreteria  
Responsabile del Servizio  
e-mail

Paolo Malesani  
Barbara De Rossi – tel. 045.928.8852  
Luigi Sansoni – tel. 045.928.8845  
[luigi.sansoni@provincia.vr.it](mailto:luigi.sansoni@provincia.vr.it)

Provincia di Verona  
Settore Servizi in campo Ambientale  
Via Franceschine n. 10

Supporto istruttoria  
e-mail

Beatrice Fabrici– tel. 045.928.8842  
[beatrice.fabrici@provincia.vr.it](mailto:beatrice.fabrici@provincia.vr.it)

37122 Verona  
C.F./P.IVA 00654810233

PEC

[ambiente.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:ambiente.provincia.vr@pecveneto.it)

Indirizzo web [web.provincia.vr.it](http://web.provincia.vr.it)  
Allegati: come nel testo

Reparto Carabinieri Biodiversità Verona- Bosco Fontana  
[fvr43713@pec.carabinieri.it](mailto:fvr43713@pec.carabinieri.it)

Ammit S.r.l.  
[ammit@lamiaptec.it](mailto:ammit@lamiaptec.it)

**Oggetto:** [VIA1180-RL] Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”. Indizione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l. 241/1990, della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 4 della l. 241/1990 - Convocazione, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs 152/2006, della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto.

Proponente: AMMIT S.R.L.

Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL

Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002

Con riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria di giovedì 23 ottobre 2025 ore 14:30, trasmesso con vs. prot. n. T1.2025.0156218 del 13/10/2025, e acquisito con prot. n. 60909 del 14/10/2025, con la presente si comunica l'impossibilità a partecipare per precedenti impegni assunti.

Si ribadisce il **parere negativo** della Provincia di Verona in merito al progetto in parola, già comunicato in data 18/03/2025 con prot. n. 15380.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
dott. Luigi Sansoni

*(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD<sup>1</sup>)*

Luigi Sansoni  
PROVINCIA DI  
VERONA/00654810233  
15.10.2025 10:47:33  
GMT+02:00





**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
email- [lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it](mailto:lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it)  
pec: [roverbella@legalmail.it](mailto:roverbella@legalmail.it)

Prot. 15070/2025

Roverbella, 17/10/2025

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
**ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it**

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
**territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it**

**COMUNE DI MARMIROLO**  
Email: [protocollo@comunemarmirolo.legamail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legamail.it)

**COMUNE DI GOITO**  
Email: [comune.goito@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it)

**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**  
Email:  
[suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it)

**PORTO MANTOVANO**  
Email: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL  
MINCIO**  
Email: [territoridelmincio@pec.it](mailto:territoridelmincio@pec.it)

**PARCO REGIONALE DEL MINCIO**  
Email: [parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

**PROVINCIA DI MANTOVA**  
Email: [provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

**AMMIT S.R.L**  
Email: [ammit@lamiappec.it](mailto:ammit@lamiappec.it)

**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Email:  
[protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

**PROVINCIA DI VERONA**  
Email: [provincial.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincial.verona@cert.ip-veneto.net)

**REGIONE VENETO**  
Email:  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
email- [lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it](mailto:lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it)  
pec: [roverbella@legalmail.it](mailto:roverbella@legalmail.it)

**REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA'**  
**VERONA- BOSCO FONTANA**  
Email: [fvr43713@pec.carabinieri.it](mailto:fvr43713@pec.carabinieri.it)

Oggetto: [VIA1180-RL] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)". Comunicazione deposito delle integrazioni e pubblicazione nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 27 – bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.  
**OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del d.lgs 152/2006.**

Premesso che:

- con nota in atti reg. prot. T1.2024.0052406 del 13.05.2024, Regione Lombardia, Autorità procedente, ha richiesto al Proponente documentazione integrativa, da depositarsi entro e non oltre il 09.12.2024, a seguito di concessione della sospensione di cui all'art. 27–bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto in oggetto;
- in data 17.09.2024, con nota in atti reg. prot. T1.2024.0108771, è stata comunicata la sospensione, sino al 31.03.2025, del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in corso, a seguito dell'entrata in vigore delle l.r. 11/2024, in quanto il progetto in argomento ricade nel campo di applicazione dell'art. 32 di detta norma e che dispone la sospensione dei "...procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale" sino "... alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025 ...";
- il termine della sospensione di cui al punto precedente è stato, successivamente, differito con l.r. 20/2024 (art. 22), sino alla data del 30.09.2025;

Con prot. ns atti n. 14193 del 03.10.2025 ci è giunta comunicazione della riattivazione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis de d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto in questione.

Visto, inoltre, che in data 05.12.2024 il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta relativamente al progetto in oggetto e l'Autorità Competente ha provveduto alla pubblicazione, giunta al ns prot. n. 14193 in data 03.10.2025;

Visto inoltre che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del d.lgs 152/2006, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'Autorità Competente,

Con la presente si invia in allegato le osservazioni del Comune di Roverbella, relazione prot. n. 15059 del 17.10.2025 a firma del biologo dott. Devis Casetta – Studio di Ecologia Applicata incaricato da questa Amministrazione, ed in considerazione di tutte le criticità ivi indicate ed esposte e delle numerose carenze in termini progettuali e di elementi di impatto, ai fini della salvaguardia della qualità dell'ambiente e della salute pubblica, si anticipa un parere negativo sul progetto e si richiede l'archiviazione del procedimento per le suddette criticità.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**  
**Dott. Mattia Cortesi**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

*Allegata: relazione prot. n. 15059 del 17.10.2025 a firma del dott. Devis Casetta – Studio di Ecologia Applicata*



# Comune di Roverbella

Provincia di Mantova  
Regione Lombardia



---

## Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)

---

Controdeduzioni alle integrazioni al progetto, ai  
sensi dell'art. 27 bis comma 5 D.Lgs 152/06 e  
s.m.i.

---

STUDIO DI ECOLOGIA APPLICATA



Dott. Devis Casetta  
Via Del Cristo, 26 – Padova

---

**Committente: Comune di Roverbella (MN)**

---

REDATTO:  
Dott. Biol. Devis Casetta  
Emesso: 15/10/2025

---

File: paura via1180-rl- controdeduzioni integrazioni - comune  
roverbella.docx

---

Rif. Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL

---

## Sommario

Premessa .....	1
Estremi dell'iter autorizzativo .....	1
1. Elenco della documentazione depositata e autorizzazioni/pareri richiesti e soggetti interessati .....	2
1.1 Descrizione del Sito .....	2
1.2 Elenco documentazione depositata .....	2
1.3 Elenco autorizzazioni e pareri richiesti .....	3
1.4 Elenco delle amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati dal progetto...	3
2. Osservazioni al progetto ai sensi dell'art 27 bis comma 5 .....	4
Rilievo N. 1: Mancata risposta alle osservazioni redatte ai sensi del comma 4 art. 27bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. ....	4
Rilievo N. 2: modifica sostanziale al progetto .....	5
Rilievo n. 3: Criteri di localizzazione del progetto .....	6
Rilievo N. 4: Valutazione degli impatti cumulativi .....	11
Rilievo N. 5: Litologia del sito e contaminazione dei suoli .....	13
Rilievo N. 6: Analisi d'impatto sul traffico.....	16
Rilievo N. 7: Vulnerabilità della falda .....	18
Rilievo N. 8: Impatto sul paesaggio.....	21
Rilievo N. 9: Flora fauna ed ecosistemi .....	24
3. Conclusioni.....	25

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	SOMMARIO	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. comma 1, AMMIT S.r.l. ha presentato il 05/10/2023 alla Regione Lombardia, istanza per l'ottenimento del PAUR<sup>1</sup> per la *Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)*.

Il Comune di Roverbella è coinvolto nel procedimento, quale Comune interessato.

In data 13/03/2024 sono state depositate le osservazioni con richiesta di integrazioni, da parte del Comune di Roverbella.

In data 19/07/2024 il PAUR è stato sospeso, come da previsioni della L.R. 11/2024, per essere riattivato a seguito della decadenza delle condizioni di sospensione al 30/09/2025.

Le presenti osservazioni, quali controdeduzioni alle integrazioni del Proponente, vengono redatte dallo Studio di Ecologia Applicata del Dott. Devis Casetta, che ha ricevuto l'incarico di supporto da parte del Comune di Roverbella per l'espressione dei pareri di competenza, nell'ambito del procedimento di PAUR.

## ESTREMI DELL'ITER AUTORIZZATIVO

Codice: VIA1180-RL

Progetto: Il progetto è relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN); ditta titolare AMMIT Srl. Nei lotti di discarica verranno smaltiti i rifiuti individuati al codice EER 17 06 05\*-Materiali da costruzione contenenti amianto - per un volume totale massimo pari a 350.000 mc (in conformità al PRGR) corrispondenti ad una potenzialità di 108.000 t/anno, la durata minima di gestione prevista è pari a 3 anni e 2 mesi. Il progetto prevede la realizzazione del sito di smaltimento mediante la realizzazione di cinque lotti.

Autorità competente: REGIONE LOMBARDIA - STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Stato: in corso

<sup>1</sup> PAUR Procedimento Ambientale Unico Regionale

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 1 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)   rev. 00		

## 1. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E AUTORIZZAZIONI/PARERI RICHIESTI E SOGGETTI INTERESSATI

### 1.1 DESCRIZIONE DEL SITO

L'impianto in progetto si trova nella porzione settentrionale del Comune di Marmirolo, in Provincia di Mantova, al confine con il Comune di Valeggio sul Mincio, in Provincia di Verona. Il sito ricade in area di cave a Nord, distante ca. 6 km dal centro di Marmirolo ma a 2 km dalla sua frazione di Pozzolo S.M. e a 2,5 km dalla sua frazione di Marengo, a 6km dal centro di Goito, a 5 km da loc. Foroni di Valeggio S.M. e a 2,5 km dal centro di Roverbella.

### 1.2 ELENCO DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

La documentazione visionata è quella depositata sul portale S.I.L.V.I.A. Regione Lombardi al link seguente:

<https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/scheda-sintesi?idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13577&idProvenienza=2>

INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE - TECNICA			
Tipo	Protocollo Numero	Protocollo Data	Allegati
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "COMPENSAZIONI AMBIENTALI" E "FATTORI CLIMATICI"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: Risposta alla richiesta di integrazioni	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "BIODIVERSITA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	3
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "AMBIENTE IDRICO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	2
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "ATMOSFERA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "IMPATTI CUMULATIVI"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "RUMORE"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "SALUTE PUBBLICA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "PAESAGGIO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "PROGETTO E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" E "SUOLO E SOTTOSUOLO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	22
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "VIABILITA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 2 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx


### 1.3 ELENCO AUTORIZZAZIONI E PARERI RICHIESTI

1. Autorizzazione Integrata Ambientale
2. Valutazione d'Incidenza Ambientale
3. Permesso di Costruire
4. Invarianza Idraulica
5. Nulla osta - Consorzio Mincio
6. Autorizzazione Paesistica

### 1.4 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI DAL PROGETTO

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI
Provincia di Mantova Comune di Marmirolo Consorzio di bonifica Territori del Mincio Parco Regionale del Mincio	Comune di Roverbella, Comune di Goito, Comune di Volta Mantovana Regione Veneto Provincia di Verona Comune di Valeggio S.M.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 3 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN) rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



## 2. OSSERVAZIONI AL PROGETTO AI SENSI DELL'ART 27 BIS COMMA 5

### RILIEVO N. 1: MANCATA RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI REDATTE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 27BIS D.LGS 152/06 E S.M.I.

#### Contesto


In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta puntuale alle osservazioni redatte dal Comune di Roverbella, né ad altre osservazioni del pubblico, ma solo alle richieste di Regione Lombardia.

#### Osservazione N. 1

**Le integrazioni apportate dal Proponente a novembre 2024 non risultano esaustive, in quanto limitate alle richieste della Regione Lombardia, mentre non si trova riscontro alle richieste di integrazioni portate dal Comune di Roverbella a marzo 2024; tale carenza istruttoria configura l'applicabilità delle previsioni di cui al comma 5<sup>2</sup> art. 27 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. di archiviazione del procedimento per mancato deposito di documentazione integrativa, nei tempi entro il termine stabilito.**

<sup>2</sup> 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. **Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.** L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 4 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)   rev. 00		



## RILIEVO N. 2: MODIFICA SOSTANZIALE AL PROGETTO

### Contesto

Il progetto è stato rivisto con modifica del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo vasca e delle previsioni della quota di massima escursione della falda.



### Osservazione N. 2

Stante le modifiche apportate al progetto, si rilevano solo alcuni elaborati di sezioni e planimetrie, ma non si trova riscontro di una revisione della relazione tecnica di progetto che giustifichi le modifiche sostanziali al progetto e dimostri il rispetto del franco di +2 m dal livello di massima escursione della falda; di conseguenza anche le valutazioni di impatto andrebbero riviste in tal senso.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 5 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




### RILIEVO N. 3: CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Contesto

Nell'analisi delle alternative di progetto, il proponente giustifica la necessità di questo intervento in quanto mancherebbe una discarica per RCA in area Est della Regione Lombardia.

In base al principio di prossimità di localizzazione di impianti dedicati a rifiuti speciali, il proponente localizza a Marmirolo (MN) l'intervento perché prossimo alle provincie di **Milano, Brescia e Bergamo**, aree di maggiore produzione di MCA in Regione Lombardia.




Tra i criteri di localizzazione di discariche, previsti nelle norme tecniche di attuazione dell'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti della Regione Lombardia<sup>3</sup>, ci sono i seguenti.

#### 1.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Tutela della risorsa idrica			
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)	Geoportale di Regione Lombardia	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi
Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS			

<sup>3</sup> [https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7/3\\_PRGR-Norme+tecniche+di+attuazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7-paZLHBm](https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7/3_PRGR-Norme+tecniche+di+attuazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7-paZLHBm)

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 6 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



Tutela da dissesti e calamita'		
Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio
		Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)

### 1.6.7 Tutela della popolazione

Distanze minime dagli ambiti residenziali (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***

#### EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO

In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.

### 1.6.9 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche


### 1.6.10 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante	X	X	-
si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.			

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 7 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



### Osservazione n. 3

Dalla lettura delle integrazioni portate dal Proponente, si ritiene non siano superate le criticità già rilevate in occasione della formulazione delle osservazioni nel 2024, ai sensi dell'Art. 27 bis comma 4, come di seguito ribadito.

#### In relazione al criterio 1.6.5:

- dalla lettura del P.T.U.A., emerge che il sito in esame ricade in **area di ricarica degli acquiferi, tutelata ai fini potabili, con presenza di acquiferi ISS destinati al consumo umano.**
- dalla lettura delle tavole dei P.G.T. dei Comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella e Valeggio S.M. e dai P.T.C.P. delle Province di Mantova e Verona, emerge che il sito proposto di discarica si colloca in **fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.**





Figura 9.26: estratto tavola 11A PTUA 2016 – Aree protette - Zone di riserva e di ricarica



- Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 8/6581 del 13/02/2008 proponeva come **area non idonea "l'area di ricarica dell'acquifero profondo"**, ivi compreso il sito in esame.



PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI  
CARTOGRAFIA DI PIANO - AREE NON IDONEE  
Dgr. 13 febbraio 2008 n. 8/6581


#### Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)

Aree di ricarica dell'acquifero profondo

NB - elemento di salvaguardia aggiuntiva proposto dalla Provincia di Mantova in aggiunta a quanto previsto dalla Dgr 6581/08 in virtù della rilevante vulnerabilità della falda sotterranea delle zone moreniche, e riconosciuto nel PTCP.



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 8 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




- dalla lettura del P.T.C.P. della Provincia di Mantova, emerge che il sito si colloca in **area soggetta a possibili esondazioni rare non perimetrabili**.



Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico Art. 49	
Aree a rischio idraulico e Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni - scenari di pericolosità del Reticolo Secondario di Pianura:	
<span style="color: red;">■</span>	Rischio idraulico P3 - H - Scenario frequente
<span style="color: magenta;">■</span>	Rischio idraulico P3* - H - Scenario frequente declassabile
<span style="color: green;">■</span>	Rischio idraulico P2 - M - Scenario poco frequente
<span style="color: yellow;">■</span>	Rischio idraulico P2* - M - Scenario poco frequente declassabile
<span style="color: grey;">■</span>	Territori comunali interessati da possibili esondazioni rare non perimetrabili

Figura 9.57: Estratto tavola del PTCP: Aree a rischio idraulico – scenari di pericolosità del reticolo secondario di pianura [Fonte: PTCP della Provincia di Mantova, Tav. 3a – scala 1:75.000 - marzo 2022]


- Il sito in esame è inoltre classificato, secondo il progetto di rete verde provinciale, come **area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli in aderenza a corridoi e gangli primari**.



IL PROGETTO DI RETE VERDE PROVINCIALE (RVP)	
<b>Primo livello della rete- corridoi ambientali sovrasistemici Art. 33.1</b>	
<span style="color: green;">■</span>	Corridoi e gangli primari
<span style="color: green;">- - -</span>	Corridoi verdi primari di progetto
<span style="color: green;">- - -</span>	Corridoi verdi primari da definire
<b>Secondo livello della rete - aree di protezione dei valori ambientali Art. 33.2</b>	
<span style="color: green;">■</span>	Corridoi verdi secondari
<span style="color: green;">⊙</span>	Nodi potenziali secondari della rete di valore naturale
<span style="color: red;">⊙</span>	Nodi potenziali secondari della rete di valore storico-culturale
<span style="color: red;">- - -</span>	Corridoi verdi secondari di progetto
<span style="color: red;">- - -</span>	Corridoi verdi secondari da definire
<span style="color: purple;">✖</span>	Punti di conflitto con il sistema insediativo ed infrastrutturale esistente
<span style="color: purple;">✖</span>	Punti di conflitto con il sistema insediativo ed infrastrutturale di progetto
<b>Terzo livello della rete- aree di conservazione o ripristino dei valori naturali dei territori agricoli Art. 33.3</b>	
<span style="color: yellow;">■</span>	Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli

Figura 9.34: Tavola 1 A – Sistemi Verdi paesaggistici [Fonte: PTCP Provincia Mantova, scala 1:75.000]

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 9 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



Il **principio di prossimità del sito di discarica alla fonte che origina il rifiuto** (vedasi sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706), non pare rispettato (*vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA proveniente da tali zone*); Milano, maggior produttore, dista 125 km da Marmirolo, mentre Bergamo dista 95 km e Brescia 50 km. Il rispetto di tale principio avrebbe dovuto vedere presentato un **progetto compreso tra le provincie di Milano-Bergamo-Brescia, non in altra provincia** esterna e in un territorio ai margini della Regione Lombardia.

Va ricordato che a Montichiari, **in provincia di Brescia è attiva una discarica per RCA<sup>4</sup>**, analoga a quella per la quale si chiede l'autorizzazione.

Un criterio preferenziale di localizzazione, che riguarda le discariche, prevede che le stesse siano collocate in un sito a **ridotta permeabilità del suolo e sottosuolo sottostante la barriera di confinamento**, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs 36/03; tale criterio, alla luce delle analisi di cui alle osservazioni successive, **tale criterio non risulta rispettato**.


A questo si aggiungano i criteri penalizzanti, meglio descritti in seguito, legati alla presenza di **aree a di ricarica degli acquiferi ISI / ISS, area a rischio di possibili esondazioni rare e area a valenza ecologica da ripristinare a valori di naturalità a beneficio dell'adiacente corridoio ecologico primario**.

In merito ai criteri di tutela della popolazione, la distanza minima dagli ambiti residenziali deve essere di almeno 500m; va considerato che nell'introno della discarica in progetto sono presenti numerosi edifici residenziali in un contesto rurale che risultano a distanze inferiori a 500m ed esposti alle attività della discarica che, soprattutto nella porzione sud, non prevede una barriera arborea necessaria a limitare la potenziale diffusione di fibre di amianto, lasciando esposte le abitazioni collocate in prossimità di quel fronte.

**Alla luce di questa analisi il sito proposto in progetto risulta NON in prossimità delle aree di produzione, mentre risulta collocato in area penalizzata dalla presenza di acquiferi da tutelare (ISI/ISS) con permeabilità moderatamente elevata di suolo e sottosuolo e a rischio esondazioni ed elevato valore ecologico; condizioni che dovrebbero portare alla conclusione che il sito NON è idoneo a rispondere allo scopo del progetto.**

<sup>4</sup> <https://www.ecoetemit.it/caratteristiche.php>

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 10 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



## RILIEVO N. 4: VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

### Contesto

In sede di richiesta di integrazioni, si era osservato che il progetto non proponeva una esaustiva analisi degli impatti cumulativi dell'opera in progetto, rispetto al contesto, sia in termini di attività analoghe esistenti che di quelle in progetto.

Con il documento "2024\_ammit\_cumulo impatti.pdf.p7m.pdf" intende rispondere alla suddetta richiesta, concludendo in tal senso:

*"Sia in considerazione della non significatività degli impatti attesi a valle della realizzazione delle nuove opere in richiesta, sia in considerazione del fatto che gli effetti delle altre attività produttive e delle infrastrutture più prossime, in generale già presenti sul territorio da diversi anni, costituiscono i valori di fondo utilizzati nelle verifiche presentate negli elaborati specialistici allegati allo Studio di Impatto Ambientale (verifiche che risultano sempre soddisfatte), è possibile escludere potenziali impatti cumulati sulle matrici ambientali esaminate."*

### Osservazione N. 4

L'analisi del Proponente, appare in prima battuta puntigliosa nel mappare attività di tutti i tipi (insediamenti industriali, impianti di trattamento rifiuti, cave, strade, impianti IPPC, grandi strutture di vendita) in un raggio di prossimità di 1,5 km e poi di 15km, ma il tutto si risolve nella formulazione del concetto *"gli effetti delle altre attività produttive e delle infrastrutture più prossime, in generale già presenti sul territorio da diversi anni, costituiscono i valori di fondo utilizzati nelle verifiche presentate negli elaborati specialistici allegati allo Studio di Impatto Ambientale"* **di fatto escludendo qualsiasi valutazione di cumulo se non quella della considerazione dei valori di fondo** (es. inquinanti atmosferici, PM10, ecc.) nella valutazione degli impatti.


**Il considerare i valori di fondo nella valutazione del contributo di un'opera in progetto è già di per se contemplato nelle procedure di VIA, ma le stesse richiedono anche la valutazione dell'effetto cumulo con impianti che possono avere analoghi effetti sull'ambiente e tale richiesta non può essere superata con la mera considerazione dei valori di fondo; se il legislatore ha voluto inserire la richiesta di valutazione del cumulo dei progetti, evidentemente è perché l'obiettivo è altro rispetto a quello di valutare il contributo del progetto sui valori di fondo degli inquinanti ambientali.**




Permangono perplessità circa la necessità di realizzare due discariche dedicate a rifiuti contenenti amianto a distanza di 14 km l'una dall'altra; se è vero che il procedimento riferito al PAUR per il progetto di discarica a Valeggio ha visto il diniego della Regione Veneto, quello riferito alla discarica di Villafranca di Verona è stato ripresentato (PAUR 44/2025 Tecnoinerti Srl) dopo la bocciatura del primo progetto in PAUR 55/2023.


**Stante l'offerta di smaltimento, per la medesima tipologia di rifiuto EER 170605\*, di più progetti collocati in Comuni adiacenti nell'arco di 14 km, non si può non prescindere da una valutazione sia in termini di effetto cumulo di questi impianti, in termini di opportunità di realizzazione di tutti gli interventi, che comporterebbe la concentrazione di una offerta di smaltimento in quest'area, peraltro con acquiferi a rischio da tutelare ai fini potabili, per più di 1,5 milioni di tonnellate di RCA.**

Localizzazione	Potenzialità annua (t/a)	Anni di coltivazione	Totale smaltibile (t)
Marmirolo	108.000	3 anni 2 mesi	332.500
<del>Valeggio S.M.</del>	<del>90.000</del>	<del>5 anni</del>	<del>450.000</del>
Villafranca di Verona	125.000	10 anni	1.250.000
<b>TOTALE</b>			<b>1.582.500</b>


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 11 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



-  *Sito in esame*
-  *Progetto di discarica di per  
RCA di Valeggio S.M.*
-  *Progetto di discarica per RCA  
di Villafranca di Verona*



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 12 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)		



## RILIEVO N. 5: LITOLOGIA DEL SITO E CONTAMINAZIONE DEI SUOLI

### Contesto

Nella documentazione di domanda di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), presentata nell'ottobre 2023 si dichiarava che "l'installazione non risulta soggetta alle procedure di cui al titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati", senza apportare alcuna analisi dei terreni atta a giustificare tale affermazione.

Come da integrazioni richieste, solo successivamente il Proponente ha provveduto a svolgere una indagine preliminare per verificare l'assenza di contaminazioni di suolo e falda, come da previsioni del titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

L'indagine, condotta in contraddittorio con ARPA Lombardia ha portato a rilevare superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), costringendo il Proponente a fornire comunicazione agli Enti, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs 152/06, come di seguito, riscontrando anche la presenza di rifiuti inerti da costruzione e demolizione interrati.

Breve descrizione di quanto rilevato: Nel corso delle attività di indagine ambientale preliminare, svolte in contraddittorio con ARPA Lombardia, sono state realizzate n.35 trincee geognostiche distribuite secondo una maglia regolare di 50x50 metri.

I campioni raccolti da tali trincee hanno individuato la non conformità alle CSC di Tab.1 colonna A del D. Lgs.152/06 parte IV, Titolo v, Allegato 5:

- Nelle trincee **F1-F2-G1-G2** non conformità per il parametro Zinco;
- Nella trincea **F4** non conformità, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,h) antracene, Crisene, Indeno(1,2,3-cd)pirene e Sommatoria IPA;
- Nella trincea **E3, E4** rinvenimento di rifiuti rappresentati da pali in legno e pali in c.a. (ex-Enel);
- Nella trincea **D4** rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e demolizione;
- Nella trincea **C2** rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e bitume localizzato

In allegato 1 forniamo la planimetria con la maglia di indagine e l'ubicazione delle non conformità individuate.




Figura 5: PGT Piano delle Regole con ubicazione area di intervento

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 13 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx





Figura 12: Superi individuati nelle aree con destinazione d'uso agricola

I valori riscontrati sono stati confrontati con i limiti per le aree agricole nella porzione nord e con i valori per uso produttivo e industriale per la porzione sud, come da previsioni di destinazione urbanistica. In sintesi si rilevano superi delle CSC per lo Zinco (punti G1, G2, F1, F2) e gli IPA (F4) delle aree a destinazione agricola, mentre nelle aree a destinazione produttiva, si segnalano comunque superamenti delle CSC degli idrocarburi pesanti (HC>12) per le aree agricole nei punti B3, C2, C3, C4.


#### Osservazione N. 5

In considerazione della storia di utilizzo del sito, sia per attività estrattiva che per attività di produzione di inerti e bitumi, era probabile trovare situazione di contaminazione dei suoli, con supero delle CSC, che, stante l'attuale previsione urbanistica, riguardano la parte a destinazione agricola.

**A fronte del superamento delle CSC e la comunicazione ai sensi dell'art. 245<sup>5</sup> D.Lgs 152/06 e s.m.i., NON è possibile dare seguito al PAUR del progetto di realizzazione della discarica fintanto che non si proceda alla redazione, approvazione e implementazione del Piano di caratterizzazione, entro 6 mesi dalla suddetta comunicazione (da approvare in conferenza di servizi Provincia-Comune-ARPA), che definisca i superi effettivi delle CSC, quindi una eventuale analisi del rischio, e una eventuale redazione, approvazione e implementazione di un Piano Operativo di Bonifica, nel caso di superamento delle CSR (concentrazioni soglia di rischio).**

<sup>5</sup> Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 14 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




**Si ritiene che il PAUR debba quindi essere sospeso, in attesa del superamento delle norme in materia di siti contaminati.**

In merito ai limiti tabellari cui fare riferimento, si dovrà fare riferimento all'attuale destinazione urbanistica, prevista dal PGT del Comune di Marmirolo, che attualmente prevede diverse destinazioni per la parte nord e quella sud. Nella prospettiva che il progetto di discarica vedesse l'approvazione, l'eventuale realizzazione della discarica comporterebbe un ripristino finale con destinazione a verde, sicuramente non produttivo, comunque ricadente in area prevalente a destinazione agricola; in questa ottica, **si ritiene che i limiti cui fare riferimento in termini di obiettivi di bonifica, debbano essere i limiti per i siti a "verde pubblico, privato e residenziale" di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Coerentemente con questa interpretazione, **NON risulta accettabile la proposta del Proponente di utilizzare terreni con valori superiori ai limiti di colonna A ma inferiori a colonna B, come materiale di rinterro dei vuoti di cava per arrivare a raggiungere la quota di posa dello strato di impermeabilizzazione a + 2 m dal limite di massima escursione della falda.** La destinazione finale a verde è chiaramente definita nel progetto, per cui l'eventuale approvazione dello stesso deve comportare una variante urbanistica atta a recepire una omogenea destinazione a verde; di conseguenza non è possibile il riporto di terreni che risulterebbero contaminati rispetto a questa destinazione. Va evidenziato inoltre che, **stante la vulnerabilità della falda**, in relazione alla sua elevata permeabilità e alla necessità di tutela quale ricarica di acquiferi ad uso potabile, **il riporto di terreni con contaminanti entro i limiti delle CSC di colonna B, al di sotto dello strato di impermeabilizzazione, comporterebbe un peggioramento della qualità dei suoli e un aumento del rischio di contaminazione della falda, in contrasto con gli obiettivi di tutela.**

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 15 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)   rev. 00		



## RILIEVO N. 6: ANALISI D'IMPATTO SUL TRAFFICO

### Contesto

Lo “studio previsionale per la determinazione della variazione traffico stradale” è costituito sostanzialmente da 5 pagine, cui si accompagna una Relazione tecnica che altro non è che la descrizione delle modalità di rilievo e l’elencazione dei dati di traffico (dati raccolti continuativamente per una settimana con dispositivi radar in 3 sole sezioni).

L’unica direttrice analizzata è quella della SP 236 proveniente da Brescia.

Nella parte dello SIA, relativa alla valutazione delle alternative di progetto viene riportato quanto segue.

*Infine, data la posizione dell’iniziativa al confine con la provincia di Verona, nella pianificazione dell’intervento non si può prescindere da ulteriori considerazioni sull’assenza nella Regione Veneto di impianti di smaltimento dedicati, come rimarcato nell’Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (Allegato A), adottato con DGRV n. 1458 del 25 ottobre 2021. Nel documento si sottolinea, infatti, che il fabbisogno regionale è di 65.000 m<sup>3</sup> annui per RCA da attività di costruzione e demolizione, che lo smaltimento di amianto avviene attualmente in impianti extraregione ed esteri e che non è ancora stata approvata una discarica dedicata all’interno della Regione Veneto.*




Figura 2: Tragitto dei mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Brescia ed indirizzato al sito

### Osservazione N. 6


L’unica direttrice analizzata, anche a seguito delle integrazioni, resta la SP 236 proveniente da Brescia, in attraversamento su Goito e della frazione di Marengo.

Nelle conclusioni dello studio emerge che “Per quanto riguarda i bacini di incidenza del traffico indotto, **l’Operatore ha individuato l’itinerario da Goito come quello dal quale proverranno tutti i mezzi pesanti che avranno relazione con la nuova attività** (perché provenienti dal bacino bresciano).....”.

Non vengono presi in esami flussi di traffico provenienti:

- dal Veneto, quindi dalla A4 Verona con uscita verosimilmente da Sommacampagna on percorrenza SP 24 fino a Valeggio per poi scendere a sud su SR 249;





Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 16 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




- dall'Emilia Romagna, quindi dalla E45 Modena-Brennero con uscita Mantova nord, per proseguire sulla tangenziale di Mantova e quindi su SP 236 e SP 21 a Marmirolo.

**Ancorché il Proponente dichiara di voler accettare solo flussi provenienti dalla Lombardia quindi da Brescia, tratta per la quale ha svolto l'analisi del traffico, non è possibile escludere flussi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, in quanto i flussi di rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato.**

**L'analisi risulta quindi carenti delle direttrici di traffico provenienti da Veneto ed Emilia Romagna.**



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 17 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



## RILIEVO N. 7: VULNERABILITÀ DELLA FALDA

### Contesto

Dalla lettura dello SIA, delle tavole dei PGT dei Comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella e Valeggio S.M. e dai PTCF delle Province di Mantova e Verona, emerge che il sito proposto di discarica si colloca in **fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo**, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.



Estratto PGT Comune di Goito



#### Vulnerabilità degli acquiferi

Area ad alta vulnerabilità degli acquiferi

Area di ricarica dell'acquifero profondo

#### Idrostruttura Sotterranea Superficiale (ISS)

Area di ricarica



#### Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI)

Area di ricarica



Zona di Ricarica/Scambio

Zona di Ricarica ex PTUA 2006

Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Figura 9.26: estratto tavola 11A PTUA 2016 – Aree protette - Zone di riserva e di ricarica [Fonte: GeoPortale R.L.]

Dallo "Studio sugli acquiferi della Provincia di Mantova"<sup>6</sup>, emerge la presenza di una **risorsa idrica qualificata** ai fini potabili, collocata entro gli 80 m dal p.c..


PROVINCIA DI MANTOVA

PROFONDITÀ OLTRE LA QUALE LA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA SI CONSIDERA "QUALIFICATA"

Comune	Macroarea di Riserva	Area di Riserva ottimale	Area di Ricarica	Impatto Antropico Significativo C 152/1999	Profondità oltre la quale si ha la Risorsa Qualificata (metri dal p.c.)	Prescrizioni per i pozzi che attingono alla Risorsa Qualificata
Marmirolo	X	X	X parte nord		80	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3
Roverbella	X	X	X parte nord		80	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3
Goito	X	X	X parte nord		90	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3

<sup>6</sup> [https://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID\\_LINK=1171&area=8](https://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=1171&area=8)

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 18 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



## Osservazione N. 7

Lo SIA stima un impatto trascurabile sulla matrice suolo-sottosuolo, ritenendo sufficiente il ricorso alla impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della vasca che accoglierà i rifiuti contenenti amianto.

La mancata tenuta degli strati di impermeabilizzazione previsti in progetto, nel tempo non è garantibile al 100%, in considerazione di possibili difetti dei materiali utilizzati, di rotture accidentali e soprattutto di **cedimenti differenziali dichiarati dell'ordine di 10-20 cm**, in relazione alla disomogenità della litografia presente in corrispondenza del laghetto di cava riempito con limi.

Inoltre lo SIA **non riporta nessun dato in merito ad analisi chimico-fisiche della qualità delle acque del corpo idrico sotterraneo**, non definendo quindi una situazione di "bianco ambientale di riferimento" necessaria al confronto per le future analisi di monitoraggio previste nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo), per definire i livelli di guardia di riferimento con i quali tenere sotto controllo eventuali impatti in termini di dispersione di percolato in falda.

Nessuna valutazione viene apportata dal Proponente circa il rischio di contaminazione dell'acquifero non confinato sottostante, in relazione a possibili problemi di mancata tenuta del sistema di impermeabilizzazione artificiale, stante l'assenza di una barriera naturale.

Di problemi di mancata tenuta del fondo impermeabile artificiale è piena la storia delle discariche in Italia. L'ipotesi di mancata tenuta del fondo vasca per difetti di realizzazione o assestamenti differenziati non previsti è quindi plausibile e possibile; tale situazione comporterebbe il rischio di contaminazione della falda con il percolato della discarica contenente potenzialmente fibre di amianto libere.

**Stante le dimensioni di qualche  $\mu\text{m}$  delle fibre di amianto, è possibile che, qualora disperse dal fondo vasca, possano essere trasportate dal flusso della falda in direzione di valle fino a contaminare gli acquiferi sotterranei vocati alla produzione di acqua potabile, in quanto la mobilità delle fibre risulta compatibile con la permeabilità di ca.  $10^{-3} \text{ m/s}$  del sottosuolo.**

Non vi sono a livello UE prescrizioni né limiti di tipo normativo circa il contenuto di fibre di amianto nell'acqua potabile, in quanto non vi sono evidenze scientifiche certe da parte dell'OMS circa il rischio per la salute dal consumo di acqua potabile contaminata da amianto; infatti recenti studi internazionali su popolazioni esposte ad amianto attraverso l'acqua potabile non hanno fornito evidenze scientifiche sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile.


Vale la pena ricordare però che il **Safe Drinking Water committee della National Academy of Sciences statunitense ha stimato, basandosi su studi tossicologici in vivo «un rischio tumorale per l'uomo associato a consumo di acque potabili una concentrazione di ca.  $7 \cdot 10^6$  fibre/litro nell'ordine di 1 caso addizionale di tumore gastrointestinale ogni 100.000 abitanti. Su tali basi, EPA ha stabilito un limite massimo di contaminazione in acque destinate al consumo umano di 7 milioni di fibre/litro (lunghezza > 10  $\mu\text{m}$ ), avvertendo sul potenziale rischio di sviluppo di polipi intestinali benigni a seguito di esposizioni prolungate a concentrazioni superiori a queste.**

Volendo rispettare il principio di precauzione, una discarica per rifiuti contenenti amianto non andrebbe realizzata al di sopra di un sottosuolo ad elevata permeabilità, come quello della fascia di ricarica degli acquiferi, in quanto a rischio di contaminazione, anche se non vi sono conferme circa il rischio cancerogeno per ingestione di acqua contaminata.

**Lo SIA non esamina in nessun modo la possibilità che, a fronte della mancata tenuta dell'impermeabilizzazione artificiale del fondo vasca, vi possa essere una contaminazione dell'acquifero sottostante con possibile interessamento, nel tempo, di pozzi di captazione sia ad uso potabile che agricolo.**

**Esiste la possibilità che l'amianto contenuto nell'acqua contaminata, estratta tramite pozzo dal sottosuolo, possa contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre aerodisperse e quindi il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria, qualora l'acqua venisse utilizzata ad esempio per l'irrigazione dei campi agricoli. Altro rischio non calcolato è che l'acqua potabile, contaminata da amianto, possa essere causa di dispersione in aria di fibre in relazione al suo utilizzo sanitario in docce e simili.**

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 19 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




Lo studio “Indoor exposed to asbestos-like fibers released from contaminated groundwater” (P. Roccaro, F.G.A. Vagliasindi, 2009<sup>7</sup>), sempre eseguito all’interno del SIN di Biancavilla ha confermato la presenza di fibre di fluoroedenite nelle acque sotterranee. Nei pozzi Picardo 1 e Picardo 2, che rappresentano le principali **fonti d’acqua utilizzate per l’approvvigionamento idrico del centro abitato**, sono state **rispettivamente registrate concentrazioni di fibre pari a 8073 ff/l e 8958 ff/l**. Lo studio rivela che **nell’ambiente bagno durante la doccia, sono state misurate fibre in atmosfera a concentrazioni comprese tra le 350 e 850 fibre/l**, suscettibili di variazione nel corso delle stagioni. **Analoghe situazioni si verificano nei locali cucina** dove l’acqua corrente, una volta evaporata, può rilasciare nell’ambiente anche un cospicuo numero di fibre. Sono queste, piuttosto che altre occasioni di contatto tra l’uomo e le fibre, le fonti potenziali di pericolo.

È possibile quindi che una eventuale contaminazione della falda che alimenta gli acquiferi ad uso potabile possa interessare nel tempo alcuni pozzi ad uso potabile e comportare un effetto secondario di dispersione in aria in ambienti confinati e non, comportando un rischio per la salute derivante da inalazione di fibre aerodisperse dall’utilizzo indoor di acqua potabile contaminata. Questa possibilità, dovrebbe essere valutata in sede di VIA come rischio sanitario non accettabile, stante la natura estremamente permeabile dei sottosuoli della fascia di ricarica delle risorgive.

7

[https://www.researchgate.net/publication/256114634\\_Asbestiform\\_fibers\\_in\\_the\\_Biancavilla\\_site\\_of\\_national\\_interest\\_Sicily\\_Italy\\_Review\\_of\\_environmental\\_data\\_via\\_GIS\\_platforms](https://www.researchgate.net/publication/256114634_Asbestiform_fibers_in_the_Biancavilla_site_of_national_interest_Sicily_Italy_Review_of_environmental_data_via_GIS_platforms)

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 20 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)		



## RILIEVO N. 8: IMPATTO SUL PAESAGGIO

### Contesto


La relazione paesistica, redatta a gennaio 2024, esamina la situazione vincolistica della pianificazione ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale, in quest'ultimo caso limitandosi al PGT del Comune di Marmirolo, escludendo "la presenza di beni di valenza architettonica, ambientale o archeologica in corrispondenza del sito".

**In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta alle seguenti osservazioni, che vengono quindi rinnovate, chiedendo inoltre di verificare la compatibilità del progetto con lo Studio di fattibilità delle alternative di progetto del Recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera del Garda.**


### Osservazione N. 8

La relazione paesistica non considera la presenza di beni di valenza architettonica e ambientale in Comune di Goito in località Massimbona, vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2010, che distano poco più di 1 km dal sito, costituiti da:




- Chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che si suppone che sia stata fondata dai monaci benedettini nel corso dei secoli XI-XII;
- Mulino di Massimbona, opera dei Benedettini risalente, anch'esso al 1200-1300.



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 21 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx




Si chiede di considerare nelle valutazioni d’impatto sul paesaggio, anche la vicinanza al sito oggetto di intervento, dei beni vincolati succitati.

-  AMBITI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO n. 10 DEL D.Lgs. n. 42/2004 (EX LEGGE n. 1089/1939)
-  AMBITI SOGGETTI A TUTELA ARCHEOLOGICA
-  AMBITI SOGGETTI TUTELA STORICO - ARCHITETTONICA E/O AMBIENTALE (Archivio dei Beni storico - architettonici della Provincia di Mantova e del Comune)

Sempre in termini di impatto sulla percezione del paesaggio, non è stata valutata la presenza della **pista ciclabile**

**Peschiera – Mantova<sup>8</sup>, che corre lungo**

**l’argine in rilevato dello Scaricatore Pozzolo Maglio**, frequentata da cicloescursionisti. Si chiede di **integrare la relazione paesistica con valutazioni in merito** alla percezione con cono visivo sul piano della ciclabile, in corrispondenza della discarica.



**Inoltre i Comuni di Roverbella<sup>9</sup> e Marmirolo hanno previsto la realizzazione di una infrastruttura**

**ciclopeditone di collegamento tra**

**l’abitato di Roverbella e la Ciclabile Mantova Peschiera il cui passaggio è previsto nelle immediate vicinanze dell’impianto in progetto e con attraversamento semaforizzato della SP 21.**



Nella relazione non si fa cenno al sistema delle ciclabili esistenti ed in progetto; pertanto si chiede una

valutazione degli impatti del progetto su tali sistemi di connessione e sull’affluenza dei turisti.


In ultima analisi si chiede di considerare l’impatto derivante sul paesaggio dalla presenza della discarica nel contesto dei “prati stabili”, pascoli legati alla produzione del “Grana Padano D.O.P.”. In provincia di Mantova si estendono circa a 7.500 ettari di prati stabili concentrati prevalentemente nella Valle del Mincio fra i comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Mantova che, grazie alla forte disponibilità di acqua fornita dal Lago di Garda, si sono espansi anche in zone come Volta Mantovana, Cavriana e Roverbella.



<sup>8</sup> [https://www.parcodelmincio.it/itinerari-dettaglio.php?id\\_iti=3139](https://www.parcodelmincio.it/itinerari-dettaglio.php?id_iti=3139)

<sup>9</sup> Progetto approvato con Delibera di Giunta n. 71 del 16/06/2021 e n. 105 del 25/09/2021 del comune di Roverbella


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 22 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



Quella del prato stabile è l'elemento di identità territoriale sul quale i comuni della zona stanno basando il loro sviluppo in termini di turismo legato alla mobilità lenta (cicloturismo) associato all'offerta enogastronomica. Esiste un progetto di valorizzazione in tal senso, da parte dei Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Roverbella e l'Ente Parco del Mincio<sup>10</sup>, che si ritiene penalizzato dal punto di vista socio-economico dalla presenza di una discarica.

Si chiede infine di verificare la compatibilità del progetto con la variante del PTCP approvata per dare seguito al progetto Recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera del Garda, ad oggi al livello di DOCFAP.


Ad aprile 2024 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra le Province di Mantova e Verona, il Parco del Mincio, i Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Monzambano, Peschiera del Garda per il recupero della linea "Freccia dei due Laghi". Nel frattempo, il Consiglio Provinciale ha adottato la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( D.C.P. n. 16 del 26/05/2025) per l'inserimento del tracciato storico e delle relative salvaguardie della ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda.



Vecchio tracciato dell'ex ferrovia Peschiera D.G. – Mantova e relative stazioni e fermate

<sup>10</sup> <https://www.pratistabili.bio/>

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 23 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



## RILIEVO N. 9: FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI

### Contesto

Lo SIA nel quadro ambientale riferito a flora, fauna ed ecosistemi si limita ad escludere elementi di tutela sulla base di dati bibliografici e di banche dati generiche, riportando solo le distanze dell'area in progetto dai siti Natura2000.

**In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta alle seguenti osservazioni, che vengono quindi rinnovate.**

### Osservazione N. 9

L'area in progetto risulta essere una ex cava con attività non più in corso da tempo, tanto che negli anni una vegetazione pioniera ha ripreso possesso di buona parte della superficie e permangono elementi vegetali, arborei e arbustivi ai margini dell'area.

Proprio perché l'area non viene utilizzata da attività antropiche, ben si presta ad essere ricolonizzata dalla fauna selvatica, stante anche la sua posizione centrale tra gli habitat ripariali costituiti dal fiume Mincio e i numerosi laghetti di cava presenti in zona che possono costituire aree umide frequentabili da avifauna ed erpetofauna.

**Stante l'assenza di rilievi di vegetazione e faunistici nello SIA, si chiede che vengano eseguiti tali rilievi da professionisti con competenze di tipo biologico, in modo da dare evidenza dell'effettivo valore dell'area in termini di conservazione naturalistica.**



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 24 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx

### 3. CONCLUSIONI

Le integrazioni apportate dal Proponente a novembre 2024 non risultano esaustive, in quanto limitate alle richieste della Regione Lombardia, mentre non si trova riscontro alle richieste di integrazioni portate dal Comune di Roverbella a marzo 2024; tale carenza istruttoria configura l'applicabilità delle previsioni di cui al comma 5<sup>11</sup> art. 27 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. di archiviazione del procedimento per mancato deposito di documentazione integrativa, nei tempi entro il termine stabilito.

**Fatto salvo quanto sopra, permangono comunque le valutazioni negative circa la collocazione dell'opera in progetto in relazione alla fragilità ambientale del sito, collocato in area di ricarica degli acquiferi ad uso potabile e alle potenzialità del territorio in relazione alla pianificazione sovraordinata che mira ad uno sviluppo del territorio legato al turismo e alla tutela dell'agricoltura di qualità.**

Inoltre, stante la comunicazione ai sensi dell'art. 245<sup>12</sup> D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativa al superamento delle CSC-concentrazioni Soglia di Contaminazione, con riscontro di contaminazione da Zinco e IPA, **si ritiene che non sia possibile dare seguito al PAUR fintanto che non si proceda agli adempimenti normativi previsti in tema di siti contaminati (redazione, approvazione e implementazione del Piano di caratterizzazione, entro 6 mesi dalla suddetta comunicazione, da approvare in conferenza di servizi Provincia-Comune-ARPA che definisca i superi effettivi delle CSC, quindi una eventuale analisi del rischio, e una eventuale redazione, approvazione e implementazione di un Piano Operativo di Bonifica, nel caso di superamento delle CSR-concentrazioni soglia di rischio).**

In considerazione di tutte le criticità esposte e delle numerose carenze in termini progettuali e di elementi di impatto, ai fini della salvaguardia della qualità dell'ambiente e della salute pubblica, si anticipa un **parere negativo sul progetto e si richiede l'archiviazione del procedimento** per le suddette criticità.

Roverbella, 17 ottobre 2025

Dott. Devis Casetta  
firmato digitalmente

<sup>11</sup> 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. **Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.** L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

<sup>12</sup> Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. **La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4.** In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 25 di 25	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	15/10/2025	Committente: Comune di Roverbella (MN)
Parere del Comune di Roverbella (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Roverbella.docx



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITA'  
[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

COMUNE DI MARMIROLO  
Email: [protocollo@comunemarmirolo.legamail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legamail.it)

COMUNE DI ROVERBELLA  
Email: [roverbella.mn@legalmail.it](mailto:roverbella.mn@legalmail.it)

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA  
Email: [suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it)

PORTO MANTOVANO  
Email: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO  
Email: [territoridelmincio@pec.it](mailto:territoridelmincio@pec.it)

PARCO REGIONALE DEL MINCIO  
Email: [parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

PROVINCIA DI MANTOVA  
Email: [provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

AMMIT S.R.L  
Email: [ammit@lamiappec.it](mailto:ammit@lamiappec.it)

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO  
Email: [protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

PROVINCIA DI VERONA  
Email: [provincial.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincial.verona@cert.ip-veneto.net)

REGIONE VENETO  
Email: [valutazioniambientalisupportoammnistrativo@pec.regione.vevento.it](mailto:valutazioniambientalisupportoammnistrativo@pec.regione.vevento.it)

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' VERONA- BOSCO FONTANA  
Email: [fvr43713@pec.carabinieri.it](mailto:fvr43713@pec.carabinieri.it)



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Oggetto: [VIA1180-RL] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)". Convocazione, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto.**

PROPONENTE: AMMIT S.R.L.

Rif. S.I.V.I.A.: VIA 1180-RL

Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002

**PARERE ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del d.lgs 152/2006.**

## PARERE

Il Comune di Goito (MN),

in qualità di Comune interessato al PAUR ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. Cod. VIA1180-RL relativo al progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN),

dopo aver esaminato il progetto e lo studio di impatto ambientale, ha rilevato criticità per le quali ha richiesto integrazioni raccolte solo parzialmente nella formulazione della Regione Lombardia al Proponente ai sensi del comma 5 art. 27bis;

**conferma quindi quanto già depositato ai sensi del comma 4 e comma 5 dell'art. 27bis (Comune di Goito prot. 5164 del 11.03.2024 e in data odierna) e viene di seguito a portare le motivazioni a sostegno del proprio PARERE NEGATIVO alla realizzazione del progetto, in seno alla conferenza di servizi decisoria del procedimento.**

### 1. Elementi ostativi alla localizzazione della discarica nel sito di Marmirolo

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per 350.000 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi con cella dedicata al deposito definitivo di rifiuti contenenti amianto CER 170605\*, nel sito di una ex cava in Comune di Marmirolo al confine con la Regione Veneto, a distanza di 2km dal centro abitato di Roverbella.

Di seguito si riportano gli elementi che comportano, ad avviso dello scrivente, una incompatibilità del progetto con il sito in esame:

#### a. Mancato rispetto del principio di prossimità

Come si evince dal PRGR Lombardia, le aree di maggiore presenza di rifiuti contenenti amianto si trovano in Provincia di Milano, Brescia e Bergamo; la realizzazione di una discarica al confine regionale in provincia di Mantova, comporta un impatto negativo in termini di costi energetici e ambientali del trasporto dai siti di produzione al previsto sito di deposito definitivo, che non si colloca entro una delle tre province a maggior produzione.



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Non viene quindi rispettato il principio di prossimità sancito dall'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e richiamato dall'art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.

Anche l'autorevole giurisprudenza amministrativa che si è espressa in merito ha chiarito che: "il cd. criterio di prossimità [vale] anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani come erroneamente prospettato da parte appellante (cfr. l'art. 182-bis e l'art. 199, comma 3, lett. g). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che -...- l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10). ... per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). ... Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione." (così, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706 che richiama anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5025 del 1° luglio 2021).

**b. il sito in progetto ricade in area non idonea, sulla base della pianificazione territoriale e di settore**

**i. criteri penalizzanti secondo le previsioni del PRGR Lombardia**

1.6.5 – Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso della Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003: zone di riserva di idrostruttura superficiale (ISS), idrostruttura superficiale (ISF), idrostruttura intermedia (ISI), idrostruttura profonda (ISP); aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zone di ricarica da ISS.

Non risultano prodotte dal Proponente le "valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi" richieste dall'Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.; nessuna analisi di rischio è stata condotta, ad esempio, in termini di rottura/cedimento dello strato di impermeabilizzazione ed effetti sulla falda.

1.6.7 – presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato ad una distanza < 500 m, che costituisce la distanza minima prevista dall'Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R. per le discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto, derogabile solo in presenza delle specifiche misure di mitigazione degli impatti, nel caso di specie carenti come ad esempio per l'alberatura perimetrale che non costituisce alcuna barriera verde alla potenziale diffusione di fibre di amianto.

**ii. assenza di criteri preferenziali secondo le previsioni del PRGR Lombardia**

1.6.9 – ridotta permeabilità del suolo e sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs 36/2003

1.6.10 – vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere

**iii. previsioni del PTCP**

area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli in aderenza a corridoi ecologici e gangli primari.

**iv. previsioni del PGT di Marmirolo, Roverbella, Goito**

il sito si colloca in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

## c. Mancato rispetto dei criteri di ubicazione di cui al D. Lgs 36/2003 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i. par. 2.1 in allegato 2: *“La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:*

- *collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;*

Il sito in esame dista poco più di 1 km dal sito, costituito dalla Chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che si suppone che sia stata fondata dai monaci Benedettini nel corso dei secoli XI-XII e dal Mulino di Massimbona, opera dei Benedettini risalente, anch'esso al 1200-1300, ambiti soggetti a vincolo culturale (art. 10 D.Lgs n. 42/2004) e ambiti soggetti a tutela storico-architettonica e/o ambientale (archivio beni storico-architettonici della Provincia di Mantova). Inoltre, in prossimità del progetto è presente la pista ciclabile Peschiera – Mantova, che corre lungo l'argine in rilevato dello Scaricatore Pozzolo Maglio, frequentata da ciclo-escursionisti, con previsione di collegamento ciclabile con i comuni di Roverbella e Marmirolo in attraversamento sulla S.P. 21 interessata dal traffico indotto dal progetto.

- *presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.*

Il sito in cui viene prevista la realizzazione della discarica in progetto ricade nell'ambito dei “Prati stabili della Valle del Micio” dedicati alla produzione di fieno per l'alimentazione animale dedicata alla produzione di GRANA PADANO D.O.P., come risulta dal progetto di valorizzazione realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, con fondi PSR di Regione Lombardia nel 2020.

## 2. Assenza della barriera geologica naturale di fondo, difformità rispetto alle previsioni D. Lgs 36/2003

**Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con cella dedicata esclusivamente ad ospitare rifiuti con CER 170605\*;** dal punto di vista della proposta progettuale, comunque, il Proponente ha deciso di conformare la progettazione come una discarica per rifiuti pericolosi in relazione alla natura del rifiuto che si intende conferire.

**Il sito che si prevede debba ospitare la discarica presenta un fondo naturale con una permeabilità elevata composto da ghiaie e sabbie, che risulta non corrispondente ai dettami del D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 di modifica della direttiva 1999/31/CE, che richiede per una discarica per rifiuti pericolosi la presenza di una barriera geologica costituita da una formazione geologica naturale con requisiti di permeabilità tali da assicurare l'isolamento dall'acquifero, ossia con conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m (allegato 1 D. Lgs 121/2020 – par. 2. impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi- 2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde).**

L'esistenza, la continuità e le caratteristiche di permeabilità di tale barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

Solo qualora la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità previste dalla norma, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato in grado di assicurare, unitamente alla barriera geologica naturale, una protezione idraulica equivalente a quella *ex lege* prevista.

Dalla documentazione allegata al Progetto di impianto presentato dalla AMMIT S.r.l. in data 18/10/2023 risulta, invece, che le stratigrafie effettuate *“individuano una situazione stratigrafica costituita prevalentemente da ghiaia e sabbia con intercalazioni argillose fino alla massima profondità indagata”* (cfr. Relazione geologica, pag. 15), vale a



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

dire l'assenza di una barriera geologica naturale e che si prevede espressamente di realizzare il fondo della discarica in modo totalmente artificiale (cfr. Relazione tecnica, par. 6.1.6., pag. 40).

A fronte delle osservazioni/ricieste di integrazioni formulate dalla Regione Lombardia ex art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il Proponente ha affermato che, dal raffronto fra il testo originario del D.lgs. 36/2003 e quello vigente a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 121/2020, si deriverebbe la possibilità di considerare come rispondente ai criteri di cui al punto 2.4.2. dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003 una combinazione di 'barriera geologica naturale' -pur in presenza di sabbie e ghiaie, ossia di materiali che sono notoriamente ad elevata permeabilità e, dunque, non tali da costituire una 'barriera', come accade invece con le argille- e di strato artificiale di impermeabilizzazione.

A sostegno di tale tesi, è richiamata la sentenza della Corte di cassazione penale n. 19457 del 17 gennaio 2012, la quale però si riferisce al testo normativo *ante* modifica del 2020.

La questione della possibile equivalenza tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza fino a quando il legislatore non è intervenuto a chiarire tale aspetto con la novella del 2020.

Il testo dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003, come modificato dal D.lgs. 121/2020, oggi in vigore è infatti chiaro nel prevedere che alla base delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi sia presente una **barriera geologica** "costituita da una formazione geologica naturale" che risponda a determinati requisiti di **permeabilità** ( $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s) e **spessore** ( $s \geq 5$  m, per i pericolosi) e nello stabilire che, nei casi in cui la barriera geologica "non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, [essa] deve essere **completata** artificialmente" (cfr. punto 2.4.2.).

Dalla lettura del dispositivo traspare in modo evidente la volontà del legislatore di negare un giudizio di equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera geologica artificiale.

Qualora, infatti, proprio in virtù del dibattito giurisprudenziale che era aperto sulla precedente formulazione della norma, il legislatore avesse voluto prevedere la barriera artificiale come **alternativa**, a parità di permeabilità e spessore, alla barriera geologica naturale lo avrebbe indicato espressamente.

In coerenza con tale interpretazione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7007/2021, intervenuta a valle della modifica normativa introdotta con il D.lgs. 121/2020, dichiara infatti che "**la barriera di confinamento artificiale** è un'entità costitutiva propria, assente nelle discariche per inerti e **non sostituisce la barriera geologica** nelle discariche per rifiuti pericolosi e non".

\*\*\*

Il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, con elevata permeabilità, di 6-8 ordini di grandezza più permeabile rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs, quindi non in grado di garantire l'impermeabilità naturale richiesta. Inoltre, l'ex cava è stata oggetto di riporto di rifiuti inerti e altro, come materiale di riempimento nei decenni successivi alla chiusura (vedasi risultati dell'indagine preliminare, verbale di sopralluogo e campionamento ARPA n.193990 del 07/08/2024), di fatto compromettendo la continuità litologica del fondo naturale, con possibili effetti negativi in termini di cedimenti differenziali che potrebbero comportare serie discontinuità dello strato di impermeabilizzazione artificiale sovrastante. La previsione del Proponente di cedimenti dell'ordine di 10-20cm risulta ampiamente sottostimata, causa utilizzo di metodi di calcolo non adeguati al caso in esame, con previsione di cedimenti di un ordine di grandezza superiore a quelli dichiarati.

**Anche la proposta di integrazione progettuale, che prevede l'apporto di 1 m di argilla  $k \leq 1 \times 10^{-10}$  m/s in completa sostituzione della formazione geologica naturale presente la quale, oltre ad avere un elevato grado di permeabilità,**



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

è anche incoerente e discontinua per la presenza di rifiuti e di riporti di limo, risulta totalmente difforme dalle previsioni del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

La struttura del sottosuolo rende, inoltre, assai probabile il rischio di cedimenti differenziali che potrebbero comportare anche una mancata continuità degli strati sintetici di impermeabilizzazione artificiale.

Per tali motivi, la barriera artificiale prevista in progetto risulta non idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante la discarica in palese violazione del D.Lgs. n. 36/2003.

**3. Carenze nelle previsioni della quota di massima escursione della falda/mancato rispetto della distanza dal fondo vasca**

In occasione di deposito del progetto in prima istanza, il livello di massima escursione della falda era stato individuato con un picco di 44,3 m s.l.m. (sulla base di dati rilevati dal 2021 al 2022 con frequenza trimestrale e dal 2023 con frequenza annuale); a partire da questi dati era stato proposto un primo progetto con fondo strati di impermeabilizzazione discarica quotati a +2m dal livello di massima escursione. Con le indagini svolte in occasione del piano di indagine nel 2025, l'escursione della falda è risultata maggiore di 50-60 cm rispetto alle rilevazioni dell'anno precedente. Valutato che il periodo di osservazione risulta troppo breve, e svolto in anni non particolarmente piovosi, vista anche la variabilità sopraggiunta, si ritengono insufficienti le informazioni per poter progettare la discarica con un franco di +2m dalla quota di massima escursione della falda, con necessità quindi di uno studio più approfondito della falda e una corretta progettazione conseguente.

Peraltro, la Regione Lombardia aveva prescritto *“Relativamente al livello di soggiacenza della falda, a completamento di quanto già agli atti, trasmettere i dati di monitoraggio annuali con cadenza mensile come richiesto dalla normativa di settore. Al fine di avere una serie storica più ampia possibile, per tutta la durata della presente istruttoria dovranno essere trasmessi con cadenza mensile i dati piezometrici rilevati.”*. I dati aggiornati, come da prescrizione, non sono stati resi disponibili nel repository web regionale del procedimento.

**4. Procedimento di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006 in corso e obbligo di rimozione dei rifiuti**

Questo Ente, in occasione della formulazione delle osservazioni al progetto, aveva richiesto una indagine preliminare atta a ricercare eventuali superi delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) ai sensi della normativa per i siti potenzialmente contaminati (Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006). L'indagine preliminare, condotta dal Proponente in contraddittorio con ARPA Lombardia a fine 2024, ha portato a rilevare superamenti delle CSC per la porzione di area ad uso agricolo nonché la presenza di rifiuti interrati di diversa natura a riempimento della cava esaurita, fra i quali, materiale riconducibile a fresato d'asfalto, copertoni e materiale da demolizione (cls), materiale da demolizione (blocchi di cemento di grosse dimensioni), pali in cls della luce, blocchi bituminosi, materiale edilizio, sacchetti di plastica, etc.

Il Proponente ha, quindi, trasmesso la comunicazione agli Enti ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e ha presentato un Piano di caratterizzazione valutato nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Marmirolo e approvato dallo stesso Comune con Determinazione n. 434 del 19/06/2025.

In seno al PAUR (procedimento ambientale unico regionale) si è, dunque, inserito il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/2006 nonché il procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al quale ARPA, con nota Prot. n. arpa\_mi.2025.0178240 del 04/11/2025, ha trasmesso i risultati analitici relativi ai campioni di terreno e materiale di riporto prelevati ed analizzati in contraddittorio con il Proponente.

In particolare, ARPA ha rilevato il superamento dei limiti di legge per metalli (Vanadio, Zinco, Piombo, Cadmio, Rame), Idrocarburi pesanti (C>12) e IPA (per il parametro Dibenzo(a,l)pirene), nei campioni prelevati dalle trincee



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

realizzate nell'area del sito con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Come precisato da ARPA: *"I risultati delle indagini preliminari, ..., unitamente a quelli ottenuti nel corso delle indagini di caratterizzazione in oggetto, consentiranno alla Ditta di procedere alla definizione del modello concettuale di distribuzione della contaminazione del sito e, successivamente, alle ulteriori fasi previste dalla normativa sui siti contaminati, fermo restando l'obbligo di rimuovere completamente i rifiuti interrati finora rinvenuti e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, tenendo presente che la verifica del corretto ripristino, da eseguirsi alla presenza di ARPA, comporterà anche il prelievo e l'analisi di ulteriori campioni di controllo. Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, prelevate in contraddittorio con ARPA il giorno 14/10/2025, si resta in attesa della trasmissione dei risultati da parte della Ditta, necessari per procedere con la loro validazione da parte della scrivente Agenzia."*

Come noto, l'art. 239, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che, in caso di abbandono di rifiuti disciplinato dalla parte quarta del medesimo decreto, si può procedere all'accertamento del superamento dei valori di attenzione (mediante verifica delle pareti e del fondo scavo) ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, solo a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

La definizione delle condizioni necessarie alla progettazione della discarica che si intende realizzare è, dunque, subordinata alla preliminare verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) che si determineranno a valle delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi nell'ambito del procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006.

In mancanza dei risultati di tale verifica preliminare non è possibile procedere al rilascio del PAUR.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza, il PAUR si configura come procedimento "unico" che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l'opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo; *"Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione (il cui avvio, a sua volta, era stato sollecitato dalla stessa proponente società). ... il PAUR non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, bensì li ricomprende nella determinazione (appunto il PAUR) che conclude la conferenza di servizi. ... Il PAUR dunque non realizza un effetto sostitutivo "pieno" degli altri titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, in quanto questi ultimi mantengono la loro autonomia formale, come comprova peraltro la circostanza per cui la determinazione finale adottata all'esito della conferenza di servizi, nell'includerli in un unico atto, ne darà espressa menzione."* (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sent. 10 febbraio 2025, n. 1071, che richiama anche Consiglio di Stato, sent. 5241/2024).

Sul punto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2018 ha chiarito come l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 *"non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo*



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

*censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto”.*

Considerato, pertanto, che la verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) è condizione essenziale che costituisce uno dei presupposti per il rilascio del PAUR e che tale verifica è subordinata *ex lege* alla previa rimozione dei rifiuti interrati e al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate da ARPA, il rilascio del PAUR risulta ad oggi precluso.

## 5. Carente valutazione del traffico indotto

Lo “Studio Specialistico per la Valutazione degli Impatti sul Traffico e sulla Viabilità Indotti dai Traffici Generati dalla Realizzazione di un Nuovo Sito di Smaltimento Rifiuti in Comune di Marmirolo (MN)”, redatto dal Proponente a novembre 2024, prende in esame come unica direttrice di traffico quella della S.P. 236 proveniente da Brescia, che attraversa il Comune di Goito e la frazione di Marengo per arrivare al sito in Progetto. Tale scelta si basa sull'autodichiarazione del Proponente di voler ritirare esclusivamente rifiuti dalla Regione Lombardia.

Ancorché il Proponente dichiara di voler accettare solo flussi provenienti dalla Lombardia, quindi da Brescia, tratta per la quale ha svolto l'analisi del traffico, non è possibile escludere flussi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, in quanto i rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato. L'analisi risulta quindi carente delle direttrici di traffico provenienti da Veneto ed Emilia-Romagna, quindi insufficiente a garantire.

## 6. Carente valutazione sugli aspetti sanitari

Le criticità su dispersione di inquinanti in atmosfera ed effetti sulla salute, già sollevate in sede di osservazioni depositate a marzo 2024, non vengono superate dalla rev. 1 dei documenti “valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera” e “studio componente salute pubblica” redatto ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4792 del 08/02/2016.

Per quanto riguarda il rischio di dispersione in falda delle fibre di amianto, pur a fronte delle casistiche riportate di migrazione di fibre in falda in sede di osservazioni, cui si rimanda, nessuna valutazione del rischio è stata presentata rispetto a questa via di esposizione.

In termini del contributo di inquinanti in atmosfera derivanti dal progetto:

- I risultati ottenuti (PM<sub>10</sub> e NO<sub>x</sub>) sono stati confrontati con i limiti di legge del D. Lgs 155/2010 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 40 µg/m<sup>3</sup>), ma, sotto il profilo sanitario, andrebbero confrontati con quelli più restrittivi previsti dalla Direttiva 2024/2881/CE, in corso di recepimento (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 20 µg/m<sup>3</sup>) che dovranno essere adottati dall'Italia entro il 2030, ovvero con le linee guida OMS ed. 2021 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 15 µg/m<sup>3</sup>);
- si segnala la sentenza dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 novembre 2020 (causa C 644/18), che ha condannato la Repubblica italiana per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM<sub>10</sub>, (superamento che è tuttora in corso), venendo meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

- Il contributo emissivo derivante da accidentale rottura di un imballaggio di rifiuto contenente amianto, limitato alla rottura di n. 1 pacco/die per una superficie di esposizione di soli 2m<sup>2</sup> risulta piuttosto sottostimato rispetto ai valori di emissione riscontrabili in analoghi SIA di progetti di discarica per amianto, in cui viene presa come sorgente areale di dispersione tutto il fronte attivo giornaliero di discarica, pari a ca. 400-500 m<sup>2</sup>, con un flusso emissivo di 1 f/m<sup>2</sup>\*s.; rispetto a tale ipotesi, il flusso di emissione di fibre di amianto risulta quindi sottostimato di un fattore 100 (*long term* da 10<sup>-4</sup>-10<sup>-6</sup> ff/l a 10<sup>-2</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l e *short term* da 10<sup>-3</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l a 10<sup>-1</sup>-10<sup>-3</sup> ff/l);
- La modellistica proposta non tiene conto che l'amianto è una fibra minerale non degradabile, quindi accumulabile nel tempo con quanto già caduto in precedenza, amplificando l'esposizione con un effetto esponenziale nella zona di ricaduta.

In termini di impatto sanitario derivanti dal progetto:

- A fronte della sottostima sopra esposta, il recettore più prossimo (R14), collocato a soli 90 m dal perimetro della discarica sarebbe sottoposto non a 0,08 ff/l ma a 8 ff/l di esposizione massima oraria, ben oltre il riferimento della WHO di 1 ff/l, mentre (R1) sarebbe esposto a picchi di massima 0,7 ff/l, prossime al limite;
- L'analisi del rischio per l'esposizione all'amianto non tiene conto del valore di fondo che va sommato a quello derivante dall'opera;
- A fronte della sottostima sopra esposta, l'analisi del rischio condotta per (R14) porterebbe ad un rischio di 2,6\*10<sup>-6</sup> quindi rischio non accettabile (> 10<sup>-6</sup>), così come (R1) con rischio di 1,09\*10<sup>-6</sup>.

Con riferimento ai potenziali impatti sanitari di un progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto, si rileva che con il D.Lgs. n. 104/2017 è stata recepita la Direttiva europea 2014/52/UE che prevede la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito della VIA, per alcune tipologie di progetti. Tale procedura è finalizzata a garantire la tutela della salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull'ambiente del territorio interessato. Le Linee Guida dell'I.S.S., adottate con Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, definiscono le fasi e i contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario, con fasi successive di Screening, Scoping, Assessment/Appraisal, Monitoring e Reporting. Lo studio del Proponente si limita ad una Valutazione del Rischio sanitario legato all'esposizione degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto in progetto, accompagnata da una mera descrizione dei dati di salute del territorio di ATS Val Padana e Comune di Marmirolo, senza verificare lo stato di salute degli altri Comuni interessati (Goito da traffico di attraversamento e Roverbella a 2km dalla discarica), in considerazione dell'effetto cumulo delle fibre di amianto non degradabili nel tempo e di risospensione delle stesse e dispersione sulle lunghe distanze.

A tal proposito, come già richiesto in sede di osservazioni, si conferma la necessità di ottenere un parere nel merito da parte dell'ATS Val Padana.

Alla luce delle sottostime dello studio del Proponente e delle carenze evidenziate, non vi sono sufficienti garanzie per la tutela della salute della popolazione esposta al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto.

## 7. Carenze nella valutazione d'incidenza e impatto su flora, fauna ed ecosistemi

In sede di prima istanza è stato presentato il Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente (Allegato F alla D.G.R.4488/2021) compilato, con l'individuazione delle distanze dai soli: ZSC/ZPS IT20B00211 Bosco Fontana, ZSC IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, ZSC/ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano, omettendo di menzionare i siti IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio.

L'Ente competente per la valutazione d'incidenza "Parco del Mincio" con nota prot. n. 1213 del 11/03/2024 ha richiesto la predisposizione dello Studio di Incidenza ai sensi della DGR 16/11/2021 n. XI/5523 relativo ai siti IT20B0012



# CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio, ai fini della Valutazione Appropriata (ndr Fase II) del progetto.

Il Proponente, in sede di integrazioni, ha depositato un elaborato datato 16/09/2024 dal titolo “**Studio di Incidenza Ambientale - Fase di screening**”. Dalla lettura del documento si evince che l’analisi dell’incidenza è stata realizzata in termini di SCREENING – livello I dello studio di incidenza, come più volte riscontrabile nei titoli dei paragrafi. L’analisi si limita infatti a una trattazione bibliografica degli habitat e delle specie potenzialmente presenti; nessun rilievo floristico o faunistico è stato eseguito sul sito interessato dal progetto per verificare la potenziale presenza/assenza di habitat e/o specie di interesse conservazionistico. La trattazione si è quindi limitata al campo delle probabile/possibile presenza di specie, arrivando però a dichiarare una incidenza non significativa sia diretta che indiretta.

A tal proposito va ricordato che il comma 4 art. 4 della DIRETTIVA 2009/147/CE (Habitat) prevede l’impegno per gli Stati Membri “*di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione*”.

Nel caso di specie una cava abbandonata rappresenta un ambiente non disturbato dalla presenza antropica con buone potenzialità di ospitare specie vegetali e animali che possono diffondere dal vicino fiume Mincio. Il consumo di suolo apportato dal progetto di discarica comporta una sottrazione di habitat, sicuramente nella fase di coltivazione, mentre non è detto che la ricomposizione finale di un rilevato di parecchi metri sia funzionale alle specie che occupavano l’area in precedenza.

**In definitiva, il Proponente ha presentato una relazione di Screening-livello I e non una Valutazione appropriata-livello II, di fatto non rispondendo alle prescrizioni dell’Ente competente alla valutazione, Parco del Mincio; d’altra parte, le considerazioni dello screening si basano su ipotesi di presenza probabile/possibile di specie nell’area, senza aver svolto alcun rilievo floristico e faunistico, come peraltro richiesto dall’Ente scrivente in sede di osservazioni a marzo 2024. La documentazione fornita dal Proponente deve essere quindi considerata insufficiente a valutare l’incidenza ambientale del progetto rispetto alle Direttive Habitat e Uccelli, sia in termini di impatti potenziali su flora/vegetazione, fauna ed ecosistemi.**

In considerazione di tutte le criticità espresse e delle numerose carenze in termini progettuali e di elementi di impatto, ai fini della salvaguardia della qualità dell’ambiente e della salute pubblica, si esprime un **PARERE NEGATIVO SUL PROGETTO E SI RICHIEDE L’ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO** per le suddette criticità.

## **ALLEGATO:**

1. Controdeduzioni alle integrazioni al progetto, ai sensi dell’art. 27 bis comma 5 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Goito, Li 11/11/2025

**Il Responsabile dell’AREA LAVORI PUBBLICI**

**Arch. Lara Previdi**

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

# Comune di Goito

Provincia di Mantova  
Regione Lombardia



## Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)

Controdeduzioni alle integrazioni al progetto, ai  
sensi dell'art. 27 bis comma 5 D.Lgs 152/06 e  
s.m.i.

STUDIO DI ECOLOGIA APPLICATA



Dott. Devis Casetta  
Via Del Cristo, 26 – Padova



**Committente: Comune di Goito (MN)**

REDATTO:  
Dott. Biol. Devis Casetta  
Emesso: 10/11/2025

File: pair via1180-rl- controdeduzioni integrazioni - comune goito.docx

Rif. Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL

## Sommario

Premessa .....	1
Estremi dell'iter autorizzativo .....	1
1. Elenco della documentazione depositata e autorizzazioni/pareri richiesti e soggetti interessati .....	2
1.1 Descrizione del Sito .....	2
1.2 Elenco documentazione depositata .....	2
1.3 Elenco autorizzazioni e pareri richiesti .....	3
1.4 Elenco delle amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati dal progetto... ..	3
2. Osservazioni al progetto ai sensi dell'art 27 bis comma 5 .....	4
Rilievo N. 1: Mancata risposta alle osservazioni redatte ai sensi del comma 4 art. 27bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. ....	4
Rilievo N. 2: Difformità previsioni D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, per assenza della barriera geologica naturale di fondo .....	5
Rilievo N. 3: Modifica sostanziale al progetto .....	7
Rilievo n. 4: Criteri di localizzazione del progetto .....	8
Rilievo N. 5: Valutazione degli impatti cumulativi .....	12
Rilievo N. 6: Litologia del sito e contaminazione dei suoli .....	14
Rilievo N. 7: Analisi d'impatto sul traffico.....	17
Rilievo N. 8: Vulnerabilità della falda .....	19
Rilievo N. 9: Impatto sul paesaggio.....	22
Rilievo N. 10: Flora fauna ed ecosistemi .....	26
3. Conclusioni.....	27

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	SOMMARIO	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. comma 1, AMMIT S.r.l. ha presentato il 05/10/2023 alla Regione Lombardia, istanza per l'ottenimento del PAUR<sup>1</sup> per la *Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)*.

Il Comune di Goito è coinvolto nel procedimento, quale Comune interessato.

In data 13/03/2024 sono state depositate le osservazioni con richiesta di integrazioni, da parte del Comune di Goito.

In data 19/07/2024 il PAUR è stato sospeso, come da previsioni della L.R. 11/2024, per essere riattivato a seguito della decadenza delle condizioni di sospensione al 30/09/2025.

Le presenti osservazioni, quali controdeduzioni alle integrazioni del Proponente, vengono redatte dallo Studio di Ecologia Applicata del Dott. Devis Casetta, che ha ricevuto l'incarico di supporto da parte del Comune di Goito per l'espressione dei pareri di competenza, nell'ambito del procedimento di PAUR.

## ESTREMI DELL'ITER AUTORIZZATIVO

Codice: VIA1180-RL

Progetto: Il progetto è relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN); ditta titolare AMMIT Srl. Nei lotti di discarica verranno smaltiti i rifiuti individuati al codice EER 17 06 05\*-Materiali da costruzione contenenti amianto - per un volume totale massimo pari a 350.000 mc (in conformità al PRGR) corrispondenti ad una potenzialità di 108.000 t/anno, la durata minima di gestione prevista è pari a 3 anni e 2 mesi. Il progetto prevede la realizzazione del sito di smaltimento mediante la realizzazione di cinque lotti.

Autorità competente: REGIONE LOMBARDIA - STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Stato: in corso

<sup>1</sup> PAUR Procedimento Ambientale Unico Regionale

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 1 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN) rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx

## 1. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E AUTORIZZAZIONI/PARERI RICHIESTI E SOGGETTI INTERESSATI

### 1.1 DESCRIZIONE DEL SITO

L'impianto in progetto si trova nella porzione settentrionale del Comune di Marmirolo, in Provincia di Mantova, al confine con il Comune di Valeggio sul Mincio, in Provincia di Verona. Il sito ricade in area di cave a Nord, distante ca. 6 km dal centro di Marmirolo ma a 2 km dalla sua frazione di Pozzolo S.M. e a 2,5 km dalla sua frazione di Marengo, a 6km dal centro di Goito, a 5 km da loc. Foroni di Valeggio S.M. e a 2,5 km dal centro di Roverbella.

### 1.2 ELENCO DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

La documentazione visionata è quella depositata sul portale S.I.L.V.I.A. Regione Lombardi al link seguente:

<https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/scheda-sintesi?idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13577&idProvenienza=2>

INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE - TECNICA			
Tipo	Protocollo Numero	Protocollo Data	Allegati
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "COMPENSAZIONI AMBIENTALI" E "FATTORI CLIMATICI"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: Risposta alla richiesta di integrazioni	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "BIODIVERSITA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	3
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "AMBIENTE IDRICO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	2
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "ATMOSFERA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "IMPATTI CUMULATIVI"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "RUMORE"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "SALUTE PUBBLICA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "PAESAGGIO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "PROGETTO E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" E "SUOLO E SOTTOSUOLO"	T1.2024.0166413	05/12/2024	22
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIA: FASCICOLO "VIABILITA"	T1.2024.0166413	05/12/2024	1

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 2 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN) rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx

### 1.3 ELENCO AUTORIZZAZIONI E PARERI RICHIESTI

1. Autorizzazione Integrata Ambientale
2. Valutazione d'Incidenza Ambientale
3. Permesso di Costruire
4. Invarianza Idraulica
5. Nulla osta - Consorzio Mincio
6. Autorizzazione Paesistica

### 1.4 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI DAL PROGETTO

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI
Provincia di Mantova Comune di Marmirolo Consorzio di bonifica Territori del Mincio Parco Regionale del Mincio	Comune di Roverbella, Comune di Goito, Comune di Volta Mantovana Regione Veneto Provincia di Verona Comune di Valeggio S.M.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 3 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx

## 2. OSSERVAZIONI AL PROGETTO AI SENSI DELL'ART 27 BIS COMMA 5

### RILIEVO N. 1: MANCATA RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI REDATTE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 27BIS D.LGS 152/06 E S.M.I.

#### Contesto

In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta puntuale alle osservazioni redatte dal Comune di Goito, né ad altre osservazioni del pubblico, ma solo alle richieste di Regione Lombardia.

#### Osservazione N. 1

**Le integrazioni apportate dal Proponente a novembre 2024 non risultano esaustive, in quanto limitate alle richieste della Regione Lombardia, mentre non si trova riscontro alle richieste di integrazioni portate dal Comune di Goito a marzo 2024.**

In occasione della conferenza di servizi del 23/10/2025, il funzionario della Regione Lombardia ha dichiarato che “la richiesta di integrazioni formalizzata al Proponente ai sensi dell’art. 27 – bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, da Regione Lombardia in qualità di Autorità Competente, costituisce una sintesi dei contributi pervenuti da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento”

**Si conferma che le richieste inviate da Regione Lombardia, ad avviso dello scrivente, non costituiscono una sintesi esaustiva, ma si ravvisano elementi di censura rispetto alle richieste legittime in veste di Comune interessato, per cui si chiede alla Regione Lombardia di invitare il Proponente a rispondere alla richiesta integrale inviata a marzo 2024 dal comune di Goito.**


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 4 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx




## RILIEVO N. 2: DIFFORMITÀ PREVISIONI D. LGS 36/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS 121/2020, PER ASSENZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA NATURALE DI FONDO

### Contesto

In occasione delle osservazioni prodotte a marzo 2024 si era ravvisata una difformità rispetto alle previsioni del D.Lgs 36/2003, in termini di assenza di barriera impermeabile sul fondo naturale del progetto di discarica.



Il Progetto è stato revisionato a novembre 2024, prevedendo l'inserimento di 1m di argilla in completa sostituzione della formazione geologica naturale la cui permeabilità non corrisponde a quanto richiesto dal D. Lgs 36/2003.



### Osservazione N. 2

Si conferma quanto già esposto in precedenza, che non ha trovato riscontro nella richiesta di integrazioni di Regione Lombardia al Proponente.

Il fondo naturale della discarica, che presenta una permeabilità medio elevata (verosimilmente, stante l'assenza di dati, con conducibilità idraulica  $K \approx 10^{-3}$  m/s) risulta non corrispondente ai dettami del D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 di modifica della direttiva 1999/31/CE, che richiede per una **discarica per rifiuti pericolosi** una **formazione geologica naturale** con **conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s** e **spessore  $s \geq 5$  m**.

*Previsioni del D. Lgs 121/2020 – allegato 1*

2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI
- 2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 5 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



La barriera di fondo e delle sponde e' composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:

1. **barriera geologica;**
2. strato di impermeabilizzazione artificiale;
3. strato di drenaggio.

La **barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale** che risponda a **requisiti di permeabilità** e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 1$  m;

discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m;

La **continuità e le caratteristiche di permeabilità** della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica **devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.**

La **barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente** con uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Omissis

Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto al di sopra della barriera geologica naturale o integrata artificialmente, è costituito dall'accoppiamento di materiale minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione

Lo strato minerale compattato deve avere spessore  $s \geq 1,0$  m e conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s

In ogni caso, **l'impermeabilizzazione del fondo** e delle pareti della discarica **non puo' essere costituita dalla sola barriera geologica** che va sempre completata con uno sistema di impermeabilizzazione artificiale.

La barriera di base per discarica di rifiuti pericolosi, deve

quindi comprendere dal basso verso l'alto:

**livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente di spessore  $\geq 5$  m e permeabilità  $k < 1 \times 10^{-9}$  m/s;**

livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore  $\geq 1$  m, permeabilità  $k < 1 \times 10^{-9}$  m/s; impiegando materiale appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO;

livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore  $> 2,5$  mm, conforme alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 11498 per geomembrane ad aderenza migliorata;

livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica Il materiale artificiale puo' essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200 g/m<sup>2</sup> - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana;

livello 3) strato drenante: spessore  $> 0,5$  m, permeabilità  $k \geq 10^{-5}$  m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati ( $< 35$  %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM  $< 3$ %; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento  $< 20$  (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo  $d > 4$  volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

**Il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, con elevata permeabilità, di 6 ordini di grandezza più permeabile rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs, quindi NON in grado di garantire l'impermeabilità naturale richiesta.**

La realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi, stante che il D.Lgs non prevede deroghe per le discariche di RCA, **non può essere realizzata su un terreno con permeabilità moderatamente elevata**, stimabile, in quanto non sono state riscontrate misure nella documentazione di progetto, dell'ordine di  $k=10^{-3}$  m/s.

Il D. Lgs. prevede che la barriera geologica naturale possa esser solo integrata ma non completamente sostituita da altro sistema artificiale, come avverrebbe invece nel caso di specie. **E' infatti espressamente previsto che l'impermeabilizzazione artificiale (argilla+telo HDE) possa "integrare" o "completare" la barriera impermeabile naturale già esistente in sito.**

**A fronte di tale rilievo, qualora confermata una conducibilità idraulica k superiore alle previsioni del D.Lgs 36/2003 come integrato dal D.Lgs 121/2020, il progetto risulterebbe NON realizzabile, in quanto assolutamente inidoneo alla luce della normativa tecnica statale ed europea sulle discariche.**


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 6 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



### RILIEVO N. 3: MODIFICA SOSTANZIALE AL PROGETTO

#### Contesto

Il progetto è stato rivisto con modifica del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo vasca e delle previsioni della quota di massima escursione della falda.



#### Osservazione N. 3

Stante le modifiche apportate al progetto, si rilevano solo alcuni elaborati di sezioni e planimetrie, ma non si trova riscontro di una revisione della relazione tecnica di progetto che giustifichi le modifiche sostanziali al progetto e dimostri il rispetto del franco di +2 m dal livello di massima escursione della falda; di conseguenza anche le valutazioni di impatto andrebbero riviste in tal senso.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 7 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx




## RILIEVO N. 4: CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### Contesto

Nell'analisi delle alternative di progetto, il proponente giustifica la necessità di questo intervento in quanto mancherebbe una discarica per RCA in area Est della Regione Lombardia.

In base al principio di prossimità di localizzazione di impianti dedicati a rifiuti speciali, il proponente localizza a Marmirolo (MN) l'intervento perché prossimo alle provincie di **Milano, Brescia e Bergamo**, aree di maggiore produzione di MCA in Regione Lombardia.

Tra i criteri di localizzazione di discariche, previsti nelle norme tecniche di attuazione dell'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti della Regione Lombardia<sup>2</sup>, ci sono i seguenti.




### 1.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Tutela della risorsa idrica			
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)	Geoportale di Regione Lombardia	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi
Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS			

<sup>2</sup> [https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7/3\\_PRGR-Norme+tecniche+di+attuazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7-paZLHBM](https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7/3_PRGR-Norme+tecniche+di+attuazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8b2de8dd-da54-45a1-bc02-49c9363205b7-paZLHBM)

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 8 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



### 1.6.7 Tutela della popolazione

DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***

#### EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO

In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.

### 1.6.9 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità progressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

### 1.6.10 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante	X	X	-
si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.			

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

#### Osservazione n. 4

Dalla lettura delle integrazioni portate dal Proponente, si ritiene non siano superate le criticità già rilevate in occasione della formulazione delle osservazioni nel 2024, ai sensi dell'Art. 27 bis comma 4, come di seguito ribadito.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 9 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



**In relazione al criterio 1.6.5:**

- dalla lettura del P.T.U.A., emerge che il sito in esame ricade in **area di ricarica degli acquiferi, tutelata ai fini potabili, con presenza di acquiferi ISS destinati al consumo umano.**
- dalla lettura delle tavole dei P.G.T. dei Comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella e Valeggio S.M. e dai P.T.C.P. delle Province di Mantova e Verona, emerge che il sito proposto di discarica si colloca in **fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.**





Figura 9.26: estratto tavola T1A PTUA 2016 – Aree protette - Zone di riserva e di ricarica



Estratto PGT Comune di Goito

- Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 8/6581 del 13/02/2008 proponeva come **area non idonea "l'area di ricarica dell'acquifero profondo"**, ivi compreso il sito in esame.



PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI  
CARTOGRAFIA DI PIANO - AREE NON IDONEE  
Dgr. 13 febbraio 2008 n. 8/6581

**Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)**

■ Aree di ricarica dell'acquifero profondo


NB - elemento di salvaguardia aggiuntiva proposto dalla Provincia di Mantova in aggiunta a quanto previsto dalla Dgr 6581/08 in virtù della rilevante vulnerabilità della falda sotterranea delle zone moreniche, e riconosciuto nel PTCP.



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 10 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



- Il sito in esame è inoltre classificato, secondo il progetto di rete verde provinciale, come **area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli** in aderenza a **corridoi e gangli primari**.



Il **principio di prossimità del sito di discarica alla fonte che origina il rifiuto** (vedasi sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706), non pare rispettato (*vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA proveniente da tali zone*); Milano, maggior produttore, dista 125 km da Marmirolo, mentre Bergamo dista 95 km e Brescia 50 km. Il rispetto di tale principio avrebbe dovuto vedere presentato un **progetto compreso tra le provincie di Milano-Bergamo-Brescia, non in altra provincia** esterna e in un territorio ai margini della Regione Lombardia.

Va ricordato che a Montichiari, **in provincia di Brescia è attiva una discarica per RCA<sup>3</sup>**, analoga a quella per la quale si chiede l'autorizzazione.

Un criterio preferenziale di localizzazione, che riguarda le discariche, prevede che le stesse siano collocate in un sito a **ridotta permeabilità del suolo e sottosuolo sottostante la barriera di confinamento**, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs 36/03; tale criterio, alla luce delle analisi di cui alle osservazioni successive, **tale criterio non risulta rispettato**.

A questo si aggiungano i criteri penalizzanti, meglio descritti in seguito, legati alla presenza di **aree a di ricarica degli acquiferi ISI / ISS, area a rischio di possibili esondazioni rare e area a valenza ecologica da ripristinare a valori di naturalità a beneficio dell'adiacente corridoio ecologico primario**.

In merito ai criteri di tutela della popolazione, la distanza minima dagli ambiti residenziali deve essere di almeno 500m; **va considerato che nell'introno della discarica in progetto sono presenti numerosi edifici residenziali in un contesto rurale che risultano a distanze inferiori a 500m ed esposti alle attività della discarica che, soprattutto nella porzione sud, non prevede una barriera arborea necessaria a limitare la potenziale diffusione di fibre di amianto, lasciando esposte le abitazioni collocate in prossimità di quel fronte**.

**Alla luce di questa analisi il sito proposto in progetto risulta NON in prossimità delle aree di produzione, mentre risulta collocato in area penalizzata dalla presenza di acquiferi da tutelare (ISI/ISS) con permeabilità moderatamente elevata di suolo e sottosuolo e a rischio esondazioni ed elevato valore ecologico; condizioni che dovrebbero portare alla conclusione che il sito NON è idoneo a rispondere allo scopo del progetto.**

<sup>3</sup> <https://www.ecoeternit.it/caratteristiche.php>

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 11 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



## RILIEVO N. 5: VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

### Contesto

In sede di richiesta di integrazioni, si era osservato che il progetto non proponeva una esaustiva analisi degli impatti cumulativi dell'opera in progetto, rispetto al contesto, sia in termini di attività analoghe esistenti che di quelle in progetto.

Con il documento "2024\_ammit\_cumulo impatti.pdf.p7m.pdf" intende rispondere alla suddetta richiesta, concludendo in tal senso:

*"Sia in considerazione della non significatività degli impatti attesi a valle della realizzazione delle nuove opere in richiesta, sia in considerazione del fatto che gli effetti delle altre attività produttive e delle infrastrutture più prossime, in generale già presenti sul territorio da diversi anni, costituiscono i valori di fondo utilizzati nelle verifiche presentate negli elaborati specialistici allegati allo Studio di Impatto Ambientale (verifiche che risultano sempre soddisfatte), è possibile escludere potenziali impatti cumulati sulle matrici ambientali esaminate."*

### Osservazione N. 5

L'analisi del Proponente, appare in prima battuta puntigliosa nel mappare attività di tutti i tipi (insediamenti industriali, impianti di trattamento rifiuti, cave, strade, impianti IPPC, grandi strutture di vendita) in un raggio di prossimità di 1,5 km e poi di 15km, ma il tutto si risolve nella formulazione del concetto *"gli effetti delle altre attività produttive e delle infrastrutture più prossime, in generale già presenti sul territorio da diversi anni, costituiscono i valori di fondo utilizzati nelle verifiche presentate negli elaborati specialistici allegati allo Studio di Impatto Ambientale"* **di fatto escludendo qualsiasi valutazione di cumulo se non quella della considerazione dei valori di fondo** (es. inquinanti atmosferici, PM10, ecc.) nella valutazione degli impatti.

**Il considerare i valori di fondo nella valutazione del contributo di un'opera in progetto è già di per se contemplato nelle procedure di VIA, ma le stesse richiedono anche la valutazione dell'effetto cumulo con impianti che possono avere analoghi effetti sull'ambiente e tale richiesta non può essere superata con la mera considerazione dei valori di fondo; se il legislatore ha voluto inserire la richiesta di valutazione del cumulo dei progetti, evidentemente è perché l'obiettivo è altro rispetto a quello di valutare il contributo del progetto sui valori di fondo degli inquinanti ambientali.**




Permangono perplessità circa la necessità di realizzare due discariche dedicate a rifiuti contenenti amianto a distanza di 14 km l'una dall'altra; se è vero che il procedimento riferito al PAUR per il progetto di discarica a Valeggio ha visto il diniego della Regione Veneto, quello riferito alla discarica di Villafranca di Verona è stato ripresentato (PAUR 44/2025 Tecnoinerti Srl) dopo la bocciatura del primo progetto in PAUR 55/2023.


**Stante l'offerta di smaltimento, per la medesima tipologia di rifiuto EER 170605\*, di più progetti collocati in Comuni adiacenti nell'arco di 14 km, non si può non prescindere da una valutazione sia in termini di effetto cumulo di questi impianti, in termini di opportunità di realizzazione di tutti gli interventi, che comporterebbe la concentrazione di una offerta di smaltimento in quest'area, peraltro con acquiferi a rischio da tutelare ai fini potabili, per più di 1,5 milioni di tonnellate di RCA.**

Localizzazione	Potenzialità annua (t/a)	Anni di coltivazione	Totale smaltibile (t)
Marmirolo	108.000	3 anni 2 mesi	332.500
<del>Valeggio S.M.</del>	<del>90.000</del>	<del>5 anni</del>	<del>450.000</del>
Villafranca di Verona	125.000	10 anni	1.250.000
<b>TOTALE</b>			<b>1.582.500</b>

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 12 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



-  *Sito in esame*
-  *Progetto di discarica di per  
RCA di Valeggio S.M.*
-  *Progetto di discarica per RCA  
di Villafranca di Verona*



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 13 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



## RILIEVO N. 6: LITOLOGIA DEL SITO E CONTAMINAZIONE DEI SUOLI

### Contesto

Nella documentazione di domanda di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), presentata nell'ottobre 2023 si dichiarava che "l'installazione non risulta soggetta alle procedure di cui al titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati", senza apportare alcuna analisi dei terreni atta a giustificare tale affermazione.

Come da integrazioni richieste, solo successivamente il Proponente ha provveduto a svolgere una indagine preliminare per verificare l'assenza di contaminazioni di suolo e falda, come da previsioni del titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

L'indagine, condotta in contraddittorio con ARPA Lombardia ha portato a rilevare superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), costringendo il Proponente a fornire comunicazione agli Enti, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs 152/06, come di seguito, riscontrando anche la presenza di rifiuti inerti da costruzione e demolizione interrati.

Breve descrizione di quanto rilevato: Nel corso delle attività di indagine ambientale preliminare, svolte in contraddittorio con ARPA Lombardia, sono state realizzate n.35 trincee geognostiche distribuite secondo una maglia regolare di 50x50 metri.

I campioni raccolti da tali trincee hanno individuato la non conformità alle CSC di Tab.1 colonna A del D. Lgs.152/06 parte IV, Titolo v, Allegato 5:

- Nelle trincee **F1-F2-G1-G2** non conformità per il parametro Zinco;
- Nella trincea **F4** non conformità, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,h) antracene, Crisene, Indeno(1,2,3-cd)pirene e Sommatoria IPA;
- Nella trincea **E3, E4** rinvenimento di rifiuti rappresentati da pali in legno e pali in c.a. (ex-Enel);
- Nella trincea **D4** rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e demolizione;
- Nella trincea **C2** rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e bitume localizzato

In allegato 1 forniamo la planimetria con la maglia di indagine e l'ubicazione delle non conformità individuate.




Figura 5: PGT Piano delle Regole con ubicazione area di intervento

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 14 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx




Figura 12: Superi individuati nelle aree con destinazione d'uso agricola

I valori riscontrati sono stati confrontati con i limiti per le aree agricole nella porzione nord e con i valori per uso produttivo e industriale per la porzione sud, come da previsioni di destinazione urbanistica. In sintesi si rilevano superi delle CSC per lo Zinco (punti G1, G2, F1, F2) e gli IPA (F4) delle aree a destinazione agricola, mentre nelle aree a destinazione produttiva, si segnalano comunque superamenti delle CSC degli idrocarburi pesanti (HC>12) per le aree agricole nei punti B3, C2, C3, C4.

#### Osservazione N. 6

In considerazione della storia di utilizzo del sito, sia per attività estrattiva che per attività di produzione di inerti e bitumi, era probabile trovare situazione di contaminazione dei suoli, con supero delle CSC, che, stante l'attuale previsione urbanistica, riguardano la parte a destinazione agricola.

**A fronte del superamento delle CSC e della comunicazione ai sensi dell'art. 245<sup>4</sup> D.Lgs 152/06 e s.m.i., NON è possibile dare seguito al PAUR del progetto di realizzazione della discarica fintanto che non si proceda alla redazione, valutazione della risultanze del Piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Marmirolo, che definisca i superi effettivi delle CSC, quindi una eventuale analisi del rischio, e una eventuale redazione, approvazione e implementazione di un Piano Operativo di Bonifica, nel caso di superamento delle CSR (concentrazioni soglia di rischio).**

<sup>4</sup> Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 15 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



**Si ritiene che il PAUR debba quindi essere sospeso, in attesa del superamento delle norme in materia di siti contaminati.**

In merito ai limiti tabellari cui fare riferimento, si dovrà fare riferimento all'attuale destinazione urbanistica, prevista dal PGT del Comune di Marmirolo, che attualmente prevede diverse destinazioni per la parte nord e quella sud. Nella prospettiva che il progetto di discarica vedesse l'approvazione, l'eventuale realizzazione della discarica comporterebbe un ripristino finale con destinazione a verde, sicuramente non produttivo, comunque ricadente in area prevalente a destinazione agricola; in questa ottica, **si ritiene che i limiti cui fare riferimento in termini di obiettivi di bonifica, debbano essere i limiti per i siti a "verde pubblico, privato e residenziale" di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Coerentemente con questa interpretazione, **NON risulta accettabile la proposta del Proponente di utilizzare terreni con valori superiori ai limiti di colonna A ma inferiori a colonna B, come materiale di rinterro dei vuoti di cava per arrivare a raggiungere la quota di posa dello strato di impermeabilizzazione a + 2 m dal limite di massima escursione della falda.** La destinazione finale a verde è chiaramente definita nel progetto, per cui l'eventuale approvazione dello stesso deve comportare una variante urbanistica atta a recepire una omogenea destinazione a verde; di conseguenza non è possibile il riporto di terreni che risulterebbero contaminati rispetto a questa destinazione. Va evidenziato inoltre che, **stante la vulnerabilità della falda**, in relazione alla sua elevata permeabilità e alla necessità di tutela quale ricarica di acquiferi ad uso potabile, **il riporto di terreni con contaminanti entro i limiti delle CSC di colonna B, al di sotto dello strato di impermeabilizzazione, comporterebbe un peggioramento della qualità dei suoli e un aumento del rischio di contaminazione della falda, in contrasto con gli obiettivi di tutela.**

Inoltre, avendo riscontrato nel 2024 la presenza di una discarica non autorizzata con riporto di rifiuti di diversa natura a riempimento della cava esaurita, probabilmente ante normativa D.P.R. n. 915/1982, **ARPA Lombardia, nelle conclusioni della valutazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione del 30/06/2025, impone al Proponente, attuale proprietario dell'area ancorché non responsabile della contaminazione, di rimuovere completamente i rifiuti interrati finora rinvenuti e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi**, tenendo presente che la verifica del corretto ripristino, da eseguirsi alla presenza di ARPA, comporterà anche il prelievo e l'analisi di ulteriori campioni di controllo. Come da previsioni dell'art. 192 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **il Proponente proprietario dell'area è obbligato alla rimozione dei rifiuti presenti, al ripristino dei luoghi e ad ulteriore verifica per escludere il supero delle CSC di eventuali contaminanti residui.**

**È evidente che tale azione risulti propedeutica a qualsiasi ipotesi di progetto di discarica, che anche in questo caso deve basarsi sulle caratteristiche effettive del fondo scavo che si determineranno a valle delle operazioni di rimozione rifiuti, ripristino dei luoghi e verifica del rispetto dei limiti per i siti potenzialmente contaminati.**

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 16 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)		



## RILIEVO N. 7: ANALISI D'IMPATTO SUL TRAFFICO

### Contesto

Lo “studio previsionale per la determinazione della variazione traffico stradale” è costituito sostanzialmente da 5 pagine, cui si accompagna una Relazione tecnica che altro non è che la descrizione delle modalità di rilievo e l’elencazione dei dati di traffico (dati raccolti continuativamente per una settimana con dispositivi radar in 3 sole sezioni).

L’unica direttrice analizzata è quella della SP 236 proveniente da Brescia.

Nella parte dello SIA, relativa alla valutazione delle alternative di progetto viene riportato quanto segue.

*Infine, data la posizione dell’iniziativa al confine con la provincia di Verona, nella pianificazione dell’intervento non si può prescindere da ulteriori considerazioni sull’assenza nella Regione Veneto di impianti di smaltimento dedicati, come rimarcato nell’Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (Allegato A), adottato con DGRV n. 1458 del 25 ottobre 2021. Nel documento si sottolinea, infatti, che il fabbisogno regionale è di 65.000 m<sup>3</sup> annui per RCA da attività di costruzione e demolizione, che lo smaltimento di amianto avviene attualmente in impianti extraregione ed esteri e che non è ancora stata approvata una discarica dedicata all’interno della Regione Veneto.*




Figura 2: Tragitto dei mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Brescia ed indirizzato al sito

### Osservazione N. 7

L’unica direttrice analizzata, anche a seguito delle integrazioni, resta la SP 236 proveniente da Brescia, in attraversamento su Goito e della frazione di Marengo.

Nelle conclusioni dello studio emerge che “Per quanto riguarda i bacini di incidenza del traffico indotto, **l’Operatore ha individuato l’itinerario da Goito come quello dal quale proverranno tutti i mezzi pesanti che avranno relazione con la nuova attività** (perché provenienti dal bacino bresciano).....”.

Non vengono presi in esami flussi di traffico provenienti:

- dal Veneto, quindi dalla A4 Verona con uscita verosimilmente da Sommacampagna on percorrenza SP 24 fino a Valeggio per poi scendere a sud su SR 249;





Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 17 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



- dall'Emilia Romagna, quindi dalla E45 Modena-Brennero con uscita Mantova nord, per proseguire sulla tangenziale di Mantova e quindi su SP 236 e SP 21 a Marmirolo.

**Ancorché il Proponente dichiara di voler accettare solo flussi provenienti dalla Lombardia quindi da Brescia, tratta per la quale ha svolto l'analisi del traffico, non è possibile escludere flussi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, in quanto i flussi di rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato.**

**L'analisi risulta quindi carenti delle direttrici di traffico provenienti da Veneto ed Emilia Romagna.**



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 18 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx




## RILIEVO N. 8: VULNERABILITÀ DELLA FALDA

### Contesto

Dalla lettura dello SIA, delle tavole dei PGT dei Comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella e Valeggio S.M. e dai PTC delle Province di Mantova e Verona, emerge che il sito proposto di discarica si colloca in **fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo**, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.



Estratto PGT Comune di Goito



#### Vulnerabilità degli acquiferi

Area ad alta vulnerabilità degli acquiferi

Area di ricarica dell'acquifero profondo

#### Idrostrutture Sotterranee Superficiali (ISS)

Area di ricarica



#### Idrostrutture Sotterranee Intermedie (ISI)

Area di ricarica



Zona di Ricarica

Zona di Ricarica/Scambio

Zona di Ricarica ex RTUA 2006

Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano



Acque sotterranee destinate al consumo umano

Figura 9.26: estratto tavola 11A PTUA 2016 – Aree protette - Zone di riserva e di ricarica (Fonte: GeoPortale R.L.)

Dallo "Studio sugli acquiferi della Provincia di Mantova"<sup>5</sup>, emerge la presenza di una **risorsa idrica qualificata** ai fini potabili, collocata entro gli 80 m dal p.c..

#### PROVINCIA DI MANTOVA

#### PROFONDITÀ' OLTRE LA QUALE LA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA SI CONSIDERA "QUALIFICATA"

Comuna	Macroarea di Riserva	Area di Riserva ottimale	Area di Ricarica	Impatto Antropico Significativo C 152/1999	Profondità oltre la quale si ha la Risorsa Qualificata (metri dal p.c.)	Prescrizioni per i pozzi che attingono alla Risorsa Qualificata
Marmirolo	X	X	X parte nord		80	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3
Roverbella	X	X	X parte nord		80	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3
Goito	X	X	X parte nord		90	Durata concessione: 5 anni; Canone x 3

<sup>5</sup> [https://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID\\_LINK=1171&area=8](https://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=1171&area=8)

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 19 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



### Osservazione N. 8

Lo SIA stima un impatto trascurabile sulla matrice suolo-sottosuolo, ritenendo sufficiente il ricorso alla impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della vasca che accoglierà i rifiuti contenenti amianto.

La mancata tenuta degli strati di impermeabilizzazione previsti in progetto, nel tempo non è garantibile al 100%, in considerazione di possibili difetti dei materiali utilizzati, di rotture accidentali e soprattutto di **cedimenti differenziali dichiarati dell'ordine di 10-20 cm**, in relazione alla disomogeneità della litografia presente in corrispondenza del laghetto di cava riempito con limi. In merito alla valutazione dei cedimenti, che è un elemento sostanziale per verificare la tenuta del fondo impermeabile, proprio a causa dei cedimenti differenziali legati alla disomogeneità dei terreni, non è assolutamente condivisibile la stima di 0.50-06.0 kg/cm<sup>2</sup> di "carico massimo aggiuntivo, considerato come carico differenziale rispetto al carico sostenuto a quella quota precedentemente alle fasi di coltivazione della cava". Infatti questa considerazione ha senso solo laddove non è stato riportato alcun tipo di materiale e quindi dove sono presenti la ghiaie naturali fin dalla superficie, non nella zona interessata dai riempimenti con terreni fini (DPSH2) che non hanno mai subito tale carico litostatico. Va ricordato che l'area è stata oggetto di riporto di limi e di rifiuti inerti a riempimento del laghetto di cava, come emerso dall'indagine preliminare del 2024, che porta ad una composizione molto variabile del substrato di appoggio degli strati di impermeabilizzazione della discarica. La valutazione dei cedimenti, soprattutto di quelli differenziali al contatto tra due zone a comportamento differenziato, deve essere eseguita nel rispetto delle NTC 2018, riportando le formule ed i calcoli eseguiti, e giustificando la stabilità delle opere di impermeabilizzazione. **Si ritiene quindi che i cedimenti riportati siano sottostimati.**

Inoltre lo SIA **non riporta nessun dato in merito ad analisi chimico-fisiche della qualità delle acque del corpo idrico sotterraneo**, non definendo quindi una situazione di "bianco ambientale di riferimento" necessaria al confronto per le future analisi di monitoraggio previste nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo), per definire i livelli di guardia di riferimento con i quali tenere sotto controllo eventuali impatti in termini di dispersione di percolato in falda.

Nessuna valutazione viene apportata dal Proponente circa il rischio di contaminazione dell'acquifero non confinato sottostante, in relazione a possibili problemi di mancata tenuta del sistema di impermeabilizzazione artificiale, stante l'assenza di una barriera naturale. Di problemi di mancata tenuta del fondo impermeabile artificiale è piena la storia delle discariche in Italia. L'ipotesi di mancata tenuta del fondo vasca per difetti di realizzazione o assestamenti differenziati non previsti è quindi plausibile e possibile; tale situazione comporterebbe il rischio di contaminazione della falda con il percolato della discarica contenente potenzialmente fibre di amianto libere.

**Stante le dimensioni di qualche  $\mu\text{m}$  delle fibre di amianto, è possibile che, qualora disperse dal fondo vasca, possano essere trasportate dal flusso della falda in direzione di valle fino a contaminare gli acquiferi sotterranei vocati alla produzione di acqua potabile, in quanto la mobilità delle fibre risulta compatibile con la permeabilità di ca.  $10^{-3}$  m/s del sottosuolo.**

Non vi sono a livello UE prescrizioni né limiti di tipo normativo circa il contenuto di fibre di amianto nell'acqua potabile, in quanto non vi sono evidenze scientifiche certe da parte dell'OMS circa il rischio per la salute dal consumo di acqua potabile contaminata da amianto; infatti recenti studi internazionali su popolazioni esposte ad amianto attraverso l'acqua potabile non hanno fornito evidenze scientifiche sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile.

Vale la pena ricordare però che **il Safe Drinking Water committee della National Academy of Sciences statunitense ha stimato, basandosi su studi tossicologici in vivo «un rischio tumorale per l'uomo associato a consumo di acque potabili una concentrazione di ca.  $7 \cdot 10^6$  fibre/litro nell'ordine di 1 caso addizionale di tumore gastrointestinale ogni 100.000 abitanti. Su tali basi, EPA ha stabilito un limite massimo di contaminazione in acque destinate al consumo umano di 7 milioni di fibre/litro (lunghezza > 10  $\mu\text{m}$ ), avvertendo sul potenziale rischio di sviluppo di polipi intestinali benigni a seguito di esposizioni prolungate a concentrazioni superiori a queste.**

Volendo rispettare il principio di precauzione, una discarica per rifiuti contenenti amianto non andrebbe realizzata al di sopra di un sottosuolo ad elevata permeabilità, come quello della fascia di ricarica degli acquiferi, in quanto a rischio di contaminazione, anche se non vi sono conferme circa il rischio cancerogeno per ingestione di acqua contaminata.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 20 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



Lo SIA non esamina in nessun modo la possibilità che, a fronte della mancata tenuta dell'impermeabilizzazione artificiale del fondo vasca, vi possa essere una contaminazione dell'acquifero sottostante con possibile interessamento, nel tempo, di pozzi di captazione sia ad uso potabile che agricolo.

Esiste la possibilità che l'amianto contenuto nell'acqua contaminata, estratta tramite pozzo dal sottosuolo, possa contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre aerodisperse e quindi il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria, qualora l'acqua venisse utilizzata ad esempio per l'irrigazione dei campi agricoli. Altro rischio non calcolato è che l'acqua potabile, contaminata da amianto, possa essere causa di dispersione in aria di fibre in relazione al suo utilizzo sanitario in docce e simili.

Lo studio "Indoor exposed to asbestos-like fibers released from contaminated groundwater" (P. Roccaro, F.G.A. Vagliasindi, 2009<sup>6</sup>), sempre eseguito all'interno del SIN di Biancavilla ha confermato la presenza di fibre di fluoroedenite nelle acque sotterranee. Nei pozzi Picardo 1 e Picardo 2, che rappresentano le principali fonti d'acqua utilizzate per l'approvvigionamento idrico del centro abitato, sono state rispettivamente registrate concentrazioni di fibre pari a 8073 ff/l e 8958 ff/l. Lo studio rivela che nell'ambiente bagno durante la doccia, sono state misurate fibre in atmosfera a concentrazioni comprese tra le 350 e 850 fibre/l, suscettibili di variazione nel corso delle stagioni. Analoghe situazioni si verificano nei locali cucina dove l'acqua corrente, una volta evaporata, può rilasciare nell'ambiente anche un cospicuo numero di fibre. Sono queste, piuttosto che altre occasioni di contatto tra l'uomo e le fibre, le fonti potenziali di pericolo.

È possibile quindi che una eventuale contaminazione della falda che alimenta gli acquiferi ad uso potabile possa interessare nel tempo alcuni pozzi ad uso potabile e comportare un effetto secondario di dispersione in aria in ambienti confinati e non, comportando un rischio per la salute derivante da inalazione di fibre aerodisperse dall'utilizzo indoor di acqua potabile contaminata. Questa possibilità, dovrebbe essere valutata in sede di VIA come rischio sanitario non accettabile, stante la natura estremamente permeabile dei sottosuoli della fascia di ricarica delle risorgive.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 21 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)		



## RILIEVO N. 9: IMPATTO SUL PAESAGGIO

### Contesto


La relazione paesistica, redatta a gennaio 2024, esamina la situazione vincolistica della pianificazione ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale, in quest'ultimo caso limitandosi al PGT del Comune di Marmirolo, escludendo "la presenza di beni di valenza architettonica, ambientale o archeologica in corrispondenza del sito".

**In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta alle seguenti osservazioni, che vengono quindi rinnovate, chiedendo inoltre di verificare la compatibilità del progetto con lo Studio di fattibilità delle alternative di progetto del Recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera del Garda.**

### Osservazione N. 9

La relazione paesistica non considera la presenza di beni di valenza architettonica e ambientale in Comune di Goito in località Massimbona, vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2010, che distano poco più di 1 km dal sito, costituiti da:


- Chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che si suppone che sia stata fondata dai monaci benedettini nel corso dei secoli XI-XII;
- Mulino di Massimbona, opera dei Benedettini risalente, anch'esso al 1200-1300.



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 22 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



Si chiede di considerare nelle valutazioni d’impatto sul paesaggio, anche la vicinanza al sito oggetto di intervento, dei beni vincolati succitati.



Sempre in termini di impatto sulla percezione del paesaggio, non è stata valutata la presenza della **pista ciclabile**

**Peschiera – Mantova<sup>7</sup>, che corre lungo**

**l’argine in rilevato dello Scaricatore Pozzolo Maglio**, frequentata da cicloescursionisti. Si chiede di **integrare la relazione paesistica con valutazioni in merito** alla percezione con cono visivo sul piano della ciclabile, in corrispondenza della discarica.




**Inoltre i Comuni di Roverbella<sup>8</sup> e Marmirolo hanno previsto la realizzazione di una infrastruttura ciclopeditone di collegamento tra**

**l’abitato di Roverbella e la Ciclabile Mantova Peschiera il cui passaggio è previsto nelle immediate vicinanze dell’impianto in progetto e con attraversamento semaforizzato della SP 21.**

Nella relazione non si fa cenno al sistema delle ciclabili esistenti ed in progetto; pertanto si chiede una valutazione degli impatti del progetto su tali sistemi di connessione e sull’affluenza dei turisti.

In ultima analisi si chiede di considerare l’impatto derivante sul paesaggio dalla presenza della discarica nel contesto dei “prati stabili”, pascoli legati alla produzione del “Grana Padano D.O.P.”. In provincia di Mantova si estendono circa a 7.500 ettari di prati stabili concentrati prevalentemente nella Valle del Mincio; il sito in progetto ricade nelle aree attualmente utilizzate a prato stabile, quindi in contrasto con le previsioni del D. Lgs 36/2003 e s.m.i. par. 2.1 in allegato 2 “ubicazione impianto” .



<sup>7</sup> [https://www.parcodelmincio.it/itinerari-dettaglio.php?id\\_iti=3139](https://www.parcodelmincio.it/itinerari-dettaglio.php?id_iti=3139)

<sup>8</sup> Progetto approvato con Delibera di Giunta n. 71 del 16/06/2021 e n. 105 del 25/09/2021 del comune di Roverbella


Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 23 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



Quella del prato stabile è l'elemento di identità territoriale sul quale i comuni della zona stanno basando il loro sviluppo in termini di turismo legato alla mobilità lenta (cicloturismo) associato all'offerta enogastronomica. Esiste un progetto di valorizzazione in tal senso, da parte dei Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Roverbella e l'Ente Parco del Mincio<sup>9</sup>, che si ritiene penalizzato dal punto di vista socio-economico dalla presenza di una discarica.

Si chiede infine di verificare la compatibilità del progetto con la variante del PTCP approvata per dare seguito al progetto Recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera del Garda, ad oggi al livello di DOCFAP.

Ad aprile 2024 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra le Province di Mantova e Verona, il Parco del Mincio, i Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Monzambano, Peschiera del Garda per il recupero della linea "Freccia dei due Laghi". Nel frattempo, il Consiglio Provinciale ha adottato la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( D.C.P. n. 16 del 26/05/2025) per l'inserimento del tracciato storico e delle relative salvaguardie della ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda.



Vecchio tracciato dell'ex ferrovia Peschiera D.G. – Mantova e relative stazioni e fermate

**Il progetto in definitiva non rispetta le condizioni di accettabilità previste dal D. Lgs 36/2003 e s.m.i. par. 2.1 in allegato 2 "ubicazione impianto":**

*La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Per*

<sup>9</sup> <https://www.pratistabili.bio/>

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 24 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



*ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:*

- *collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;*
- *presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.*

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 25 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)   rev. 00		PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx



## RILIEVO N. 10: FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI

### Contesto

Lo SIA nel quadro ambientale riferito a flora, fauna ed ecosistemi si limita ad escludere elementi di tutela sulla base di dati bibliografici e di banche dati generiche, riportando solo le distanze dell'area in progetto dai siti Natura2000.

**In occasione delle integrazioni prodotte dal Proponente a novembre 2024 non è stata data risposta alle seguenti osservazioni, che vengono quindi rinnovate.**

### Osservazione N. 10

L'area in progetto risulta essere una ex cava con attività non più in corso da tempo, tanto che negli anni una vegetazione pioniera ha ripreso possesso di buona parte della superficie e permangono elementi vegetali, arborei e arbustivi ai margini dell'area.

Proprio perché l'area non viene utilizzata da attività antropiche, ben si presta ad essere ricolonizzata dalla fauna selvatica, stante anche la sua posizione centrale tra gli habitat ripariali costituiti dal fiume Mincio e i numerosi laghetti di cava presenti in zona che possono costituire aree umide frequentabili da avifauna ed erpetofauna.

**Stante l'assenza di rilievi di vegetazione e faunistici nello SIA, si chiede che vengano eseguiti tali rilievi da professionisti con competenze di tipo biologico, in modo da dare evidenza dell'effettivo valore dell'area in termini di conservazione naturalistica, al fine di rilevare anche l'eventuale frequentazione da parte di specie di interesse conservazionistico ai sensi delle Direttive UE Natura2000.**



Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 26 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)	rev. 00	PAUR VIA1180-RL- controdeduzioni integrazioni - Comune Goito.docx

### 3. CONCLUSIONI

Le integrazioni apportate dal Proponente a novembre 2024 non risultano esaustive, in quanto limitate alle richieste della Regione Lombardia, che in parte ha censurato le richieste di integrazioni portate dal Comune di Goito a marzo 2024. Si chiede quindi a Regione Lombardia di motivare tale censura, ovvero di inoltrare al Proponente la richiesta di integrazioni come redatta dal Comune di Goito nel marzo 2024.

**Fatto salvo quanto sopra, permangono comunque le valutazioni negative circa la collocazione dell'opera in progetto in relazione alla fragilità ambientale del sito, collocato in area di ricarica degli acquiferi ad uso potabile e alle potenzialità del territorio in relazione alla pianificazione sovraordinata che mira ad uno sviluppo del territorio legato al turismo e alla tutela dell'agricoltura di qualità.**

Inoltre, stante la comunicazione ai sensi dell'art. 245<sup>10</sup> D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativa al superamento delle CSC- Concentrazioni Soglia di Contaminazione e la richiesta di ARPA Lombardia di rimozione dei rifiuti ritrovati e di ripristino dei luoghi, **si ritiene che non sia possibile dare seguito al PAUR fintanto che non si proceda agli adempimenti normativi previsti in tema di siti contaminati art. 242 e successivi e art. 192<sup>11</sup> D.Lgs 152/2066 e s.m.i..**

In considerazione di tutte le criticità esposte e delle numerose carenze in termini progettuali e di elementi di impatto, ai fini della salvaguardia della qualità dell'ambiente e della salute pubblica, si anticipa un **parere negativo sul progetto e si richiede l'archiviazione del procedimento** per le suddette criticità.

Goito, 10 novembre 2025

Dott. Devis Casetta  
*firmato digitalmente*

<sup>10</sup> Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. **La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4.** In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

<sup>11</sup> D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Art. 192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a **procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)	pag. 27 di 27	REDATTO: Dott. Devis Casetta
Controdeduzioni alle integrazioni del novembre 2024	10/11/2025	Committente: Comune di Goito (MN)
Parere del Comune di Goito (MN)		rev. 00



**Raggruppamento Carabinieri Biodiversità**  
**Reparto Biodiversità di Verona**  
*Via Carlo Ederle, 16/A – 37126 Verona*

N. 70/3-17 di prot. 2024

Verona, 11/11/2025

**OGGETTO: [VIA1180-RL] RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006, RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL PROGETTO "DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO (D1) DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MARMIROLO (MN)" – RICHIESTA PROROGA PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA.**

A REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA VALUTAZIONI  
AMBIENTALI E BONIFICHE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Piazza Città di  
Lombardia n.1 - 20124  
MILANO

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

e, p.c.

CENTRO NAZIONALE CC BIODIVERSITÀ

BOSCO FONTANA

In merito a quanto indicato in oggetto,

- Visto quanto espresso da codesta Direzione Generale Ambiente e Clima con nota n. Z1.2024.0012935 del 19/04/2024;
- Vista la risposta alle richieste di integrazioni (documento n. T1.2024.0166413) nella quale, al punto "6 BIODIVERSITÀ" si evidenzia che << a) Richiamata la nota prot.T1.2024.0044787 del 19.04.2024 [...], Si veda lo "Studio di incidenza ambientale" fornito in allegato alla presente >>.
- Visto lo studio di incidenza, incluso fra le integrazioni identificate al n. T1.2024.0166413, ed in particolare il cap. 3.2.4.3 relativo all'interazione fra il progetto in esame ed il PdG del sito IT20B0011 Bosco Fontana;
- Considerato che le informazioni riportate nel sopracitato Studio di Incidenza non soddisfano gli approfondimenti e le integrazioni richieste ad esito della procedura di Screening e pertanto **non risultano sufficienti a specificare l'assenza di eventuale incidenza negativa diretta o indiretta da parte del progetto in esame con gli habitat e le specie in DH presenti nel sito Natura 2000 IT20B0011 Bosco Fontana**

Per quanto di propria competenza, questo Reparto, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale di Bosco Fontana (Sito IT20B0011) esprime **parere negativo**, nell'ambito della procedura di VINCA endoprocedimentale a VIA relativa al progetto *de quo*.

**IL COMANDANTE**  
(Ten Col. Vincenzo ANDRIANI)



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
e-mail- lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it  
pec: roverbella@legalmail.it

Prot. 16313/2025

Roverbella, 11/11/2025

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
**ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it**

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
**territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it**

**COMUNE DI MARMIROLO**  
E-mail: **protocollo@comunemarmirolo.legamail.it**

**COMUNE DI GOITO**  
E-mail: **comune.goito@pec.regione.lombardia.it**

**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**  
E-mail:  
**suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it**

**PORTO MANTOVANO**  
E-mail: **comuneportomantovano@legalmail.it**

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL  
MINCIO**  
E-mail: **territoridelmincio@pec.it**

**PARCO REGIONALE DEL MINCIO**  
E-mail: **parco.mincio@pec.regione.lombardia.it**

**PROVINCIA DI MANTOVA**  
E-mail: **provinciadimantova@legalmail.it**

**AMMIT S.R.L**  
E-mail: **ammit@lamiappec.it**

**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
E-mail:  
**protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecve  
neto.it**

**PROVINCIA DI VERONA**  
E-mail: **ambiente.provincia.vr@pecveneto.it**

**REGIONE VENETO**  
E-mail:  
**valutazioniambientalisupportoamministrativo@p  
ec.regione.vevento.it**



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
e-mail- lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it  
pec: roverbella@legalmail.it

**REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA'**  
**VERONA- BOSCO FONTANA**  
**E-mail: fvr43713@pec.carabinieri.it**

**Studio Ecologia Applicata**  
Dott. Devis Casetta  
**E – mail: devis.casetta@pec.enpab.it**

Oggetto: **Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL** - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".  
**PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA COMUNE DI ROVERBELLA**

Con la presente, in riferimento al PAUR VIA 1180-RL, come anticipato con lettera prot. 15070 del 17/10/2025, si trasmette PARERE DI COMPETENZA Comune di Roverbella.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E  
DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE, ECOLOGIA

**Sanguanini Arch. Isaela**  
(doc. f.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/05 e s.m.i.)

via Principe Amedeo, 30  
46100 Mantova  
tel. 0376 204439-729

provinciadimantova@legalmail.it  
www.provincia.mantova.it

Area 3 - Pianificazione territoriale e  
della navigazione – Edilizia -  
Ambiente

Area 4- Acque, suolo e trasporti.  
Sistemi informativi

Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti



TRASMESSA TRAMITE PEC

Mantova, 11/11/2025

Spett.le

Regione Lombardia

Direzione generale ambiente e clima

Unità organizzativa Valutazioni e

autorizzazioni ambientali

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

e, p.c.

Spett.li

Comune di Marmirolo

[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

Comune di Roverbella

[roverbella.mn@legalmail.it](mailto:roverbella.mn@legalmail.it)

Comune di Goito

[comune.goito@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Volta Mantovana

[voltamantovana.mn@legalmail.it](mailto:voltamantovana.mn@legalmail.it)

Comune di Porto Mantovano

[comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

Consorzio di Bonifica Territori del Mincio

[territoridelmincio@pec.it](mailto:territoridelmincio@pec.it)

Parco Regionale del Mincio

[parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Valeggio sul Mincio

[protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

Provincia di Verona

[provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)

Regione Veneto

[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

AMMIT S.r.l.

[ammit@lamiaptec.it](mailto:ammit@lamiaptec.it)

**OGGETTO: Valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – TRASMISSIONE PARERE**

Proponente: AMMIT SRL

Progetto: Impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)

**(Codice procedura VIA1180-RL)**

Viste le note di Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima relative al procedimento in oggetto:

- comunicazione di avvenuto deposito da parte del proponente dei documenti integrativi e pubblicazione di nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D. Lgs. 152/06 (in atti prov. al prot. n. 61337 del 03/10/2025);
- indizione della Conferenza dei servizi decisoria e convocazione della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione del progetto (in atti prov. al prot. n. 63355 del 14/10/2025) nella quale viene assegnato agli Enti territoriali il termine del 12/11/2025 per l'espressione dei pareri in ordine alla valutazione ambientale del progetto;

Valutati i documenti integrativi trasmessi dal proponente in data 05/12/2024 e resi pubblici tramite il portale regionale S.I.L.V.I.A. <https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb> alla scheda VIA1180-RL;

Preso atto che gli stessi non riscontrano in modo completo ed esaustivo tutte le richieste di integrazione inviate da Codesta Amministrazione con nota in atti prov. al prot. n. 16455 del 11/03/2024, con la presente nota si riportano, nel seguito, rilevanti elementi di criticità in merito alla fattibilità del progetto.

**AREA 3 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA – AMBIENTE - Servizio pianificazione territoriale provinciale di coordinamento - Attività estrattive**

## 1.1 Interferenze con il Piano Cave Provinciale

La Relazione tecnica e i principali elaborati grafici, che individuano l'area interessata dall'intervento, definiscono due perimetri: quello dell'area disponibile e quello dell'A.I.A.



(estratto dalla tavola di Inquadramento Generale)

In particolare, a pag. 25 della Relazione Tecnica si legge: *“Le aree disponibili sono individuate catastalmente al foglio 8 particelle 27, 29, 30, 31, 32, 33, 83, 101, 127, 133, 166, 167, 175, 176, del NCEU del Comune di Marmirolo (MN). L’impianto verrà realizzato sui seguenti mappali: parzialmente sulle particelle 33, 83, 101, 133, e interamente sulle 127 e 167.”*

In proposito si ribadisce che l'area disponibile e quella d'impianto interferiscono con le previsioni del Piano Cave della Provincia di Mantova approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1888 del 25/05/2021 ed efficace dalla pubblicazione sul BURL 22 del 3/06/2021, in particolare:

- l'area disponibile è compresa parzialmente nell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEG6b (vedi scheda ATE 2021) – Fig. 1
- entrambe rientrano completamente nel giacimento G10 (vedi scheda giacimento 2004 e 2021) – Fig. 2

Il Piano Cave della Provincia di Mantova è stato approvato ai sensi della LR14/98 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) e pertanto ai sensi dell'art. 10 della stessa:

1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, **ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, [...]**
2. **Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.**

Il piano ha una durata decennale e, fino alla scadenza, le aree comprese negli ambiti territoriali estrattivi sono destinate all'attività di cava necessaria a garantire il fabbisogno provinciale decennale di inerti, così come definito dal Piano stesso.




Fig. 1: in giallo la sovrapposizione tra il perimetro dell'ATEG6b e *l'area disponibile indicata nel progetto*, per una superficie di 22.411mq sui 95.205 mq previsti dal progetto.

Al termine delle attività estrattive, la Normativa tecnica del piano, prevede che le aree comprese nell'ATEG6b vengano recuperate all'uso agricolo senza alcun riempimento preliminare, perché le aree oggetto di escavazione devono essere ribassate conformemente alle aree circostanti; tale obiettivo coincide con il più ampio progetto di recupero ambientale ad uso agricolo di tutto il vecchio polo estrattivo di Marmirolo (300 ettari), progetto inserito nel Piano di Governo del Territorio e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

**L'area definita come disponibile, negli elaborati di progetto, confligge in parte con le aree interne dell'ATEG6b (si veda Fig. 1), si ritiene che tale sovrapposizione costituisca motivo ostativo; le aree comprese nell'ambito estrattivo non possono essere indicate negli elaborati di progetto, se non come aree comprese nel Piano cave della Provincia di Mantova.**

A questi elementi, si aggiunge che, con istanza depositata il 18/08/2025, è stata presentata dalle ditte Cave Ghiaia Nardi S.r.l. e VANTI S.r.l. la richiesta per la verifica provinciale di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATE G6b. In data 16/09/2025 la Provincia ha comunicato la messa a disposizione dei documenti sul portale SILVIA per eventuali osservazioni.

La proposta di progetto d'ambito è conforme alla scheda del Piano Cave e interessa parte delle aree definite illegittimamente come disponibili per il progetto di discarica, si tratta delle aree catastalmente individuate al FG 8 particelle 27, 29, 31, 32, 33, 83, 101, 133, 166, 175, 176, come individuate in giallo nella Fig.1.

L'area d'intervento è inoltre compresa interamente nel **perimetro del giacimento G10**.

Si tratta di un giacimento di ghiaia e sabbia con una estensione di 382 ettari e un volume disponibile sopra falda di 3.000.000 mc oltre ad un volume sottofalda di circa 30.700.000 mc (dato da Piano Cave 2004) per uno spessore del materiale di 10-25 mt circa: *“Il giacimento è caratterizzato da depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie poligeniche con lenti ed orizzonti di ghiaietto e sabbia grossolana in matrice sabbioso-limosa. L'acquifero superficiale è di tipo freatico ed è localizzato in depositi ad elevata permeabilità; la profondità della falda varia all'incirca da 2 a 12 m, la direzione di flusso sotterraneo ruota dalla direzione ENE-OSO nell'area settentrionale del giacimento alla direzione NNE-SSO nel settore sudorientale.”*




Fig. 2 – Immagine estratta dal Geoportale della Provincia di Mantova: in blu il perimetro dell'impianto in progetto, in marrone il perimetro dei giacimenti e le aree afferenti ai diversi Ambiti Territoriali Estrattivi, la fascia verde individua le aree di ricarica dell'acquifero profondo come individuate dal PTCP

I giacimenti sono elementi costitutivi del Piano Cave e, ai sensi della LR14/1998 e della successiva DGR 11347/2010 per la redazione dei Piani Cave si vedano le seguenti definizioni:

- *per giacimento si intende la porzione di territorio interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile. Essa deve essere potenzialmente sfruttabile ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;*
- *Il giacimento come sopra definito costituisce prescrizione del Piano Cave agli effetti dell'art. 10 della l.r. 14/98 [...]. Il giacimento come sopra definito ha una validità che esula da quella del Piano Cave.*

Anche la nuova LR20/2021 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati” pone il tema della tutela dei giacimenti e in particolare si riporta interamente quanto previsto al punto 3.4 **“Salvaguardia delle risorse estrattive non rinnovabili con**

**adeguate misure di protezione dei giacimenti”** dell’Atto d’indirizzo (previsto all’art.8 della LR20/2021) approvato con delibera di Consiglio Regionale n 2583 del 29/11/2022:

- **3.4 Salvaguardia delle risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti**

Costituisce interesse fondamentale della comunità la protezione dei giacimenti individuati anche qualora, nella pianificazione provinciale, non siano oggetto di attività estrattiva.

Alle attività funzionali al risparmio di materie prime, risparmio ottenuto incentivando un uso pregiato delle risorse minerali e favorendo la loro sostituzione con aggregati riciclati, è necessario affiancare strumenti per salvaguardare i giacimenti di materie prime, al fine di non comprometterne la possibilità di sfruttamento futuro. In aree fortemente antropizzate, caratterizzate anche da diffuse presenze di aree di valore naturalistico ambientale, l’individuazione e protezione dei giacimenti, intesi quali aree con presenza di materie prime sfruttabili dal punto di vista economico nelle attuali condizioni di infrastrutturazione ed urbanizzazione, rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione. La strategia regionale per il settore è volta da un lato a definire potenzialità estrattive dei giacimenti, riferite a tempi che superano quelli di concessione delle aree idonee, traguardando il lungo periodo, assumendo come riferimento un arco temporale dell’ordine dei 50 anni. Tale orizzonte temporale è considerato adeguato a consentire lo sviluppo di metodiche costruttive nuove, con l’utilizzo di materiali innovativi, che nel tempo possano comportare un ridotto impiego di materiali naturali ed una significativa limitazione nella previsione di nuove aree estrattive. A tal fine la strategia regionale è volta a definire strumenti di salvaguardia dei giacimenti, prevedendo che il piano sviluppi la valutazione dell’ubicazione, della qualità dei materiali e della potenzialità dei giacimenti, e NTA tese a indirizzare la pianificazione comunale di gestione del territorio verso la loro salvaguardia.

**La realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti in progetto non consentirà, in futuro, il completo sfruttamento del giacimento G10 individuato dal Piano Cave vigente; non risulta pertanto rispettata la condizione per cui la risorsa, individuata in un giacimento, sia “*potenzialmente sfruttabile ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento*”. Al contrario il recupero a destinazione agricola delle aree ricomprese negli ambiti estrattivi del Piano cave vigente non precluderà l’eventuale sfruttamento futuro del giacimento G10, nel caso si scelga lo scavo sottofalda.**

**In attuazione della LR 20/2021, nel 2026 la Provincia di Mantova dovrà procedere alla redazione del Nuovo Piano Cave Provinciale e, vista l’esiguità delle risorse disponibili nel territorio provinciale, non si può escludere la necessità di ricorrere ad un ulteriore sfruttamento del giacimento G10 per consentire il soddisfacimento del fabbisogno provinciale nei prossimi anni.**

## **1.2 Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

Con riferimento alle indicazioni/prescrizioni del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.10 del 28/03/2022 ed efficace dalla pubblicazione sul BURL n. 20 del 18/05/2022 è invece necessario un inquadramento più ampio dell’area in cui si inserisce la proposta d’intervento: si colloca nell’ambito paesaggistico dell’alta pianura ghiaiosa sul confine con la Valle del Mincio, come indicato nella figura successiva, “*le falde acquifere sono profonde e si avvicinano al piano*

campagna nella zona di contatto con la fascia delle risorgive. L'Alta pianura ghiaiosa è infatti situata tra l'anfiteatro morenico del Garda e l'ambito della media pianura idromorfa caratterizzata dalle risorgive. Per la vicinanza a questi paesaggi sono riscontrabili nell'ambito rilievi geomorfologici delle morene, così come alcuni fontanili [...]. La conformazione del territorio determina un paesaggio vario, di imprevedibile bellezza e varietà, con il susseguirsi e alternarsi di collinette e ondulazioni, di pianori coltivati e specchi d'acqua, dovuto sia alla catena delle colline moreniche a nord che alla lunga e larga vallata del Mincio ad est. La componente vegetazionale si caratterizza per una presenza mediamente rilevante di filari e di alcuni alberi monumentali.[...] Da menzionare il tracciato storico della Via Postumia che, nell'ambito paesaggistico considerato, interessa i territori di Goito e Marmirolo. [...] Gli obiettivi specifici e gli indirizzi progettuali per gli ambiti compresi nell' "Alta pianura ghiaiosa" devono essere orientati ad evitare alterazioni strutturali di questa particolare classe morfologico-pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico. Conformemente a quanto indicato dal PTPR, deve essere evitato ogni intervento che possa inquinare la falda freatica e che modifichi la tessitura storica del paesaggio agrario. **Si rende inoltre necessario inibire i processi di deruralizzazione e sottoutilizzazione del territorio.**

a. Rispetto del microambiente e mantenimento del sistema d'uso dei fontanili, evitando l'inquinamento delle falde superficiali. Conservazione e integrazione dei luoghi umidi, conservazione dei gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale.

b. Ripristino naturalistico e paesaggistico delle situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere, bonifica e ripristino dei siti contaminati."

(estratto dall'allegato A2 del PTCP)


Nello specifico l'area è interessata dal Corridoio verde di terzo livello della rete ecopaesistica provinciale, e confina con il Corridoio primario della Valle del Mincio, oltre ai seguenti elementi di carattere prescrittivo e prevalente:

Art. 51 – Vulnerabilità degli acquiferi

51.1 Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi

51.2 Aree di ricarica dell'acquifero profondo

Art. 68 - Ambito agricolo strategico ad elevata caratterizzazione produttiva



Il capitolo dello Studio di Impatto Ambientale dedicato al PTCP (da pag.127 in poi) riporta parzialmente i dati relativi ai contenuti cartografici del PTCP vigente, recentemente adeguato al PTR\_LR31/2014, non fornisce una adeguata interpretazione all'individuazione cartografica e viene omessa la parte normativa collegata alla cartografia stessa; in particolare, ai sensi della LR12/05, gli Indirizzi Normativi del PTCP contengono anche elementi prescrittivi e prevalenti. Per quanto riguarda l'ambito d'intervento si evidenziano i seguenti indirizzi prescrittivi:

1. **Aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e aree di ricarica dell'acquifero profondo** - artt. 51.1 e 51.2: [...] **Inoltre, è esclusa la possibilità di costruzione di nuove discariche rifiuti o varianti sostanziali a quelle esistenti che implicino consumo di suolo.** Tale prescrizione scaturisce dalle indicazioni del PTUA (2006 e anche 2016) per l'individuazione delle aree di ricarica dell'acquifero profondo e dai criteri più restrittivi definiti nel Piano Provinciale Rifiuti del 2009 (da penalizzante ad escludente). Tale criterio escludente è rimasto anche nel documento approvato con DGR 6308 del 06/03/2017 "Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Mantova (art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)" anche se solo per alcuni Comuni; in proposito si osserva che tale distinzione è poco significativa: infatti, se il motivo del criterio escludente del Piano Rifiuti è la presenza dell'area di ricarica dell'acquifero profondo, così come definita dal PTUA, allora deve essere esclusa anche la parte del territorio comunale di Marmirolo su cui è individuata l'area d'intervento.
2. **Ambito agricolo strategico ad elevata caratterizzazione produttiva** - art. 68: *1. Il PTCP individua gli Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva quali Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ovvero quelle parti del territorio rurale particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono essere presenti limitate aree di valore naturale e ambientale.*

In proposito è utile ricordare che la variante 2010 del PTCP, in adeguamento alla LR12/05, **ha definito la potenziale strategicità di tutte le aree agricole della provincia di Mantova.** Applicando i criteri regionali per la determinazione del valore agricolo forestale (metodo Metland), le analisi e gli studi effettuati nella fase di redazione del PTCP hanno decretato valori medio-alti per l'intera Provincia e pertanto: *"[...] si ritiene che il sistema rurale mantovano risulti da considerare strategico nella sua interezza e che non è sensatamente possibile distinguere aree di minor strategicità rispetto ad altre. Pertanto, un primo elemento di conoscenza assunto nella definizione degli ambiti agricoli è riferibile alla determinazione che indica tutte le aree definite negli strumenti urbanistici come agricole siano potenzialmente da ricomprendere negli ambiti agricoli strategici provinciali"* (dalla Relazione Illustrativa del PTCP). Tale riconoscimento trova conferma nelle finalità del Piano Cave vigente e anche in quelle dei piani precedenti (1997 e 2003): **escavazione sopra falda e recupero all'uso agricolo per tutti gli ambiti estrattivi di ghiaia e sabbia individuati dal Piano Cave.**

Inoltre, l'area individuata dal PTCP come ambito di trasformazione produttivo agricolo recepisce la previsione attuata dal PGT del Comune di Marmirolo e relativa all'ambito di trasformazione **AT Recupero Ambientale ex ATE di Marengo ed è da intendersi come produttivo agricolo**, in coerenza con le indicazioni del Piano Cave, infatti si tratta di un ex ambito estrattivo, la cui restituzione all'attività agricola necessita di un piano complessivo di recupero ambientale, che il Comune intende predisporre di concerto con la Provincia.


Tale previsione di recupero dell'area persegue gli obiettivi di riqualificazione e recupero agricolo descritti nei punti precedenti.

### 1.3 Tracciato ferrovia Mantova - Peschiera

Come anticipato nelle osservazioni di marzo 2024, l'area di progetto confina sul lato nord-est con il tracciato storico della ferrovia che collegava Mantova a Peschiera del Garda. Al termine di un percorso iniziato ad agosto 2023, il tracciato storico è stato inserito nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con una Variante parziale adottata con delibera di consiglio provinciale n. 16 del 26/05/2025 e approvata con DCP n. 35 del 05/11/2025.

Si tratta dell'ultimo passaggio di un iter condiviso con tutti i Comuni mantovani e veronesi, che ha visto:

- la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per il recupero e la rifunzionalizzazione della ferrovia storica (Decreto presidenziale n. 38 del 18/04/2024 approvato da Parco del Mincio, comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Monzambano);
- l'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relativo al progetto per il Recupero e la Rifunzionalizzazione della ferrovia storica Mantova – Peschiera del Garda, con decreto presidenziale n. 111 del 09/10/2025;



Le foto simulazioni del DOCFAP sull'area di progetto descrivono bene quali sono gli obiettivi di recupero definiti in tutti gli strumenti di pianificazione illustrati ai punti precedenti e l'inserimento della ferrovia Mantova Peschiera in quel contesto.



Zoom della fotosimulazione della ferrovia sospesa

Focus:  
Nodo delle cave  
di Pozzolo e Valeggio S.M.




Fotosimulazione della ferrovia sospesa all'interno della cava dismessa

Questo progetto costituisce una importante opportunità di sviluppo territoriale per il contesto attraversato e per tutta la provincia mantovana; sono evidenti i possibili benefici socioeconomici che deriverebbero dalla valorizzazione turistica di un contesto territoriale di alto valore ambientale e paesaggistico quali sono la Valle del Mincio e l'alta pianura ghiaiosa ai piedi delle colline moreniche.

**Il tracciato storico della ferrovia corre sul confine nord-est dell'area di impianto, sopra al rilevato esistente, alla stessa quota della strada di accesso; il ripristino della linea è incompatibile con la presenza di una discarica non solo per motivi paesaggistico - ambientali ma soprattutto per la sicurezza dello stesso impianto di smaltimento rifiuti.**

#### Il tracciato attraverso una molteplicità di paesaggi e prospettive.



Dalla stazione di Roverbella il tracciato prosegue in direzione nord-ovest affiancandosi per un breve tratto alla strada comunale di via Solferino e San Martino, rientrando in territorio di Marmirolo fino ad addentrarsi nelle zone un tempo destinate alle attività di estrazione di inerti, attualmente destinate ad uso agricolo. Il tracciato sconfinava per un breve tratto in Comune di Valeggio sul Mincio per poi rientrare in Comune di Marmirolo, nella frazione di Pozzolo in cui incontra un'altra fermata storica denominata stazione di Pozzolo-Volta Mantovana.

Dalla stazione di Marmirolo, il tracciato storico prosegue verso il Comune di Roverbella attraversando aree agricole e passando per la frazione di San Brizio dove era ubicata una "fermata" ed è ancora presente l'edificio per la sosta dei passeggeri, ed un casello in località Rotta lungo la strada Roverbella Bancole.

A partire dalla stazione di Mantova e fino alla stazione di Porto Mantovano il tracciato storico coincide con la linea ferroviaria esistente per Verona ma, a Porto Mantovano, si stacca dalla linea delle ferrovie dello stato in direzione nord-ovest fino a raggiungere un primo casello in Comune di Marmirolo, denominato "Tezze", adiacente alla Strada Belvedere; proseguendo il tracciato giunge ad un secondo casello poco distante dalla stazione storica ancora esistente di Marmirolo.

Il tracciato della ferrovia corre sul lato nord del progetto d'impianto.

## 1. 4 Prati stabili della Valle del Mincio

Infine, si evidenzia che l'area d'intervento si inserisce nella più ampia area agricola dei **prati stabili della Valle del Mincio** (vedi tavola allegata – Allegato 1), un ambiente unico in Regione Lombardia, di estremo valore agronomico e paesaggistico, oggetto di una recentissima Legge Regionale approvata a tutela di "... quella porzione della provincia di Mantova che, dalla città, risale il corso del fiume Mincio verso Nord fino ai piedi delle colline moreniche. I prati stabili coprono oltre 4.300 ettari, pari in media al 22% dei territori agricoli comunali e al 53% dei prati stabili della provincia e interessa i Comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella, Porto Mantovano e Volta Mantovana, un territorio di circa 270 km<sup>2</sup> con una popolazione di circa 50.000 abitanti, ovvero più del 10% della popolazione mantovana. L'area comprende diverse aree naturali protette, tra cui il Parco del Mincio, la Riserva Naturale Ansa e Valli del Mincio, la Zona di Protezione Speciale per gli uccelli e il Sito di Importanza Comunitaria. A Marmirolo si trova la Riserva Naturale Orientata Bosco della Fontana, che dal 1976 è Riserva Naturale Biogenetica e sede del Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale.

Il territorio ha un enorme valore paesaggistico e ambientale, con nuclei di biodiversità floristica e indici di naturalità superiori al 90%, oltre alla presenza di micromammiferi, rapaci e insetti impollinatori che rafforzano la rete ecologica locale. Un elemento distintivo è l'ampia rete di canali che forma il sistema irriguo di origine millenaria: i prati sono irrigati per scorrimento superficiale da acque derivate dal Mincio e condotte ai campi da una fittissima maglia di canali in terra o cemento. Questo sistema ha permesso lo sviluppo di un paesaggio agrario ricco di siepi e filari, ma necessita di costante manutenzione per garantirne la salvaguardia. L'irrigazione a scorrimento, a basso costo e ad alta efficienza ambientale, garantisce la produttività foraggera, favorisce il ripascimento della falda e riduce i prelievi idrici complessivi.

Oltre alla valenza ambientale, il territorio si caratterizza per un'importante valenza sociale ed economico-produttiva, al punto che la Legge regionale sulla Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili (L.R 8 agosto 2025, n. 15) da poco approvata, all'articolo 2 sottolinea che i Prati stabili sono un sistema composto da una matrice che non solo agricola ma anche storico, artistico e culturale. Dal punto di vista sociale, offre attività e servizi in ambito sportivo, ricreativo, didattico e assistenziale, grazie anche alla presenza di cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Dal punto di vista economico, il territorio ospita una rete fitta di agricoltori associati in cooperative agroalimentari che producono un Grana Padano DOP di particolare pregio: solo in questi territori è possibile produrre il Grana Padano DOP – selezione da fieno.

In queste zone esiste un connubio molto stretto tra allevamento e natura, che opera secondo i principi dell'economia circolare: i prati producono foraggio di qualità, sfalcato per l'alimentazione delle vacche, che a loro volta concimano i prati con le deiezioni, garantendone la crescita e il mantenimento in equilibrio. Nei comuni di Goito e Marmirolo si concentra oltre il 75% degli allevamenti vaccini dell'area, segno di un'integrazione storica e strutturale. I prati vengono gestiti nel modo più naturale e tradizionale possibile, senza aratura, solo con sfalcio e concimazione naturale. L'assenza di fitofarmaci e fertilizzanti chimici consolida il loro ruolo di modello di agricoltura sostenibile e permette il mantenimento della biodiversità." (estratto dal progetto di **Patto territoriale per la sostenibilità del territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio**)

## 1.5 Impatto paesistico del progetto

Si prende atto che il proponente ha, in parte ed in modo non esaustivo, riscontrato la richiesta relativa alla corretta valutazione dell'impatto paesistico che è stato rivisto con valore più alto. Il progetto non è stato tuttavia integrato con gli elaborati tecnici e progettuali necessari per consentire una valutazione dello stesso, e in tal senso si è espressa la Commissione paesaggio della Provincia di Mantova:

*“La Commissione,*

*rilevato che il progetto di discarica proposto ricade in un ambito che, pur non essendo direttamente sottoposto a vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/04, trova nelle **immediate vicinanze** elementi che conferiscono al contesto un **valore elevato**: l'area è posta a circa 300 metri a est dal perimetro del **Parco Regionale del Mincio**; la zona ricade nel settore dei “Corridoi verdi di terzo livello” della **Rete Ecologica Provinciale (REP)**; nelle immediate vicinanze del sito si trovano tracciati guida di interesse paesaggistico storico-culturale come la **Via Postumia** di interesse storico culturale, a nord e la **pista ciclabile Mantova-Peschiera del Garda** (parte della Ciclovia del Sole -EuroVelo7) di interesse naturalistico, a ovest. Inoltre, a nord-est, si trova il tracciato storico della **ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda**;*  
*considerato che la configurazione finale dell'opera risulterà sopraelevata rispetto al piano campagna naturale, generando un'alterazione della percezione complessiva del paesaggio circostante;*  
***chiede di approfondire il progetto attraverso documentazioni ed elaborati (sezioni ambientali, fotosimulazioni, ecc.) che producano una miglior rappresentazione dell'impatto dell'intervento sul contesto locale e sovralocale, in relazione agli elementi di valenza paesaggistica sopra evidenziati.***  
*Si resta in attesa della documentazione integrativa per l'espressione del parere”.*

**In conclusione, il progetto presentato è in forte contrasto con tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione provinciali e comunali che prevedono destinazioni diverse in ragione delle caratteristiche specifiche dell'ambito considerato, dall'elevato valore ambientale e paesaggistico.**

**Vista la molteplicità e la prevalenza degli interessi pubblici che gravano sul territorio in cui dovrebbe insediarsi la discarica, si ritiene che l'area di progetto non sia da considerarsi idonea alla sua realizzazione.**

**AREA 3 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA - AMBIENTE - Servizio Energia parchi e Natura VIA VAS e Servizio Inquinamento e rifiuti SIN AIA**

### 2.1. Mancata disponibilità dell'area di progetto

L'area di progetto risulta essere ricompresa in una zona estrattiva risalente agli anni '80 dove, precedentemente alle operazioni di scavo, era presente la rete irrigua della quale, con il completamento delle estrazioni di inerti, un tratto in diagonale di una canaletta di circa 150 metri, venne demolito. Tale area risulta, ad oggi, di proprietà del Demanio ed il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, non ha alcun titolo giuridico sul tale area. Si evidenzia che ai sensi della normativa di settore il proponente, al momento della presentazione dell'istanza deve necessariamente avere piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata pari ad almeno a quella dell'autorizzazione richiesta, in qualità di proprietario o in base a contratto di affitto o preliminare d'acquisto.

Tale condizione, che deve essere dichiarata, quanto meno, mediante DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA' ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è da intendersi quale pre-requisito per la

presentazione dell'istanza e non può in alcun modo essere acquisita a posteriori né, può essere rilasciato, in questo contesto, alcun provvedimento autorizzativo all'esercizio di attività di gestione rifiuti che risulterebbe viziato in quanto emanato in difformità alla normativa di riferimento.

**La mancata piena disponibilità dell'area sede dell'impianto è, pertanto, da considerarsi quale motivo ostativo al rilascio del titolo autorizzativo richiesto.**

## **2.2. Assenza di barriera geologica naturale nel pacchetto di impermeabilizzazione di fondo - Mancata conformità al D. Lgs. n. 121/2020 – Area strategica per la tutela della qualità della risorsa idrica destinata al comune umano**

Come già evidenziato nella nota di richiesta di integrazioni trasmessa in data 11/03/2024, si ribadisce che la documentazione depositata non risulta conforme a quella prevista dal D. Lgs. 36/2003, come integrato/modificato dal D. Lgs. 121/2020, per il tipo di impianto di cui si tratta, in particolare non risultano rispettate le condizioni stabilite all'Allegato 1. punto 2.4.2 relative alla barriera di fondo previste per le discariche di rifiuti non pericolosi, nel quale viene specificato che il livello posto alla base è rappresentato da una *“barriera geologica naturale o completata artificialmente con spessore > 1 m e permeabilità  $k < 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ ”*. Si rimanda, per questo aspetto, a quanto già ampiamente argomentato nel precedente contributo che si deve intendere qui integralmente richiamato.

La necessità dell'effettiva esistenza di una barriera geologica naturale, da completare artificialmente, come costitutiva del livello 1 del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo di discarica per rifiuti non pericolosi, è stata recentemente ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 19 ottobre 2021 n. 7007. La sentenza infatti, afferma che, in coerenza con quanto previsto all'Allegato 1, punto 2.4.2. :*“la barriera di confinamento artificiale è un'entità costitutiva propria (.....) e non sostituisce la barriera geologica nelle discariche per rifiuti pericolosi e non.”* In particolare *“La Sezione non condivide (...), l'esegesi prospettata dall'Amministrazione Provinciale di Biella, secondo cui la barriera di confinamento artificiale altro non sarebbe se non la sostituzione della barriera geologica naturale ove assente....”*.

In relazione a quanto argomentato dal proponente al punto 13 della relazione *“Risposta alla richiesta di integrazioni – Novembre 2024”*, si ritiene che le puntualizzazioni relative alle modifiche apportate dal D. Lgs 120/2020 al testo originario del D. Lgs 36/2003 non siano pertinenti in quanto anche la norma attualmente vigente prevede l'esistenza di una barriera geologica naturale *da completare ed integrare*, al fine garantire la massima protezione alle matrici ambientali. Nell'area di progetto tale formazione naturale risulta, al contrario, completamente assente. L'area è caratterizzata da depositi fluvioglaciali costituiti di livelli di ghiaie e sabbie e nella porzione meridionale di materiale di riporto utilizzato per il tombamento di ex laghetto di cava. L'area, oggetto in passato di attività estrattiva, è già stata riconosciuta come area ad alta vulnerabilità degli acquiferi ed è individuata come area di ricarica dell'acquifero profondo. Si vedano gli artt. 51.1 e 51.2 del PTCP vigente, indirizzi prescrittivi che escludono, proprio per le peculiari caratteristiche del suolo/sottosuolo, la possibilità di realizzare discariche di rifiuti.

Nel Piano di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia (2016), in corso di aggiornamento da parte di regione Lombardia, l'area di progetto è stata classificata come segue, a conferma delle sue peculiarità:

- per idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), ossia per i corpi acquiferi la cui base nell'area di progetto è posta ad una profondità indicativa avente quota di circa 0 metri

s.l.m., e, nel caso in esame, non confinati da livello impermeabile posto a tetto per effetto della pregressa attività estrattiva: area di ricarica (diretta);

- per idrostruttura sotterranea intermedia (ISI) ossia per i corpi acquiferi intermedi, che nell'area di progetto sono individuati tra una quota di 0 metri s.l.m. e fino ad una profondità posta ad una quota di circa 375 metri s.l.m.: area designata per l'estrazione di acqua per il consumo umano; macroarea di riserva; zona di ricarica ex PTUA 2006. In tale pacchetto di corpi acquiferi, al di sotto di una profondità di 80 metri da piano campagna, è stata individuata la risorsa idrica qualificata per il consumo umano per il Comune di Marmirolo (si veda Studio sugli acquiferi della Provincia di Mantova - anno 2007). L'area ha dunque delle caratteristiche peculiari e di elevato valore strategico per preservare la qualità della risorsa idrica destinata al comune umano.

Si ribadisce quindi, in conclusione, che l'area individuata, di elevato valore strategico per preservare la qualità della risorsa idrica destinata al comune umano, debba essere considerata inidonea alla realizzazione del progetto, in quanto del tutto priva di uno dei requisiti costitutivi del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo di discarica, individuati dalla norma nazionale e dalla direttiva europea di riferimento, ovvero la presenza di *barriera geologica naturale*, da completare artificialmente. Si ritiene che la presenza di una barriera geologica naturale, da completare e potenziare artificialmente, debba essere considerato un prerequisito per l'individuazione di area idonea alla realizzazione di una discarica come quella in progetto.

### **2.3. Presenza di contaminazione di suolo/sottosuolo/acque sotterranee nell'area di progetto.**

Il sito in oggetto è risultato, ai sensi della disciplina di settore, *sito potenzialmente contaminato* ossia un'area nella quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti, rilevati nelle matrici ambientali, risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC).

Infatti, in sintesi, si è riscontrato quanto segue:

#### **1) Per la matrice SUOLO E SOTTOSUOLO**

Nel corso delle attività di indagine ambientale preliminare, svolte in contraddittorio con ARPA Lombardia, sono state realizzate n.35 trincee geognostiche distribuite secondo una maglia regolare di 50x50 metri, profondità massima di -4,4 metri da p.c..

I campioni raccolti da tali trincee hanno individuato la non conformità alle CSC di Tab.1 colonna A del D. Lgs.152/06 parte IV, Titolo v, Allegato 5.

Per la matrice sottosuolo sono stati verificati, nell'area di interesse, numerosi superi delle CSC per i parametri Zinco e Idrocarburi

I campioni raccolti da tali trincee hanno individuato la non conformità alle CSC di Tab.1 colonna A del D. Lgs.152/06 parte IV, Titolo v, Allegato 5

- Nelle trincee F1-F2-G1-G2 non conformità per il parametro Zinco;
- Nella trincea F4 non conformità, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,h) antracene, Crisene, Indeno(1,2,3-cd)pirene e Sommatoria IPA;
- Nella trincea E3, E4: rinvenimento di rifiuti rappresentati da pali in legno e pali in c.a. (ex-Enel);

- Nella trincea D4: rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e demolizione;
- Nella trincea C2: rinvenimento di rifiuti decadenti da operazioni di costruzione e bitume localizzato

## 2) Per la matrice ACQUE SOTTERRANEE

Per quanto riguarda i n.5 piezometri realizzati sul sito, 3 posizionati a monte idrogeologico, denominati Pz.5, Pz.6 e Pz.7, e n. 2 a valle, Pz.1 e Pz.2, campionati anch'essi in contraddittorio con ARPA Lombardia (11/09/2024), questi non hanno evidenziato alcun tipo di passività (rif. titolo V, parte IV, allegato 5, tabella 2 del D.Lgs.152/06) ed in attesa dei risultati di validazione dei campioni raccolti da ARPA Lombardia, che potrebbero evidenziare circostanze anche sensibilmente diverse da quelle raccolte dalla scrivente, la Ditta ha ritenuto che nessuna misura dovesse essere intrapresa nell'immediato.

Con Determinazione n. 434 del 19/06/2025 il Comune di Marmirolo ha approvato il Piano di Caratterizzazione proposto dalla ditta.

Ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. il sito rientra nella nozione di *sito potenzialmente contaminato*:

*“un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”;*

Alla luce di quanto esposto, e sulla base delle sole evidenze ambientali riscontrate, risulta chiaro che sull'area di cui si tratta dovranno essere effettuate tutta una serie di verifiche ed interventi atti a stabilire se sussiste un rischio sanitario, o meno, e se del caso proporre, approvare e realizzare un progetto operativo di bonifica.

Ciò premesso si evidenzia come, sul sito in questione, non sia ipotizzabile autorizzare una discarica la cui realizzazione potrebbe interferire con le attività di risanamento non avendo, al momento, contezza dell'effettivo modello concettuale del sito per quanto riguarda la disciplina delle bonifiche e le interferenze che la realizzazione ed esercizio di una discarica porrebbero in essere.

La normativa di settore prevede la possibilità di realizzare interventi su siti contaminati alla condizione che le attività di risanamento intese come l'insieme interventi eseguiti siano atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

La disposizione citata, dunque, prevede espressamente che possano sussistere attività in esercizio pur in presenza di una contaminazione del suolo e della falda, ferma la necessità di dover garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. La norma non prevede espressamente la possibilità di realizzare impianti o stabilimenti in un sito nel quale risultano essere state superate le CSC almeno fino a quando non sia certo che tale realizzazione sia compatibile con la prioritaria attività di risanamento.

Tale orientamento, peraltro, è in linea con le disposizioni della Legge 11 novembre 2014, n. 164 la quale consente la realizzazione di sole opere lineari *“nei siti contaminati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica ... a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche*

*che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".*

Poiché il legislatore ha ritenuto di dover introdurre una previsione specifica per le opere lineari, si ritiene che al di fuori di questa specifica ipotesi non sia consentito realizzare opere edili in sito sottoposto a bonifica.

A conferma di ciò si richiamano i contenuti dell'art. art. 242-ter *Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*, ove sono puntualmente elencati gli interventi assentibili in tali siti:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- opere di sistemazione idraulica;
- opere di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente e opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
- opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.

La realizzazione di una discarica non è prevista.

Per quanto esposto, il riscontro del superamento delle CSC (Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) produce l'effetto di configurare il sito come "sito contaminato" ai sensi del Titolo V, con conseguenti obblighi di bonifica e misure di prevenzione e con impatti tali da incidere sulla compatibilità ambientale del progetto di discarica.

Ne consegue che il procedimento amministrativo autorizzatorio per la realizzazione della discarica, e in particolare la fase istruttoria della VIA/AIA, non può proseguire fino a che non sia chiarita la situazione di contaminazione (valutazione, eventuale piano di caratterizzazione/bonifica o misure mitigate) e non siano state definite le condizioni tecniche e giuridiche che consentano di garantire l'assenza di rischio aggiuntivo.

La normativa sul procedimento di VIA/AIA/PAUR non opera in isolamento rispetto alla disciplina delle bonifiche: il legislatore ha espressamente individuato le CSC e la procedura di bonifica quale presidio per la tutela della salute e dell'ambiente. Se il sito eccede le CSC, il Titolo V impone misure che incidono direttamente sulla compatibilità ambientale e sui presupposti per l'autorizzazione della discarica. Procedere con un'autorizzazione senza aver affrontato il tema della contaminazione (caratterizzazione, piano di bonifica o garanzie tecniche) contrasterebbe con la normativa di rango primario.

La VIA ha natura preventiva e cautelare. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'autorità competente, nello svolgere l'istruttoria, deve considerare i rischi esistenti e potenziali: la presenza di CSC superate rappresenta un rischio ambientale oggettivo che può compromettere la valutazione positiva di impatto nel caso non siano adottate misure adeguate. In più, l'art. 242 e le pronunce dei giudici amministrativi e civili, riconoscono che il riscontro di superamenti impone adempimenti specifici che non possono essere elusi nel contesto dell'autorizzazione.

Autorizzare la discarica senza aver neutralizzato la sorgente di contaminazione, o senza un piano di gestione/bonifica approvato e tecnicamente consistente, equivale ad accettare un progetto che può aggravare lo stato di contaminazione o non garantire la tutela delle matrici ambientali (suolo/falda), in contrasto con i principi di prevenzione e di inversione dell'onere di ripristino sanciti dalla normativa. La giurisprudenza ha ritenuto illegittime autorizzazioni o pareri favorevoli che trascurino condizioni ambientali oggettive tali da incidere sulla compatibilità (Consiglio di Stato, sentenze del 22 novembre 2024, nn. 9397 e 9398, Cons. Stato, Sez. V, n. 2346/2019, T.A.R. Brescia, 25 ottobre 2023, n. 781, T.A.R. Milano, 2021 (n. 2236/2021 e Consiglio di Stato 5 marzo 2025, n. 1882).

#### **2.4. Utilizzo di materiale non idoneo per la predisposizione del fondo**

Il Proponente prevede di utilizzare terre e rocce da scavo gestite ai sensi del D.P.R. n.120/2017, geotecnicamente idonee, o eventualmente anche di materiale naturale da cava ed EoW, per la predisposizione del fondo dell'area di progetto. Relativamente alle caratteristiche chimiche, il Proponente prevede di utilizzare materiale di riporto costituito da terre e rocce da scavo oppure EoW conformi ai limiti per le CSC di cui alla Tab.1 colonna B Parte IV dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dalla lettura punto 1, lettera i) della relazione "Risposta alla richiesta di integrazioni – Novembre 2024", dove viene riportata la tabella contenuta al par. B.2 dell'Allegato Tecnico AIA, depositato in ottobre 2023, aggiornata per tenere conto dello spessore di argilla di due metri, in luogo del metro originariamente previsto per il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e scarpate, si evince che tale previsione non è stata riconsiderata alla luce delle richieste già formulate dalla scrivente amministrazione.

Si ribadisce che **tale previsione non risulta coerente con la previsione di recupero ad uso agricolo** delle aree afferenti allo storico polo estrattivo di Marengo, prevista dal Piano Cave provinciale vigente e **non appare coerente con il D.lgs. 152/2022** avente ad oggetto *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*. Tale disposizione normativa prevede infatti la possibilità di autorizzare solo attività di recupero in grado di produrre EoW conformi ai limiti per le CSC di cui alla Tab.1 colonna A Parte IV Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Si ritiene pertanto che, il progetto non sia assentibile in quanto sul fondo della ex cava è previsto il conferimento di materiali che NON assicurano il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della citata Tabella 1.**

#### **2.5. Mancanza di progetto di Opera compensativa**

Il proponente non ha formulato una proposta di intervento compensativo per il consumo di suolo e la perdita totale delle funzioni ecosistemiche svolte da suolo agricolo. Il

parametro preso a riferimento per il dimensionamento dell'intervento compensativo è quello indicato nel Nuovo Allegato D5 al PTCP vigente "Criteri di mitigazione e compensazione" ed è pari a 10% della superficie posta in trasformazione. **Il proponente non ha predisposto un progetto di opera a verde compensativa dell'estensione minima pari al 10% dell'area di progetto**, da realizzarsi su area di proprietà o, in alternativa, su area pubblica, avente adeguata destinazione urbanistica, messa a disposizione dagli Enti a tale scopo. Il progetto non risulta depositato, è stata al contrario depositata un documento contenente la "Valutazione della resilienza climatica e dell'impronta di carbonio" e la Tavola P08B che, in modo del tutto non esaustivo come sopra riportato al paragrafo 1.5 delle presenti note, fornisce solo alcuni elementi di inserimento paesaggistico del progetto.

## **AREA 4 ACQUE, SUOLO E TRASPORTI. SISTEMI INFORMATIVI – Servizio acque e suolo, pianificazione trasporto provinciale - trasporto privato - Tutela Acque Inquinamento**

### **3.1 Acque meteoriche che dilavano i lotti in lavorazione (percolato)**

Preso atto che il progetto presentato prevede che le acque costituite da percolato, dopo essere state depurate da un sistema composto da vasca di equalizzazione e sedimentazione seguita da due filtri:

- sono riutilizzate "per il lavaggio delle piste di servizio interne alla vasca e per l'umidificazione dei materiali plastici" per mezzo di un'autobotte con capacità di circa 6.000 litri, oppure
- raccolte in 12 serbatoi da 80 mc cadauno e smaltite "presso idonei impianti autorizzati", in caso di mancato rispetto dei limiti imposti al paragrafo E.2.1 dell'Allegato tecnico;

si evidenzia che non è stato fornito un riscontro completo ed esaustivo a tutte le richieste di integrazione trasmesse dalla Provincia di Mantova con la nota prot. n. 16455 del 11/03/2024, e in particolare:

a) non è stata integrata la "Relazione tecnica" con la descrizione del funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote, evidenziando le modalità di smaltimento delle acque reflue e la presenza di volumi di contenimento adeguati delle acque;

b) non è stato modificato il paragrafo E.2.1 dell'Allegato tecnico:

#### **E.2.1 Valori limite di emissione**

(...)

per le acque di percolazione di cui al punto C.2.3, di cui è previsto il riutilizzo in sito in fase di gestione, l'assenza di fibre di amianto.";

sostituendo "l'assenza di fibre di amianto" con "**l'assenza delle sostanze di cui al punto 2.1, All. 5, Parte III del d. lgs. 152/06 ed in particolare l'assenza di fibre di amianto**", in coerenza con quanto riportato al punto 2 dell'Allegato A della DGR 1190/2023 "Approvazione criteri per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche monorifiuto per rifiuti da costruzione contenenti amianto in matrice compatta":

"Tali acque potranno essere riutilizzate in sito (ad eccezione dell'utilizzo nell'impianto di lavaggio ruote), previo trattamento depurativo, da effettuarsi preliminarmente al loro accumulo in serbatoi o vasche, in grado di garantire l'assenza delle sostanze di cui al

punto 2.1, All. 5, Parte III del d. lgs. 152/06 ed in particolare l'assenza di fibre di amianto, essendo tale sostanza cancerogena (R45 - R48/23);

c) inoltre, si rileva che per caratterizzare, come richiesto, le acque in uscita dal depuratore è stata riportata una tabella "esemplificativa delle caratteristiche del percolato in uscita dal depuratore, desunta da dati di gestione di un impianto simile". I dati riportati evidenziano l'assenza del parametro *amianto*; tuttavia, dalla medesima tabella, emerge la presenza di alcune sostanze tra quelle indicate al punto 2.1, All. 5, Parte III del D. lgs. 152/06 (ad es. cadmio, zinco, nichel, rame, piombo, ecc.). si sottolinea, a tal proposito, che con tali rese depurative, ai sensi del citato punto 2 dell'Allegato A della DGR 1190/2023, tali acque non potranno essere riutilizzate in situ (*ad eccezione dell'utilizzo nell'impianto di lavaggio ruote*);

d) non è stato indicato se per assenza di fibre di amianto si debba intendere che il valore limite di emissione sia pari a zero fibre per ml;

e) non è stato eliminato il refuso a pag. 50 della "Relazione tecnica" che riporta una terza modalità di smaltimento delle acque di percolato depurate: "*mediante subirrigazione*";

f) nella Relazione tecnica con calcoli di dimensionamento dei due filtri non sono stati riportati i seguenti dati richiesti:

- concentrazione mg/l in ingresso ed in uscita di BOD5, COD, amianto e sostanze di cui al punto 2.1, All. 5, Parte III del d. lgs. 152/06;
- presenza /assenza di operazioni di controlavaggio filtri,
- percorso delle eventuali acque di controlavaggio,
- presenza /assenza di contatore di funzionamento delle pompe,
- presenza /assenza di un sistema d'allarme (visivo, sonoro, telecontrollo),
- quantità di carbone esaurito al giorno, tempo previsto esaurimento stock ecc..

### **3.2 Acque meteoriche che cadono sulle superfici impermeabilizzate di progetto (piazzi e viabilità asfaltata) e acque meteoriche ricadenti, a ripristino discarica effettuato, sulla copertura della discarica (ruscellamento)**

Preso atto, in particolare dalla planimetria P29 inviata con la documentazione integrativa, che il progetto prevede che:

- le acque meteoriche che dilavano strade e piazzali (8320 mq) sono raccolte in una vasca di rilancio (8 mc) collegata tramite pompe (50 l/s) alla vasca di prima pioggia;
- le acque di prima pioggia sono raccolte nella vasca di prima pioggia di 80 mc e successivamente rilanciate (pompa da 20 l/s) al 13° serbatoio da 80 mc, per essere smaltite come rifiuto,
- le acque di seconda pioggia sono inviate ad una vasca di 500 mc per essere riutilizzate (irrigazione del verde, reintegro impianto lavaggio ruote, lavaggio piazzali, viabilità asfaltata, bagnatura piste e materiale plastico),
- nella vasca di seconda pioggia sono inviate anche le acque dei tetti del box e degli uffici;
- la quantità eccedente, presente nella vasca di seconda pioggia, sarà inviata a due vasche di laminazione (vasca 1 da 1825 mc e vasca 2 da 960 mc) dotate di **troppo pieno con scarico sul suolo tramite una trincea di sub irrigazione** di 367 m di lunghezza,

- a ripristino della discarica effettuato anche le acque meteoriche ricadenti sulla copertura della discarica (ruscellamento), saranno inviate alle vasche di laminazione attraverso una rete dedicata;

si evidenzia che non è stato fornito un riscontro completo ed esaustivo a tutte le richieste di integrazione trasmesse dalla Provincia di Mantova con la nota prot. n. 16455 del 11/03/2024, e in particolare:

g) non è stata motivata la scelta di smaltire come rifiuto le acque di prima pioggia, descrivendo le attività svolte su piazzali e strade che possono contaminare le acque di prima pioggia;

h) non è stata riportata la descrizione delle caratteristiche qualitative delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, indicando non solo i parametri previsti dalle tabelle allegate alla parte terza del D.lgs. 152/06 ma anche tutte le sostanze non previste nelle tabelle citate ma che possono essere presenti nei reflui. Se negli scarichi sono contenute sostanze indicate nella tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 152/06, dovrà esserne fatta menzione particolareggiata. La mancata denuncia, all'atto della domanda di autorizzazione, di sostanze inquinanti previste nelle tabelle 3/A e 5 equivale a dichiarare la loro assenza;

i) non è stato descritto il funzionamento del sistema di irrigazione e del sistema di bagnatura materiali plastici.

Si evidenzia, inoltre, che l'assetto della vasca di seconda pioggia non permette di campionare la reale quota di acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento delle strade, a monte della loro miscelazione con le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti.

### **3.3 Altri scarichi**

Vista la documentazione integrativa trasmessa, e in particolare quanto riportato a pag. 48 e segg. della *"Risposta alle richieste di integrazioni"*, si rileva che è stato descritto l'assetto del sistema di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi, e scaricate su suolo tramite trincea drenante, previo trattamento in fossa Imhoff.

Si evidenzia che quanto rappresentato nella planimetria P29 per l'impianto sopradescritto (la presenza di superficie impermeabilizzata sopra la trincea drenante) non è coerente con quanto riportato alle pagg. 50/51 della *"Risposta alle richieste di integrazioni"* (presenza di terreno di riporto) e da quanto richiesto dalle norme di cui all'allegato 5 alla deliberazione del C.I.T.A.I. 04/02/1977 (*"Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno"*).

Il progetto, inoltre, non è stato integrato nella parte cartografica e nella Relazione tecnica come richiesto nella nota prot. n. 16455 del 11/03/2024, e in particolare:

- non sono stati indicati e descritti i filtri asserviti agli scarichi dei servizi igienici presso gli spogliatoi, agli scarichi delle acque per il lavaggio degli automezzi (cfr. punto 5.9 dell'allegato A della DGR 1190 del 23/10/23).

### 3.4 Conclusioni

Visto quanto sopra esposto, si evidenzia che la documentazione presentata risulta carente al fine di valutare la conformità alla vigente normativa degli scarichi su suolo sia delle acque reflue assimilate alle domestiche sia delle acque meteoriche.

## AREA 5 - LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI - Servizio Progettazione Stradale

### 4.1 Studio di Impatto viabilistico

Con la nota in atti Prov. al prot. n. 16455 del 11/03/2024 era stato chiesto al Proponente di integrare la documentazione di progetto con :

*“uno Studio di Impatto Viabilistico più approfondito rispetto a quello allegato all’istanza, che metta in luce, sulla base di dati di traffico risultanti dal monitoraggio effettuato sulle principali arterie stradali interessate dall’intervento (S.P. 17, S.P. 21, SPexSS 236), nel dettaglio*

- *il sistema dell’accessibilità della rete stradale ed il regime del traffico veicolare esistente;*
- *il livello operativo di servizio attuale della viabilità interessata dai transiti in oggetto;*
- *la stima e la distribuzione O/D del traffico potenzialmente indotto; nel merito dovranno essere tenuti in considerazione, oltre al contributo derivante dall’ambito proposto, anche quelli provenienti da tutte le previsioni progettuali di altri insediamenti autorizzati gravanti sull’ambito territoriale di riferimento;*
- *l’impatto generato dall’intervento proposto in termini di flussi veicolari di previsione ed il livello di servizio a regime della rete stradale, al fine di verificarne la sostenibilità;*
- *le verifiche di capacità delle intersezioni più significative poste sull’itinerario/i prescelto/i per l’accessibilità all’ambito, nell’intorno interessato dall’intervento;*
- *le eventuali criticità riscontrabili nelle ore di punta sui principali archi e nodi della rete stradale, con proposte fattive di risoluzione e/o attenuazione delle stesse; a riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione al centro abitato della fraz. Marengo, posto sull’itinerario prospettato per l’accesso al sito in esame, che presenta già allo stato attuale problematiche di sicurezza indotte dalla circolazione dei mezzi pesanti in un tratto tortuoso della S.P.17 in ambito urbano; per tale tratto, dalla rotatoria ad est ad intersezione con la S.P. 21 alla intersezione ad ovest con via Rotta-SP 21, saranno da valutare con attenzione gli effetti delle vibrazioni e del rumore indotti dal passaggio dei mezzi pesanti;*

Il Proponente ha depositato agli atti l’integrazione richiesta con l’elaborato denominato: *“Studio Specialistico per la Valutazione degli Impatti sul Traffico e sulla Viabilità Indotti dai Traffici Generati dalla Realizzazione di un Nuovo Sito di Smaltimento Rifiuti in Comune di Marmirolo (MN)”*.

Lo Studio è stato articolato in tre fasi: la prima fase ha definito il Quadro Diagnostico dei problemi, la seconda fase ha sviluppato e calibrato gli strumenti scientifici (modelli di assegnazione del traffico) per simulare gli scenari viabilistici futuri, la terza ha definito l’entità degli impatti.

E' stata condotta una campagna di rilievi del traffico in corrispondenza di n. 5 intersezioni sull'itinerario prescelto per il conferimento (S.P. 21, S.P. 17 ed S.P. ex S.S. 236).

Al termine dell'elaborazione dei dati emersi dalle indagini, sono stati poi applicati dei modelli di simulazione statica e dinamica per la valutazione dei Livelli di Servizio (L.O.S.) delle intersezioni (livello di qualità della circolazione che i nodi analizzati sono in grado di garantire allo Stato di Fatto), con risultati soddisfacenti.

La seconda fase ha consentito di definire l'entità del traffico generato dal Progetto in un duplice scenario:

- Scenario di Progetto 1, nel quale è stata considerata la realizzazione (e quindi l'impatto sulla rete viaria) del solo Progetto in esame;
- Scenario di Progetto 2, nel quale sono stati sommati (e quindi l'impatto cumulato) ai traffici indotti dal Progetto anche quelli generati da eventuali progetti in aree circostanti.

Nello Scenario di Progetto 1, con questo traffico generato, a livello complessivo si è evidenziato un incremento di traffico del +4,9% al mattino (da 999 a 1.048 veicoli omogenei nell'areale in esame) e del +5,3% al pomeriggio (da 917 a 966 veicoli omogenei).

La verifica dei Livelli di Servizio con i modelli di simulazione ha evidenziato un'incidenza poco rilevante del traffico indotto, con variazioni puntuali sulle singole svolte o in attestamento all'unica rotatoria dell'ordine del 2-4% con un picco del 6%.

Dal punto di vista dei L.O.S. sembrano non registrarsi salti di categoria rispetto a quelli dello Stato di Fatto.

Nello Scenario di Progetto 2 si è ipotizzato l'impatto cumulato del Progetto e della "Cava Rinaldina" (ATE G6a) e si è calcolato un aumento ulteriore di traffico in ingresso (rispetto allo Scenario 1) del +1,5% al mattino e del +1,7% al pomeriggio, mentre gli incrementi rispetto allo Stato di Fatto sono stati rispettivamente del +6,5% e del +7,1%. L'incidenza del traffico indotto dal Progetto "Cava Rinaldina", quindi, sembrerebbe ancor meno rilevante rispetto a quello del Progetto in esame.

Si osserva che nello scenario di cumulo n. 2 e per l'itinerario individuato dal Proponente per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto (S.P. 21, S.P. 17 ed S.P.ex S.S. 236) è stata tenuta in considerazione solo la seguente attività già autorizzata:

- ATE G6a (*Marengo - Corte Rinaldina*) con un numero di mezzi/giorno pari a **n.34 (A+R)**, da calcolarsi al 50% in direzione sud relativamente alla SP21, SP17 e SP23.

Allo stato attuale risultano però già autorizzate e non ancora in fase di pieno esercizio le seguenti attività :

- ATE G4 (*Costa della Signora*) con un numero di mezzi/giorno pari a n.192 (A+R) di cui **n.70 (A+R)** afferenti l'itinerario in questione e n.122 (A+R) afferenti la SP23;
- BIOMETANO CH4, con un numero di mezzi/giorno pari a **n.12 (A+R)** relativamente all'itinerario SP21-S.P.17.

Dette attività avrebbero dovuto essere considerate perché incidono direttamente sulla viabilità oggetto di analisi.

Si tenga altresì conto che sono già stati messi a disposizione di questo Ente i progetti di n. 2 ulteriori Ambiti Estrattivi da realizzarsi in prossimità dell'area oggetto di intervento e più precisamente :

- ATE G7 (Corte Pace) ubicato in Comune di Marmirolo, assoggettato a procedura di V.I.A. (VIA0078-MN) e composto da n. 5 ambiti estrattivi e più precisamente :
  - Cava "Corte Nobis" in capo alla ditta Vanti Srl: volume 725.995 m<sup>3</sup>, durata 5 anni per un totale di automezzi al giorno **(43 + 43)** tra l'entrata e l'uscita; percorrenza: cava, via Levada, strada comunale San Martino e Solferino, cantiere della ditta;
  - Cava "Corte Bruna" in capo alla ditta Calcestruzzi Mantovana srl: volume 23.611 m<sup>3</sup>, durata di un anno e mezzo, per un totale di **4,3 automezzi in entrata e 4,3 automezzi in uscita al giorno**; percorrenza: cava, via San Martino e Solferino, via Galileo Ferraris, strada località Orlandina cantiere Calcestruzzi Mantovana;
  - Cava "La Valeggiana" in capo alla ditta La Valeggiana srl: volume 28.857 m<sup>3</sup>, durata di un anno e mezzo, per un totale di **5,2 automezzi in entrata e 5,2 automezzi in uscita al giorno**; percorrenza: San Martino e Solferino, via Galileo Ferraris, cantiere "La Valeggiana" in comune di Valeggio sul Mincio;
  - Cava "Leonzia" e Cava "Margherita" in capo alla ditta Cave Ghiaia Nardi Srl: volume 68.301 m<sup>3</sup>, durata di un anno e mezzo, per un totale di **12,5 automezzi in entrata e 12,5 automezzi in uscita al giorno**; percorrenza: cava, Levata, via San Martino e Solferino, nuova tangenziale, S.p. n. 17 direzione Sacca di Goito, SPexSS236 c.a. Goito, S.P. 23;
  - Cava "Nuova Pace ampliamento" in capo alla ditta Borgo Srl: volume 83.882 m<sup>3</sup>, durata di un anno e mezzo, per un totale di **15 automezzi in entrata e 15 automezzi in uscita al giorno**; percorrenza: cava, via San Martino e Solferino, nuova tangenziale, S.p. n. 17, alla rotonda direzione Marengo fino al cantiere di Mantova Inerti;
- ATE G6b (Loc. Campagnazza), ubicato in Comune di Marmirolo a fianco dell'ATE G6a, assoggettato a verifica di esclusione dalla V.I.A. (VER0229-MN) e con un volume di traffico stimato **n. 34 m.p./gg. (A+R)**, ripartito equamente in direzione nord, verso Valeggio, ed in direzione sud sul percorso SP21, SP17 e SP23 in direzione Sacca di Goito;

Nello *Studio Specialistico* viene confermato l'impatto sul sistema infrastrutturale dell'intervento in oggetto, con una stima del traffico atteso, nella potenzialità massima dell'ambito, pari a n. 88 transiti A+R di mezzi pesanti/gg. (flusso medio = 11 transiti m.p./ora), oltre a quello leggero pari a 10 transiti A+R veicoli/gg. (flusso medio = 1,25 transiti v.l./ora). Si consideri che il Proponente ha motivato però la non contemporaneità di n. 2 fasi di cantiere, quali la ri-profilatura delle scarpate e del fondo del lotto n.4 nonché l'allestimento del lotto stesso. Tale considerazione riduce la stima del traffico atteso a **68 transiti A+R di mezzi pesanti/gg.** (flusso medio = 9 transiti m.p./ora), pari a oltre a quello leggero pari a 10 transiti A+R veicoli/gg. (flusso medio = 1,25 transiti v.l./ora).

Tale impatto è sicuramente ingente e potrebbe arrecare serie problematiche al sistema della rete viaria provinciale, particolarmente nel tratto della S.P. 17 in attraversamento del centro **abitato di Marengo** se considerato nelle condizioni di cumulo sopra indicate. Per

tale motivo si esprime **una forte critica** al progetto presentato, soprattutto in assenza di percorsi alternativi a quello prescelto per i conferimenti, che in qualche modo potrebbero probabilmente meglio distribuire i flussi sulla rete stradale provinciale.

#### **4.2 Accesso al sito in esame (posto al km. 6+900 della S.P. 21)**

Con la predetta nota era stato chiesto al Proponente altresì di :

- *“valutare l’entità complessiva dei veicoli in svolta afferenti all’accesso (veic./gg.), con particolare riferimento alle manovre in sinistra in uscita/entrata sulla/dalla S.P.21, tenendo conto della situazione attuale (traffico gravante sull’intersezione) e sommando il traffico indotto dall’intervento; ciò al fine di valutare eventuali interventi di adeguamento della strada provinciale;*
- *dovrà essere compiuto lo studio dell’intersezione, con verifica grafica delle manovre di svolta dei mezzi pesanti ed eventuali allargamenti della stessa se necessari; ciò al fine di valutare l’idoneità dell’accesso a garantire le manovre di svolta in sicurezza dei mezzi pesanti ed eventuali interventi di adeguamento;*
- *con riferimento al suddetto accesso, si ricordano i disposti dell’art. 18, c.2 e c.4, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) relativo all’area di visibilità nelle intersezioni regolate da stop; la presenza di ostacoli, come definiti dall’art. 4.6 del Decreto 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali) e posti all’interno dell’area sottesa dal triangolo di visibilità definito al citato c.2, costituisce un problema per la continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione in oggetto; pertanto, la presenza di eventuali alberature poste in fregio alla S.P.21 nell’immediato intorno dell’accesso rappresenta una criticità che deve essere risolta, con la rimozione di quelle essenze costituenti ostacolo prima dell’avvio dell’attività in oggetto;”*

Nel predetto *Studio* il Proponente ha effettuato la verifica modellistica e grafica delle svolte dei mezzi pesanti sull’intersezione n. 5 (accesso al sito di impianto su S.P. 21 da strada vicinale), da cui si rilevano le seguenti criticità:

- svolta in mano sx dalla secondaria - non presenta particolari problemi anche se la lentezza del mezzo pesante auto-articolato in manovra può causare l’ingombro della corsia opposta per un periodo non breve;
- svolta in mano sx dalla secondaria verso sud - il mezzo invade in modo rilevante la corsia opposta, costringendo un eventuale veicolo che sopraggiunge da sud ad arrestarsi ben prima dell’incrocio per evitare di entrare in rotta di collisione con il rimorchio che “taglia” la sua traiettoria;
- svolta in mano dx dalla secondaria verso nord - la sagoma del mezzo pesante invade alla sua destra la banchina a verde oltre il ciglio stradale in asfalto, avvicinandosi alla recinzione dell’area adiacente;
- svolta in mano sx dalla secondaria - risulta delicata soprattutto quando coinvolge un mezzo pesante che, in accelerazione, risulta certamente meno agile e veloce rispetto ad un’auto e che rischia di occupare la corsia opposta più a lungo;
- la velocità che caratterizza il traffico lungo la strada in questione (SP21), che ha raggiunto, in sede di rilievo punte anche di 70/80 km/h., non è certamente rassicurante dal punto di vista della sicurezza stradale; per tale motivo questo Ente ha inteso estendere, come prescrizione derivante da altro procedimento

analogo sulla S.P. n.21, l'imposizione del limite di velocità a 70 km/h anche su tale tratto stradale;

- la visibilità non è ottimale per chi proviene da sud, in quanto a circa 200 metri dall'intersezione in questione la strada curva leggermente impedendo la piena visibilità delle eventuali manovre in uscita dalla direzione sud; la visibilità è oltremodo ostacolata a causa della presenza di alcuni alberi a grande chioma posti al margine della banchina bitumata.

Il Proponente afferma che questo contesto di potenziale pericolosità risulta però legato a flussi molto limitati, per cui ritiene ipotizzabile ricondurre eventuali interventi mitigativi su questo tema all'interno di un processo di monitoraggio ambientale a cui sottoporre il progetto in fase di esercizio.

Tali conclusioni non sono affatto condivisibili perché le criticità evidenziate non possono essere rinviate ad un mero processo di monitoraggio, ma inducono a considerare l'accesso in oggetto del tutto inadeguato e **non autorizzabile** per gli scopi del Progetto in esame.

## CONCLUSIONI

In conclusione, viste le molteplici criticità sopra evidenziate circa l'area individuata e le caratteristiche del progetto, nonché le carenze documentali, la scrivente Amministrazione esprime **parere negativo** al progetto presentato.

Il Dirigente dell'Area 3  
*Ing. Alessandro Gatti*


Il Dirigente dell'Area 4  
*Ing. Sandro Bellini*

Il Dirigente dell'Area 5  
*Ing. Antonio Covino*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n.82/2005 e s.m.i.*

*Allegato 1: "Carta di localizzazione dei prati stabili "*





discarica AMMIT

**LEGENDA**

- 12/18 del cens. alternati al 2011
- USO DEL SUOLO (Cens. Stat. 2010)**
- PRATO STABILE
- ALTRO USO DEL SUOLO
- Scarpate di erosione




**VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO**



**PROGETTO  
INOPRATI**

POF Lombardia  
2014-2020  
Ob. 13.02



Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Rurali  
(Fondo Nazionale Interregionali)

**ELABORATO PIA B.11**

**Carta di localizzazione dei prati stabili**

Gruppo di lavoro  
 Dott. Agr. Nicola Balboni  
 Dott. Geol. Carlo Caffè  
 Dott. Nat. Stefano Zanocchi

Dott. Piv. Mario Vannocci  
 Dott. Piv. Daniela Carpi  
 Dott. Agr. Sebastiana Buffa

SCALA  
1:25.000

DATA  
14/10/2020

# COMUNE DI ROVERBELLA

Provincia di Mantova  
Regione Lombardia



**Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti  
contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)**

**Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL**

**PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**



## PARERE

Il Comune di Roverbella (MN),

in qualità di Comune interessato al PAUR ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. Cod. VIA1180-RL relativo al progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN),

dopo aver esaminato il progetto e lo studio di impatto ambientale, ha rilevato criticità per le quali ha richiesto integrazioni raccolte solo parzialmente nella formulazione della Regione Lombardia al Proponente ai sensi del comma 5 art. 27bis;

**conferma quindi quanto già depositato ai sensi del comma 4 e comma 5 dell'art. 27bis (Comune di Roverbella prot. 3326 del 11.03.2024 e prot. 15070 del 17.10.2025) e viene di seguito a portare le motivazioni a sostegno del proprio PARERE NEGATIVO alla realizzazione del progetto, in seno alla conferenza di servizi decisoria del procedimento.**

### 1. Elementi ostativi alla localizzazione della discarica nel sito di Marmirolo

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per 350.000 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi con cella dedicata al deposito definitivo di rifiuti contenenti amianto CER 170605\*, nel sito di una ex cava in Comune di Marmirolo al confine con la Regione Veneto, a distanza di 2km dal centro abitato di Roverbella.

Di seguito si riportano gli elementi che comportano, ad avviso dello scrivente, una incompatibilità del progetto con il sito in esame:

#### a. Mancato rispetto del principio di prossimità

Come si evince dal PRGR Lombardia, le aree di maggiore presenza di rifiuti contenenti amianto si trovano in Provincia di Milano, Brescia e Bergamo; la realizzazione di una discarica al confine regionale in provincia di Mantova, comporta un impatto negativo in termini di costi energetici e ambientali del trasporto dai siti di produzione al previsto sito di deposito definitivo, che non si colloca entro una delle tre province a maggior produzione.

Non viene quindi rispettato il principio di prossimità sancito dall'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e richiamato dall'art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.

Anche l'autorevole giurisprudenza amministrativa che si è espressa in merito ha chiarito che: "il cd. criterio di prossimità [vale] anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani come erroneamente prospettato da parte appellante (cfr. l'art. 182-bis e l'art. 199, comma 3, lett. g). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che -...- l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10). ... per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). ... Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione." (così, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706 che richiama anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5025 del 1° luglio 2021).

#### b. il sito in progetto ricade in area non idonea, sulla base della pianificazione territoriale e di settore

##### i. criteri penalizzanti secondo le previsioni del PRGR Lombardia



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

1.6.5 – Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso della Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003: zone di riserva di idrostruttura superficiale (ISS), idrostruttura superficiale di fondovalle (ISF), idrostruttura intermedia (ISI), idrostruttura profonda (ISF); aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zone di ricarica da ISS.

Non risultano prodotte dal Proponente le “valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi” richieste dall’Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.; nessuna analisi di rischio è stata condotta, ad esempio, in termini di rottura/cedimento dello strato di impermeabilizzazione ed effetti sulla falda.

1.6.7 – presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato ad una distanza < 500 m, che costituisce la distanza minima prevista dall’Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R. per le discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto, derogabile solo in presenza delle specifiche misure di mitigazione degli impatti, nel caso di specie carenti come ad esempio per l’alberatura perimetrale che non costituisce alcuna barriera efficace alla potenziale diffusione di fibre di amianto.

#### ii. assenza di criteri preferenziali secondo le previsioni del PRGR Lombardia

1.6.9 – ridotta permeabilità del suolo e sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs 36/2003

1.6.10 – vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere

#### iii. previsioni del PTCP

area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli in aderenza a corridoi ecologici e gangli primari.

#### iv. previsioni del PGT di Marmirolo, Roverbella, Goito

il sito si colloca in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.

#### c. Mancato rispetto dei criteri di ubicazione di cui al D. Lgs 36/2003 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i. par. 2.1 in allegato 2: *“La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto nel contesto territoriale in relazione a:*

- *collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;*

Il sito in esame dista poco più di 1 km dal sito, costituito dalla Chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che si suppone che sia stata fondata dai monaci Benedettini nel corso dei secoli XI-XII e dal Mulino di Massimbona, opera dei Benedettini risalente, anch’esso al 1200-1300, ambiti soggetti a vincolo culturale (art. 10 D.Lgs n. 42/2004) e ambiti soggetti a tutela storico-architettonica e/o ambientale (archivio beni storico-architettonici della Provincia di Mantova). Inoltre, in prossimità del progetto è presente la pista ciclabile Peschiera – Mantova, che corre lungo l’argine in rilevato



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

dello Scaricatore Pozzolo Maglio, frequentata da ciclo-escursionisti, con previsione di collegamento ciclabile con i comuni di Roverbella e Marmirolo in attraversamento sulla S.P. 21 interessata dal traffico indotto dal progetto.

- *presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.*

Il sito in cui viene prevista la realizzazione della discarica in progetto ricade nell'ambito dei "Prati stabili della Valle del Mincio" dedicati alla produzione di fieno per l'alimentazione animale dedicata alla produzione di GRANA PADANO D.O.P., come risulta dal progetto di valorizzazione realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, con fondi PSR di Regione Lombardia nel 2020.

## 2. Assenza della barriera geologica naturale di fondo, difformità rispetto alle previsioni D. Lgs 36/2003

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con cella dedicata esclusivamente ad ospitare rifiuti con CER 170605\*; dal punto di vista della proposta progettuale comunque il Proponente ha deciso di conformare la progettazione come una discarica per rifiuti pericolosi in relazione alla natura del rifiuto che si intende conferire.

Il sito che si prevede debba ospitare la discarica presenta un fondo naturale con una permeabilità elevata composto da ghiaie e sabbie, che risulta non corrispondente ai dettami del D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 di modifica della direttiva 1999/31/CE, che richiede per una discarica per rifiuti pericolosi la presenza di una barriera geologica costituita da una formazione geologica naturale con requisiti di permeabilità tali da assicurare l'isolamento dall'acquifero, ossia con conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m (*allegato 1 D. Lgs 121/2020 – par. 2. impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi- 2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde*).

L'esistenza, la continuità e le caratteristiche di permeabilità di tale barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

Solo qualora la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità previste dalla norma, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato in grado di assicurare, unitamente alla barriera geologica naturale, una protezione idraulica equivalente a quella *ex lege* prevista.

Dalla documentazione allegata al Progetto di impianto presentato dalla AMMIT S.r.l. in data 18/10/2023 risulta, invece, che le stratigrafie effettuate "*individuano una situazione stratigrafica costituita prevalentemente da ghiaia e sabbia con intercalazioni argillose fino alla massima profondità indagata*" (cfr. Relazione geologica, pag. 15), vale a dire l'assenza di una barriera geologica naturale e che si prevede espressamente di realizzare il fondo della discarica in modo totalmente artificiale (cfr. Relazione tecnica, par. 6.1.6., pag. 40).

A fronte delle osservazioni/ricieste di integrazioni formulate dalla Regione Lombardia *ex art. 27-bis*, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il Proponente ha affermato che, dal raffronto fra il testo originario del D.lgs. 36/2003 e quello vigente a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 121/2020, si deriverebbe la possibilità di considerare come rispondente ai criteri di cui al punto 2.4.2. dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003 una combinazione di 'barriera geologica naturale' -pur in presenza di sabbie e ghiaie, ossia di materiali che sono notoriamente ad elevata permeabilità e, dunque, non tali da costituire una 'barriera', come accade invece con le argille- e di strato artificiale di impermeabilizzazione.

A sostegno di tale tesi, è richiamata la sentenza della Corte di cassazione penale n. 19457 del 17 gennaio 2012, la quale però si riferisce al testo normativo *ante* modifica del 2020.

La questione della possibile equivalenza tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza fino a quando il legislatore non è intervenuto a chiarire tale aspetto con la novella del 2020.

Il testo dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003, come modificato dal D.lgs. 121/2020, oggi in vigore è infatti chiaro nel prevedere che alla base delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi sia presente una barriera geologica "*costituita da una formazione geologica naturale*" che risponda a determinati requisiti di permeabilità ( $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s) e spessore ( $s \geq 5$  m,



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

per i pericolosi) e nello stabilire che, nei casi in cui la barriera geologica “*non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, [essa] deve essere **completata** artificialmente*” (cfr. punto 2.4.2.).

Dalla lettura del dispositivo traspare in modo evidente la volontà del legislatore di negare un giudizio di equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera geologica artificiale.

Qualora, infatti, proprio in virtù del dibattito giurisprudenziale che era aperto sulla precedente formulazione della norma, il legislatore avesse voluto prevedere la barriera artificiale come **alternativa**, a parità di permeabilità e spessore, alla barriera geologica naturale lo avrebbe indicato espressamente.

In coerenza con tale interpretazione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7007/2021, intervenuta a valle della modifica normativa introdotta con il D.lgs. 121/2020, dichiara infatti che “**la barriera di confinamento artificiale è un'entità costitutiva propria, assente nelle discariche per inerti e non sostituisce la barriera geologica nelle discariche per rifiuti pericolosi e non**”.

\*\*\*

Il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, con elevata permeabilità, di 6-8 ordini di grandezza più permeabile rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs, quindi non in grado di garantire l'impermeabilità naturale richiesta. Inoltre, l'ex cava è stata oggetto di riporto di rifiuti inerti e altro, come materiale di riempimento nei decenni successivi alla chiusura (vedasi risultati dell'indagine preliminare, verbale di sopralluogo e campionamento ARPA n.193990 del 07/08/2024), di fatto compromettendo la continuità litologica del fondo naturale, con possibili effetti negativi in termini di cedimenti differenziali che potrebbero comportare serie discontinuità dello strato di impermeabilizzazione artificiale sovrastante. La previsione del Proponente di cedimenti dell'ordine di 10-20cm risulta ampiamente sottostimata, causa utilizzo di metodi di calcolo non adeguati al caso in esame, con previsione di cedimenti di un ordine di grandezza superiore a quelli dichiarati.

Anche la proposta di integrazione progettuale, che prevede l'apporto di 1 m di argilla  $k \leq 1 \times 10^{-10}$  m/s in completa sostituzione della formazione geologica naturale presente la quale, oltre ad avere un elevato grado di permeabilità, è anche incoerente e discontinua per la presenza di rifiuti e di riporti di limo, risulta totalmente difforme dalle previsioni del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

La struttura del sottosuolo rende, inoltre, assai probabile il rischio di cedimenti differenziali che potrebbero comportare anche una mancata continuità degli strati sintetici di impermeabilizzazione artificiale.

Per tali motivi, la barriera artificiale prevista in progetto risulta non idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante la discarica in palese violazione del D.lgs. n. 36/2003.

### **3. Carenze nelle previsioni della quota di massima escursione della falda/mancato rispetto della distanza dal fondo vasca**

In occasione di deposito del progetto in prima istanza, il livello di massima escursione della falda era stato individuato con un picco di 44,3 m s.l.m. (sulla base di dati rilevati dal 2021 al 2022 con frequenza trimestrale e dal 2023 con frequenza annuale); a partire da questi dati era stato proposto un primo progetto con fondo strati di impermeabilizzazione discarica quotati a +2m dal livello di massima escursione. Con le indagini svolte in occasione del piano di indagine nel 2025, l'escursione della falda è risultata maggiore di 50-60 cm rispetto alle rilevazioni dell'anno precedente. **Valutato che il periodo di osservazione risulta troppo breve, e svolto in anni non particolarmente piovosi, vista anche la variabilità sopraggiunta, si ritengono insufficienti le informazioni per poter progettare la discarica con un franco di +2m dalla quota di massima escursione della falda, con necessità quindi di uno studio più approfondito della falda e una corretta progettazione conseguente.**

Peraltro la Regione Lombardia aveva prescritto “*Relativamente al livello di soggiacenza della falda, a completamento di quanto già agli atti, trasmettere i dati di monitoraggio annuali con cadenza mensile come richiesto dalla normativa di settore. Al fine di avere una serie storica più ampia possibile, per tutta la durata della presente istruttoria dovranno essere*



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio**  
Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

*trasmessi con cadenza mensile i dati piezometrici rilevati.*”. I dati aggiornati, come da prescrizione, non sono stati resi disponibili nel repository web regionale del procedimento.

#### **4. Procedimento di cui all’art. 242 D.Lgs. 152/2006 in corso e obbligo di rimozione dei rifiuti**

Questo Ente, in occasione della formulazione delle osservazioni al progetto, aveva richiesto una indagine preliminare atta a ricercare eventuali superi delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) ai sensi della normativa per i siti potenzialmente contaminati (Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006). L’indagine preliminare, condotta dal Proponente in contraddittorio con ARPA Lombardia a fine 2024, ha portato a rilevare superamenti delle CSC per la porzione di area ad uso agricolo nonché la presenza di rifiuti interrati di diversa natura a riempimento della cava esaurita, fra i quali, materiale riconducibile a fresato d’asfalto, copertoni e materiale da demolizione (cls), materiale da demolizione (blocchi di cemento di grosse dimensioni), pali della luce in cls, blocchi bituminosi, materiale edilizio, sacchetti di plastica, etc.

Il Proponente ha, quindi, trasmesso la comunicazione agli Enti ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e ha presentato un Piano di caratterizzazione valutato nell’ambito della Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Marmirolo e approvato dallo stesso Comune con Determinazione n. 434 del 19/06/2025.

In seno al PAUR (procedimento ambientale unico regionale) si è, dunque, inserito il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/2006 nonché il procedimento di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al quale ARPA, con nota Prot. n. arpa\_mi.2025.0178240 del 04/11/2025, ha trasmesso i risultati analitici relativi ai campioni di terreno e materiale di riporto prelevati ed analizzati in contraddittorio con il Proponente.

In particolare, ARPA ha rilevato il superamento dei limiti di legge per metalli (Vanadio, Zinco, Piombo, Cadmio, Rame), Idrocarburi pesanti (C>12) e IPA (per il parametro Dibenzo(a,l)pirene), nei campioni prelevati dalle trincee realizzate nell’area del sito con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Come precisato da ARPA: *“I risultati delle indagini preliminari, ..., unitamente a quelli ottenuti nel corso delle indagini di caratterizzazione in oggetto, consentiranno alla Ditta di procedere alla definizione del modello concettuale di distribuzione della contaminazione del sito e, successivamente, alle ulteriori fasi previste dalla normativa sui siti contaminati, **fermo restando l’obbligo di rimuovere completamente i rifiuti interrati finora rinvenuti e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, tenendo presente che la verifica del corretto ripristino, da eseguirsi alla presenza di ARPA, comporterà anche il prelievo e l’analisi di ulteriori campioni di controllo.** Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, prelevate in contraddittorio con ARPA il giorno 14/10/2025, si resta in attesa della trasmissione dei risultati da parte della Ditta, necessari per procedere con la loro validazione da parte della scrivente Agenzia.”.*

Come noto, l’art. 239, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che, in caso di abbandono di rifiuti disciplinato dalla parte quarta del medesimo decreto, si può procedere all’accertamento del superamento dei valori di attenzione (mediante verifica delle pareti e del fondo scavo) ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, **solo a seguito della rimozione**, avvio a recupero, smaltimento **dei rifiuti abbandonati** o depositati in modo incontrollato ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

La definizione delle condizioni necessarie alla progettazione della discarica che si intende realizzare è, dunque, subordinata alla preliminare verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) che si determineranno a valle delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi nell’ambito del procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006.

In mancanza dei risultati di tale verifica preliminare non è possibile procedere al rilascio del PAUR.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza, il PAUR si configura come procedimento "unico" che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo; *“Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono*



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

*esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione (il cui avvio, a sua volta, era stato sollecitato dalla stessa proponente società). ... il PAUR non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, bensì li ricomprende nella determinazione (appunto il PAUR) che conclude la conferenza di servizi. ... Il PAUR dunque non realizza un effetto sostitutivo "pieno" degli altri titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, in quanto questi ultimi mantengono la loro autonomia formale, come comprova peraltro la circostanza per cui la determinazione finale adottata all'esito della conferenza di servizi, nell'includerli in un unico atto, ne darà espressa menzione." (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sent. 10 febbraio 2025, n. 1071, che richiama anche Consiglio di Stato, sent. 5241/2024).*

Sul punto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2018 ha chiarito come l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 "non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto".

Considerato, pertanto, che la verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) è **condizione essenziale** che costituisce uno dei **presupposti per il rilascio del PAUR** e che tale verifica è subordinata *ex lege* alla previa rimozione dei rifiuti interrati e al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate da ARPA, **il rilascio del PAUR risulta ad oggi precluso**.

#### 5. Carente valutazione del traffico indotto

Lo "Studio Specialistico per la Valutazione degli Impatti sul Traffico e sulla Viabilità Indotti dai Traffici Generati dalla Realizzazione di un Nuovo Sito di Smaltimento Rifiuti in Comune di Marmirolo (MN)", redatto dal Proponente a novembre 2024, prende in esame come unica direttrice di traffico quella della S.P. 236 proveniente da Brescia, che attraversa il Comune di Goito e la frazione di Marengo per arrivare al sito in Progetto. Tale scelta si basa sull'autodichiarazione del Proponente di voler ritirare esclusivamente rifiuti dalla Regione Lombardia.

Ancorché il Proponente dichiara di voler accettare solo flussi provenienti dalla Lombardia, quindi da Brescia, tratta per la quale ha svolto l'analisi del traffico, non è possibile escludere flussi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, in quanto i rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato. L'analisi risulta quindi



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

carente delle direttrici di traffico provenienti da Veneto ed Emilia Romagna, quindi insufficiente a garantire una completa ed esaustiva valutazione dell'impatto del traffico.

#### 6. Carente valutazione sugli aspetti sanitari

Le criticità su dispersione di inquinanti in atmosfera ed effetti sulla salute, già sollevate in sede di osservazioni depositate a marzo 2024, non vengono superate dalla rev. 1 dei documenti “valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera” e “studio componente salute pubblica” redatto ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4792 del 08/02/2016.

Per quanto riguarda il rischio di dispersione in falda delle fibre di amianto, pur a fronte delle casistiche riportate di migrazione di fibre in falda in sede di osservazioni, cui si rimanda, nessuna valutazione del rischio è stata presentata rispetto a questa via di esposizione.

In termini del contributo di inquinanti in atmosfera derivanti dal progetto:

- I risultati ottenuti (PM<sub>10</sub> e NO<sub>x</sub>) sono stati confrontati con i limiti di legge del D. Lgs 155/2010 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 40 µg/m<sup>3</sup>), ma, sotto il profilo sanitario, andrebbero confrontati con quelli più restrittivi previsti dalla Direttiva 2024/2881/CE, in corso di recepimento (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 20 µg/m<sup>3</sup>) che dovranno essere adottati dall'Italia entro il 2030, ovvero con le linee guida OMS ed. 2021 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 15 µg/m<sup>3</sup>);
- si segnala la sentenza dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 novembre 2020 (causa C 644/18), che ha condannato la Repubblica italiana per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM<sub>10</sub>, (superamento che è tuttora in corso), venendo meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Il contributo emissivo derivante da accidentale rottura di un imballaggio di rifiuto contenente amianto, limitato alla rottura di n. 1 pacco/die per una superficie di esposizione di soli 2m<sup>2</sup> risulta piuttosto sottostimato rispetto ai valori di emissione riscontrabili in analoghi SIA di progetti di discarica per amianto, in cui viene presa come sorgente areale di dispersione tutto il fronte attivo giornaliero di discarica, pari a ca. 400-500 m<sup>2</sup>, con un flusso emissivo di 1 f/m<sup>2</sup>\*s.; rispetto a tale ipotesi, **il flusso di emissione di fibre di amianto risulta quindi sottostimato di un fattore 100** (*long term* da 10<sup>-4</sup>-10<sup>-6</sup> ff/l a 10<sup>-2</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l e *short term* da 10<sup>-3</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l a 10<sup>-1</sup>-10<sup>-3</sup> ff/l);
- **La modellistica proposta non tiene conto che l'amianto è una fibra minerale non degradabile, quindi accumulabile nel tempo con quanto già caduto in precedenza, amplificando l'esposizione con un effetto esponenziale nella zona di ricaduta.**

In termini di impatto sanitario derivanti dal progetto:

- A fronte della sottostima sopra esposta, il recettore più prossimo (**R14**), collocato a soli 90 m dal perimetro della discarica sarebbe sottoposto non a 0,08 ff/l ma a **8 ff/l** di esposizione massima oraria, ben oltre il riferimento della WHO di 1 ff/l, mentre (**R1**) sarebbe esposto a picchi di massima **0,7 ff/l**, prossime al limite;
- **L'analisi del rischio per l'esposizione all'amianto non tiene conto del valore di fondo** che va sommato a quello derivante dall'opera;
- A fronte della sottostima sopra esposta, **l'analisi del rischio condotta per (R14) porterebbe ad un rischio di 2,6\*10<sup>-6</sup> quindi rischio non accettabile (> 10<sup>-6</sup>), così come (R1) con rischio di 1,09\*10<sup>-6</sup>.**

Con riferimento ai potenziali impatti sanitari di un progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto, si rileva che con il D.Lgs. n. 104/2017 è stata recepita la Direttiva europea 2014/52/UE che prevede la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito della VIA, per alcune tipologie di progetti. Tale procedura è finalizzata a garantire la tutela della salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull'ambiente del territorio interessato. Le Linee Guida dell'I.S.S., adottate con Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, definiscono le fasi e i contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario, con fasi successive di Screening, Scoping, Assessment/Appraisal, Monitoring e



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

Reporting. Lo studio del Proponente si limita ad una Valutazione del Rischio sanitario legato all'esposizione degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto in progetto, accompagnata da una mera descrizione dei dati di salute del territorio di ATS Val Padana e Comune di Marmirolo, senza verificare lo stato di salute degli altri Comuni interessati (Goito da traffico di attraversamento e Roverbella a 2km dalla discarica), in considerazione dell'effetto cumulo delle fibre di amianto non degradabili nel tempo e di risospensione delle stesse e dispersione sulle lunghe distanze.

**A tal proposito, come già richiesto in sede di osservazioni, si conferma la necessità di ottenere un parere nel merito da parte dell'ATS Val Padana.**

**Alla luce delle sottostime dello studio del Proponente e delle carenze evidenziate, non vi sono sufficienti garanzie per la tutela della salute della popolazione esposta al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto.**

#### **7. Carenze nella valutazione d'incidenza e impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

In sede di prima istanza è stato presentato il Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente (Allegato F alla D.G.R.4488/2021) compilato, con l'individuazione delle distanze dai soli: ZSC/ZPS IT20B00211 Bosco Fontana, ZSC IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, ZSC/ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano, omettendo di menzionare i siti IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio.

L'Ente competente per la valutazione d'incidenza "Parco del Mincio" con nota prot. n. 1213 del 11/03/2024 ha richiesto la predisposizione dello Studio di Incidenza ai sensi della DGR 16/11/2021 n. XI/5523 relativo ai siti IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio, ai fini della Valutazione Appropriata (ndr Fase II) del progetto.

Il Proponente, in sede di integrazioni, ha depositato un elaborato datato 16/09/2024 dal titolo "**Studio di Incidenza Ambientale - Fase di screening**". Dalla lettura del documento si evince che l'analisi dell'incidenza è stata realizzata in termini di SCREENING – livello I dello studio di incidenza, come più volte riscontrabile nei titoli dei paragrafi. L'analisi si limita infatti a una trattazione bibliografica degli habitat e delle specie potenzialmente presenti; nessun rilievo floristico o faunistico è stato eseguito sul sito interessato dal progetto per verificare la potenziale presenza/assenza di habitat e/o specie di interesse conservazionistico. La trattazione si è quindi limitata al campo delle probabile/possibile presenza di specie, arrivando però a dichiarare una incidenza non significativa sia diretta che indiretta.

A tal proposito va ricordato che il comma 4 art. 4 della DIRETTIVA 2009/147/CE (Habitat) prevede l'impegno per gli Stati Membri "*di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione*".

Nel caso di specie una cava abbandonata rappresenta un ambiente non disturbato dalla presenza antropica, con buone potenzialità di ospitare specie vegetali e animali provenienti dal vicino fiume Mincio. Il consumo di suolo apportato dal progetto di discarica comporta una sottrazione di habitat, sicuramente nella fase di coltivazione, mentre non è detto che la ricomposizione finale di un rilevato di parecchi metri sia funzionale alle specie che occupavano l'area in precedenza.

**In definitiva, il Proponente ha presentato una relazione di Screening-livello I e non una Valutazione appropriata-livello II, di fatto non rispondendo alle prescrizioni dell'Ente competente alla valutazione, Parco del Mincio; d'altra parte le considerazioni dello screening si basano su ipotesi di presenza probabile/possibile di specie nell'area, senza aver svolto alcun rilievo floristico e faunistico, come peraltro richiesto dall'Ente scrivente in sede di osservazioni a marzo 2024. La documentazione fornita dal Proponente deve essere quindi considerata insufficiente a valutare l'incidenza ambientale del progetto rispetto alle Direttive Habitat e Uccelli, sia in termini di impatti potenziali su flora/vegetazione, fauna ed ecosistemi.**

Roverbella li 11/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E  
DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE, ECOLOGIA

**Sanguanini Arch. Isaela**  
(doc. f.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/05 e s.m.i.)



**COMUNE di MARMIROLO**  
Provincia di MANTOVA

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 145 DEL 11/11/2025**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27 – BIS DEL D.LGS. 152/2006 DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO (D1) DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MARMIROLO (MN), – PROPONENTE: AMMIT S.R.L. - RIF. SILVIA COD: VIA1180-RL - OSSERVAZIONI CON PARERE NEGATIVO IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DI IMPIANTO AMBIENTALE**

Il giorno 11/11/2025 alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, è stata convocata la Giunta Comunale composta dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	BETTEGHELLA ELENA	Sindaco	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Assessore	X	
3	MATTINZIOLI MARCO	Assessore	X	
4	DELUIGI VANNI	Assessore	X	
5	ALBERTI JESSICA	Assessore	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede Il Sindaco **Betteghella Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

*PREMESSO CHE:*

*con nota acquisita agli atti comunali con prot. 19392 del 23/11/2023, Regione Lombardia comunica che in data 18/10/2023, la Società proponente AMMIT S.r.l., con sede legale in Comune di Brescia Via Creta n. 78 ha provveduto a depositare, presso la Struttura della Giunta Regionale [in atti reg. prot. T1.2022.0059274], istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del “Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”.*

*In data 17.09.2024, con nota in atti reg. prot. T1.2024.0108771, è stata comunicata la sospensione, sino al 31.03.2025, del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in corso, a seguito dell'entrata in vigore delle l.r. 11/2024, in quanto il progetto in argomento ricade nel campo di applicazione dell'art. 32 di detta norma e che dispone la sospensione dei “...procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale” sino “... alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025 ...”;*

*Il termine della sospensione di cui al punto precedente è stato, successivamente, differito con L.R. 20/2024 (art. 22), sino alla data del 30.09.2025;*

*Nel suddetto procedimento, oltre al Comune di localizzazione, sono stati individuati gli Enti territoriali potenzialmente interessati dagli impatti come di seguito riportato: Comune di Roverbella, Comune di Goito, Comune di Volta Mantovana, Comune di Porto Mantovano e Comune di Valeggio sul Mincio (VR), Parco del Mincio Ente gestore del sito Natura 2000 IT20B0012 “Complesso morenico di Castellaro Lagusello”, Carabinieri per la biodiversità di Verona Ente gestore del sito Natura 2000 IT20B0011 “Bosco Fontana”, Provincia di Mantova, Provincia di Verona, Regione Veneto;*

*VISTA la nota agli atti comunali con prot. 16534 del 14/10/2025, con la quale Regione Lombardia procedeva alla convocazione, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs 152/2006, della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto e chiedeva entro il termine del 12.11.2025 agli Enti territoriali ed ai componenti della Commissione istruttoria regionale per la VIA di inviare il proprio parere/contributo in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;*

*CONSIDERATO il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN) da parte della ditta titolare AMMIT Srl. Nei lotti di discarica verranno smaltiti i rifiuti individuati al codice EER 17 06 05\*- Materiali da costruzione contenenti amianto - per un volume totale massimo pari a 350.000 mc, in conformità al PRGR, corrispondenti ad una potenzialità di 108.000 t/anno, la durata minima di gestione prevista pari a 3 anni e 2 mesi. La durata minima prevista dell'intervento: comprensiva di approntamento lotti e gestione dei medesimi e pari a circa 6 anni, a cui vanno sommati ulteriori 5 anni per eseguire il ripristino ambientale.*



*CONSIDERATO che:*

*il territorio del Comune di Marmirolo presenta notevoli fragilità ambientali come evidenziate in particolare nella documentazione relativa alla componente geologica del PGT approvata con DCC n. 32 del 1/06/2011;*

*e che l'ambito in cui sarà realizzato l'impianto ricade nella "fascia di ricarica degli acquiferi", all'interno dell'ex Ambito Estrattivo ATEg7 Marengo, già penalizzato da decenni di intenso sfruttamento di estrazione delle ghiaia;*

*Il progetto proposto dalla ditta Amit s.r.l. non risulta coerente con la pianificazione di PGT che individua le aree all'interno dell'Ambito di Trasformazione "RECUPERO AMBIENTALE ATE DI MARENGO", il cui obiettivo generale è "la restituzione di parte delle aree all'uso agricolo con regolarizzazione degli insediamenti per la lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e/o bitumi esistenti, laddove non presente e l'eventuale ampliamento degli stessi. Pertanto la destinazione d'uso prevalente sarà quella agricola, ma saranno ammesse attività produttive. L'effettiva destinazione d'uso delle aree verrà definita dal Piano Attuativo nella costruzione del quadro conoscitivo di VAS in concertazione con le proprietà e gli enti territorialmente e ambientalmente interessati".*

*La proposta progettuale in esame presuppone la realizzazione di un'attività di natura diversa e incoerente rispetto alla programmazione di PGT che prevede la destinazione agricola dei terreni e la regolarizzazione dei soli insediamenti esistenti, seppure con possibilità di ampliamento da concertare in sede di piano attuativo.*

*In coerenza con quanto già inserito anche nella pianificazione di PTCP dalla Provincia di Mantova, il Comune di Marmirolo con DCC n. 56 del 30/12/2021 ha individuato l'AT Recupero Ambientale ATE di Marengo quale AMBITO DI RIGENERAZIONE ai sensi della L.R. 18/2019 sul quale avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale.*

*L'Amministrazione Comunale di Marmirolo ha da tempo intrapreso un percorso di sostegno e valorizzazione dell'economia agricola locale quale attività strategica per il rispetto delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e del tessuto economico-produttivo, in un'ottica di sviluppo sostenibile.*

*La presenza di una discarica per RCA all'interno di un territorio a vocazione prevalentemente agricola, non si esclude possa avere anche importanti risvolti negativi in quello che è l'equilibrio economico-sociale del territorio fondato principalmente sulla compresenza ad oggi esistente tra attività agricole, lattiero-casearie e zootecniche.*

*VISTO che l'amministrazione Comunale, a seguito dell'avvio della procedura di PAUR, ha intrapreso un dialogo con tutte gli altri Enti coinvolti al fine di:*

- renderli partecipi delle problematiche del territorio legate a precedenti gestioni;*
- richiedere, a questi soggetti terzi, l'espressione di un parere che tenga conto delle effettive criticità e non sia finalizzato alla sola "monetizzazione" del territorio;*



*CONSIDERATO che:*

*La Giunta Comunale ha rilevato la necessità di individuare le professionalità più idonee atte a tutelare gli interessi del territorio che questo Ente rappresenta, e creare un gruppo di lavoro che supporti l'Amministrazione e gli uffici nella valutazione del progetto in argomento. In particolare è stata rilevata, a titolo indicativo e non esaustivo, la necessità di figure esperte in materia geologica, giuridico amministrativa e tecnica ambientale con specifica professionalità nella progettazione e gestione di impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti;*

*L'Amministrazione ha individuato il Dott. Geol. Carlo Caleffi professionista esperto in materia geologica, incaricato per la redazione di specifiche osservazioni relativamente al progetto di discarica: giusta determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica 1 di incarico n. 591 del 02/10/2024;*

*VISTO il documento di "osservazioni con parere negativo" in ordine alla valutazione di impatto ambientale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione del Dott. Carlo Caleffi, allegato al presente provvedimento;*

*CONSIDERATO che, a seguito dell'eventuale chiusura con esito favorevole delle valutazioni di VIA, il Comune di Marmirolo dovrà esprimersi all'interno del PAUR anche rispetto al rilascio del Permesso a Costruire e Nulla osta della verifica del rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, così come evidenziato nell'elenco dei permessi, autorizzazioni e nulla osta che verranno ricompresi nel PAUR;*

## **DELIBERA**

- 1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante del presente atto;*
- 2. di ribadire il proprio PARERE NEGATIVO per l'iniziativa progettuale presentata per la realizzazione di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)". (Codice Progetto SILVIA: VIA1180-RL), avvalorate anche dall'analisi tecnica svolta a cura dell'ufficio tecnico e del professionista incaricato che si è concretizzata nel documento allegato al presente atto;*
- 3. DI APPROVARE l'allegato documento "Osservazioni con PARERE NEGATIVO al Progetto in ordine alla valutazione di impatto ambientale – parere del Comune di Marmirolo";*
- 4. di demandare all'Area Tecnica 1 e Segreteria ogni atto conseguente tra cui la trasmissione in Regione entro il termine del 12 Novembre 2025;*
- 5. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.*

*VISTA la suddetta proposta di deliberazione;*

*VISTO il parere favorevole della Responsabile dell'Area Tecnica 1 in ordine alla regolarità tecnica espressa sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 –comma 1 –D.Lgs. 267/2000;*

*CON voti favorevoli unanimi e palesi;*



## **DELIBERA**

- 1) di approvare la suindicata deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Sindaco**  
Betteghella Elena

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Livia Boni



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13150

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Marmirolo, 11/11/2025

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: [VIA1180-RL] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN), – Proponente: AMMIT S.r.l. – Convocazione, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs 152/2006, della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto – **OSSERVAZIONI E PARERE NEGATIVO IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

PREMESSO che con nota acquisita agli atti comunali con prot. 19392 del 23/11/2023, Regione Lombardia comunica che in data 18/10/2023, la Società proponente AMMIT S.r.l., con sede legale in Comune di Brescia Via Creta n. 78 ha provveduto a depositare, presso la Struttura della Giunta Regionale [in atti reg. prot. T1.2022.0059274], istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del “Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”.

VISTE

- la nota T1.2024.0018366 del 9/02/2025 acquisita agli atti comunali con prot. 2476 del 09/02/2024, con la quale Regione Lombardia comunica l'avvio del procedimento e la convocazione della riunione istruttoria per la valutazione dell'impianto in premessa, fissata per il giorno 15/02/2024 alle ore 10:00 in modalità telematica e che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente comunicazione dovranno pervenire eventuali contributi finalizzati alla richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, ovvero entro il giorno 11 marzo 2024;
- la nota T1.2024.0022861 del 21/02/2024 acquisita agli atti comunali con prot. 3216 del 22/02/2024, con la quale Regione Lombardia trasmetteva il verbale con gli esiti della riunione istruttoria del 15/02/2024 e convocava il sopralluogo sul sito di progetto in data 26/02/2024;
- la nota prot. n. T1.2024.0052406 del 13.05.2024, con la quale sono state richieste integrazioni istruttorie;
- la nota in atti reg. prot. T1.2024.0166413 del 05.12.2024, con la quale sono state depositate dal proponente le integrazioni documentali, a cui ha fatto seguito la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico sul sito web S.I.L.V.I.A..



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ENTRATA IN SERVIZIO CALIBRATA  
CERTIFICATO N. 13150

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

- in data 17.09.2024, con nota in atti reg. prot. T1.2024.0108771, è stata comunicata la sospensione, sino al 31.03.2025, del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in corso, a seguito dell'entrata in vigore delle l.r. 11/2024, in quanto il progetto in argomento ricade nel campo di applicazione dell'art. 32 di detta norma e che dispone la sospensione dei "...procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale" sino "... alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025 ...";
- il termine della sospensione di cui al punto precedente è stato, successivamente, differito con l.r. 20/2024 (art. 22), sino alla data del 30.09.2025;
- la nota agli atti comunali con prot. 16534 del 14/10/2025, con la quale Regione Lombardia procedeva alla convocazione, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs 152/2006, della seconda riunione ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto **e chiedeva entro il termine del 12.11.2025 agli Enti territoriali ed ai componenti della Commissione istruttoria regionale per la VIA di inviare il proprio parere/contributo in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento**

VISTA la documentazione di progetto messa a disposizione mediante applicativo regionale all'indirizzo [www.cds.servizirl.it](http://www.cds.servizirl.it) - rif. S.I.L.V.I.A. VIA 1180-RL [CDS\_SILVIA\_3002], come integrata in data 05/12/2024;

Tutto quanto sopra considerato si rilevano le seguenti **circostanze** che appaiono **ostative** alla realizzazione del progetto:

#### **Osservazione 1 – LOCALIZZAZIONE QUALE FATTORE PENALIZZANTE - INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ**

Il PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ prevede che gli impianti debbano essere posti a prossimità dei siti di produzione per minimizzare l'impatto della fase del trasporto nell'ottica di una gestione il più possibile sostenibile.

Il proponente individua, attraverso i dati del PRGR della Lombardia, le province di Milano, Bergamo e Brescia come quelle in cui storicamente è più alta la produzione di RCA.

**Nel rispetto del principio di prossimità andrebbe quindi individuato un sito baricentrico rispetto a queste tre province: Milano, Bergamo e Brescia, per la realizzazione della discarica di RCA e non l'area di Loc. Campagnazze – Corte Primavera in Comune di Marmirolo, completamente ai margini della Regione Lombardia a confine con il Veneto.**



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

### 1.6.2 CERITERIO ESCLUDENTE - Tutela dei beni culturali e paesaggistici

Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1 D.Lgs n. 42/2004)	<p><b>Sovrintendenze.</b></p> <p>b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b)</p> <p>d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole</p> <p>e) i ghiacciai ed i circhi glaciali</p> <p>Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976</p> <p>m) Zone di interesse archeologico</p> <p>In base alla d.d.g. n. 2727/2011</p>	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
--	---	---

Si osserva che immediatamente a nord del sito scelto per la realizzazione della discarica è presente, in Comune di Valeggio sul Mincio, uno specchio d'acqua derivante da attività di escavazione esaurita.

come evidenziato da alcune sentenze (Tar Campania Napoli, sez VIII – 27 febbraio 2009 n. 1139 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 29/5/2009 avverso una norma emanata dalla Regione Val d'Aosta per l'esclusione dei laghi artificiali da quelli che operano vincolo ai sensi art. 142 del D. Lgs 42/2004) il vincolo opera sia sui laghi naturali che su quelli artificiali. Per l'identificazione del "lago artificiale", il protocollo d'intesa del MiBAC con alcune regioni detta il seguente criterio "i laghi sono corpi idrici superficiali fermi tra i quali sono compresi anche quelli artificiali".

La Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2009, stabilisce che sono quindi laghi, anche se non cartografati, le cave allagate purchè completamente esaurite e dismesse, con perimetro superiore a 500 m, a condizione dell'avvenuta completa dismissione delle attività di cavazione nonché dell'attuazione del progetto di recupero ambientale.

**Ne deriva che lo specchio d'acqua posto a nord genera un vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142 avendo lo stesso perimetro maggiore di 500 m e derivante da attività estrattiva conclusa (da informazioni assunte presso il Comune di Valeggio si tratta di attività estrattiva conclusasi ante – 1975).**

### 1.6.5 CRITERIO PENALIZZANTE – TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

*Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003*

- Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)
- Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS

**Nel P.T.U.A., emerge che il sito in esame ricade in area di ricarica degli acquiferi, tutelata ai fini potabili, con presenza di acquiferi ISS destinati al consumo umano.**

**Il PGT del Comune di Marmirolo classifica il sito in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.**



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13150

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

**Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 8/6581 del 13/02/2008 proponeva come area non idonea “l’area di ricarica dell’acquifero profondo”, ivi compreso il sito in esame.**

**1.6.7 CRITERIO PENALIZZANTE – TUTELA DELLA POPOLAZIONE:** la distanza minima dagli ambiti residenziali deve essere di almeno 500m.

Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare **qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre**: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

Nell’introno della discarica in progetto, **in un contesto rurale, sono presenti numerosi edifici residenziali che risultano a distanze inferiori a 500m e pertanto esposti alle attività della discarica.**

#### **EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO**

In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.

Come recita il regolamento regionale sopra citato *“In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, **le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili** ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche **prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.**”*

Le distanze minime dagli ambiti residenziali e le distanze minime dalle funzioni sensibili possono essere ridotte per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del Comune sede dell’impianto e dei Comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili.

**Il progetto non prevede interventi di mitigazione volti a limitare la potenziale diffusione di fibre di amianto verso le case sparse con funzione residenziale posizionate a meno di 500 m dall’impianto.**

**Questo Comune ad oggi non ha rilasciato e non intende rilasciare in futuro, alcun parere favorevole al fine dell’ottenimento da parte del proponente della deroga succitata, a ridurre al distanza di 500 m dell’impianto dagli edifici residenziali sparsi.**

#### **1.6.9 CRITERI PREFERENZIALI - Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche**

*Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all’attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio*

**NO**

*Preesistenza di un’adeguata viabilità d’accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l’utilizzo di assi viabilistici non già congestionati*



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ENTRATA IN ESERCIZIO PROFESSIONALE  
CERTIFICATO N. 13152

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

**NO** – Come è meglio dettagliato nell'osservazione a seguire dedicata al traffico veicolare il progetto si innesta su assi viabilistici già congestionati e peraltro in attraversamento dai centri abitati di Marengo e Goito.

*Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse*

**NO** – lo sviluppo della rete di sottoservizi e infrastrutture è demandata dal PGT alla pianificazione attuativa dell'Ambito di Trasformazione

*Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali*

**NO**

*Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03;*

**NO** – Come è meglio dettagliato nell'osservazione a seguire dedicata al suolo i terreni presentano una elevata permeabilità in quanto composti da ghiaia e con presenza di falda non confinata.

*Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva*

**NO** – Non ci si trova in presenza di cave abbandonate o non ultimate. Sebbene i terreni siano stati oggetto in passato di attività di escavazione, gli stessi risultano da decenni in parte recuperati all'uso agricolo con stesura del terreno vegetale e in parte adibiti ad attività produttiva. Inoltre il progetto non andrebbe a riempire una cavità, ma laddove tutto attorno i terreni risultano cavato o in fase di escavazione, l'intervento sarà percepito come una collina in un territorio al contorno tutto a quota inferiore.

1.6.10 CRITERI PREFERENZIALI – Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

*Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato*

**NO** – Presenza di edifici residenziali abitati a meno di 100 m a sud del l'area di progetto. Non risulta acquisita deroga alla distanza di 500 m.

*Siti contaminati da bonificare. (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante) Fonte anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile*

**NO**

*Adeguata accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92) - fonte: Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica*

- Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m;
- Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m;
- Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m
- Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m

**NO** – Il sito non presenta una adeguata accessibilità



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ CERTIFICATO N. 13152

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

*Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio*

**NO**

Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.

**NO - Il proponente individua nella propria relazione, attraverso i dati del PRGR della Lombardia, le province di Milano, Bergamo e Brescia come quelle in cui storicamente è più alta la produzione di RCA e che saranno pertanto le maggiori conferitrici del rifiuto. La localizzazione della discarica a Marmirolo risulta non corrispondente all'osservanza di detto criterio preferenziale.**

## CONCLUSIONE

Alla luce di questa analisi il sito proposto in progetto, sebbene non presenti elemento escludenti, risulta:

- **NON** rispondere al principio di prossimità;
- **PRESENTA CRITERI PENALIZZANTI** che dovrebbero orientare altrove la scelta della localizzazione dell'impianto.
- **NON** rispondere alla quasi totalità dei criteri preferenziali che dovrebbero orientare nella scelta della localizzazione dell'impianto.

## Osservazione 2 - INCOERENZA DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CON LE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PORTATE AVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si premette che i Comuni di Marmirolo, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Goito, Volta Mantovana e Roverbella, rappresentano un territorio che da oltre 40 anni ha messo a disposizione per la collettività un'ingente quantitativo di quella che la loro risorsa naturale più importante, ovvero la ghiaia.

L'intensa attività di sfruttamento di estrazione della ghiaia ha segnato in modo importante, e per molti aspetti irreversibile questo nostro territorio. Solamente l'avvento della Pianificazione estrattiva, a valle della prima legge regionale la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, che disciplinava la coltivazione delle sostanze minerali di cava, ha dato gli strumenti a Province e Comuni per iniziare a pianificare da un lato, lo sfruttamento di questa risorsa naturale non rinnovabile e dell'altro, la ricomposizione ed il recupero ambientale del territorio interessato dall'attività estrattiva

Il progetto proposto dalla ditta Amit s.r.l. **non risulta coerente** con la pianificazione di PGT che individua le aree all'interno dell'Ambito di Trasformazione "RECUPERO AMBIENTALE ATE DI MARENGO", del quale si riporta in allegato la scheda completa, il cui obiettivo generale è "la restituzione di parte delle aree all'uso agricolo con regolarizzazione degli insediamenti per la lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e/o bitumi esistenti, laddove non presente e l'eventuale ampliamento degli stessi. Pertanto la destinazione d'uso prevalente sarà quella agricola, ma saranno ammesse attività produttive. L'effettiva destinazione d'uso delle



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13152

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

aree verrà definita dal Piano Attuativo nella costruzione del quadro conoscitivo di VAS in concertazione con le proprietà e gli enti territorialmente e ambientalmente interessati”.

**La proposta progettuale in esame presuppone la realizzazione di un'attività di natura diversa e incoerente rispetto alla programmazione di PGT che prevede la destinazione agricola dei terreni e la regolarizzazione dei soli insediamenti esistenti**, seppure con possibilità di ampliamento da concertare in sede di piano attuativo.

Il PGT assegna al Ambito di Trasformazione Recupero Ambientale ATE di Marengo la necessità di subordinare l'autorizzazione di nuovi interventi all'approvazione preventiva di uno strumento urbanistico attuativo condiviso tra Comune e Provincia finalizzato tra le altre cose *alla razionalizzazione dei percorsi con particolare riferimento alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle attività, nonché alla definizione delle misure di compensazione ambientale relative al contesto dell'Ambito dei Trasformazione.*

Inoltre, in coerenza con quanto già inserito anche nella pianificazione di PTCP dalla Provincia di Mantova, il Comune di Marmirolo con DCC n. 56 del 30/12/2021 ha individuato l'AT Recupero Ambientale ATE di Marengo quale AMBITO DI RIGENERAZIONE ai sensi della L.R. 18/2019 sul quale avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale.

**L'intervento in progetto è destinato a modificare in modo stabile ed irreversibile il territorio, senza considera il contesto all'interno del quale si inserisce.**

**La discarica non è occasione per introdurre elementi migliorativi in un Ambito di Trasformazione di Recupero Ambientale, quello di Marengo, che necessità di razionalizzare e adeguare il proprio sistema di infrastrutture e sottoservizi, al fine di restituire vivibilità al territorio e rigenerare il paesaggio agricolo. Al contrario il nuovo intervento si inserisce come ulteriore elemento di incoerenza nell'AT di Marengo, rendendo ancora più difficile il raggiungimento degli obiettivi, che si è posta l'Amministrazione con la propria pianificazione urbanistica, di restituzione di questi terreni all'attività agricola.**

### Osservazione 3 – CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale di Marmirolo ha da tempo intrapreso un percorso di sostegno e valorizzazione dell'economia agricola locale quale attività strategica per il rispetto delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e del tessuto economico-produttivo, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Il Comune di Marmirolo, unitamente ai Comuni di Roverbella, Goito, Volta Mantovana e Porto Mantovano, è occupato da oltre 4.600 ettari, pari in media al 25% dei territori agricoli comunali, da prati stabili. Marmirolo il comune con la più alta percentuale di prati stabili su superficie comunale (47%), e insieme a Goito ospita oltre l'80% dei prati permanenti dell'area. (fonte: Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01).

Il prato stabile “è un prato che non viene arato o dissodato per molto tempo, anche fino a un centinaio di anni. Si lascia a coltivazione spontanea, non si diserba e non si usano antiparassitari. Le uniche pratiche agricole a cui è sottoposto sono lo sfalcio, l'irrigazione e la concimazione organica con il letame.” (font: Pratistabili.org)  
I prati stabili o prati perenni sono habitat "di interesse comunitario" (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE cod. 65 formazioni erbose mesofile 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e risultano tutelati dal PTC del Parco del Mincio.

Sebbene non vi sia una pianificazione che norma e tutela in modo stringente i prati stabili, il Comune di Marmirolo è da tempo impegnato a salvaguardare questo utilizzo agronomico tipico del proprio territorio,



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO N. 13152  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)


costituito da prati perenni ed ecosistemi agrari sostenibili, che consentono un alto livello di biodiversità, oltreché essere espressione di prodotti di eccellenza, come il Grana Padano D.O.P. dei Prati Stabili. La presenza di una discarica per RCA all'interno di un territorio a vocazione prevalentemente agricola, non si esclude possa avere anche importanti risvolti negativi in quello che è l'equilibrio economico-sociale del territorio fondato principalmente sulla compresenza ad oggi esistente tra attività agricole, lattiero-casearie e zootecniche.

L'Amministrazione comunale da oltre vent'anni persegue l'obiettivo di valorizzare il prato stabile, dalla quale si raccoglie il fieno per le vacche da latte, e con esso la filiera produttiva del pregiato Grana Padano DOP.

**Qualora il territorio del Comune di Marmirolo dovesse essere collegato a livello di immagine e di informazione alla discarica per RCA questo potrebbe comportare perdite economiche anche notevoli all'intera filiera produttiva del Grana Padano DOP dei Prati Stabili, oltre che vanificare anni di promozione e investimenti volti alla valorizzazione di questo prodotto di eccellenza.**

#### Osservazione 4 - IMPATTO SUL PAESAGGIO

Facendo espresso riferimento alla D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, il proponente attribuisce al progetto un valore di impatto paesistico pari a 6, ovvero impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza



Estratto tavola DP B.3.1. Carta delle emergenze paesaggistiche del Comune di Goito.

In particolare, sebbene l'area di intervento sia riconducibile ad una sensibilità paesaggistica dei luoghi "molto bassa" dalla "Carta della sensibilità paesaggistica" di PGT del Comune di Marmirolo, la stessa confina con la strada Comunale della Levada, individuata a sua volta con sensibilità paesaggistica "bassa" dalla medesima Carta, e si trova nelle immediate vicinanze (circa 300 mt) dal territorio del Comune di Goito ricompreso nel perimetro del Parco del Mincio e individuato dalla rispettiva "Carta delle sensibilità paesaggistica" di PGT con sensibilità paesaggistica "molto alta". A ulteriore analisi della valenza paesaggistica del contesto nel quale si



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13152

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

inserisce il progetto, si riporta di seguito stralcio della tavola DP B.3.1. Carta delle emergenze paesaggistiche del Comune di Goito.

**Dalla documentazione di progetto rimane non leggibile come l'emergenza della discarica risulti percepita a distanza e in particolare dalle aree soggette a specifica tutela paesaggistica quali quelle ricomprese in territorio del Parco del Mincio e dei comuni confinanti di Goito e Volta Mantovana e dal percorso cicloturistico della CICLOVIA DEL SOLE che si sviluppa lungo l'argine del Canale Scaricatore Mincio.**

**Il progetto non approfondisce gli aspetti legati alle tematiche archeologiche dovute alla presenza sul lato nord del sedime di un'antica strada romana (via Postumia).**

#### **Osservazione 5 - IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA**

Con riferimento alla valutazione di Screening di Incidenza:

Considerato che il Parco ritiene necessario sottoporre l'opera a Valutazione appropriata includendo anche i siti IT20B0017 "Ansa e Valli del Mincio" e IT20B0009 "Valli del Mincio".

I Carabinieri per la biodiversità di Verona, nel proprio parere di competenza, affermano di non poter escludere impatti negativi sul sito IT20B0011 "Bosco Fontana" e rimandano, quindi, a una Valutazione appropriata che tenga conto di eventuali effetti cumulativi con altri P/P//A insistenti sul territorio.

La competente struttura regionale con proprio parere protocollo Z1.2024.0012935 del 19/04/2024 ritiene di chiedere negativamente a procedura di Screening inerente al Progetto e di rimandare a Valutazione appropriata e **richiede venga redatto uno Studio di Incidenza** approfondendo le tematiche evidenziate dagli Enti gestori Natura 2000, con particolare riferimento al mantenimento delle connessioni ecologiche e ai possibili impatti cumulativi con altri P/P//A che insistono sulla medesima area.

**Lo Studio di Incidenza presentato ad integrazione nel dicembre 2024 dal proponente non risulta esaustivo in quanto il documento non risponde pienamente alle richieste formulate dagli Enti gestori dei siti Natura 200 Parco del Mincio e Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Bosco Fontana. In particolare, non sono stati valutati gli aspetti concernenti le connessioni ecologiche e non sono stati valutati gli impatti cumulativi sugli habitat e sulle specie potenzialmente interessati.**

#### **Osservazione 6 - IMPATTO DOVUTO AL TRAFFICO VEICOLARE DI MEZZI PESANTI IN ATTRAVERSAMENTO DI CENTRI ABITATI SU VIABILITA' GIA' CONGESTIONATA E NON ADEGUATA**

L'unica direttrice analizzata dallo studio sul traffico veicolare, anche a seguito delle integrazioni, risulta essere la SP 236 proveniente da Brescia e in attraversamento dai centri abitati di Goito e Marengo.

Sebbene il proponente dichiara di volersi autolimitare ed accettare solamente i rifiuti provenienti dalla Regione Lombardia, non è possibile escludere a priori flussi di traffico provenienti dalla A22 Brennero-Modena in attraversamento da Porto Mantovano o dalla Provincia di Mantova stessa in transito sulla viabilità comunale quale ad esempio la strada Roverbella-Bancole. Parimenti non è possibile escludere i flussi provenienti da Veneto ed Emilia Romagna, territori ad oggi privi di discariche per rifiuti di amianto, in quanto **i flussi di rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato.**



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13152

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Si rileva inoltre come la normativa regionale definisce **critério preferenziale**, ovvero elemento che possa rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto in un sito piuttosto che in un altro, **la preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso** (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e **l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati**.




Figura 2: Tragitto dei mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Brescia ed indirizzato al sito

**In relazione viene affermato che le strade SP 17 e SP 236 presentano criticità nella gestione dei flussi. Tuttavia lo studio del traffico presentato si limita a misurare il livello di traffico ex ante ed ex post, senza considerare che l'asse viabilistico della SP17, per caratteristiche e dimensioni della strada, risulta di fatto già congestionato dal traffico presente.**

Si ritiene inoltre che gli incrementi % di traffico riportati nello studio del proponente risultino sottostimati, in quanto considerano il solo traffico veicolare generato dall'impianto di discarica e non tengono in considerazione dell'imminente inizio delle attività estrattive negli ATE di Goito, Marmirolo, Roverbella e Pozzolo, come programmate dal vigente Piano Cave Provinciale, che costituiranno ulteriore elemento di incremento di traffico significativo sempre sulle strade provinciali SP 17 e SP 21 e transito di camion attraverso la Frazione di Marengo.

**Si evidenzia come il transito di mezzi pesanti in attraversamento della Frazione di Marengo risulta essere elemento di pesante criticità per un centro abitato già fortemente compromesso dall'attuale volume di traffico pesante presente sulla strada provinciale SP 17.**

I residenti della frazione hanno da tempo intrapreso azioni volte a sensibilizzare gli Enti al fine di individuare delle soluzioni per ricondurre il centro abitato a livelli minimi di vivibilità e sicurezza.

Tale problematica non è presa in considerazione né dal proponente, né da Regione, per l'individuazione di interventi di mitigazione e/o di compensazione da porsi a carico dell'intervento.

Si segnala che a dispetto della presenza di importanti attività produttive, l'Ambito di Trasformazione Recupero Ambientale Marengo non è servito da un'adeguata rete viabilistica, carenza questa che proprio l'attuarsi della Pianificazione Attuativa avrebbe in parte dovuto e potuto risolvere.



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ISTITUTO DI STUDI E PROGETTAZIONE URBANISTICA  
CERTIFICATO N. 13150

ISTITUTO DI STUDI E PROGETTAZIONE URBANISTICA  
CERTIFICATO N. 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Il PGT a tale proposito assegna al Ambito di Trasformazione Recupero Ambientale ATE di Marengo la necessità di subordinare l'autorizzazione di nuovi interventi all'approvazione preventiva di uno strumento urbanistico attuativo condiviso tra Comune e Provincia finalizzato tra le altre cose *alla razionalizzazione dei percorsi con particolare riferimento alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle attività, nonché alla definizione delle misure di compensazione ambientale relative al contesto dell'Ambito di Trasformazione.*

Si rileva inoltre che risulterà poco verosimile una perfetta distribuzione degli accessi sulle 8 ore di lavoro, ma verosimilmente si avranno dei picchi di accesso, perlomeno al mattino. Considerata la ridotta viabilità privata di accesso all'impianto e la compresenza dell'accesso anche all'impianto della ditta Scala Santo s.r.l. (impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali con la riattivazione di impianto di conglomerato bituminoso), **si ritiene possa verificarsi coda in ingresso ai due impianti, che non prevedono una possibilità di sosta all'interno delle rispettive aree.**

**La strada vicinale di accesso all'impianto che si stacca dalla SP21 risulta avere dimensione insufficiente al passaggio concomitante di due mezzi pesanti che transitano da e per l'impianto. Il progetto non propone alcun intervento migliorativo al fine di risolvere questa criticità.**

**Il progetto non prende in considerazione nemmeno la riqualificazione dell'intersezione di detta strada vicinale con la SP21 laddove l'immissione o la svolta di mezzi pesanti lenti su un rettilineo rappresenta elemento di pericolo per la circolazione sulla strada provinciale.**

I Comuni di Marmirolo e Roverbella a partire dal 2022 nell'ambito di una strategia di Rigenerazione Urbana hanno inoltre condiviso un programma di interventi di connessione e integrazione del sistema ciclopedonale che individua una serie di percorsi in sede propria o promiscua che hanno l'obiettivo di connettere i centri urbani e le frazioni alle dorsali ciclabili principali.

**L'accesso alla discarica sulla SP21 interferisce con il percorso ciclopedonale che dovrebbe collegare l'abitato di Roverbella con la CICLOVIA DEL SOLE, senza che il progetto proponga compensazioni o soluzioni mitigative o alternative a questa interferenza.**



DCC n. 68/2022 - 03\_D07\_220415 - Scenario riferimento e planimetria degli interventi



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATO N. 13150

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

**Conclusione: la documentazione integrativa prodotta non risponde alle richieste di approfondimento formulate dal Comune di Marmirolo relativamente all'individuazione dei nodi critici e di eventuali proposte di soluzioni migliorative/mitigative.**

Lo studio sul traffico si ritiene inadeguato e parziale in quanto non viene preso in considerazione il cumulo con le escavazioni degli ATE programmati dal Piano Cave Provinciale.

Permangono pesanti criticità dovute all'utilizzo di assi viabilistici già congestionati e in attraversamento da centri abitati quali Marengo e Goito.

La viabilità vicinale di accesso alla discarica e l'innesto sulla SP 21 non risultano adeguate al passaggio di mezzi pesanti.

#### **Osservazione 7 – INTRFERENZA DELLA DISCARICA CON IL GIACIMENTO SFRUTTABILE G10 - OSTACOLO PERMANENTE AL COMPLETO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO**

La discarica si colloca su un'area individuata anche dalla recente pianificazione del Piano Cave della Provincia di Mantova (BURL n. 32 del 3 giugno 2021) quale giacimento sfruttabile G10, rappresentandone un ostacolo permanente al completo sfruttamento.

Di seguito si riporta la definizione di Giacimento sfruttabile inserita nel PCP: *“porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G”.*

La nuova LR 20/2021 al punto 3.4, ponendo il tema della tutela dei giacimenti, afferma:

**“Costituisce interesse fondamentale della comunità la protezione dei giacimenti individuati anche qualora, nella pianificazione provinciale, non siano oggetto di attività estrattiva.**

**Alle attività funzionali al risparmio di materie prime, risparmio ottenuto incentivando un uso pregiato delle risorse minerali e favorendo la loro sostituzione con aggregati riciclati, è necessario affiancare strumenti per salvaguardare i giacimenti di materie prime, al fine di non comprometterne la possibilità di sfruttamento futuro. In aree fortemente antropizzate, caratterizzate anche da diffuse presenze di aree di valore naturalistico ambientale, l'individuazione e protezione dei giacimenti, intesi quali aree con presenza di materie prime sfruttabili dal punto di vista economico nelle**

**attuali condizioni di infrastrutturazione ed urbanizzazione, rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione. La strategia regionale per il settore è volta da un lato a definire potenzialità estrattive dei giacimenti, riferite a tempi che superano quelli di concessione delle aree idonee, tralasciando il lungo periodo, assumendo come riferimento un arco temporale dell'ordine dei 50 anni. Tale orizzonte temporale è considerato adeguato a consentire lo sviluppo di metodiche costruttive nuove, con l'utilizzo di materiali innovativi, che nel tempo possano comportare un ridotto impiego di materiali naturali ed una significativa limitazione nella previsione di nuove aree estrattive. A tal fine la strategia regionale è volta a definire strumenti di salvaguardia dei giacimenti, prevedendo che il piano sviluppi la valutazione dell'ubicazione, della qualità dei materiali e della potenzialità dei giacimenti, e NTA tese a indirizzare la pianificazione comunale di gestione del territorio verso la loro salvaguardia.”**



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13150

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

## **Osservazione n. 8 – CONTAMINAZIONE DELL'AREA E PROCEDIMENTO DI CUI AL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS 152/06 RELATIVO ALLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI**

Nell'ambito del procedimento di PAUR, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 5) Suolo e Sottosuolo, comma a) dell'Allegato A – Richiesta Integrazioni trasmesso da Regione Lombardia con nota prot. n. T1.2024.0052406 del 13/05/2024, la società proponente ha dato corso, in contraddittorio con ARPA, ad indagini finalizzate alla valutazione dello stato dei luoghi sui quali intende realizzare l'impianto.

AMMIT s.r.l. con nota rif. prot. n. 21146 del 23/12/2024 trasmetteva la Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 245 del d. lgs 152/2006 "Comunicazione del soggetto non responsabile dell'inquinamento (gestore dell'area) a seguito del rilevamento del superamento o del pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)".

Successivamente con nota rif. prot. 4256 dell'11/03/2025 AMMIT s.r.l. invia al ARPA, Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Marmirolo la proposta di piano di caratterizzazione che veniva approvato a seguito di conferenza di servizi con Determinazione n. 434 del 19/06/2025 dal Comune di Marmirolo.

I risultati delle indagini preliminari trasmessi da ARPA agli enti coinvolti nel procedimento con rif. Prot. numero arpa\_mi.2025.0178240 del 04/11/2025 hanno evidenziato la **presenza nel sottosuolo di rifiuti di varia natura (fresato di asfalto, copertoni, materiale da demolizione e blocchi di cemento di grosse dimensioni) oltre che superi dei limiti di legge** (colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), **in particolare da metalli (Vanadio, Zinco, Piombo, Cadmio, Rame), Idrocarburi pesanti (C>12) e IPA (solo per il parametro Dibenzo(a,l)pirene).**

I risultati delle indagini preliminari, trasmessi con nota ARPA prot. 20253 dell'11/02/2025, unitamente a quelli ottenuti nel corso delle indagini di caratterizzazione in oggetto trasmessi con nota ARPA del 4/11/2025, consentiranno alla Ditta di procedere alla definizione del modello concettuale di distribuzione della contaminazione del sito e, successivamente, alle ulteriori fasi previste dalla normativa sui siti contaminati, fermo restando l'obbligo di rimuovere completamente i rifiuti interrati finora rinvenuti e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, tenendo presente che la verifica del corretto ripristino, da eseguirsi alla presenza di ARPA, comporterà anche il prelievo e l'analisi di ulteriori campioni di controllo.

**Considerata l'impossibilità di conoscere in questo momento quelli che saranno gli esiti del procedimento di caratterizzazione: quindi una eventuale analisi del rischio, e una eventuale redazione, approvazione e implementazione di un Piano Operativo di Bonifica, nel caso di superamento delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), si ritiene che il PAUR debba essere sospeso in attesa della conclusione del procedimento in corso per la definizione del livello di contaminazione del sito e conseguenti interventi.**



**Comune di Marmirolo**  
 PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ISTITUTO DI STUDI E SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI  
 CERTIFICATO N. 13152

ISTITUTO DI STUDI E SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI  
 CERTIFICATO N. 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

### Osservazione n. 9 – PROBLEMATICHE GEOTECNICHE

La relazione integrativa relativa alle problematiche geologiche e geotecniche evidenzia la presenza dei depositi limosi e argillosi derivanti dal riempimento del lago di cava pregresso in un solo sondaggio (S2, vedi Figura 1). Peraltro non risulta disponibile la stratigrafia del sondaggio S1. I sondaggi evidenziano che lo scavo è avvenuto anche sotto falda fino ad una profondità di circa 6 m da piano campagna.

Non è noto cosa sia stato ritrovato nei pozzetti realizzati nell'ambito del piano di caratterizzazione, visto che, al momento, non si dispone delle relative stratigrafie. Va notato tuttavia che ARPA nella relazione di validazione delle analisi (Prot. arpa\_mi.2025.0178240 del 04/11/2025) evidenzia la presenza di depositi limosi in almeno altri 5 punti (cfr. Figura 2).

















Ditta operatrice:				Direzione di cantiere:		Data:						
 <b>PROGETTI SERVIZI VERONA s.r.l.</b> Via Osteria Grande 61 37066 Sommacampagna VERONA E-mail: <a href="mailto:info@psvsvr.com">info@psvsvr.com</a> Tel. 045.510.268 Fax 045.51				Dr. Geol. C. Leancini		4 settembre 2024						
				Oggetto:		Sondaggio:						
				Log stratigrafico		S.2						
#	Profondità progressiva m	Profondità parziale m	% carot.	Litiologie	Descrizione del terreno	Prof.	PF	VT	S.P.T.		Campione sigla	Falda
									H (cm)	N		
127	0.8	0.8	95		Sabbia fine limosa e limo sabbioso, col. bruno chiaro-ocra							
					Limo debolmente argilloso, col. bruno	1.0	2.0	0.6				
101	2.0	1.2	90		Limo sabbioso e sabbia finissima limosa, localmente debolmente argilloso, col. bruno chiaro-grigio	1.2	2.0	0.8				
	2.8	0.8	90		Limo sabbioso e sabbia finissima limosa, localmente debolmente argilloso, col. bruno chiaro-grigio	1.5	0.4	0.8				
					Limo argilloso saturo, col. bruno chiaro-ocra con sabbia finissima a partire da 3.7 m, tentativo di campionamento indisturbato a 4.0 m non riuscito				SPT 1 - 3.0 m		S.2-SPT1	
					Limo argilloso saturo, col. bruno chiaro-ocra con sabbia finissima a partire da 3.7 m, tentativo di campionamento indisturbato a 4.0 m non riuscito				1.5	1		
					Limo argilloso saturo, col. bruno chiaro-ocra con sabbia finissima a partire da 3.7 m, tentativo di campionamento indisturbato a 4.0 m non riuscito				1.5	1		
					Limo argilloso saturo, col. bruno chiaro-ocra con sabbia finissima a partire da 3.7 m, tentativo di campionamento indisturbato a 4.0 m non riuscito				SPT 2 - 5.0 m		S.2-CR1 (4.6-4.9 m)	
	5.0				Sabbia col. bruno-grigio				1.5	3		
	5.2	0.2	80		Sabbia col. bruno-grigio				1.5	4		
					Sabbia col. bruno-grigio				1.5	8		
					Sabbia con ghiaia debolmente limosa, col. bruno, con ciottoli subarrotondati (Ø=6.5-7 cm) a 6.5 m, 7.3 m e 7.6 m				SPT 3 - 7.0 m		S.2-SPT3	
					Sabbia con ghiaia debolmente limosa, col. bruno, con ciottoli subarrotondati (Ø=6.5-7 cm) a 6.5 m, 7.3 m e 7.6 m				1.5	6		
					Sabbia con ghiaia debolmente limosa, col. bruno, con ciottoli subarrotondati (Ø=6.5-7 cm) a 6.5 m, 7.3 m e 7.6 m				1.5	5		
	8.8				Sabbia con ghiaia debolmente limosa, col. bruno, con ciottoli subarrotondati (Ø=6.5-7 cm) a 6.5 m, 7.3 m e 7.6 m				1.5	21		

Figura 1 – stralcio della stratigrafia del sondaggio S2



**Comune di Marmirolo**  
 PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ISTITUTO DI STUDI E CONSULENZA  
 CERTIFICATO N. 13152

ISTITUTO DI STUDI E CONSULENZA  
 CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343


Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
 Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
 via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
 PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

**Tabella 5:** sintesi delle osservazioni rilevate durante il sopralluogo del 02/07/2025 (verbale ARPA n. 224752)

Cella	Profondità trincea (m da p.c.)	Quota acqua (m da p.c.)	Osservazioni principali
A3W	3,5	2,5	presenti da 2,50 m a 3,50 m da p.c. ciotoli, ghiaia e tronchi di legno
A4W	4	2,3	a partire da 3 m di profondità sono presenti blocchi di cemento armato, tubi in ferro e laterizi
B3W	5	2,4	da 4,0 m a 5,0 m lastre di cls sporadici agglomerati bituminosi, sacchetti di plastica
B4W	3,1	2,1	presenza di ciotoli e ghiaia
C3W	8	7	sono presenti limi grigi, laterizi, agglomerati bituminosi
C4W	6	6	sono presenti limi, materiali edili, sacchetti di plastica
D1W	6,5		presenza di limi e argilla saturi di colore grigio
D2W	6	4,1	presenza ghiaia, ciotoli, limi al di sotto di 4,0 m da p.c.
D3W	3,5	2,3 - 2,4	in analogia alla cella D4W lo scavo è stato fermato a 3,5 m da p.c. per la rilevante presenza di pali di cemento armato
D4W	3	2,8	l'approfondimento della trincea si è fermato a 3,0 m da p.c. per la presenza di numerosi pali in cls della luce di vari diametri
E1W	6,5	6	presenza di limi e argilla di colore grigio
E2W	6,5	5	presenza di limi e argilla di colore grigio
E3W	5	2,3	presenti pali in cls della luce, laterizi, materiali bituminosi (asfalto) fino a fondo scavo
E4W	5	2,5	dal fondo dello scavo sono emersi pali in cls della luce, blocchi bituminosi, materiale edilizio

Figura 2 – Sintesi delle osservazioni di ARPA

Anche le indagini geofisiche elettrotomografiche, peraltro non estese a tutta la zona in cui le foto aeree storiche segnalano la presenza del lago di cava (Figura 8), evidenziano la presenza diffusa di depositi con matrice fine abbondante e limi di lavaggio fino a circa 6 m da p.c. (cfr. Figura 3 e Figura 4)





**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13152

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 13154

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)




Figura 3 – Stralcio delle indagini geofisiche




Figura 4 – Stralcio delle indagini geofisiche



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATO N. 13152

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

L'unico dato significativo ai fini della caratterizzazione geotecnica dei limi è la prova SPT realizzata nel sondaggio S2 alla profondità di 3.00 m da p.c. che ha fornito il valore NSPT=2. Allo strato rappresentato da questa prova nella relazione vengono attribuiti i valori rappresentati in Figura 5). Si evidenzia in particolare il valore del modulo edometrico pari a 1 Mpa.

Sondaggio	SPT	Prof. (m da p.c.)	N <sub>SPT</sub>	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub>	Grado di addensamento e/o consistenza (Terzaghi e Peck-1948)	$\phi$ (°)	C <sub>u</sub> (kPa)	M (t./tPa)	E (t./tPa)
	1	3.0	2	2	Molle	-	13	1	-

Figura 5 – Parametri dedotti dalla prova SPT1 nel sondaggio S2

Nonostante le evidenze stratigrafiche, peraltro non rappresentate in un adeguato modello geologico (sezioni litostratigrafiche) che correli tutti i dati disponibili, come richiesto dalla normativa, il modello geotecnico per la verifica dei cedimenti non viene esplicitato limitandosi alla individuazione di due aree a comportamento differenziato.



Figura 9: Due diverse configurazioni per il calcolo dei cedimenti  
Figura 6 – Stralcio del modello utilizzato per la verifica dei cedimenti



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



ENTRATA IN SERVIZIO: 01/01/2011 CERTIFICATO N. 13150

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Nel calcolo dei cedimenti, peraltro realizzato mediante una formula estremamente semplificata e notoriamente inadatta per terreni coesivi, viene utilizzato il valore del modulo di Young per i terreni limosi pari a 10 Mpa, valore 10 volte superiore all'unico valore di modulo edometrico disponibile per i limi.

Non è superfluo evidenziare che, se la formula utilizzata richiede il modulo di Young e l'unico dato disponibile per i limi è il modulo edometrico, probabilmente si è scelta una formula non adeguata.

Inoltre è noto dalla letteratura che il modulo di Young per terreni di questo tipo è circa pari al 75% del modulo edometrico<sup>1</sup>.

Nella relazione viene dichiarato che il cedimento stimato è risultato pari a 7.8 cm "ai bordi" e 15.6 cm "al centro dell'area".

Non si comprende come la formula utilizzata possa differenziare tra i bordi ed il centro dell'area. Tuttavia applicando la stessa formula e gli stessi parametri indicati nella relazione ma adottando l'unico valore stimato di modulo di deformazione dei limi (1 Mpa = 1000 kPa) si calcola:

$$w = \frac{p \cdot B}{E} \cdot P'_{Hm} = \frac{174 \cdot 100}{1000} \cdot 0.075 = 1.31 \text{ m}$$

Considerato che lo spessore degli strati impermeabili è di 2 metri, il cedimento differenziale non è assolutamente tollerabile e comporterà la dislocazione degli strati argillosi e, presumibilmente, anche lacerazione del telo in HDPE.

**Conclusione: la documentazione integrativa prodotta non valuta adeguatamente l'estensione dell'area interessata dal riempimento del lago con conseguente forte sottostima dei cedimenti differenziali, che si reputano tali da non garantire la tenuta degli strati impermeabili.**

#### Osservazione n. 10 – DISTANZA DALLA FALDA

Gli stuti a corredo del progetto sono stati corredati da integrazioni delle misure dei livelli di falda, aggiornati al mese di Novembre 2024. Il grafico, che risulta significativo soltanto a partire dalle misure mensili iniziate nel maggio 2023, evidenzia che i livelli massimi nell'arco di un soli due anni di misure (2023 e 2024) presentano differenze di quasi un metro. E' evidente, quindi, che le sole misure effettuate non sono sufficienti a definire i massimi livelli di falda a cui riferire la distanza minima di 2 metri dal fondo della discarica.

<sup>1</sup> Per calcolare il **modulo di Young**  $E$  a partire dal **modulo edometrico**  $M$ , si può usare la seguente relazione:

$$E = M \cdot \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{1 - \nu}$$

dove:

- $M = 1 \text{ MPa}$
- *coefficiente di Poisson*  $\nu = 0.3$

$$E = 1 \cdot \frac{(1 + 0.3)(1 - 2 \cdot 0.3)}{1 - 0.3} = \frac{(1.3)(0.4)}{0.7} = \frac{0.52}{0.7} \approx 0.743 \text{ MPa}$$



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13152

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N. 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Peraltro la Regione Lombardia aveva prescritto:

*Relativamente al livello di soggiacenza della falda, a completamento di quanto già agli atti, trasmettere i dati di monitoraggio annuali con cadenza mensile come richiesto dalla normativa di settore. Al fine di avere una serie storica più ampia possibile, per tutta la durata della presente istruttoria dovranno essere trasmessi con cadenza mensile i dati piezometrici rilevati.*

Ad oggi (novembre 2025) i dati dei monitoraggi mensili richiesti non sono pervenuti, o quanto meno non sono stati resi disponibili agli scriventi. Risulta, quindi che non sono state rispettate integrazioni richiesta dalla Regione.




Figura 7 – Monitoraggio della falda

**Conclusione: non vi è certezza del rispetto della distanza di 2 metri tra il fondo della discarica e il massimo livello di falda.**

### Osservazione n. 11 – PRESENZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA NATURALE

Il D.Lgs 36/2003, così come modificato dal D.Lgs 121/2020 Allegato 1 – par. 2.4.2 prevede:

*La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito, partendo dal basso verso l'alto da:*

- barriera geologica;*
- strato di impermeabilizzazione artificiale*
- strato di drenaggio*



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N. 13150

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma

Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999

via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967

PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

*La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale...*

*La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso...*

Dalla lettura della norma appare evidente che la barriera geologica (sebbene possa non rispondere a adeguati criteri di conducibilità idraulica e possa essere integrata artificialmente con uno strato di materiale argilloso) **deve essere presente.**

Nel caso in questione, invece, la barriera geologica, intesa come *formazione geologica naturale*, è del tutto assente in una porzione significativa dell'area. Come illustrato nelle osservazioni precedenti, infatti, il terreno naturale è stato scavato fino alla profondità di circa 6 metri e sostituito con materiali di riempimento costituiti da limi di lavaggio, blocchi di cemento e rifiuti vari.



Area in cui è sicuramente assente la barriera geologica costituita da formazione geologica naturale

Figura 8 – Ortofoto del 1975 (da Geoportale Regione Lombardia) con evidenziato il lago di cava



**Comune di Marmirolo**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO N° 13150

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO N° 1315A

C.F. e P.IVA: 02436550343

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma  
Uffici: via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999  
via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN Tel. 0376 467967  
PEC Engeo [engeo@pec.engeo.it](mailto:engeo@pec.engeo.it) homepage [www.engeo.it](http://www.engeo.it)

Come già illustrato in precedenza l'area risulta estremamente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, tanto che il PTUA la inserisce tra le aree di ricarica sia della Idrostruttura Sotterranea Superficiale che della Idrostruttura Sotterranea Intermedia. Ciò significa che tutti gli inquinanti che arrivano in falda possono contaminare non solo la falda superficiale, ma anche le falde più profonde, sfruttate per scopi idropotabili. Va ricordato, infatti, che la base della Idrostruttura Sotterranea Intermedia in Provincia di Mantova è compresa tra -300 e -550 m s.l.m. (fonte PTUA), mentre i pozzi idropotabili più profondi nell'alta pianura non superano i 150 m di profondità, mentre nella media e bassa pianura, raggiungono al massimo le profondità di 250 da p.c., quindi entrambi abbondantemente all'interno della ISI.

**Conclusione: la protezione degli acquiferi sfruttati per uso idropotabile non appare garantita dalle impermeabilizzazioni previste dal progetto e non in linea con la normativa vigente.**

#### CONCLUSIONI

Considerate le valutazioni sito specifiche espresse, tutte le criticità ed elementi ostativi sopra esposti, si esprime **PARERE NEGATIVO** ai fini della compatibilità dell'intervento con l'ambiente e il territorio entro il quale si inserisce.

Distinti saluti.

Il Consulente incaricato  
Dott. Geol. Carlo Caleffi



La Responsabile  
dell'Area Tecnica 1  
Arch. Elettra Saccardi

Il Sindaco  
Avv. Elena Betteghella

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
e-mail- lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it  
pec: roverbella@legalmail.it

Prot. 16313/2025

Roverbella, 11/11/2025

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
**ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it**

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
**territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it**

**COMUNE DI MARMIROLO**  
E-mail: **protocollo@comunemarmirolo.legamail.it**

**COMUNE DI GOITO**  
E-mail: **comune.goito@pec.regione.lombardia.it**

**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**  
E-mail:  
**suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it**

**PORTO MANTOVANO**  
E-mail: **comuneportomantovano@legalmail.it**

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL  
MINCIO**  
E-mail: **territoridelmincio@pec.it**

**PARCO REGIONALE DEL MINCIO**  
E-mail: **parco.mincio@pec.regione.lombardia.it**

**PROVINCIA DI MANTOVA**  
E-mail: **provinciadimantova@legalmail.it**

**AMMIT S.R.L**  
E-mail: **ammit@lamiappec.it**

**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
E-mail:  
**protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecve  
neto.it**

**PROVINCIA DI VERONA**  
E-mail: **ambiente.provincia.vr@pecveneto.it**

**REGIONE VENETO**  
E-mail:  
**valutazioniambientalisupportoamministrativo@p  
ec.regione.vevento.it**



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**Servizio lavori pubblici, patrimonio ecologia**  
Via Solferino e San Martino, n. 1  
46048 ROVERBELLA (MN)  
Tel. 0376 6918260-691826  
e-mail- lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it  
pec: roverbella@legalmail.it

**REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA'**  
**VERONA- BOSCO FONTANA**  
**E-mail: fvr43713@pec.carabinieri.it**

**Studio Ecologia Applicata**  
Dott. Devis Casetta  
**E – mail: devis.casetta@pec.enpab.it**

Oggetto: **Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL** - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alla realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".  
**PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA COMUNE DI ROVERBELLA**

Con la presente, in riferimento al PAUR VIA 1180-RL, come anticipato con lettera prot. 15070 del 17/10/2025, si trasmette PARERE DI COMPETENZA Comune di Roverbella.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E  
DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE, ECOLOGIA

**Sanguanini Arch. Isaela**  
(doc. f.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/05 e s.m.i.)

# COMUNE DI ROVERBELLA

Provincia di Mantova  
Regione Lombardia



**Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti  
contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN)**

**Regione Lombardia PAUR VIA1180-RL**

**PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**



## **PARERE**

Il Comune di Roverbella (MN),

in qualità di Comune interessato al PAUR ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. Cod. VIA1180-RL relativo al progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN),

dopo aver esaminato il progetto e lo studio di impatto ambientale, ha rilevato criticità per le quali ha richiesto integrazioni raccolte solo parzialmente nella formulazione della Regione Lombardia al Proponente ai sensi del comma 5 art. 27bis;

**conferma quindi quanto già depositato ai sensi del comma 4 e comma 5 dell'art. 27bis (Comune di Roverbella prot. 3326 del 11.03.2024 e prot. 15070 del 17.10.2025) e viene di seguito a portare le motivazioni a sostegno del proprio PARERE NEGATIVO alla realizzazione del progetto, in seno alla conferenza di servizi decisoria del procedimento.**

### **1. Elementi ostativi alla localizzazione della discarica nel sito di Marmirolo**

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per 350.000 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi con cella dedicata al deposito definitivo di rifiuti contenenti amianto CER 170605\*, nel sito di una ex cava in Comune di Marmirolo al confine con la Regione Veneto, a distanza di 2km dal centro abitato di Roverbella.

Di seguito si riportano gli elementi che comportano, ad avviso dello scrivente, una incompatibilità del progetto con il sito in esame:

#### **a. Mancato rispetto del principio di prossimità**

Come si evince dal PRGR Lombardia, le aree di maggiore presenza di rifiuti contenenti amianto si trovano in Provincia di Milano, Brescia e Bergamo; la realizzazione di una discarica al confine regionale in provincia di Mantova, comporta un impatto negativo in termini di costi energetici e ambientali del trasporto dai siti di produzione al previsto sito di deposito definitivo, che non si colloca entro una delle tre province a maggior produzione.

Non viene quindi rispettato il principio di prossimità sancito dall'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e richiamato dall'art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.

Anche l'autorevole giurisprudenza amministrativa che si è espressa in merito ha chiarito che: "il cd. criterio di prossimità [vale] anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani come erroneamente prospettato da parte appellante (cfr. l'art. 182-bis e l'art. 199, comma 3, lett. g). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che -...- l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10). ... per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). ... Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione." (così, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 706 che richiama anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5025 del 1° luglio 2021).

#### **b. il sito in progetto ricade in area non idonea, sulla base della pianificazione territoriale e di settore**

##### **i. criteri penalizzanti secondo le previsioni del PRGR Lombardia**



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

1.6.5 – Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso della Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003: zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISF); aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zone di ricarica da ISS.

Non risultano prodotte dal Proponente le “valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi” richieste dall’Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R.; nessuna analisi di rischio è stata condotta, ad esempio, in termini di rottura/cedimento dello strato di impermeabilizzazione ed effetti sulla falda.

1.6.7 – presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato ad una distanza < 500 m, che costituisce la distanza minima prevista dall’Allegato 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.R. per le discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto, derogabile solo in presenza delle specifiche misure di mitigazione degli impatti, nel caso di specie carenti come ad esempio per l’alberatura perimetrale che non costituisce alcuna barriera efficace alla potenziale diffusione di fibre di amianto.

#### ii. assenza di criteri preferenziali secondo le previsioni del PRGR Lombardia

1.6.9 – ridotta permeabilità del suolo e sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs 36/2003

1.6.10 – vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere

#### iii. previsioni del PTCP

area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli in aderenza a corridoi ecologici e gangli primari.

#### iv. previsioni del PGT di Marmirolo, Roverbella, Goito

il sito si colloca in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.

### c. Mancato rispetto dei criteri di ubicazione di cui al D. Lgs 36/2003 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i. par. 2.1 in allegato 2: *“La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto nel contesto territoriale in relazione a:*

- *collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;*

Il sito in esame dista poco più di 1 km dal sito, costituito dalla Chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che si suppone che sia stata fondata dai monaci Benedettini nel corso dei secoli XI-XII e dal Mulino di Massimbona, opera dei Benedettini risalente, anch’esso al 1200-1300, ambiti soggetti a vincolo culturale (art. 10 D.Lgs n. 42/2004) e ambiti soggetti a tutela storico-architettonica e/o ambientale (archivio beni storico-architettonici della Provincia di Mantova). Inoltre, in prossimità del progetto è presente la pista ciclabile Peschiera – Mantova, che corre lungo l’argine in rilevato



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

dello Scaricatore Pozzolo Maglio, frequentata da ciclo-escursionisti, con previsione di collegamento ciclabile con i comuni di Roverbella e Marmirolo in attraversamento sulla S.P. 21 interessata dal traffico indotto dal progetto.

- *presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.*

Il sito in cui viene prevista la realizzazione della discarica in progetto ricade nell'ambito dei "Prati stabili della Valle del Mincio" dedicati alla produzione di fieno per l'alimentazione animale dedicata alla produzione di GRANA PADANO D.O.P., come risulta dal progetto di valorizzazione realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, con fondi PSR di Regione Lombardia nel 2020.

## 2. Assenza della barriera geologica naturale di fondo, difformità rispetto alle previsioni D. Lgs 36/2003

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con cella dedicata esclusivamente ad ospitare rifiuti con CER 170605\*; dal punto di vista della proposta progettuale comunque il Proponente ha deciso di conformare la progettazione come una discarica per rifiuti pericolosi in relazione alla natura del rifiuto che si intende conferire.

Il sito che si prevede debba ospitare la discarica presenta un fondo naturale con una permeabilità elevata composto da ghiaie e sabbie, che risulta non corrispondente ai dettami del D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 di modifica della direttiva 1999/31/CE, che richiede per una discarica per rifiuti pericolosi la presenza di una barriera geologica costituita da una formazione geologica naturale con requisiti di permeabilità tali da assicurare l'isolamento dall'acquifero, ossia con conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$  e spessore  $s \geq 5 \text{ m}$  (*allegato 1 D. Lgs 121/2020 – par. 2. impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi- 2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde*).

L'esistenza, la continuità e le caratteristiche di permeabilità di tale barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

Solo qualora la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità previste dalla norma, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato in grado di assicurare, unitamente alla barriera geologica naturale, una protezione idraulica equivalente a quella *ex lege* prevista.

Dalla documentazione allegata al Progetto di impianto presentato dalla AMMIT S.r.l. in data 18/10/2023 risulta, invece, che le stratigrafie effettuate "*individuano una situazione stratigrafica costituita prevalentemente da ghiaia e sabbia con intercalazioni argillose fino alla massima profondità indagata*" (cfr. Relazione geologica, pag. 15), vale a dire l'assenza di una barriera geologica naturale e che si prevede espressamente di realizzare il fondo della discarica in modo totalmente artificiale (cfr. Relazione tecnica, par. 6.1.6., pag. 40).

A fronte delle osservazioni/ricieste di integrazioni formulate dalla Regione Lombardia *ex art. 27-bis*, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il Proponente ha affermato che, dal raffronto fra il testo originario del D.lgs. 36/2003 e quello vigente a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 121/2020, si deriverebbe la possibilità di considerare come rispondente ai criteri di cui al punto 2.4.2. dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003 una combinazione di 'barriera geologica naturale' -pur in presenza di sabbie e ghiaie, ossia di materiali che sono notoriamente ad elevata permeabilità e, dunque, non tali da costituire una 'barriera', come accade invece con le argille- e di strato artificiale di impermeabilizzazione.

A sostegno di tale tesi, è richiamata la sentenza della Corte di cassazione penale n. 19457 del 17 gennaio 2012, la quale però si riferisce al testo normativo *ante* modifica del 2020.

La questione della possibile equivalenza tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza fino a quando il legislatore non è intervenuto a chiarire tale aspetto con la novella del 2020.

Il testo dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/2003, come modificato dal D.lgs. 121/2020, oggi in vigore è infatti chiaro nel prevedere che alla base delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi sia presente una barriera geologica "*costituita da una formazione geologica naturale*" che risponda a determinati requisiti di permeabilità ( $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ ) e spessore ( $s \geq 5 \text{ m}$ ,



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio**  
Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

per i pericolosi) e nello stabilire che, nei casi in cui la barriera geologica “non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, [essa] deve essere **completata artificialmente**” (cfr. punto 2.4.2.).

Dalla lettura del dispositivo traspare in modo evidente la volontà del legislatore di negare un giudizio di equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera geologica artificiale.

Qualora, infatti, proprio in virtù del dibattito giurisprudenziale che era aperto sulla precedente formulazione della norma, il legislatore avesse voluto prevedere la barriera artificiale come **alternativa**, a parità di permeabilità e spessore, alla barriera geologica naturale lo avrebbe indicato espressamente.

In coerenza con tale interpretazione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7007/2021, intervenuta a valle della modifica normativa introdotta con il D.lgs. 121/2020, dichiara infatti che **“la barriera di confinamento artificiale è un'entità costitutiva propria, assente nelle discariche per inerti e non sostituisce la barriera geologica nelle discariche per rifiuti pericolosi e non”**.

\*\*\*

Il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, con elevata permeabilità, di 6-8 ordini di grandezza più permeabile rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs, quindi non in grado di garantire l'impermeabilità naturale richiesta. Inoltre, l'ex cava è stata oggetto di riporto di rifiuti inerti e altro, come materiale di riempimento nei decenni successivi alla chiusura (vedasi risultati dell'indagine preliminare, verbale di sopralluogo e campionamento ARPA n.193990 del 07/08/2024), di fatto compromettendo la continuità litologica del fondo naturale, con possibili effetti negativi in termini di cedimenti differenziali che potrebbero comportare serie discontinuità dello strato di impermeabilizzazione artificiale sovrastante. La previsione del Proponente di cedimenti dell'ordine di 10-20cm risulta ampiamente sottostimata, causa utilizzo di metodi di calcolo non adeguati al caso in esame, con previsione di cedimenti di un ordine di grandezza superiore a quelli dichiarati.

Anche la proposta di integrazione progettuale, che prevede l'apporto di 1 m di argilla  $k \leq 1 \times 10^{-10}$  m/s in completa sostituzione della formazione geologica naturale presente la quale, oltre ad avere un elevato grado di permeabilità, è anche incoerente e discontinua per la presenza di rifiuti e di riporti di limo, risulta totalmente difforme dalle previsioni del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

La struttura del sottosuolo rende, inoltre, assai probabile il rischio di cedimenti differenziali che potrebbero comportare anche una mancata continuità degli strati sintetici di impermeabilizzazione artificiale.

Per tali motivi, la barriera artificiale prevista in progetto risulta non idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante la discarica in palese violazione del D.lgs. n. 36/2003.

### **3. Carenze nelle previsioni della quota di massima escursione della falda/mancato rispetto della distanza dal fondo vasca**

In occasione di deposito del progetto in prima istanza, il livello di massima escursione della falda era stato individuato con un picco di 44,3 m s.l.m. (sulla base di dati rilevati dal 2021 al 2022 con frequenza trimestrale e dal 2023 con frequenza annuale); a partire da questi dati era stato proposto un primo progetto con fondo strati di impermeabilizzazione discarica quotati a +2m dal livello di massima escursione. Con le indagini svolte in occasione del piano di indagine nel 2025, l'escursione della falda è risultata maggiore di 50-60 cm rispetto alle rilevazioni dell'anno precedente. **Valutato che il periodo di osservazione risulta troppo breve, e svolto in anni non particolarmente piovosi, vista anche la variabilità sopraggiunta, si ritengono insufficienti le informazioni per poter progettare la discarica con un franco di +2m dalla quota di massima escursione della falda, con necessità quindi di uno studio più approfondito della falda e una corretta progettazione conseguente.**

Peraltro la Regione Lombardia aveva prescritto *“Relativamente al livello di soggiacenza della falda, a completamento di quanto già agli atti, trasmettere i dati di monitoraggio annuali con cadenza mensile come richiesto dalla normativa di settore. Al fine di avere una serie storica più ampia possibile, per tutta la durata della presente istruttoria dovranno essere*



**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio**  
Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

*trasmessi con cadenza mensile i dati piezometrici rilevati.*”. I dati aggiornati, come da prescrizione, non sono stati resi disponibili nel repository web regionale del procedimento.

#### **4. Procedimento di cui all’art. 242 D.Lgs. 152/2006 in corso e obbligo di rimozione dei rifiuti**

Questo Ente, in occasione della formulazione delle osservazioni al progetto, aveva richiesto una indagine preliminare atta a ricercare eventuali superi delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) ai sensi della normativa per i siti potenzialmente contaminati (Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006). L’indagine preliminare, condotta dal Proponente in contraddittorio con ARPA Lombardia a fine 2024, ha portato a rilevare superamenti delle CSC per la porzione di area ad uso agricolo nonché la presenza di rifiuti interrati di diversa natura a riempimento della cava esaurita, fra i quali, materiale riconducibile a fresato d’asfalto, copertoni e materiale da demolizione (cls), materiale da demolizione (blocchi di cemento di grosse dimensioni), pali della luce in cls, blocchi bituminosi, materiale edilizio, sacchetti di plastica, etc.

Il Proponente ha, quindi, trasmesso la comunicazione agli Enti ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e ha presentato un Piano di caratterizzazione valutato nell’ambito della Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Marmirolo e approvato dallo stesso Comune con Determinazione n. 434 del 19/06/2025.

In seno al PAUR (procedimento ambientale unico regionale) si è, dunque, inserito il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/2006 nonché il procedimento di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al quale ARPA, con nota Prot. n. arpa\_mi.2025.0178240 del 04/11/2025, ha trasmesso i risultati analitici relativi ai campioni di terreno e materiale di riporto prelevati ed analizzati in contraddittorio con il Proponente.

In particolare, ARPA ha rilevato il superamento dei limiti di legge per metalli (Vanadio, Zinco, Piombo, Cadmio, Rame), Idrocarburi pesanti (C>12) e IPA (per il parametro Dibenzo(a,l)pirene), nei campioni prelevati dalle trincee realizzate nell’area del sito con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Come precisato da ARPA: *“I risultati delle indagini preliminari, ..., unitamente a quelli ottenuti nel corso delle indagini di caratterizzazione in oggetto, consentiranno alla Ditta di procedere alla definizione del modello concettuale di distribuzione della contaminazione del sito e, successivamente, alle ulteriori fasi previste dalla normativa sui siti contaminati, **fermo restando l’obbligo di rimuovere completamente i rifiuti interrati finora rinvenuti e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, tenendo presente che la verifica del corretto ripristino, da eseguirsi alla presenza di ARPA, comporterà anche il prelievo e l’analisi di ulteriori campioni di controllo.** Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, prelevate in contraddittorio con ARPA il giorno 14/10/2025, si resta in attesa della trasmissione dei risultati da parte della Ditta, necessari per procedere con la loro validazione da parte della scrivente Agenzia.”.*

Come noto, l’art. 239, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che, in caso di abbandono di rifiuti disciplinato dalla parte quarta del medesimo decreto, si può procedere all’accertamento del superamento dei valori di attenzione (mediante verifica delle pareti e del fondo scavo) ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, **solo a seguito della rimozione**, avvio a recupero, smaltimento **dei rifiuti abbandonati** o depositati in modo incontrollato ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

La definizione delle condizioni necessarie alla progettazione della discarica che si intende realizzare è, dunque, subordinata alla preliminare verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) che si determineranno a valle delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi nell’ambito del procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006.

In mancanza dei risultati di tale verifica preliminare non è possibile procedere al rilascio del PAUR.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza, il PAUR si configura come procedimento "unico" che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo; *“Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono*



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

*esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione (il cui avvio, a sua volta, era stato sollecitato dalla stessa proponente società). ... il PAUR non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, bensì li ricomprende nella determinazione (appunto il PAUR) che conclude la conferenza di servizi. ... Il PAUR dunque non realizza un effetto sostitutivo "pieno" degli altri titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, in quanto questi ultimi mantengono la loro autonomia formale, come comprova peraltro la circostanza per cui la determinazione finale adottata all'esito della conferenza di servizi, nell'includerli in un unico atto, ne darà espressa menzione." (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sent. 10 febbraio 2025, n. 1071, che richiama anche Consiglio di Stato, sent. 5241/2024).*

Sul punto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2018 ha chiarito come l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 "non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto".

Considerato, pertanto, che la verifica delle effettive condizioni ambientali del sito (fondo scavo) è **condizione essenziale** che costituisce uno dei **presupposti per il rilascio del PAUR** e che tale verifica è subordinata *ex lege* alla previa rimozione dei rifiuti interrati e al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate da ARPA, **il rilascio del PAUR risulta ad oggi precluso**.

#### 5. Carente valutazione del traffico indotto

Lo "Studio Specialistico per la Valutazione degli Impatti sul Traffico e sulla Viabilità Indotti dai Traffici Generati dalla Realizzazione di un Nuovo Sito di Smaltimento Rifiuti in Comune di Marmirolo (MN)", redatto dal Proponente a novembre 2024, prende in esame come unica direttrice di traffico quella della S.P. 236 proveniente da Brescia, che attraversa il Comune di Goito e la frazione di Marengo per arrivare al sito in Progetto. Tale scelta si basa sull'autodichiarazione del Proponente di voler ritirare esclusivamente rifiuti dalla Regione Lombardia.

Ancorché il Proponente dichiara di voler accettare solo flussi provenienti dalla Lombardia, quindi da Brescia, tratta per la quale ha svolto l'analisi del traffico, non è possibile escludere flussi dal Veneto e dall'Emilia Romagna, in quanto i rifiuti speciali non possono essere limitati da autorizzazioni, essendo assimilabili a merce su libero mercato. L'analisi risulta quindi



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

carente delle direttrici di traffico provenienti da Veneto ed Emilia Romagna, quindi insufficiente a garantire una completa ed esaustiva valutazione dell'impatto del traffico.

#### 6. Carente valutazione sugli aspetti sanitari

Le criticità su dispersione di inquinanti in atmosfera ed effetti sulla salute, già sollevate in sede di osservazioni depositate a marzo 2024, non vengono superate dalla rev. 1 dei documenti “valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera” e “studio componente salute pubblica” redatto ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4792 del 08/02/2016.

Per quanto riguarda il rischio di dispersione in falda delle fibre di amianto, pur a fronte delle casistiche riportate di migrazione di fibre in falda in sede di osservazioni, cui si rimanda, nessuna valutazione del rischio è stata presentata rispetto a questa via di esposizione.

In termini del contributo di inquinanti in atmosfera derivanti dal progetto:

- I risultati ottenuti (PM<sub>10</sub> e NO<sub>x</sub>) sono stati confrontati con i limiti di legge del D. Lgs 155/2010 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 40 µg/m<sup>3</sup>), ma, sotto il profilo sanitario, andrebbero confrontati con quelli più restrittivi previsti dalla Direttiva 2024/2881/CE, in corso di recepimento (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 20 µg/m<sup>3</sup>) che dovranno essere adottati dall'Italia entro il 2030, ovvero con le linee guida OMS ed. 2021 (es. PM<sub>10</sub> media annuale = 15 µg/m<sup>3</sup>);
- si segnala la sentenza dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 novembre 2020 (causa C 644/18), che ha condannato la Repubblica italiana per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM<sub>10</sub>, (superamento che è tuttora in corso), venendo meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Il contributo emissivo derivante da accidentale rottura di un imballaggio di rifiuto contenente amianto, limitato alla rottura di n. 1 pacco/die per una superficie di esposizione di soli 2m<sup>2</sup> risulta piuttosto sottostimato rispetto ai valori di emissione riscontrabili in analoghi SIA di progetti di discarica per amianto, in cui viene presa come sorgente areale di dispersione tutto il fronte attivo giornaliero di discarica, pari a ca. 400-500 m<sup>2</sup>, con un flusso emissivo di 1 f/m<sup>2</sup>\*s.; rispetto a tale ipotesi, **il flusso di emissione di fibre di amianto risulta quindi sottostimato di un fattore 100** (*long term* da 10<sup>-4</sup>-10<sup>-6</sup> ff/l a 10<sup>-2</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l e *short term* da 10<sup>-3</sup>-10<sup>-4</sup> ff/l a 10<sup>-1</sup>-10<sup>-3</sup> ff/l);
- **La modellistica proposta non tiene conto che l'amianto è una fibra minerale non degradabile, quindi accumulabile nel tempo con quanto già caduto in precedenza, amplificando l'esposizione con un effetto esponenziale nella zona di ricaduta.**

In termini di impatto sanitario derivanti dal progetto:

- A fronte della sottostima sopra esposta, il recettore più prossimo (**R14**), collocato a soli 90 m dal perimetro della discarica sarebbe sottoposto non a 0,08 ff/l ma a **8 ff/l** di esposizione massima oraria, ben oltre il riferimento della WHO di 1 ff/l, mentre (**R1**) sarebbe esposto a picchi di massima **0,7 ff/l**, prossime al limite;
- **L'analisi del rischio per l'esposizione all'amianto non tiene conto del valore di fondo** che va sommato a quello derivante dall'opera;
- A fronte della sottostima sopra esposta, **l'analisi del rischio condotta per (R14) porterebbe ad un rischio di 2,6\*10<sup>-6</sup> quindi rischio non accettabile (> 10<sup>-6</sup>), così come (R1) con rischio di 1,09\*10<sup>-6</sup>.**

Con riferimento ai potenziali impatti sanitari di un progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto, si rileva che con il D.Lgs. n. 104/2017 è stata recepita la Direttiva europea 2014/52/UE che prevede la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito della VIA, per alcune tipologie di progetti. Tale procedura è finalizzata a garantire la tutela della salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull'ambiente del territorio interessato. Le Linee Guida dell'I.S.S., adottate con Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, definiscono le fasi e i contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario, con fasi successive di Screening, Scoping, Assessment/Appraisal, Monitoring e



## COMUNE DI ROVERBELLA

### SETTORE TECNICO – Servizio LL.PP. e Demanio/Patrimonio

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella  
Tel. 0376/6918260 – Fax 0376/694515 – e-mail: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it

Reporting. Lo studio del Proponente si limita ad una Valutazione del Rischio sanitario legato all'esposizione degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto in progetto, accompagnata da una mera descrizione dei dati di salute del territorio di ATS Val Padana e Comune di Marmirolo, senza verificare lo stato di salute degli altri Comuni interessati (Goito da traffico di attraversamento e Roverbella a 2km dalla discarica), in considerazione dell'effetto cumulo delle fibre di amianto non degradabili nel tempo e di risospensione delle stesse e dispersione sulle lunghe distanze.

**A tal proposito, come già richiesto in sede di osservazioni, si conferma la necessità di ottenere un parere nel merito da parte dell'ATS Val Padana.**

**Alla luce delle sottostime dello studio del Proponente e delle carenze evidenziate, non vi sono sufficienti garanzie per la tutela della salute della popolazione esposta al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto.**

#### **7. Carenze nella valutazione d'incidenza e impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

In sede di prima istanza è stato presentato il Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente (Allegato F alla D.G.R.4488/2021) compilato, con l'individuazione delle distanze dai soli: ZSC/ZPS IT20B00211 Bosco Fontana, ZSC IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, ZSC/ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano, omettendo di menzionare i siti IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio.

L'Ente competente per la valutazione d'incidenza "Parco del Mincio" con nota prot. n. 1213 del 11/03/2024 ha richiesto la predisposizione dello Studio di Incidenza ai sensi della DGR 16/11/2021 n. XI/5523 relativo ai siti IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello, IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0009 Valli del Mincio, ai fini della Valutazione Appropriata (ndr Fase II) del progetto.

Il Proponente, in sede di integrazioni, ha depositato un elaborato datato 16/09/2024 dal titolo "**Studio di Incidenza Ambientale - Fase di screening**". Dalla lettura del documento si evince che l'analisi dell'incidenza è stata realizzata in termini di SCREENING – livello I dello studio di incidenza, come più volte riscontrabile nei titoli dei paragrafi. L'analisi si limita infatti a una trattazione bibliografica degli habitat e delle specie potenzialmente presenti; nessun rilievo floristico o faunistico è stato eseguito sul sito interessato dal progetto per verificare la potenziale presenza/assenza di habitat e/o specie di interesse conservazionistico. La trattazione si è quindi limitata al campo delle probabile/possibile presenza di specie, arrivando però a dichiarare una incidenza non significativa sia diretta che indiretta.

A tal proposito va ricordato che il comma 4 art. 4 della DIRETTIVA 2009/147/CE (Habitat) prevede l'impegno per gli Stati Membri "*di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione*".

Nel caso di specie una cava abbandonata rappresenta un ambiente non disturbato dalla presenza antropica, con buone potenzialità di ospitare specie vegetali e animali provenienti dal vicino fiume Mincio. Il consumo di suolo apportato dal progetto di discarica comporta una sottrazione di habitat, sicuramente nella fase di coltivazione, mentre non è detto che la ricomposizione finale di un rilevato di parecchi metri sia funzionale alle specie che occupavano l'area in precedenza.

**In definitiva, il Proponente ha presentato una relazione di Screening-livello I e non una Valutazione appropriata-livello II, di fatto non rispondendo alle prescrizioni dell'Ente competente alla valutazione, Parco del Mincio; d'altra parte le considerazioni dello screening si basano su ipotesi di presenza probabile/possibile di specie nell'area, senza aver svolto alcun rilievo floristico e faunistico, come peraltro richiesto dall'Ente scrivente in sede di osservazioni a marzo 2024. La documentazione fornita dal Proponente deve essere quindi considerata insufficiente a valutare l'incidenza ambientale del progetto rispetto alle Direttive Habitat e Uccelli, sia in termini di impatti potenziali su flora/vegetazione, fauna ed ecosistemi.**

Roverbella li 11/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E  
DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE, ECOLOGIA

**Sanguanini Arch. Isaela**  
(doc. f.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/05 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**(Provincia di Mantova)**

SETTORE TECNICO

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

Porto Mantovano, 12/11/2025

Classificazione 06.09

Fascicolo /

Spett.le

**Regione Lombardia - Giunta**

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Alla c.a. di Roberto Esposito

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

PARCHI, BIODIVERSITA' E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

NATURA E BIODIVERSITA'

Alla c.a. di Monica Peggion

[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

E p.c.

**AMMIT S.R.L.**

[ammit@lamiappec.it](mailto:ammit@lamiappec.it)

**PROVINCIA DI MANTOVA**

[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

**PARCO REGIONALE DEL MINCIO**

[parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO**

[territoridelmincio@pec.it](mailto:territoridelmincio@pec.it)

**AGENZIA DEL DEMANIO – SERVIZI TERRITORIALI MI3**

[agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it](mailto:agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it)

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

e mail: [protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it) - pec: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) - cod. fisc.: 80002770206 p.iva 00313570202



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO (Provincia di Mantova)

SETTORE TECNICO

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

**COMUNE DI MARMIROLO**

[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

**COMUNE DI ROVERBELLA**

[roverbella.mn@legalmail.it](mailto:roverbella.mn@legalmail.it)

**COMUNE DI GOITO**

[comune.goito@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it)

**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**

[suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it)

**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**

[protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

**REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' VERONA –**

**BOSCO FONTANA**

[fvr43713@pec.carabinieri.it](mailto:fvr43713@pec.carabinieri.it)

**PROVINCIA DI VERONA**

[provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)

**REGIONE VENETO**

[valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

OGGETTO: [VIA 1180-RL] Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)" – Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 14-ter della L. n. 241/1990.

**PARERE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.**

PREMESSO che con nota prot. n. T1.2023.0177858 del 22/11/2023 Regione Lombardia, Autorità procedente, ha comunicato il **deposito dell'istanza** da parte della Proponente AMMIT S.r.l. finalizzata al **rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)"; nonché

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

e mail: [protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it) - pec: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)  
[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) - cod. fisc.: 80002770206 p.iva 00313570202



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO (Provincia di Mantova)

SETTORE TECNICO

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

della messa a disposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Proponente ai sensi dell'art. 27-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che con nota prot. n. T1.2024.0052406 del 13/05/2024, Regione Lombardia ha richiesto integrazioni istruttorie, depositate dal Proponente con nota prot. n. T1.2024.0166413 del 05/12/2024;

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2024, con nota prot. T1.2024.0108771 del 17/09/2024, l'Autorità procedente ha comunicato la sospensione, sino al 31/03/2025, del procedimento amministrativo in corso, in quanto il progetto in esame ricadeva nel campo di applicazione dell'art. 32 di norma menzionata;
- ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2024, il termine di sospensione è stato differito sino alla data del 30/09/2025;

VISTA la nota prot. n. T1.2025.0146036 del 02/10/2025 con cui Regione Lombardia ha comunicato:

- la riattivazione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, in considerazione del mancato aggiornamento del P.R.G.R.;
- la pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico disponibile sul Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale – S.I.L.V.I.A.;

DATO ATTO che in data 23 ottobre 2025 ha avuto luogo, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, indirizzata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati, relativamente al "*Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)*";

CONSIDERATO che entro il termine del 12 novembre 2025 è richiesta la trasmissione all'Autorità procedente dei pareri degli Enti territoriali coinvolti in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, si riportano di seguito le considerazioni tecniche elaborate sul progetto.

### In tema di **TRAFFICO VEICOLARE**

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

e mail: [protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it) - pec: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)  
[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) - cod. fisc.: 80002770206 p.iva 00313570202



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO (Provincia di Mantova)

SETTORE TECNICO

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

La valutazione previsionale del traffico indotto dall'intervento considera esclusivamente il transito lungo la SP236 proveniente da Brescia, tralasciando un possibile bacino di utenza proveniente anche dal Veneto e dalla provincia di Mantova. Inoltre, non sono esplicitati i percorsi veicolari e la loro distribuzione sul territorio mantovano nell'ambito del progetto con i possibili transiti dalla direzione est e sud verso l'impianto di progetto.

La maglia viaria di Porto Mantovano è caratterizzata dalla presenza della SS Cisa nella direzione Verona e Mantova, della SS62 e della SP236, tracciati di collegamento Mantova – Verona e Mantova Brescia, dalla tangenziale nord di Mantova che collega al casello autostradale Mantova nord per le direzioni Modena – Brennero.

Tali vie di transito già oggi risultano fortemente compromesse da un consistente volume di traffico pesante, il cui insistente flusso è prossimo alla **soglia di congestione**.

Una possibile immissione di un contingente significativo di mezzi pesanti con provenienza da est e sud sulle arterie portuensi, già soggette ad un **costante ed intenso traffico**, determinerebbe un **aggravio della circolazione, della qualità dell'aria, del rumore e della sicurezza stradale, oltre che un'intensificazione delle polveri sottili**.

### In tema di **VULNERABILITÀ DELLA FALDA**

Dalla lettura dei documenti disponibili emerge che il sito proposto per la discarica è collocato in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità elevata di suolo e sottosuolo e la falda prossima al piano campagna (sub affiorante) con presenza di idro strutture sotterranee IS e ISI. Inoltre dagli studi risulta la presenza di una risorsa idrica qualificata ai fini potabili collocata entro gli 80 metri dal piano campagna. Mancano le analisi chimico fisiche della qualità delle acque del corpo idrico sotterraneo, necessarie per le future analisi di controllo e monitoraggio delle eventuali dispersioni in falda. Inoltre l'impermeabilità dei teli non è garantibile al 100 % stante i possibili difetti del materiale, rotture accidentali, cedimenti differenziali ecc. Tutte queste valutazioni prefigurano un elevato rischio di contaminazione della falda acquifera.

### In tema di **IMPATTO SULLA SALUTE PUBBLICA**

Riconosciuto il cumulo di emissioni originate da altre sorgenti limitrofe (attività di cava e impianti industriali e produttivi) all'attività di progetto, si riconoscono:

- un **pregiudizio al benessere della collettività** definito dal possibile transito veicolare pesante proveniente da est e sud determinante un contributo emissivo di  $PM_{10}$  che grava sull'attuale presenza di polveri leggere;
- una **minaccia alla salute pubblica** per ipotizzabili eventi accidentali anche multipli, ad esempio, la rottura anche simultanea di più imballaggi di RCA o fessurazione degli strati di

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

e mail: [protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it) - pec: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)  
[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) - cod. fisc.: 80002770206 p.iva 00313570202



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO (Provincia di Mantova)

SETTORE TECNICO

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

impermeabilizzazione, ed eventi calamitosi eccezionali così come condizioni meteorologiche avverse, traducibili in dispersioni percolato nel terreno e di fibre di amianto in atmosfera.

### In tema di FLORA E FAUNA ED ECOSISTEMI

Lo studio proposto sull'impatto ambientale del progetto evidenzia la collocazione dell'area di progetto nelle vicinanze di reti ecologiche Natura 2000, siti mirati alla conservazione di habitat e specie minacciati o rari a livello comunitario.

Il territorio mantovano è un ecosistema intriso di biodiversità vegetale e faunistica. Fauna selvatica ed elementi arborei transitano o colonizzano l'habitat pianeggiante costituendo un eccezionale biosistema, in special modo nei territori del Mincio.

L'area progettuale, da diverso tempo ormai assente da attività antropiche, si rivela quale ottimo scenario di conservazione e quindi mantenimento del patrimonio "verde" e animale mantovano.

Per tutto quanto sopra esposto e,

- in considerazione della fragilità ambientale del luogo, dell'elevata permeabilità di suolo e sottosuolo e del significativo ecosistema;
- tenuto conto del turismo nascente e dell'agricoltura di pregio presente nell'ambito d'interesse;
- dato atto dell'impossibilità di limitare i flussi di rifiuti speciali attraverso la percorrenza di limitate vie di transito;

Inoltre, viste le osservazioni avanzate dagli altri Soggetti partecipanti e valutate tutte le evidenti criticità emergenti e gli elementi di impatto fortemente pregiudicanti la salvaguardia ambientale ed ecosistemica, nonché la salute pubblica, **si esprime parere negativo** sul "Progetto di un impianto di smaltimento (DI) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)" **e si richiede l'archiviazione del procedimento.**

Porto Mantovano (MN), 12/11/2025

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

e mail: [protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it) - pec: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)  
[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) - cod. fisc.: 80002770206 p.iva 00313570202

Prot. N. 29265

Valeggio sul Mincio 12/11/2025

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
**ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it**

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Marmirolo  
[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

Oggetto: [VIA1180-RL] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN),–  
Proponente: AMMIT S.r.l. – Avvio del procedimento e convocazione riunione istruttoria rif. prot. 2476 del 09/02/2024 e prot. 3216 del 22/02/2024 Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL [CDS\_SILVIA\_3002]  
– **trasmissione osservazioni.**

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 07/01/2025 e n. 48 del 31/12/2024 con il quale i sottoscritti sono stati nominati Responsabili delle rispettive P.O.;

PREMESSO con prot. Nr. T1.2023.0177858 del 22.11.2023, la Regione Lombardia comunica che in data 18/10/2023, la Società proponente AMMIT S.r.l., con sede legale in Comune di Brescia Via Creta n. 78 ha provveduto a depositare, presso la Struttura della Giunta Regionale [in atti reg. prot. T1.2022.0059274], istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".

VISTA la comunicazione della Regione Lombardia di avvio del procedimento, la convocazione riunione istruttoria per la valutazione dell'impianto in premessa, fissata per il giorno 15/02/2024 alle ore 10:00 in modalità telematica e che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente comunicazione dovranno pervenire eventuali contributi finalizzati alla richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, ovvero entro il giorno 11 marzo 2024;

Rilevato

- che con nota in atti reg. prot. T1.2024.0052406 del 13.05.2024, la scrivente Autorità procedente ha richiesto al Proponente documentazione integrativa, da depositarsi entro e non oltre il 09.12.2024, a seguito di concessione della sospensione di cui all'art. 27–bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006;
- in data 17.09.2024, con nota in atti reg. prot. T1.2024.0108771, è stata comunicata la sospensione, sino al 31.03.2025, del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in corso, a seguito dell'entrata in vigore delle l.r. 11/2024, in quanto il progetto in argomento ricade nel campo di applicazione dell'art. 32 di detta norma e che dispone la sospensione dei "...*procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale*" sino "... *alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025 ...*";
- il termine della sospensione di cui al punto precedente è stato, successivamente, differito con l.r. 20/2024 (art. 22), sino alla data del 30.09.2025.

Vista la comunicazione della Regione Lombardia pervenuta in data 03/10/2025 prot. nr. 24383 “Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativamente alla realizzazione ed esercizio del “Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”. Comunicazione deposito delle integrazioni e pubblicazione nuovo avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27- bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.”

Vista la comunicazione pervenuta con prot. 28972 del 10.11.2025, con la quale Regione Lombardia trasmetteva il verbale con gli esiti della conferenza di servizi del 23.10.25025;

VISTA la documentazione di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la sintesi non tecnica, messi a disposizione mediante applicativo regionale all’indirizzo [www.cds.servizirl.it](http://www.cds.servizirl.it) - rif. S.I.L.V.I.A. VIA 1180-RL [CDS\_SILVIA\_3002];

Con la presente si ribadiscono le precedenti osservazioni trasmesse da questo Comune in data 11/03/2024 Prot. N. 5810/2024 ai sensi ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, ed in particolare i seguenti punti:

1. Nella zona limitrofa all’impianto in progetto, sono in fase istruttorie un procedimento, da parte di Regione Veneto, sito nei territori dei Comuni di Villafranca di Verona (PAUR n. 44/2025), relativo a richieste di autorizzazioni per la realizzazione di altrettanti impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto, per un volume totale di rifiuti stoccati di circa 312.000 mc in comune di Villafranca.  
Si avrebbe pertanto la presenza di 2 discariche di RCA in poco meno di 15 Km di distanza, i cui impatti cumulativi non sono stati al momento indagati da nessuno dei progetti citati.  
E’ inoltre presente nelle vicinanze la discarica di Cà Baldassarre sita nel comune di Valeggio sul Mincio, ex discarica per RSU e Assimilati in fase di messa in sicurezza e post gestione.
2. Lo studio sul traffico si limita a considerare come unica via di accesso e uscita dall’impianto l’asse proveniente da Brescia in attraversamento su Goito. Stante la posizione al confine con la Regione Veneto del sito, il progetto pur esclude la possibilità di conferimenti da altre Regioni, in fase esecutiva di gestione non si possono escludere conferimenti esterni alla regione Lombardia e comunque anche limitando i conferimenti alla regione Lombardia, lo studio non contempla nessuna indagine circa l’impatto sul traffico derivante dai flussi provenienti dall’uscita autostradale di Peschiera, che si trova sull’asse autostradale Torino/Venezia che andrebbe ad interessare l’attraversamento del territorio di Valeggio S.M..  
Va inoltre considerato il traffico attuale e futuro derivante anche dalla presenza di numerose cave presenti negli ambiti estrattivi di Valeggio S/M e Marmirolo.

Si ribadisce pertanto il **parere negativo** di questo Comune in merito al progetto in parola.

Distinti saluti,

*La Responsabile del Settore Ambiente  
Geom. Sachetto Lauro*

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

*La Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica  
Geom. Manauzzi Giovanni*

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

## Spett.le

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima

Valutazioni Ambientali e Bonifiche

Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124

Milano (MI)

PEC:

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO:** Valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - TRASMISSIONE PARERE

**PROPONENTE:** AMMIT SRL

**PROGETTO:** Impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN) - **(Codice procedura VIA1180-RL)**

## 1. DISTANZE DI TUTELA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI

### • **Normativa di riferimento:**

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III (Tutela delle acque) e del D.Lgs. 36/2003 - Allegato 2 (Requisiti di localizzazione delle discariche), le discariche non possono essere localizzate all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.

L'art. 94 impone una tutela graduata e vincolante delle acque destinate al consumo umano, attraverso tre livelli di protezione (tutela assoluta, rispetto e protezione).

In assenza di regolamentazione regionale, il limite di 200 m di raggio costituisce un vincolo minimo inderogabile, entro il quale sono vietati impianti di smaltimento, discariche e altre attività potenzialmente inquinanti.

La norma ha carattere precauzionale e cogente, a garanzia della sicurezza sanitaria e ambientale delle risorse idriche.

### • **Applicazione al caso in esame:**

Nell'area di progetto risultano presenti pozzi/captazioni ad uso idropotabile di acqua potabile ad uso umano collocati entro 200 m dal perimetro della discarica proposta oppure insistenti sul medesimo acquifero in continuità idraulica con l'area di impianto.

In tale condizione, la normativa non prevede studi integrativi o valutazioni discrezionali:

La localizzazione risulta vietata per legge, trattandosi di requisito localizzativo inderogabile.

Non è ammessa deroga tramite:

- barriere artificiali,
- sistemi di impermeabilizzazione,
- monitoraggio piezometrico,
- misure di compensazione o mitigazione.

Peraltro:

- la falda dell'area è superficiale e vulnerabile;



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

- l'area ricade nella Pianura Padana ad alta permeabilità, con rischio elevato di migrazione verticale e orizzontale degli inquinanti.

Conseguenza tecnico-giuridica

L'impossibilità di rispettare la Zona di rispetto (200 m) comporta:

- mancato rispetto dei requisiti minimi di localizzazione,
- impossibilità di autorizzare l'impianto,
- assenza di margini per integrazioni procedurali.

Nella Risposta alle richieste di integrazioni la proponente afferma che la presenza di pozzi agricoli o domestici nel raggio di 200m non costituirebbe elemento ostativo, in quanto non destinati a uso acquedottistico pubblico.

Tale affermazione non risulta conforme all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, che estende l'area di salvaguardia e la Zona di rispetto di 200m a tutte le captazioni destinate al consumo umano, incluse quelle di uso privato.

Inoltre, nella stessa documentazione la proponente riconosce la presenza di pozzi a uso agricolo nel raggio immediato dell'area di progetto, omettendo la presenza di pozzi di acqua potabile destinate al consumo umano.

Di fatto il territorio in esame è privo di linea acquedottistica e pertanto ogni singola abitazione/attività necessita di un pozzo di captazione destinato al consumo umano.

Si ritiene che l'importanza di ogni singolo pozzo sia paragonabile a pozzi destinati a uso acquedottistico pubblico, non essendo presente alternativa per l'approvvigionamento idrico per i singoli cittadini.

Considerato che per le fibre di amianto non esiste soglia di sicurezza e che il rischio di rilascio non è eliminabile tramite barriera artificiale, la scelta localizzativa risulta non compatibile ai sensi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto della non conformità localizzativa ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003, e proceda conseguentemente al DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, non sussistendo i presupposti normativi minimi per l'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione in assenza di tali condizioni costituirebbe vizio istruttorio essenziale, con conseguente annullabilità del provvedimento.

## 2. DISPERSIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO

In riferimento al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto, si richiama quanto stabilito dal D.Lgs. 121/2020, che modifica il D.Lgs. 36/2003, imponendo che la distanza dai centri abitati sia valutata in relazione alla direttrice dei venti dominanti, mediante:

- studio specifico dedicato,
- su dati meteorologici pluriennali  $\geq 5$  anni,
- volto a escludere ogni possibile trasporto aerodisperso di fibre verso aree abitate o sensibili.

Tale obbligo risulta coerente con:

- l'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 (Parte II - VIA), che impone la valutazione degli scenari di minima dispersione,
- le Linee Guida OMS sul rischio da fibre aerodisperse,
- le Linee Guida SNPA n. 19/2021, che richiedono modellazione specifica delle fibre di amianto (non assimilabili a PM10), con valutazione dei recettori sottovento

### Non conformità dello studio presentato

Lo Studio Modellistico di qualità dell'aria depositato dal proponente nelle versioni:

- "Valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera", ottobre 2023 - rev.0,



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

- **"Studio Modellistico - Qualità dell'aria - rev.01/2024"**,

presenta **criticità metodologiche sostanziali** che ne compromettono la **validità scientifica e normativa**, rendendolo **non utilizzabile** ai fini del PAUR, in quanto;

- utilizza **un solo anno meteorologico** (2021), anziché una serie storica  $\geq 5$  anni;
- non analizza le condizioni di vento debole / inversione termica, tipiche della Pianura Padana;
- non considera i recettori sottovento più prossimi, quali Corte Rigada (~90 m) e le abitazioni sparse lungo Marmirolo - Pozzolo;
- modella l'amianto per analogia con PM10, in contrasto con OMS e SNPA n. 19/2021.

Pertanto, non risulta adempiuto l'obbligo normativo minimo previsto dal D.Lgs. 121/2020.

Ulteriore elemento rilevante è l'immediata Vicinanza del **Parco del Mincio**

Si rileva che l'area di progetto si colloca **a meno di 1 km dal sistema ecologico del Parco Regionale del Mincio** (istituito ai sensi della L.R. Lombardia 30/1994) e funzionalmente connesso alla ZSC IT20B0003 "Ansa e Valli del Mincio" e alla ZPS IT20B0004 "Valli del Mincio".

Ai sensi della D.G.R. XI/5523/2021, la Valutazione di Incidenza (VINCA) è obbligatoria quando esiste continuità ecologica con un sito Natura 2000, indipendentemente dalla distanza formale dei perimetri.

Lo studio depositato dalla proponente non valuta:

- la ricaduta di fibre e polveri sul sistema Mincio,
- né la connettività ecologica e idrologica,

Questa omissione costituisce lacuna istruttoria sostanziale nell'ambito PAUR.

In conclusione, considerato che;

- non risulta rispettato l'obbligo ex D.Lgs. 121/2020,
- lo studio di dispersione non è conforme a OMS e SNPA,
- e non è stata svolta la VINCA obbligatoria ai sensi di D.G.R. XI/5523/2021,

si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto della non conformità sostanziale e proceda al DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/1990.

Il rilascio dell'autorizzazione in assenza di tali adempimenti obbligatori configurerebbe vizio di legittimità essenziale e renderebbe il provvedimento annullabile in sede giurisdizionale.

### 3. TRAFFICO E SICUREZZA DELLA VIABILITA'

Documenti esaminati:

- "Valutazione degli effetti indotti dal traffico" - Ottobre 2023
- "Studio specialistico viabilistico" - Novembre 2024
- "Risposta alla richiesta di integrazioni" - Proponente

- a) Utilizzo improprio di valori medi anziché di picco:

Gli studi presentano l'aumento di traffico indotto in termini di valori medi giornalieri (40-60 transiti/giorno), distribuendolo omogeneamente sulle 24 ore. Tale impostazione non è conforme al D.M. 05/11/2001 - Metodologia di analisi delle condizioni di traffico in fase progettuale, che richiede:

Valutazione nelle fasce orarie di punta (7-9 e 16-19).

Gli elaborati non analizzano:

- formazione di code
- riduzione del livello di servizio alle intersezioni SP21 / SP17 / SP236
- variazioni di velocità operative

- b) Mancata analisi dell'incidentalità e degli utenti deboli



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

Non risultano valutati:

- dati storici di incidentalità
- punti critici lungo la viabilità
- interferenze con traffico agricolo e ciclistico

Ciò contrasta con:

- Linee Guida MIT 2019 – Analisi di sicurezza stradale preventiva
- Art. 22 D.Lgs. 152/2006 (obbligo valutazione effetti cumulativi)

c) Accesso stradale all'impianto non idoneo (SP21)

L'accesso previsto risulta:

- privo di corsia di decelerazione/svolta
- con visibilità laterale insufficiente
- con banchine inferiori ai minimi di sicurezza

In contrasto con:

D.M. 19/04/2006 – Accessi a impianti con traffico pesante continuativo.

Nessun intervento di adeguamento è previsto nel progetto.

d) Sezione stradale insufficiente lungo il tratto di collegamento

Il tratto finale di accesso presenta:

- larghezza utile 4,2 – 5,1 m
- assenza di banchine  $\geq 1,50$  m
- scarpate laterali non protette

Il tratto antistante di lunghezza pari a circa 1 Km dovrà essere dimensionato per l'incrocio in sicurezza di due mezzi pesanti, i quali potranno entrare sia dalla SP21 sia dalla strada Comunale Roverbella-Pozzolo (vedi **ALLEGATO A**).

Va inoltre considerato che sulla stessa strada transiteranno contemporaneamente:

- i residenti delle abitazioni sparse dislocate nelle immediate vicinanze del sito con i propri autoveicoli (indicativamente 5 famiglie) per circa 10 autoveicoli;
- i camion in entrata ed in uscita della ditta di produzione di asfalti – IMPRESA SCALA SANTO SRL - SCALIGERA COSTRUZIONI SRL - SCALA CONGLOMERATI;
- i camion in entrata ed in uscita della ditta – E2A - Edilizia Energia Ambiente Srl – confinante con il sito interessato da discarica;

Il D.M. 05/11/2001 richiede per le strade extraurbane locali (cat. F):

Larghezza minima 6,00 – 7,50 m.

Nella situazione rilevata in loco risulta impossibile l'incrocio in sicurezza di due mezzi pesanti.

e) Mancata valutazione effetti cumulativi con progetti limitrofi

La stessa proponente riconosce la presenza di ulteriori carichi di traffico (es. cava Rinaldina), senza sviluppare la valutazione cumulativa obbligatoria.

f) Impatti atmosferici da traffico non valutati

Non vengono considerati:

- PM10 da risospensione
- NO<sub>2</sub> e black carbon da transito pesante

Nonostante l'area ricada in Zona critica PM10 (D.G.R. Lombardia n. 7095/2017).

## Conclusioni

Gli elaborati:

- non applicano i criteri obbligatori del D.M. 05/11/2001



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

- non verificano la sicurezza dell'accesso (D.M. 19/04/2006)
- non valutano gli effetti cumulativi (Art. 22 D.Lgs. 152/2006)
- non considerano la vulnerabilità ambientale (D.G.R. 7095/2017)

La viabilità di accesso risulta strutturalmente non compatibile con il traffico previsto.

Richiesta formale

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto dell'assenza dei presupposti minimi di sicurezza e disponga il DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, in applicazione del principio di precauzione di cui agli artt. 301 e 178 del D.Lgs. 152/2006.

## 4. DISTANZA EDIFICI RESIDENZIALI

L'allegato A della DGR 7860/2018 avente ad oggetto PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE prevede all'articolo 14.6.7 Tutela della popolazione, che:  
*A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:*

- *Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.*

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) non putrescibili <sup>3</sup>	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (artt. 8 DM 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p> <p>**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)</p>	

### Conclusioni:

Le distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, ovvero: *Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento,*



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto **sono state disattese**, in quanto nel raggio di 500 metri (distanza minima tabellare) sono ricomprese almeno 5 edifici ad uso residenziale.

## Richiesta formale

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto dell'assenza dei presupposti minimi di sicurezza disposti dal PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e disponga il DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990.

## 5. IMPATTO LOGISTICO SULLA VIABILITA'

### a) Premessa

La presente osservazione dimostra, attraverso analisi numerica basata sui **dati dichiarati dal proponente**, che:

1. La pesa non rappresenta il collo di bottiglia: richiede solo 5 minuti per mezzo.
2. Il collo di bottiglia operativo è il tempo di scarico, manovra e gestione interna, non comprimibile.
3. Non vi è capacità interna di stoccaggio temporaneo dei mezzi in attesa → con conseguente accodamento forzato su strada pubblica.
4. Anche in scenari ottimistici, la capacità di lavorazione del sito non assorbe i flussi giornalieri dichiarati.
5. L'analisi del proponente non considera soste tecniche, attese, interferenze operative, né la compresenza di 44 mezzi al giorno (18 RCA + 26 riporti/percolato).
6. Manca una dimostrazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza della circolazione e di gestione dei flussi pesanti.

### b) Dati di input dichiarati

Categoria mezzi	N. mezzi/giorno	Tempo operativo stimato per ciclo (ingresso → uscita)
Camion RCA (rifiuto in matrice amianto)	18	27 min
Camion riporti / percolato	26	15 min
<b>Totale mezzi/giorno</b>	<b>44</b>	–

#### Scomposizione dei 27 minuti RCA

- 5 min → **passaggio in pesa** (ingresso + uscita)
- 22 min → **tutte le altre operazioni non comprimibili**: controllo documentale, percorso interno a bassa velocità, manovre obbligate, accesso al punto scarico, scarico protetto, procedure di sicurezza, eventuale pulizia/bonifica, uscita.

### c) Verifica utilizzo pesa

Se tutti i 44 mezzi usassero la stessa pesa:

$$44 \text{ mezzi} \times 5 \text{ min} = 220 \text{ min}$$

Risorsa	Capacità teorica 8h	Minuti richiesti	Stato
Pesa	480 min	220 min	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguata

### d) Capacità reale del sito basata sui tempi di gestione interna

Minuti totali richiesti per tutte le attività successive alla pesa:

Flusso	N. mezzi	Tempo ciclo operativo	Totale minuti richiesti



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

Flusso	N. mezzi	Tempo ciclo operativo	Totale minuti richiesti
RCA	18	27 min	486 min
Riporti / percolato	26	15 min	390 min
<b>Totale</b>	<b>44</b>	—	<b>876 min</b>

Risorsa critica	Minuti disponibili (8h)	Minuti richiesti	Deficit
Punto di scarico / aree operative interne	480 min	876 min	-396 min

**Significato:** anche lavorando a pieno regime per 8 ore, il sito non può gestire 876 minuti di operazioni. La capacità è insufficiente per **circa 15-16 camion al giorno**.

## 5. Simulazione specifica per sola filiera RCA

Con limiti imposti dal proponente (RCA accettato solo entro le ore 16 → 7 ore operative = 420 min):

$$18 \times 27 = 486 \text{ min richiesti} > 420 \text{ min disponibili}$$

Scenario	Min richiesti	Min disponibili	Esito
Solo 18 camion RCA	486	420	✗ Impossibile da gestire

Già i soli mezzi RCA saturano la capacità operativa del sito, senza considerare gli altri 26 mezzi.

## e) Capacità parallela ottimistica (50% dei 26 mezzi in simultanea agli RCA)

Si ipotizza (scenario *irrealistico e massimo teorico*) che 13 mezzi extra operino in perfetto parallelismo senza interferenze.

Flusso	Min richiesti
18 RCA	486 min
13 mezzi paralleli (15 min)	195 min
<b>Totale minimo inevitabile</b>	<b>681 min</b>

Min disponibili	Min richiesti	Deficit
420 min (7h utili RCA)	681 min	-261 min

Conclusione: anche nello scenario più favorevole possibile, mancano **261 minuti operativi**, equivalenti a **9-10 camion non processabili al giorno**.

## f) Conseguenze inevitabili

1. Formazione di code fuori dal sito, sulla viabilità pubblica.
2. Assenza di aree interne per accodamento mezzi in attesa.
3. Interferenza tra percorsi di manovra, con rallentamento ulteriore dei cicli.
4. Aumento dei rischi di sicurezza, per manovre obbligate su spazi sottodimensionati.
5. Conflitto con la viabilità locale, già inadeguata ai flussi pesanti.
6. Impatto non mitigato su traffico, sicurezza stradale, residenti e aziende agricole della zona.

## g) Criticità non considerate dallo studio del proponente

Lo studio non include:

Assenza quantitativa	Impatto
Soste tecniche obbligate	aumento tempi di ciclo
Veicoli non programmati (ritardi, imprevisti, anomalie sui carichi)	interruzione dei flussi
Trasporto percolato + coperture giornaliere	congestione interna
Postazioni di scarico multiple non dimostrate	saturazione sistema



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

Assenza quantitativa	Impatto
Area buffer interna per attesa mezzi	✗ non prevista
Piano di gestione code su pubblica via	✗ non previsto

## Conclusioni

I dati del proponente dimostrano che:

- Il sito è strutturalmente incapace di gestire i flussi dichiarati
- Non esistono aree per l'attesa dei mezzi **all'interno del perimetro**
- Le code si riverseranno inevitabilmente sulla viabilità pubblica
- La valutazione trasportistica è incompleta, irrealistica e non cautelativa
- Non rispetta i principi di sicurezza, mitigazione e tutela della circolazione

## Richieste alla Conferenza dei Servizi

Si richiede:

1. Diniego dell'istanza per manifesta incompatibilità gestionale dei flussi,
2. In subordine, sospensione del procedimento con obbligo di:
  - ridurre il numero di conferimenti giornalieri a capacità realmente gestibili,
  - dimostrare dotazione di aree interne di accumulo per almeno 15 mezzi,
  - elaborare un piano vincolante di gestione code su viabilità pubblica,
  - aumentare i punti di scarico o estendere l'orario operativo in sicurezza,
  - produrre una nuova valutazione trasportistica asseverata e realistica.

## 6. IMPIANTO TRATTAMENTO MATERIALE NON CONFORME ALLO SMALTIMENTO

### Riferimento Normativo (D.M. 6 settembre 1994)

Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 definisce in modo dettagliato le procedure tecniche per ciascuno dei tre metodi di bonifica dell'amianto (rimozione, incapsulamento, confinamento), con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza e prevenire la dispersione delle fibre nell'ambiente circostante.

### Criticità Rilevate sul Cantiere/Progetto

In base al quadro normativo, si riscontrano le seguenti criticità relative al piano di lavoro e alla gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA):

#### A. Gestione dei Rifiuti Non Conformi e Degradati

- È necessario prevedere un piano di trattamento specifico per i carichi di materiale contenente amianto che dovessero pervenire in cantiere non idonei allo smaltimento (es. incapsulamento insufficiente) o che risultassero deteriorati a seguito del trasporto, prima di procedere al loro definitivo conferimento in discarica.

#### B. Assenza di un Piano di Lavoro Dettagliato

- Il progetto attuale non include un piano di lavoro specifico che definisca le modalità operative per il trattamento delle lastre, il loro eventuale incapsulamento e le successive procedure di smaltimento in discarica del materiale trattato.

#### C. Inadeguatezza del Box di Emergenza RCA

- È stato individuato un Box di Emergenza RCA che risulta privo delle dotazioni di sicurezza essenziali, quali:
  1. Impianto di trattamento aria con relativi filtri.
  2. Griglie di raccolta per le fibre disperse durante le lavorazioni all'interno del locale stesso.
- Inoltre, non è stato previsto un percorso idoneo di accesso e uscita per il personale addetto alle lavorazioni di trattamento delle lastre all'interno del box, né un piano per il corretto smaltimento dei DPI contaminati.



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

Si chiede pertanto di integrare il progetto con un l'adeguamento dei locali provisti per il trattamento di emergenza ed i relativi impianti connessi.

## 7. ASPETTI GEOTECNICI

Nella relazione geologica depositata si assumeva che l'intera cava fosse stata oggetto di escavazione sottofalda e successivamente riempita. In realtà, dalla fotogrammetria storica scaricata non risulta veritiero. Considerato che, in passato, le operazioni di escavazione della ghiaia hanno interessato un'ampia superficie (**ALLEGATO B**) ma che la stessa non corrisponde all'intera superficie del fondo cava che costituirà il fondo della discarica, si ritiene necessario che tale fondo venga ripristinato con materiale conforme a quello presente nel resto del fondo discarica, al fine di prevenire fenomeni di cedimento differenziale.

La valutazione dei cedimenti, e in particolare di quelli differenziali che possono manifestarsi al contatto tra zone aventi comportamento meccanico differente, dovrà essere condotta nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Tale valutazione dovrà comprendere la descrizione delle formule adottate, dei calcoli eseguiti e delle ipotesi assunte, fornendo adeguata giustificazione della stabilità delle opere di impermeabilizzazione previste.

La presenza e l'estensione di materiali a bassa consistenza costituiscono un elemento di criticità sotto il profilo della stabilità del fondo scavo, in particolare in corrispondenza delle aree di transizione tra la zona riempita e quella mai scavata sottofalda.

Pertanto, si ritiene indispensabile che le indagini geotecniche siano integrate e approfondite, al fine di caratterizzare compiutamente le condizioni geotecniche del sito e di garantire la sicurezza e la stabilità complessiva dell'opera.

Si da, inoltre, risalto al fatto che dalle analisi eseguite in contraddittorio con ARPA, è emersa anche una contaminazione da Zinco e da Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e che pertanto il materiale di riempimento utilizzato nel corso degli anni, oltre a non essere idoneo, risulta inquinato. Pertanto, lo stesso dovrà essere rimosso e bonificato prima di iniziare l'attività di discarica.

## 8. VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI

### Ubicazione e Vulnerabilità della Falda

In merito all'ubicazione dell'area di progetto e in relazione alla classificazione della Vulnerabilità della falda, si riscontrano evidenti limitazioni dovute alla stratificazione del sedimento fluviale di tipo ghiaioso.

### Fattori di Rischio e Dati Geologici

I terreni di matrice ciottolosa e ghiaiosa presentano, infatti, una vulnerabilità della falda estremamente elevata.

Questi dati sono confermati dalla cartografia geologica Provinciale (come si evince dalle mappe sotto riportate).

In queste zone, lo stoccaggio di rifiuti comporta una probabilità molto elevata di causare la contaminazione della falda acquifera sottostante.

In sintesi: La natura ghiaiosa e ciottolosa del terreno conferisce alla falda una vulnerabilità massima, rendendo l'area non idonea allo stoccaggio di rifiuti per l'elevato rischio di inquinamento.





# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

## CARTOGRAFIA PROVINCIALE VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI



Estratto carta delle Vulnerabilità Provincia di Mantova

### 9. D.G.R. 10 aprile 2003, n. 12693-DIVIETI E LIMITAZIONI

La D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 7/12693 del 10 aprile 2003 della Regione Lombardia è l'atto che ha completato il quadro normativo regionale per la tutela delle acque potabili, stabilendo le regole pratiche e le limitazioni specifiche all'interno delle aree di salvaguardia.



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

Mentre la precedente D.G.R. 15137/1996 definiva come delimitare le aree (Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto), questa delibera del 2003 stabilisce cosa è vietato o permesso fare nella più critica Zona di Rispetto (ZdR), in attuazione dell'Art. 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 (all'epoca normativa di riferimento).

## Oggetto Principale

Approvazione delle Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle Zone di Rispetto delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

## Divieti e Limitazioni Specifiche

La delibera è cruciale perché elenca e disciplina in modo dettagliato le attività che costituiscono un potenziale pericolo di inquinamento all'interno della Zona di Rispetto (ZdR). Vengono introdotte restrizioni e divieti per:

Tipologia di Attività	Disposizioni nella Zona di Rispetto (ZdR)
Opere e Insedamenti	<b>Divieto di realizzare nuove discariche, depositi di sostanze chimiche/tossiche, nuovi impianti di smaltimento rifiuti.</b>
Pratiche Agricole	Sono previste limitazioni nell'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, promuovendo (o consigliando, a seconda della zona) la conversione a coltivazioni biologiche o a prato stabile/bosco per favorire la fitodepurazione.

## 10. OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)

Il progetto è localizzato in area adiacente al sistema ecologico del Parco Regionale del Mincio, funzionalmente connesso alla:

- ZSC IT20B0003 "Ansa e Valli del Mincio",
- ZPS IT20B0004 "Valli del Mincio",

riconducibili alla Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat).

### Riferimenti normativi

- Art. 6, par. 3 - Direttiva Habitat 92/43/CEE  
→ Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, anche se esterno al perimetro, è sottoposto obbligatoriamente a Valutazione di Incidenza.
- D.P.R. 357/1997 - Art. 5, comma 1 e 7  
→ L'assoggettamento a VINCA è obbligatorio quando un progetto potrebbe alterare habitat, specie, idrologia o funzionalità ecologica.
- D.G.R. Lombardia XI/5523/2021, punto 3.2:  
La distanza fisica dal perimetro non costituisce criterio sufficiente ad escludere l'incidenza.  
La valutazione è dovuta in presenza di continuità ecologica, flussi idrici, corridoi faunistici o connettività del suolo.

### Applicazione al caso in esame

L'area di progetto si colloca **a meno di 1 km dal Parco del Mincio**, in continuità:

- idrologica → falda superficiale e rete drenante orientate verso le Valli del Mincio;
- ecologica → corridoio agricolo-continuo tra area di discarica e zona Ramsar;
- faunistica → area di transito per ardeidi, anatidi, passeriformi di zona umida.

Gli effetti potenziali rilevanti includono:

- alterazione del regime idrico e qualità delle acque di sottosuolo,
- disturbo faunistico continuativo (rumore, movimento mezzi, attività antropica),



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

- rischio di micro-dispersione di fibre aerodisperse, incompatibile con la presenza di avifauna acquatica stanziale e migratoria.

Ad oggi, come risulta nel verbale di Cds del 23/10/2025, il quadro relativo alla VINCA non è stato definito, di conseguenza la proponente dichiara che provvederà ad integrare tale relazione così come richiesto dall'ente Parco del Mincio.

Infatti, è stato depositato solamente il primo step, ovvero, la fase preliminare di Screening di Incidenza.

Il procedimento di PAUR appare incompleto ed improcedibile sino a nuove integrazioni da parte della ditta AMMIT.

## 11. MAPPALE ACQUE

Attualmente la ditta proponente non possiede l'intera proprietà e nemmeno la disponibilità dell'area, in quanto su di essa è presente un Canale consortile di proprietà del Demanio dello Stato.

Vista la mappa del cessato catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 1 - sezione A dove compariva già il canale in doppia linea continua (**ALLEGATO C**);

Vista la mappa di impianto del catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 8 - dove veniva riproposto il canale in doppia linea continua (**ALLEGATO D**);

Vista la mappa attuale del catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 8 - dove tutt'ora compare il canale in doppia linea continua;

Considerato quanto riportato nel documento *Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio – pubblicato dal Ministero delle Finanze nel 1970* nel quale viene individuato dettagliatamente come furono rappresentate nella mappa catastale le superfici occupate da acque e canali, principalmente nel Capo II, art.11.

Preso atto che i Simboli, le Linee e i Colori dovevano essere rappresentati come di seguito:

- **Colore:** Tutte le superfici che rappresentano acque scoperte vengono colorate con tinta azzurro chiaro ad acquerello.
  - Per i corsi d'acqua, canali ampi, laghi, stagni e lungo la linea costiera del mare, la coloritura è limitata a una striscia adiacente alla sponda (larga al massimo 10 mm) e gradualmente sfumata verso l'interno.
  - Per corsi d'acqua e canali di ampiezza grafica limitata, e per canali industriali, serbatoi scoperti, vasche, fontane, pozzi e simili, la coloritura è estesa all'intera superficie.
  - In caso di supporti speciali (non carta forte), il colore azzurro chiaro è sostituito da una campitura punteggiata.
- **Linea continua:** Usata per i contorni e i limiti di fiumi, torrenti, laghi, stagni e canali di proprietà pubblica (mappale acque)
- **Linea tratteggiata:** Usata per corsi d'acqua che **non** sono di proprietà pubblica e che non costituiscono limiti di particelle (es. fossi privati).
- **Freccia (→):** Indica il senso di scorrimento delle acque nei fiumi, fossi e canali. È tracciata sull'asse dell'alveo o lateralmente.
- **Linea punteggiata:** Usata per i limiti rilevabili di fiumi e canali sottostanti ad aree diversamente rappresentate in mappa, ad esempio l'andamento di una tomba a sifone sotto un corso d'acqua.

Considerato che l'origine dei fiumi, torrenti, laghi, stagni e canali di proprietà pubblica nasce con la creazione delle mappe di primo impianto e che pertanto non esistono passaggi di proprietà di tali aree. Nel



# COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Settore Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia  
Lavori Pubblici

---

caso specifico, il canale "A1 della Pace" con funzione esclusivamente irrigua, ad oggi inserito all'interno del Reticolo Idrico di Bonifica di competenza del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, nasce come diramazione delle acque di proprietà pubblica, contraddistinto con la doppia linea continua, quindi di proprietà pubblica.

Considerato altresì che la questione che si pone non verte sulla proprietà delle acque, ma sul fatto che essa non spetta di fatto alla ditta proponente, la quale non detiene alcun diritto reale su tale area.


In conclusione, si ritiene che debba essere intrapresa un'azione di sdemanializzazione del tratto di canale demaniale, con relativo frazionamento del sedime del canale e relativa acquisizione della stessa da parte della ditta proponente. Ad oggi, parte del sedime della discarica non è nella piena disponibilità del proponente e pertanto la procedura di PAUR non può essere autorizzata.

Volta Mantovana, li mercoledì 12 novembre 2025

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Geom. Gianluca Milani**

*Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

# ALLEGATO A




## ALLEGATO B

07/11/25, 14:30

Viewer Geografico 2D - Evoluzione Temporale Ortofoto



VIEWER GEOGRAFICO 2D - EVOLUZIONE TEMPORALE ORTOFOTO




FOTOGRAMMETRIA 1975

FOTOGRAMMETRIA 1998


ALLEGATO C

MAPPA CESSATO CATASTO - SEZ.A FOGLIO 1



# ALLEGATO D

## MAPPA D'IMPIANTO - FOGLIO 8





**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

Pagina 1/2

*Spett.le:*

Regione Lombardia  
 Direzione Generale Ambiente e Clima  
 Valutazioni Ambientali e Bonifiche  
 Valutazioni Di Impatto Ambientale

*e p. c.*

Provincia di Mantova  
[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

Comune di Marmirolo  
[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

Comune di Goito  
[comune.goito@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it)

Comune di Roverbella  
[roverbella.mn@legalmail.it](mailto:roverbella.mn@legalmail.it)

Comune di Volta Mantovana

Comune di Porto Mantovano  
[comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

Agenzia del Demanio - Servizi Territoriali MI 3  
[agenziademanio@pce.agenziademanio.it](mailto:agenziademanio@pce.agenziademanio.it)

Consorzio di bonifica Territori del Mincio  
[territoridelmincio@pec.it](mailto:territoridelmincio@pec.it)

Parco del Mincio  
[parco.mincio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it)

**Ufficio responsabile del procedimento**

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Dirigente Paolo Malesani  
 Segreteria Barbara De Rossi – tel. 045.928.8852  
 Responsabile del Servizio Luigi Sansoni – tel. 045.928.8845  
 e-mail [luigi.sansoni@provincia.vr.it](mailto:luigi.sansoni@provincia.vr.it)  
 Supporto istruttoria Beatrice Fabrici – tel. 045.928.8842  
 e-mail [beatrice.fabrici@provincia.vr.it](mailto:beatrice.fabrici@provincia.vr.it)

Provincia di Verona  
 Settore Servizi in campo Ambientale  
 Via Franceschine n. 10  
 37122 Verona  
 C.F./P.IVA

00654810233

PEC [ambiente.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:ambiente.provincia.vr@pecveneto.it)

Indirizzo web [web.provincia.vr.it](http://web.provincia.vr.it)

Allegati: come nel testo

**PROVINCIA DI VERONA**

**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

Pagina 2/2

Comune di Valeggio sul Mincio  
[protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it)

Regione Veneto  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Reparto Carabinieri Biodiversità Verona – Bosco Fontana  
[fvr43713@pec.carabinieri.it](mailto:fvr43713@pec.carabinieri.it)

Ammit S.r.l.  
[ammit@lamiappec.it](mailto:ammit@lamiappec.it)

**Oggetto:** [VIA1180-RL] Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto<sup>1</sup> indicato in nota.

**Parere della Provincia di Verona.**

Proponente: AMMIT S.R.L.<sup>2</sup>. -

Con riferimento alla Vs. nota riferita alla “*Trasmissione verbale seconda seduta di conferenza di Servizi del 23 ottobre 2025*” acquisita al prot. Provinciale n. 66532 del 07/11/2025, in cui viene richiesto il contributo finalizzato all’espressione del parere di compatibilità ambientale entro il 12 novembre 2025, si ribadisce il **parere negativo** della Provincia di Verona, già comunicato in data 18/03/2024 con prot. n. 15380.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Malesani Paolo

(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD<sup>3</sup>)

<sup>1</sup> “Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”

<sup>2</sup> Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL - Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002

<sup>3</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i..

Spett.le

**REGIONE LOMBARDIA**

Direzione Generale Ambiente e Clima

Valutazioni Ambientali e Bonifiche

Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano (MI)

PEC: ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Progetto PAUR n. VIA1180-RL**

**Proponente AMMIT S.R.L.**

Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL

Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002

"Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".

Controdeduzioni alle integrazioni al progetto ex art. 27-bis, comma 5, Dlgs. 152/06

Il sottoscritto Gianni Bertaiola in qualità di Presidente del **COMITATO DIFESA TERRITORIO QUADERNI VALEGGIO**

PRESENTA

ai sensi del d.lgs.152/2006, le osservazioni al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN); ditta titolare AMMIT Srl", (VIA1180-RL) riportate in allegato.

Quaderni-Valeggio, 17 ottobre 2025

Elenco allegati:

- ALLEGATO 1 - Osservazioni al progetto
- ALLEGATO 2 - Dati personali del firmatario
- ALLEGATO 3 - Carta di identità del firmatario

Spett.le

**REGIONE LOMBARDIA**

Direzione Generale Ambiente e Clima

Valutazioni Ambientali e Bonifiche

Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano (MI)

PEC: ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **PAUR n. VIA1180-RL**

**Proponente AMMIT S.R.L.**

Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL

Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002

“Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)”

Controdeduzioni alle integrazioni al progetto ex art. 27-bis, comma 5, Dlgs. 152/06

1) Premessa .....	2
2) Insufficiente valutazione traffico e impatti cumulativi .....	2
3) Insufficiente valutazione nodo viario I5 e carente mitigazione viaria .....	4
4) Insufficiente valutazione rischio di interferenza tra acque di falda e base della discarica .....	5
5) Eccessiva altezza finale corpo di discarica e insufficiente mitigazione ambientale .....	6
6) Insufficiente approfondimento ricadute polveri sottili e fibre aerodisperse .....	7
7) Insufficiente valutazione impatto sanitario .....	8
8) Insufficiente valutazione acustica .....	9
9) Insufficiente valutazione aggravio idraulico .....	10
10) Insufficiente valutazione collegamenti ecologici e possibili interferenze con Parco Regionale del Mincio e siti Natura 2000 .....	11
11) Mancata considerazione sito Natura 2000 denominato “Bosco Fontana” .....	12
12) Mancata definizione bacino di utenza e quota RCA di provenienza locale .....	12
13) Insufficiente definizione misure di contenimento polveri e fibre di amianto .....	13
14) Insufficiente valutazione permeabilità terreni e possibile alterazione barriera geologica naturale .....	14
15) Mancata verifica completezza atti di assenso .....	15

**1) Premessa**

La società AMMIT SRL ha presentato alla Regione Lombardia un'istanza per l'ottenimento del Procedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis DLgs. 152/06 relativamente ad un impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nel Comune di Marmirolo, in provincia di Mantova.

Considerato che:

- in data 13/05/24 l'Autorità competente ha richiesto alla Proponente la presentazione di documentazione integrativa da depositarsi entro e non oltre il 9/12/24;
- in data 5/12/24 la società Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta;
- in data 17/09/24 è stata comunicata la sospensione del procedimento amministrativo fino al 31/03/25 in quanto il progetto di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art. 32 LR. 11/24 il quale dispone la sospensione dei *"procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale"* sino *"alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025"*;
- l'art. 22 LR. 20/24 ha differito il termine della sospensione di cui sopra fino al 30/09/25;
- il termine del 30/09/25 è spirato senza che sia intervenuto l'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti;
- in data 2/10/25 l'Autorità competente ha comunicato la riattivazione del procedimento di cui all'oggetto;
- nella stessa data l'Autorità competente ha pubblicato la documentazione integrativa trasmessa dalla Proponente a dicembre 2024;
- ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 Dlgs. 152/06 il pubblico interessato può presentare all'Autorità competente osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione della documentazione integrativa;

lo scrivente **COMITATO DIFESA TERRITORIO QUADERNI VALEGGIO** espone di seguito le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto.

**2) Insufficiente valutazione traffico e impatti cumulativi**

Come è noto, l'art. 27-bis Dlgs. 152/06 e l'art. 8 RL. Lombardia 5/10 prevedono che la valutazione di impatto ambientale debba garantire la completezza e l'integrazione dell'istruttoria tenendo conto degli effetti cumulativi e transregionali dell'opera. Si tratta di un principio ribadito anche dalla Dir. 2001/42/CE e dalla Dgr. Lombardia 1253/16, che richiedono di considerare esplicitamente gli impatti oltre i confini amministrativi del progetto.

Come emerge dal verbale del 15 febbraio 2024, in occasione della Conferenza di Servizi Regione Lombardia, insieme agli enti tecnici partecipanti, aveva espressamente richiesto di estendere l'analisi viabilistica oltre il raggio di 5 km dal sito, includendo gli effetti sul territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento al corridoio SP 21 – SS 249 direzione Valeggio sul Mincio.

Tale prescrizione nasceva dall'evidenza che le principali direttrici di accesso alla discarica non si limitano al territorio mantovano, ma attraversano aree già soggette a traffico intenso, con un potenziale impatto interregionale su qualità dell'aria, rumore e sicurezza stradale.

Analizzando la documentazione integrativa depositata in dicembre 2024 dalla Proponente AMMIT SRL (e, in particolare, lo studio "Valutazione degli impatti sul traffico e sulla viabilità" redatto da Ingegneria Percudani e lo studio sugli impatti cumulativi) emerge come tale specifica richiesta non sia stata soddisfatta.

Gli studi integrativi limitano l'analisi alle cinque intersezioni ricadenti interamente nel Comune di Marmirolo, senza estendere il dominio modellato verso Roverbella, Goito o Valeggio sul Mincio.

Lo studio sugli impatti cumulativi, inoltre, presenta un'impostazione meramente descrittiva, priva di modellazioni di traffico complessive e di valutazioni quantitative delle emissioni e dei livelli acustici combinati derivanti dalla movimentazione dei mezzi pesanti.

Inoltre, non è stata condotta alcuna analisi del livello di servizio (LoS) lungo i principali assi di collegamento extra-comunali né un aggiornamento dei flussi di traffico su arterie già congestionate come la SP21 e la SS249.

La mancanza di tali studi/approfondimenti non consentono di stimare in modo veritiero e corretto le ricadute cumulative dell'aumento di traffico indotto dalla discarica in relazione alla presenza di altre attività estrattive e impiantistiche già operanti nella medesima area, né di valutare la compatibilità complessiva dell'intervento rispetto agli obiettivi di pianificazione interregionale stabiliti dal PTCP di Mantova e dal PTR del Veneto.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Comitato ritiene che l'attuale analisi di traffico e di impatto cumulativo sia incompleta e non conforme alle richieste formulate nella Conferenza di Servizi e alle normative citate.

Per una corretta valutazione della sostenibilità dell'intervento e per evitare che il nuovo flusso di mezzi pesanti generi impatti significativi non solo a livello locale, ma anche sull'intero corridoio interregionale del Mincio, lo scrivente Comitato ritiene necessario chiedere alla Proponente uno studio integrativo che:

- estenda la modellazione dei flussi di traffico ad un raggio di almeno 10 km, comprendendo anche il territorio del Comune di Valeggio sul Mincio e la SS 249 Gardesana;
- valuti gli effetti cumulativi derivanti da cave, impianti di trattamento e altre attività produttive presenti lungo le principali direttrici di collegamento;
- verifichi la coerenza dell'intervento con i piani territoriali e di mobilità sostenibile vigenti nelle due regioni.

**3) Insufficiente valutazione nodo viario I5 e carente mitigazione viaria**

Come è noto, il Dm. 5/11/01 e l'art. 13 Dlgs. 285/92 (Codice della Strada) prevede che ogni accesso a infrastrutture classificate debba garantire standard minimi di sicurezza, visibilità e capacità. In assenza di tali verifiche, non è possibile escludere che l'immissione di un numero significativo di mezzi pesanti (stimati in oltre 160 veicoli/giorno) determini un aggravio di rischio per la circolazione, con possibili ripercussioni anche sui Comuni limitrofi attraversati dallo stesso asse viario.

Nel verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024, Regione Lombardia e gli enti tecnici avevano richiesto di *"valutare le criticità lungo gli assi di collegamento principali e verificare le condizioni di sicurezza degli accessi alla viabilità esistente"*.

Tale richiesta di integrazione non risulta soddisfatta con il deposito della documentazione integrativa a dicembre 2024.

La relazione di traffico redatta da Ingegneria Percudani esamina cinque intersezioni lungo la SP21 e la viabilità locale di Marmirolo approfondendo in particolare il nodo denominato I5 (individuato come punto di accesso principale al sito di discarica).

Dallo studio Percudani emerge come il volume di traffico nell'ora di punta mattutina raggiunga 426 veicoli totali, di cui oltre 120 mezzi pesanti e che il livello di servizio (LoS) dell'intersezione I5 si colloca tra C e D, con un rapporto di saturazione F/C pari a 0,84. Tale valore indica che l'incrocio opera già in condizioni prossime alla soglia di congestione. Nonostante questa evidenza, la relazione conclude che "non emergono criticità significative" e non propone alcuna opera di mitigazione o adeguamento infrastrutturale.

Nello studio Percudani non risulta effettuata una verifica della viabilità in ingresso e uscita, non sono state simulate le manovre dei mezzi articolati, né le svolte a sinistra, oltre a non essere presente alcuna analisi del rischio per l'utenza debole o per i flussi pedonali e ciclabili esistenti sulla SP21.

Considerato tutto questo, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente un ulteriore specifico approfondimento riguardante il nodo viario I5, comprensivo di:

- simulazioni aggiornate dei flussi di traffico in condizioni di punta;
- verifiche geometriche e di sicurezza dell'intersezione;
- valutazione di soluzioni come una rotatoria o l'allargamento dell'incrocio, in coerenza con gli standard ex Dm. 5/11/01;
- un Piano di Gestione del Traffico per la fase di esercizio;
- un progetto esecutivo di sistemazione viaria previamente approvato dagli enti proprietari della strada e validato dagli organi di controllo competenti.

**4) Insufficiente valutazione rischio di interferenza tra acque di falda e base della discarica**

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 chiedeva espressamente alla Proponente di *“fornire garanzie circa la non interferenza con la falda e la tenuta del sistema di impermeabilizzazione in relazione all’andamento piezometrico”*.

Dalla documentazione integrativa presentata a dicembre 2024 (il riferimento è all’“Allegato A – Integrazioni alla richiesta della Regione Lombardia” a cura di PSV S.r.l. e alle tavole P05, P12 e Tav. 101 contenenti gli elaborati geologici e idraulici aggiornati) emerge come la falda freatica nel sito di progetto presenti una profondità estremamente ridotta, con livelli statici medi compresi tra 3,5 e 4,2 metri dal piano campagna.

La quota di fondo della vasca principale risulta fissata a 45,6 m s.l.m. mentre la falda si attesta fra 43,0 e 43,5 m s.l.m., lasciando conseguentemente un franco di sicurezza inferiore ai 2 metri in condizioni di massima ricarica stagionale. Tale distanza risulta al limite rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dal Dm. 27/09/10 e dal DLgs. 36/03, che impongono la separazione fisica permanente tra corpo discarica e superficie piezometrica.

Le integrazioni di dicembre 2024 prevedono inoltre la possibilità di installare pozzi di emungimento con portata di 5 L/s ciascuno al fine di *“prevenire condizioni di contatto tra falda e corpo discarica”*. Sebbene tale soluzione venga presentata come misura cautelativa, essa configura di fatto una barriera idraulica preventiva, la cui attivazione riconosce implicitamente l’esistenza di un rischio di interferenza diretta tra le acque sotterranee e la base della discarica.

Non risultano inoltre fornite analisi modellistiche tridimensionali o verifiche di flusso piezometrico che consentano di valutare l’effettiva direzione di deflusso delle acque sotterranee e l’eventuale connessione con il reticolo idrico superficiale.

In assenza di una modellazione idrodinamica, non è possibile escludere che, in caso di piena o di evento meteorico estremo (tempo di ritorno 100–200 anni), il livello della falda possa risalire fino a entrare in contatto con il fondo vasca, compromettendo la tenuta del pacchetto di impermeabilizzazione.

Per poter valutare la piena compatibilità idrogeologica dell’intervento e la conformità del progetto ai principi di tutela delle acque sotterranee ex DLgs. 152/06 e dalla normativa regionale in materia di invarianza idraulica, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- una verifica quantitativa aggiornata del franco minimo di sicurezza fra fondo vasca e livello massimo di falda, dimostrando il rispetto del valore  $\geq 2$  m;
- l’esecuzione di prove di tracciamento idraulico per confermare la direzione effettiva dei flussi sotterranei;
- la redazione di una modellazione idraulica tridimensionale (software tipo MODFLOW) per scenari ordinari e di piena eccezionale;
- la previsione di un sistema di monitoraggio continuo dei livelli piezometrici, con pubblicazione periodica dei dati;
- l’acquisizione del parere vincolante dell’Autorità di Bacino del Mincio e di ARPA Lombardia sulla compatibilità idraulica e sulla sostenibilità della barriera di emungimento.

**5) Eccessiva altezza finale corpo di scarica e insufficiente mitigazione ambientale**

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 richiedeva espressamente la verifica dell'impatto visivo dell'impianto da punti di osservazione esterni al territorio comunale.

Dall'esame delle tavole P11, P08 e P08B depositate a dicembre 2024 e relative alla morfologia finale e al progetto di ripristino ambientale emerge come la quota di sommità del corpo scarica al termine del riempimento e della sistemazione finale raggiungerà i +62,30 metri s.l.m., con un'altezza di circa 8,8 metri superiore al sedime dell'ex ferrovia e oltre 15 metri sopra il piano di campagna circostante. La morfologia finale assumerà quindi l'aspetto di una collina artificiale di notevole estensione, visibile anche dai versanti veneti e dal corridoio paesaggistico del fiume Mincio.

La relazione di ripristino ambientale prevede l'inserimento di fasce arboree e alberature fino a 15 metri d'altezza, finalizzate alla schermatura visiva dell'impianto.

Si osserva come la documentazione non contenga analisi di visibilità, fotoinserimenti o sezioni di prospettiva interregionale che consentano di verificare l'effettiva efficacia delle mitigazioni proposte. In particolare mancano simulazioni notturne e valutazioni relative alla percezione visiva da parte dei centri abitati di Valeggio sul Mincio, Salionze e Monzambano, che si collocano nel cono visivo diretto dell'area di progetto.

Il Dlgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), unitamente al Dpcm. 12/12/05 e alla LR. Lombardia 12/05, impone che ogni intervento potenzialmente alterante il paesaggio sia accompagnato da uno studio dettagliato di compatibilità visiva e percettiva, con particolare attenzione agli ambiti agricoli di pregio e ai corridoi ecologici interregionali.

A parere dello scrivente, la mancata analisi delle visuali a lunga distanza e delle interferenze percettive costituisce una lacuna istruttoria rilevante che non consente di valutare appieno l'impatto del manufatto sulla percezione del paesaggio e sulla coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale e del PTR Veneto.

Allo scopo di assicurare la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di tutela paesaggistica stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e di garantire la piena trasparenza e completezza dell'istruttoria ambientale, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la redazione di uno studio di impatto paesaggistico interregionale con fotoinserimenti e sezioni di visibilità dal territorio veneto e dalle principali vie panoramiche;
- l'acquisizione del parere del Parco Regionale del Mincio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;
- la rimodulazione dei profili di copertura o la riduzione delle quote finali per garantire un inserimento più armonico nel contesto agricolo e paesaggistico circostante.

**6) Insufficiente approfondimento ricadute polveri sottili e fibre aerodisperse**

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 chiedeva espressamente alla Proponente di *"approfondire le ricadute delle polveri sottili e delle fibre aerodisperse anche in scenari incidentali e in condizioni meteorologiche sfavorevoli"*, nonché di *"valutare la componente cumulativa rispetto ad altre attività presenti nell'area"*.

Ai sensi DLgs. 152/06 Parte V, del DLgs. 81/08, Titolo IX, Capo III e del Dm. 6/09/94 in materia di amianto, ogni progetto di gestione di RCA deve garantire la tutela della salute pubblica mediante valutazioni di rischio basate su scenari realistici e sull'applicazione del principio di precauzione.

Lo studio modellistico atmosferico non analizza compiutamente quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi e non fornisce elementi sufficienti per escludere potenziali impatti sulla qualità dell'aria e sull'esposizione della popolazione residente.

Dall'analisi della documentazione emerge infatti come la simulazione sia stata condotta mediante l'utilizzo di un modello di dispersione (CALPUFF o equivalente), assumendo un flusso emissivo costante pari a  $4,61 \times 10^{-7}$  g/s, corrispondente alla rottura di un singolo pacco di rifiuti contenenti amianto per giorno lavorativo. Tale ipotesi appare sottostimata rispetto alla reale possibilità di dispersione, in quanto non tiene conto di eventi incidentali multipli, della movimentazione dei materiali con mezzi pesanti o di condizioni meteorologiche avverse come venti sostenuti o inversioni termiche.

Inoltre, il dominio modellato risulta limitato al solo territorio comunale di Marmirolo, senza estensione verso i comuni limitrofi e senza considerare la possibile ricaduta delle polveri e delle fibre sul territorio del Veneto.

Da ultimo, le mappe di concentrazione elaborate non riportano valori cumulativi derivanti da sorgenti concomitanti (traffico pesante, cave, altre discariche o impianti industriali).

Allo scopo di assicurare il rispetto dei limiti di concentrazione fissati dalle linee guida ISPRA (2020) e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di garantire una piena tutela della salute dei lavoratori e dei residenti nell'area, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- l'integrazione dello studio modellistico mediante scenari peggiorativi, che considerino la rottura accidentale di più pacchi di RCA e condizioni meteo critiche (vento > 8 m/s, stabilità diurno-notturna di classe E-F);
- l'estensione del dominio di calcolo al territorio veneto e ai recettori sensibili situati nei Comuni di Valeggio sul Mincio e Monzambano;
- la valutazione cumulativa delle emissioni da traffico pesante e da attività limitrofe;
- l'introduzione di un sistema di monitoraggio continuo di fibre e polveri in prossimità del perimetro impiantistico, con pubblicazione periodica e costante dei dati.

## **7) Insufficiente valutazione impatto sanitario**

Nel verbale della Conferenza dei Servizi del 15 febbraio 2024 Regione Lombardia e gli enti tecnici avevano richiesto un approfondimento della valutazione cumulativa degli effetti sanitari derivanti dalla presenza della discarica e delle altre attività produttive già operanti nell'area.

La Direttiva 2001/42/CE, il DLgs. 152/06 e la Dgr. Lombardia n. 9/761 del 2010 prevedono che la valutazione d'impatto sanitario (VIS) debba essere integrata alla valutazione di impatto ambientale, con analisi quantitative basate su dati epidemiologici e su modelli di esposizione specifici per ogni recettore.

Dall'esame dello studio "Componente salute pubblica" – rev. 01.2 (2024), dello studio modellistico atmosferico MAIND 2024 risulta che la valutazione sanitaria si limita a una descrizione qualitativa dei possibili rischi, senza tuttavia fornire dati epidemiologici di riferimento per la popolazione residente e senza considerare gli effetti sinergici dovuti all'esposizione combinata a polveri, rumore e traffico veicolare.

Non risultano, inoltre, analizzate le categorie vulnerabili (bambini, anziani, soggetti con patologie respiratorie) né gli effetti cumulativi sul lungo periodo.

Lo studio modellistico utilizzato come base per la valutazione sanitaria presenta un dominio di analisi limitato al territorio comunale di Marmirolo e non considera le ricadute transregionali verso i centri abitati di Valeggio sul Mincio e Monzambano.

Inoltre, la documentazione non affronta l'ipotesi di incidenti o malfunzionamenti in grado di determinare il rilascio accidentale di fibre di amianto o di polveri sottili.

La mancata analisi di tali scenari impedisce di valutare compiutamente il livello di rischio per la salute pubblica in condizioni di emergenza.

Alla luce di tali carenze, la valutazione sanitaria risulta incompleta e non conforme ai criteri di approfondimento richiesti dalla normativa e dal verbale della Conferenza di Servizi.

Allo scopo di garantire la coerenza del procedimento PAUR con i principi di precauzione, prevenzione e integrazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della salute pubblica, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la redazione di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo quanto previsto dalla Dgr. Lombardia 9/761/10, integrata con dati epidemiologici locali;
- l'inclusione di scenari cumulativi che tengano conto delle emissioni atmosferiche, del traffico pesante e delle attività industriali limitrofe;
- l'estensione della valutazione ai recettori sensibili situati nel territorio veneto, in un raggio di almeno 10 km dal sito;
- il coinvolgimento formale di ATS Val Padana e ARPA Veneto nella revisione del modello sanitario e ambientale.

**8) Insufficiente valutazione acustica**

Il Dpcm. 14/11/97, la L. 447/97 e la Dgr. Lombardia n. 8313/08 stabiliscono l'obbligo di dimostrare la conformità delle emissioni acustiche alle soglie di legge, anche considerando il contributo complessivo di tutte le sorgenti esistenti. La mancata valutazione del cumulo di rumori – specialmente in presenza di traffico pesante e di attività industriali – non consente di escludere il superamento dei limiti previsti per le classi acustiche residenziali e agricole.

In coerenza a quanto sopra, nel verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 veniva chiesto alla Proponente una verifica puntuale delle emissioni sonore, con particolare attenzione alla componente tonale e alla somma di contributi provenienti da più sorgenti presenti nell'area.

Dall'esame dello studio acustico emerge che l'analisi della Proponente si è limitata a una modellazione previsionale del solo impianto in oggetto, considerando esclusivamente le sorgenti puntuali interne (movimentazione mezzi, lavaggio ruote, pesa e operazioni di conferimento).

Non risultano invece incluse le sorgenti lineari derivanti dal traffico indotto su SP21 né la valutazione cumulativa con le attività produttive e di cava già attive nella zona.

Le misure ante-operam sui recettori sensibili (abitazioni, scuole, aree ricettive) non risultano documentate; lo studio riporta solo valori medi di riferimento, senza indicazione delle condizioni meteorologiche o delle fasce orarie di rilevamento.

Inoltre, non è stata verificata la presenza di componenti tonali o impulsive, né è stato analizzato l'andamento del rumore durante la notte o nelle fasi di cantiere.

Da ultimo, il progetto prevede l'operatività dell'impianto per più anni, ma non viene indicato un piano di monitoraggio acustico in esercizio, né sono definite le modalità di gestione delle segnalazioni o delle eventuali non conformità.

Allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di esposizione acustica e per assicurare la tutela della salute e del benessere della popolazione residente, in conformità ai principi di prevenzione sanciti dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- l'esecuzione di misurazioni acustiche ante-operam su tutti i recettori sensibili nel raggio di 1 km;
- la valutazione cumulativa del rumore complessivo generato da traffico, impianto e attività limitrofe;
- la verifica della presenza di componenti tonali, impulsive e basse frequenze;
- la predisposizione di un piano di monitoraggio in continuo durante la fase di cantiere e di esercizio, con obbligo di pubblicazione dei risultati.

## 9) **Insufficiente valutazione aggravio idraulico**

Ai sensi del Regolamento Regionale Lombardia n. 7/17, del DLgs. 152/06 e della Dgr. 996/18 ogni intervento deve dimostrare il rispetto del principio di invarianza idraulica anche in condizioni estreme e garantire che il volume d'acqua defluito non superi quello preesistente allo stato di progetto.

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 invitava la Proponente a "*dimostrare l'assenza di effetti di aggravio idraulico a valle e lungo il reticolo idrografico minore*", richiedendo di fornire "*una modellazione in condizioni di massima falda e piena eccezionale, anche tenendo conto degli eventi meteorici recenti*".

Dalla documentazione integrativa risulta che il sistema di raccolta e laminazione delle acque meteoriche è stato dimensionato considerando un tempo di ritorno di 20 anni e una capacità complessiva delle vasche pari a circa 3.000 m<sup>3</sup>.

Non risulta però effettuata alcuna verifica per eventi meteorici di intensità estrema (TR 100-200 anni), né è stata analizzata la condizione di falda alta in concomitanza con precipitazioni eccezionali.

Le sezioni idrauliche riportate nelle tavole I01 e P21 non mostrano un'analisi dettagliata dei volumi d'invaso-svaso e delle curve di deflusso, mentre la relazione idraulica non include alcuna modellazione del comportamento del sistema in condizioni di saturazione del terreno o di mancata efficienza delle pompe di sollevamento.

Inoltre, non è presente una valutazione del rischio cumulativo a valle, ossia l'interazione tra i deflussi provenienti dall'impianto e quelli generati da altri siti o bacini artificiali esistenti nella medesima asta idrografica.

La mancanza di tale analisi impedisce di escludere che il sistema di drenaggio possa contribuire a un incremento del rischio di allagamento per le aree agricole e abitative situate lungo il reticolo secondario del fiume Mincio.

Allo scopo di accertare la piena conformità dell'intervento al principio di invarianza idraulica e la sua sostenibilità rispetto alle dinamiche idrologiche del territorio limitrofo, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la verifica della capacità di laminazione del sistema per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
- la simulazione numerica del comportamento idraulico in presenza di falda alta e piogge prolungate;
- la valutazione del rischio cumulativo a valle, con modellazione del reticolo idrografico minore e connessione con il bacino del Mincio;
- l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino del fiume Mincio e del Parco Regionale del Mincio in merito alla compatibilità del sistema idraulico.

**10) Insufficiente valutazione collegamenti ecologici e possibili interferenze con Parco Regionale del Mincio e siti Natura 2000**

Nel verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 veniva chiesto alla Proponente di integrare la valutazione con un'analisi più approfondita dei collegamenti ecologici e delle possibili interferenze con il Parco Regionale del Mincio e con i siti Natura 2000 presenti nel raggio di influenza del progetto.

Dall'esame degli allegati F e G ("Modulo di screening del Proponente" e "Modulo di screening del valutatore") dello Studio di incidenza ambientale – fase di screening (2024) emerge che la valutazione si limita a riportare le distanze minime tra il sito della discarica e i principali siti di interesse comunitario (SIC e ZPS), concludendo che *"non si prevedono interferenze dirette"*.

Tuttavia, non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti indiretti e cumulativi, in particolare quelli legati alla dispersione di fibre e polveri attraverso la rete dei venti, al traffico pesante indotto e al disturbo acustico e luminoso sulle specie faunistiche.

Non risultano inoltre analizzati i percorsi ecologici di connessione fra i siti Natura 2000 e il reticolo ambientale del Mincio, che costituisce un asse di migrazione e nidificazione di importanza interregionale.

L'assenza di tale analisi contrasta con i principi stabiliti dal Dpr. 357/97 che recepisce la Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Dgr. Lombardia n. 3835/12 in base ai quali la valutazione di incidenza deve considerare non solo la distanza fisica dai siti protetti, ma anche la funzionalità ecologica complessiva degli habitat e dei corridoi che li connettono.

Alla luce di quanto sopra, la valutazione di incidenza presentata appare incompleta in quanto non considera le possibili interazioni indirette tra il traffico indotto e la continuità ecologica del territorio.

Allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 6 della Direttiva Habitat e per assicurare che l'intervento non comprometta l'integrità degli habitat naturali e della rete ecologica interregionale, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la rivalutazione della fase di screening di incidenza, includendo gli effetti indiretti e cumulativi sul Parco del Mincio e sui siti Natura 2000 limitrofi;
- la mappatura aggiornata dei corridoi ecologici e delle aree di transito della fauna, con analisi GIS e dati naturalistici aggiornati;
- il coinvolgimento formale del Parco Regionale del Mincio e della Provincia di Mantova nel processo valutativo;
- la predisposizione di misure compensative o di tutela volte a preservare la continuità ecologica del territorio.

**11) Mancata considerazione sito Natura 2000 denominato "Bosco Fontana"**

Il sito individuato dalla Proponente per la realizzazione del progetto è ubicato nel Comune di Marmirolo, comune nel quale è localizzata la zona ZPS/SIC IT20B0011 di "Bosco Fontana" rientrante nei siti Natura 2000.

La normativa regionale impedisce categoricamente la realizzazione di discariche nei territori rientranti nei siti Natura 2000, come risulta essere quello individuato nel Comune di Marmirolo.

Tale divieto risulta essere assoluto e inderogabile in quanto previsto a livello nazionale dall'art. 5, lett. k), Dm. 17/10/07 Ministero dell'Ambiente rubricato "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*".

Tale articolo prevede per tali siti il divieto di "*realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti*".

Regione Lombardia ha recepito tale divieto:

- nell'allegato A), sezione "Divieti", lett. k) Dgr. 30/07/08 n. 8/7884;
- alla lett. j), sezione "Divieti", Dgr. 8/04/09 n. 8/9275.

**12) Mancata definizione bacino di utenza e quota RCA di provenienza locale**

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Lombardia e l'art. 23 della LR. 26/03 stabiliscono che la pianificazione e la localizzazione degli impianti di smaltimento debbano essere finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno del territorio di riferimento, evitando l'importazione di rifiuti da fuori ambito, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. La mancata definizione del bacino d'utenza impedisce di verificare la conformità del progetto a tali disposizioni e potrebbe comportare un afflusso sovregionale di RCA, con conseguente aggravio dei flussi di traffico e degli impatti ambientali complessivi.

In occasione della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 è stato chiesto alla Proponente:

- di specificare la provenienza dei rifiuti destinati al conferimento, precisando la quota di RCA generata nel territorio provinciale e quella proveniente da altre aree regionali o extraregionali;
- di assicurare che una quota significativa della capacità della discarica sia riservata ai rifiuti provenienti dal territorio provinciale di Mantova, in coerenza con gli obiettivi di autosufficienza stabiliti dal PRGR.

Si tratta di informazioni necessarie per verificare la coerenza del progetto con la pianificazione regionale dei rifiuti e con i principi di prossimità e autosufficienza sanciti dalla normativa vigente;

Dalla documentazione integrativa trasmessa a dicembre 2024 non risulta indicata in modo esplicito la percentuale di materiale conferito di origine locale né la ripartizione dei flussi in ingresso per provenienza geografica.

Il progetto si limita a stimare un quantitativo annuo massimo di 108.000 tonnellate di RCA, senza tuttavia chiarire se tali volumi comprendano anche rifiuti provenienti da altre regioni o da circuiti di smaltimento privati.

Allo scopo di garantire la trasparenza del procedimento, la corretta pianificazione dei flussi di RCA e la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti previsti dalla normativa nazionale e regionale, lo scrivente Comitato ritiene necessario chiedere alla Proponente:

- la definizione vincolante del bacino d'utenza, specificando le percentuali di RCA provenienti da ambiti provinciale, regionale ed extraregionale;
- l'inserimento di una quota minima obbligatoria di conferimenti locali, riservata al territorio mantovano;
- la verifica della coerenza del progetto con il PRGR Lombardia e con i principi di prossimità e autosufficienza sanciti dall'art. 182-bis D.Lgs. 152/06;
- la limitazione dei conferimenti extraregionali, salvo autorizzazioni specifiche motivate da situazioni di emergenza o mancanza di impianti idonei.

### **13) Insufficiente definizione misure di contenimento polveri e fibre di amianto**

Ai sensi del DLgs. 152/06, del DLgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto) e del Dm. 6/09/94 le operazioni di movimentazione, conferimento e copertura dei RCA devono avvenire in condizioni tali da escludere la dispersione di fibre, adottando misure preventive documentate e verificabili.

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 sottolineava la necessità di predisporre un sistema di monitoraggio ambientale in continuo delle fibre e delle polveri aerodisperse, da mantenere attivo per tutta la durata della coltivazione e chiedeva di integrare il progetto con un piano operativo di gestione delle polveri e delle fibre distinto per ogni fase di esercizio.

L'analisi delle tavole P27 ("Successione fasi - rev.1") e P28 ("Sezioni della successione fasi") e della presentazione SIA del 2024 emerge come il progetto preveda una coltivazione pluriennale articolata in più fasi, con avanzamento progressivo dei conferimenti e della realizzazione delle barriere di contenimento. Tuttavia, non risultano allegati piani di dettaglio per la gestione delle emissioni diffuse di polveri, né specifiche tecniche sui sistemi di copertura temporanea o sui metodi di bagnatura e abbattimento.

Le integrazioni depositate a dicembre 2024 fanno riferimento alla possibilità di utilizzare "mezzi di irrorazione e nebulizzazione", ma senza indicarne frequenza, portata, sistemi di monitoraggio o parametri di controllo in continuo.

L'assenza di un piano operativo dettagliato non consente di garantire la continuità e l'efficacia delle misure di contenimento nelle diverse fasi di attività, né di verificare la capacità di risposta in condizioni meteorologiche avverse (vento, siccità, alta temperatura).

Inoltre, non viene specificato il sistema di gestione dei dati ambientali relativi alle fibre di amianto, che rappresentano la principale criticità sanitaria dell'impianto.

Allo scopo di garantire la sicurezza ambientale e sanitaria del sito, la tutela dei lavoratori e della popolazione circostante e la conformità del progetto ai principi di precauzione e prevenzione previsti dalla normativa vigente, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la redazione di un piano di gestione polveri e fibre articolato per ogni fase di coltivazione, con indicazione dei mezzi, delle modalità e delle frequenze di intervento;
- l'obbligo di adottare coperture temporanee impermeabili sui settori inattivi della discarica;
- l'installazione di sistemi di monitoraggio automatico e continuo di polveri e fibre, con soglie di allarme e pubblicazione dei dati in tempo reale;
- la predisposizione di procedure operative di emergenza per la gestione di eventi incidentali o meteorologici eccezionali.

#### **14) Insufficiente valutazione permeabilità terreni e possibile alterazione barriera geologica naturale**

Il DLgs. 152/06, Parte Terza e il Dm. 27/09/10 richiedono che le opere di smaltimento non compromettano la ricarica naturale degli acquiferi né modifichino in modo significativo i regimi idraulici preesistenti. Inoltre, l'art. 94 DLgs. 152/06 stabilisce specifiche misure di tutela delle acque sotterranee nelle aree di ricarica prevedendo l'obbligo di garantire la protezione della barriera geologica naturale.

Nel verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 veniva richiesto alla Proponente di approfondire gli aspetti legati alla permeabilità dei terreni e alla ricarica naturale degli acquiferi superficiali e profondi.

Dall'esame dell'“Allegato A – Integrazioni alla richiesta della Regione Lombardia” (PSV S.r.l., novembre 2024), della “Relazione di invarianza idraulica – rev. 1” emerge che l'area di progetto è caratterizzata da una successione di depositi sabbioso-limosi con livelli argillosi discontinui e permeabilità variabile. Il livello piezometrico medio si colloca a circa 43,5 m s.l.m., mentre la barriera naturale di separazione tra le falde risulta ridotta e disomogenea, come evidenziato dalle prove SPT e dai profili geoelettrici.

L'impermeabilizzazione artificiale del fondo vasca, associata alla realizzazione delle vasche di laminazione e dei sistemi di drenaggio, comporta una modifica del bilancio idrico locale, riducendo l'infiltrazione naturale e alterando i processi di ricarica dell'acquifero superficiale.

Le integrazioni presentate dalla Proponente non forniscono una modellazione idrogeologica in grado di valutare quantitativamente la variazione dei flussi di ricarica e il rischio di interconnessione fra falde in caso di cedimenti o discontinuità del pacchetto di impermeabilizzazione.

Manca, inoltre, una valutazione della possibile concentrazione di flussi drenanti ai margini dell'impianto, che potrebbe generare processi di erosione o subsidenza locale nel tempo.

Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di tutela delle acque sotterranee, prevenire alterazioni irreversibili del sistema di ricarica e garantire la conservazione della barriera geologica naturale che separa gli acquiferi superficiali da quelli profondi, lo scrivente Comitato ritiene necessario richiedere alla Proponente:

- la redazione di una modellazione idrogeologica tridimensionale per la stima dei flussi di ricarica e della permeabilità residua post-intervento;
- la caratterizzazione litostratigrafica di dettaglio della barriera naturale, con prove di permeabilità in sito e laboratorio;
- la valutazione del bilancio idrico locale ante e post opera, con indicazione delle variazioni di ricarica degli acquiferi superficiali;
- la predisposizione di un monitoraggio piezometrico pluristrato, in grado di controllare eventuali interferenze tra falde di diversa profondità;
- il coinvolgimento di ARPA Lombardia e dell'Autorità di Bacino del fiume Mincio per l'espressione di un parere congiunto sulla compatibilità idrogeologica dell'intervento.

#### **15) Mancata verifica completezza atti di assenso**

L'art. 27-bis del DLgs. 152/06 stabilisce che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) deve comprendere tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, in forma definitiva e vincolante. La mancata acquisizione di anche uno solo di tali atti comporta l'incompletezza procedurale e può compromettere la legittimità del provvedimento finale.

A sua volta, l'art. 8 LR. Lombardia n. 5/10 prevede che i procedimenti ambientali siano improntati alla massima trasparenza e partecipazione, garantendo ai cittadini e agli enti interessati la possibilità di prendere visione di tutti i pareri e delle prescrizioni tecniche prima della conclusione della Conferenza di Servizi.

Alla data delle ultime integrazioni non risulta pubblicata una versione consolidata e aggiornata del fascicolo PAUR comprendente tutti i pareri richiesti, le eventuali prescrizioni tecniche e le condizioni poste dagli enti competenti.

Al contrario, diversi pareri e autorizzazioni risultano ancora in corso di acquisizione o non allegati in forma definitiva al fascicolo istruttorio.

In particolare, sembrano risultare mancanti:

- il parere di ARPA Lombardia in merito alle verifiche di compatibilità ambientale e sanitaria;
- il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Mincio in materia di invarianza idraulica e compatibilità idrogeologica;
- il parere del Parco Regionale del Mincio, necessario ex LR. 86/83 per gli interventi ricadenti in aree di interesse naturalistico;

- la determinazione conclusiva AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), necessaria per la gestione operativa della discarica;
- l'atto di nulla osta sul reticolo idrico minore, previsto dal Regolamento Regionale Lombardia n. 7/17.

Allo scopo di assicurare la completezza procedurale del PAUR, la trasparenza amministrativa e la corretta valutazione integrata degli impatti ambientali, idrogeologici e sanitari connessi all'intervento, lo scrivente Comitato ritiene necessario che l'Autorità competente:

- verifichi la completezza di tutti gli atti di assenso previsti ex art. 27-bis DLgs. 152/06;
- subordini l'efficacia dell'eventuale provvedimento autorizzativo al rilascio definitivo di tali atti, compresi i pareri ambientali e paesaggistici;
- disponga la pubblicazione integrale sul portale regionale di tutti i documenti e pareri aggiornati, in conformità ai principi di trasparenza e accesso previsti dalla L. 241/90;
- preveda che eventuali prescrizioni sopravvenute siano recepite in forma vincolante nel provvedimento finale.

Quaderni – Valeggio sul Mincio, 17 ottobre 2025

il Presidente del

COMITATO DIFESA TERRITORIO QUADERNI VALEGGIO

Gianni Bertaiola  




Alla corte attenzione:

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Valeggio sul Mincio 16/10/2024

Oggetto: Osservazioni in materia di qualità dell'aria, dispersione di fibre di amianto e invarianza idraulica – Progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) – Comune di Marmirolo (MN)

### **Premessa**

Il gruppo consiliare “Uniti per Valeggio”, in qualità di soggetto portatore di interessi ambientali e istituzionali per il territorio comunale di Valeggio sul Mincio, presenta la seguente osservazione nell'ambito del procedimento PAUR VIA1180-RL, relativo al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) proposto da AMMIT S.r.l. nel Comune di Marmirolo (MN).

Le osservazioni si basano sul confronto tra la documentazione depositata nel novembre 2024, il verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024 e gli elaborati tecnici aggiornati, con particolare riferimento ai temi della dispersione atmosferica di fibre di amianto e della gestione idraulica e del rischio cumulativo a valle.

### **1. Modellistica atmosferica e dispersione di fibre di amianto**

Dalla documentazione integrativa si evince che la valutazione della dispersione delle fibre è stata condotta attraverso un modello di dispersione atmosferica (CALPUFF o equivalente), assumendo un'emissione costante pari a  $4,61 \times 10^{-7}$  g/s, corrispondente alla rottura di un singolo pacco di RCA per giorno lavorativo.

Tale ipotesi appare sottostimata e non rappresentativa delle condizioni reali, poiché non considera la possibilità di eventi accidentali multipli, le operazioni di movimentazione mediante mezzi pesanti né gli effetti di condizioni meteorologiche sfavorevoli (venti sostenuti, inversioni termiche, stabilità atmosferica di classe E-F).

Il dominio modellato risulta limitato al solo territorio di Marmirolo, senza estensione verso i Comuni veneti di Valeggio sul Mincio e Monzambano, pur trovandosi questi entro il raggio potenziale di ricaduta delle fibre e delle polveri sottili. Inoltre, lo studio non include alcuna valutazione cumulativa delle emissioni provenienti da altre sorgenti (traffico pesante, cave e impianti industriali limitrofi).

Il verbale della Conferenza di Servizi del 15.02.2024 richiedeva espressamente al proponente di “approfondire le ricadute delle polveri sottili e delle fibre aerodisperse anche in scenari incidentali e in condizioni meteorologiche sfavorevoli, nonché di valutare la componente cumulativa rispetto ad altre attività presenti nell'area”.

Le integrazioni depositate nel novembre 2024 non affrontano tali aspetti in modo quantitativo e non permettono di escludere possibili impatti sulla qualità dell'aria e sull'esposizione della popolazione residente.

Ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, e del D.M. 6 settembre 1994 in materia di amianto, ogni progetto di gestione di RCA deve garantire la tutela della salute pubblica mediante valutazioni basate su scenari realistici e sull'applicazione del principio di precauzione.



**Si chiede pertanto che l’Autorità competente disponga:**

L’integrazione dello studio modellistico mediante scenari peggiorativi, che includano la rottura accidentale di più pacchi di RCA e condizioni meteo critiche (vento > 8 m/s, stabilità E–F).

L’estensione del dominio di calcolo al territorio veneto e ai recettori sensibili nei Comuni di Valeggio sul Mincio e Monzambano.

La valutazione cumulativa delle emissioni derivanti dal traffico pesante e da attività produttive limitrofe.

L’introduzione di un monitoraggio continuo di fibre e polveri presso il perimetro impiantistico, con pubblicazione in tempo reale dei dati.

Tali integrazioni risultano indispensabili per garantire il rispetto dei limiti di concentrazione fissati dalle linee guida ISPRA (2020) e dalle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, assicurando la piena tutela della salute dei lavoratori e dei residenti nei territori limitrofi.

**2. Invarianza idraulica e rischio cumulativo a valle**

L’analisi delle tavole P20, P21 e P22 e della relazione “Invarianza idraulica Marmirolo – rev. 1 (2024)” evidenzia che il sistema di raccolta e laminazione delle acque meteoriche è stato dimensionato per un evento con tempo di ritorno di 20 anni, con capacità complessiva delle vasche pari a circa 3.000 m<sup>3</sup>.

Tale dimensionamento non considera eventi meteorici di maggiore intensità (TR 100–200 anni), né la possibile condizione di falda alta combinata con precipitazioni eccezionali.

Le sezioni idrauliche allegate non documentano i volumi effettivi di invaso-svaso, né le curve di deflusso. La relazione idraulica non contiene alcuna modellazione dinamica del sistema in condizioni di saturazione o di malfunzionamento degli impianti di pompaggio.

Il verbale della Conferenza di Servizi richiedeva espressamente di “dimostrare l’assenza di effetti di aggravio idraulico a valle e lungo il reticolo idrografico minore, anche in condizioni di massima falda e piena eccezionale”.

Le integrazioni depositate nel 2024 non documentano tali verifiche, e non è presente una valutazione del rischio cumulativo a valle, ossia l’interazione tra i deflussi generati dal sito e quelli provenienti da altri bacini artificiali o impianti nella stessa asta idrografica.

Ai sensi del Regolamento Regionale Lombardia n. 7/2017, del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 996/2018, ogni intervento deve dimostrare il rispetto del principio di invarianza idraulica anche in condizioni estreme, garantendo che i volumi di deflusso post-opera non superino quelli preesistenti.

**Si chiede pertanto che l’Autorità competente disponga:**

- La verifica della capacità di laminazione per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni.
- La modellazione numerica del comportamento idraulico in presenza di falda alta e piogge prolungate.
- La valutazione del rischio cumulativo a valle, con modellazione del reticolo idrografico minore e connessione con il bacino del fiume Mincio.
- L’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino del fiume Mincio e del Parco Regionale del Mincio in merito alla compatibilità idraulica complessiva del sistema.

Solo attraverso tali verifiche sarà possibile accertare la piena conformità dell’intervento al principio di invarianza idraulica e la sua sostenibilità rispetto alle dinamiche idrologiche interregionali che interessano il bacino del Mincio e le aree a valle, comprese quelle nel territorio veneto.



## **Conclusioni**

Il gruppo consiliare “Uniti per Valeggio” ritiene che le criticità evidenziate nei due ambiti — dispersione atmosferica di fibre di amianto e rischio idraulico cumulativo — rappresentino elementi di non conformità tecnica e ambientale tali da richiedere ulteriori approfondimenti da parte del proponente prima dell’eventuale conclusione positiva del procedimento PAUR.

Le richieste sopra elencate sono formulate nel rispetto del principio di precauzione, sancito dal diritto europeo e recepito dal D.Lgs. 152/2006, e hanno lo scopo di garantire la tutela della salute pubblica, del territorio e delle risorse idriche anche in ottica interregionale, vista la prossimità del sito ai confini del Veneto.

## **Capogruppo “Uniti per Valeggio”**

Enrico Bertuzzi



Valeggio sul Mincio, 14 ottobre 2025

## **Altezza finale e impatto paesaggistico interregionale**

**Oggetto:** Osservazioni al procedimento PAUR VIA1180-RL – AMMIT S.r.l. – Comune di Marmirolo (MN)\*\*

La sottoscritta Mazzi Veronica nata a Verona il 20-04-1981 e residente a Valeggio sul Mincio a nome dell'Associazione Culturale La Quarta Luna APS con sede a Valeggio di cui sono Presidente e Legale Rappresentante, in qualità di soggetti portatori di interessi ambientali e territoriali, presentiamo

la seguente osservazione in merito alla componente paesaggistica e visiva del progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) proposto da AMMIT S.r.l. nel Comune di Marmirolo (MN).

La presente osservazione trae origine dall'analisi del **verbale della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2024**, che richiedeva espressamente la verifica dell'impatto visivo dell'impianto da punti di osservazione esterni al territorio comunale, nonché dall'esame delle **tavole P11, P08 e P08B** depositate dal proponente nel novembre 2024, relative alla morfologia finale e al progetto di ripristino ambientale.

Dalle planimetrie risulta che la quota di sommità del corpo discarica, al termine del riempimento e della sistemazione finale, raggiungerà i **+62,30 metri s.l.m.**, con un'altezza di circa **8,8 metri superiore al sedime dell'ex ferrovia** e oltre **15 metri sopra il piano di campagna circostante**. La morfologia finale assumerà quindi l'aspetto di una collina artificiale di notevole estensione, visibile anche dai versanti veneti e dal corridoio paesaggistico del fiume Mincio.

La relazione di ripristino ambientale prevede l'inserimento di fasce arboree e alberature fino a 15 metri d'altezza, finalizzate alla schermatura visiva dell'impianto. Tuttavia, la documentazione non contiene **analisi di visibilità, fotoinserti o sezioni di prospettiva interregionale** che consentano di verificare l'effettiva efficacia delle mitigazioni proposte. In particolare, mancano simulazioni notturne e valutazioni relative alla percezione visiva da parte dei centri abitati di **Valeggio sul Mincio, Salionze e Monzambano**, che si collocano nel cono visivo diretto dell'area di progetto.

Il **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)**, unitamente al **D.P.C.M. 12 dicembre 2005** e alla **L.R. Lombardia 12/2005**, impone che ogni intervento potenzialmente alterante il paesaggio sia accompagnato da uno studio dettagliato di compatibilità visiva e percettiva, con particolare attenzione agli ambiti agricoli di pregio e ai corridoi ecologici interregionali.

La mancata analisi delle visuali a lunga distanza e delle interferenze percettive costituisce quindi una **lacuna istruttoria rilevante**, che non consente di valutare appieno l'impatto del manufatto sulla percezione del paesaggio e sulla coerenza con le previsioni del **Piano Paesaggistico Regionale** e del **PTR Veneto**.

Per tali ragioni, si chiede che l'Autorità competente disponga:

1. 2. 3. la **redazione di uno studio di impatto paesaggistico interregionale** con fotoinserti e sezioni di visibilità dal territorio veneto e dalle principali vie panoramiche;
- l'acquisizione del **parere del Parco Regionale del Mincio** e della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** competente per territorio;

la **rimodulazione dei profili di copertura** o la riduzione delle quote finali per garantire un inserimento più armonico nel contesto agricolo e paesaggistico circostante. L'integrazione di tali valutazioni appare indispensabile per assicurare la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di tutela paesaggistica stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, nonché per garantire la piena trasparenza e completezza dell'istruttoria ambientale.

**Associazione Culturale La Quarta Luna**

**Associazione culturale la quarta luna**  
via G. Zamboni, 35  
Valeggio sul Mincio (VR)  
p. IVA e C.F. 03904650235

**Presidente e Legale Rappresentante**



Marengo 10 novembre 2025

**Spett.le**

**Regione Lombardia**

*Assessore all'ambiente e Clima*

Giorgio Maione

giorgio\_maione@regione.lombardia.it

*Direzione generale ambiente e clima*

*Unità organizzativa Valutazioni e autorizzazioni ambientali*

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

**per conoscenza**

**Spett.li**

*Comune di Marmirolo*

*Sindaco Avv. Elena Betteghella*

protocollo@comunemarmirolo.it legalmail.it

*Polizia Stradale di Marmirolo*

poliziale@comune.marmirolo.mn.it

*Carabinieri di Marmirolo*

tmn30948@pec.carabinieri.it

*ARPA Lombardia*

dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

*Comune di Roverbella*

roverbella.mn@legalmail.it

*Comune di Goito*

comune.goito@pec.regione.lombardia.it

*Comune di Volta Mantovana*  
voltamantovana.mn@legalmail.it

*Comune di Porto Mantovano*  
comuneportomantovano@legalmail.it

*Comune di Valeggio sul Mincio*  
protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it

*Provincia di Mantova*  
*Presidente Carlo Bottani*  
provinciadimantova@legalmail.it

*Provincia di Verona*  
*Presidente Flavio Massimo Pasini*  
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

*Regione Veneto*  
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

*Consorzio di Bonifica Territori del Mincio*  
territoridelmincio@pec.it

*Parco Regione del Mincio*  
*Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio*  
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

*Associazione Colline Moreniche del Garda*  
collinemoreniche@pet.it

*Lega Ambiente Lombardia*  
legambiente.lombardia@pec.cheapnet.it

*ATS Val Padana – Regione Lombardia  
Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di  
Origine Animale  
protocollo@pec.ats-valpadana.it*

*Consorzio per la tutela del Grana Padano  
dam.granapadano@legalmail.it*

**OGGETTO:**

**Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo art. 27 – bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006.**

**Progetto: impianto di smaltimento (D1) di rifiuti speciali contenenti amianto, da realizzarsi nel Comune di Marmirolo (MN)**

**OSSERVAZIONI**

I cittadini di Marengo (facenti parte dei vari Gruppi “Pro Marengo”, “Marengo Vive”, “Amarengo”) con i cittadini di Marmirolo, Roverbella e paesi limitrofi, ritengono opportuno portare alla Vostra attenzione alcune osservazioni rispetto all'ultima Conferenza Servizi tenutasi in Regione Lombardia il 23 ottobre 2025, in merito al progetto di cui in oggetto.

Si descrivono le seguenti osservazioni:

**- ALTA VULNERABILITA' DELLA FALDA**

Si teme un forte impatto ambientale sulla falda dato che questa è una zona di alimentazione di tutti gli acquiferi superficiali e profondi: per cui tutta l'acqua che si infiltra in queste zone va poi ad alimentare gli acquiferi che vengono a sfruttati a livello idropotabile. Gli acquiferi che sfrutta TEA sono in comunicazione diretta con gli acquiferi di questa zona. Pertanto, non è vero che se qualcosa si infiltra nella nostra zona poi essa rimane solo nelle nostre falde superficiali, anzi potenzialmente può arrivare sino al Po. La falda che passa sotto questo territorio è quella che sostanzialmente alimenta anche la provincia di Mantova.

- **ASSENZA DELLA BARRIERA NATURALE DEL SUOLO**

Siamo a conoscenza che il decreto legislativo n.36/2003 prevede, per l'insediamento di nuove discariche, la presenza di una barriera geologica naturale con un adeguato indice di impermeabilizzazione e sotto al quale non è consentita la costruzione di un impianto di discarica di qualsiasi genere. In questa zona, non esiste assolutamente questo requisito, essendo una ex cava di estrazione ghiaia. Infatti, è questa la ragione per cui la ditta ha deciso di creare una barriera artificiale con un riporto di materiale argilloso di due metri con l'aggiunta di un telo di plastica inserito tra il primo metro e il secondo. Pertanto, ancora non capiamo il motivo per cui stiamo ancora valutando la fattibilità di questo progetto, quando, se per la legge nazionale ciò che conta non è lo strato di terreno che si trasporta in loco, bensì è quello che c'è prima di fare qualsiasi tipo di intervento e/o trattamento del suolo. Per di più Arpa ha appena reso obbligatoria la sanificazione del suolo, dato che sono stati trovati rifiuti solidi urbani di vecchia data e, dagli esiti delle indagini fatte (ufficialmente comunicate solo il 4 novembre 2025 al comune di Marmirolo), sono emersi fattori d'inquinamento superiori ai limiti.

- **RIMOZIONE DEI RIFIUTI (SANIFICAZIONE DELL'AREA)**

- **ANALISI DEL RISCHIO (BONIFICA DEL SUOLO)**

- **VULNERABILITA' DEL SUOLO**

Come anticipato sopra, solo dopo la Conferenza Servizi, in data 4 novembre 2025, Arpa ha inviato la validazione dei carotaggi che la ditta Ammit ha fatto in contraddittorio con Arpa stessa e previsti dal piano di caratterizzazione concordato e approvato dal Comune di Marmirolo. Tale caratterizzazione ha evidenziato un superamento dei limiti di alcune sostanze chimiche e la presenza di rifiuti solidi, quali calcestruzzo, legname, gomme, bitumi, asfalto, ecc....

Arpa ha reso obbligatorio un piano di rimozione (SANIFICAZIONE DELL'AREA) del materiale esistente (nei tempi passati, questa area era un laghetto ed era stata sfruttata come discarica di rifiuti solidi urbani e che ora si trovano sotto la falda).

Alla luce di ciò riteniamo che questa situazione va a cambiare ulteriormente la situazione rispetto alla presentazione delle integrazioni del progetto che la ditta Ammit ha presentato in occasione della Conferenza Servizi tenutasi il 23 ottobre 2025. Riteniamo che la Commissione di Via, prima di autorizzare la realizzazione

dell'impianto debba attendere (insieme a noi tutti) che la ditta Ammit abbia completato la rimozione dei rifiuti per poi capirne la natura e i volumi sottratti. È quindi evidente che la barriera naturale cambia ulteriormente rispetto al suolo trovato inizialmente e la ditta stessa dovrà fare, e presentare, una successiva analisi del rischio, dimostrando che non ci sono ripercussioni sulla salute dei cittadini a causa della presenza dei "superi" (metalli ed idrocarburi) trovati nei carotaggi del terreno. Siamo a conoscenza che l'area attenzionata è considerata in parte terreno agricolo e in parte terreno industriale, come previsto dal PRG di Marmirolo. Se da quest'analisi del rischio emergerà invece che ci sono rischi per la salute dei cittadini a questo punto, si dovrà procedere con una vera e propria bonifica del terreno che sappiamo è ALTAMENTE VULNERABILE per le ragioni dette al primo punto.

- **IMPATTO PAESAGGISTICO**
- **TURISMO**
- **CICLABILE**

La ditta ha comunicato che dovrà ridurre il numero dei lotti, destinati al confinamento dell'amianto da 6 (inizialmente previsti) a 5, dovendo sacrificare parte dell'area per creare barriere artificiali di argilla sul fondo e sui lati dell'ex cava. Tale riduzione dell'area, comporterà un ulteriore innalzamento della collina di amianto che si otterrà alla fine dei 5 anni. Riferiscono un'altezza di 62 metri sopra il livello del mare, ovvero circa 7-8 metri sopra il livello della campagna. Riteniamo che, data la natura del territorio prevalentemente agricolo e pianeggiante questa collina impatterà negativamente sulla paesaggistica.

Marmirolo, Marengo e Pozzolo, inoltre, sono territori di alto valore turistico e ambientale: vengono infatti attraversati dalla Ciclovia del Sole (tratto Mantova-Peschiera) che fa parte dell'itinerario della rete Europea Eurovelo7, costituito da ben 7400 Km di piste ciclabili che collegano il nord e il sud dell'Europa (da "Capo Nord" della Norvegia a "La Valletta", capitale di Malta), toccando altri sette stati (Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia). La presenza dell'impianto, a nostro avviso, guasterebbe la paesaggistica naturale, immersa nel Parco del Mincio, anche a discapito del turismo.

- **STUDIO APPROFONDITO DELLA “ROSA DEI VENTI”**
- **VICINANZA ABITAZIONI**
- **VICINANZA CICLABILE**

Riteniamo sia molto importante uno “studio dei venti prevalenti”, molto accurato e rilevato in un lungo periodo a seconda delle stagioni, nell’area destinata alla discarica. Se il vento prevalente è debole e costante, la dispersione delle fibre sarà minore e si creerebbe più accumulo di fibre di amianto nella zona limitrofe. Pertanto, queste fibre risulterebbero molto pericolose per la salute dei cittadini, soprattutto per coloro che hanno l’abitazione vicino all’impianto. Oltre all’importanza della vicinanza delle abitazioni, si riporta l’attenzione anche alla vicinanza della ciclabile MANTOVA – PESCHIERA sopra citata e al passaggio di molti turisti.

- **PROGETTO FRECCIA DEI DUE LAGHI**
- **RECUPERO DELLA FERROVIA STORICA MANTOVA – PESCHIERA**

Il progetto della vecchia linea Mantova-Peschiera è stato presentato in Regione Lombardia dalla Provincia di Mantova (per un investimento stimato di 340.000 euro) ed è già entrato nel piano regionale delle opere strategiche con un progetto di fattibilità il cui tracciato potrebbe rientrare vicino alla discarica in oggetto. Temiamo che la costruzione dell’impianto di discarica possa un giorno compromettere o deviare il tracciato della linea, creando un danno al nostro territorio sul piano economico e del turismo.

- **LA ZONA ZPS SIC IT di BOSCO FONTANA RIENTA NEI SITI NATURA 2000**

L’area della discarica rientra nella zona ZPS SIC IT di Bosco Fontana che fa parte dei siti “Natura 2000”. Tali siti sono particolarmente protetti e generano vincoli molto importanti per la salvaguardia dell’habitat naturale. Pertanto, non riteniamo, anche per questa ragione, che l’impianto di discarica debba essere costruito in quest’area.

- **DEGRADO DELL’ABITATO DI MARENGO**
- **INTENSO TRAFFICO**
- **CAVE ESTRATTIVE PASSATE E ATTUALI**

Il territorio di Marengo è a vocazione prevalentemente agricola, e caratterizzato da Prati Stabili Irrigui che li rendono molto fragile, permeabile e vulnerabile. In questa

zona, il terreno è particolarmente ghiaioso, sabbioso e le falde acquifere sono molto vicine alla superficie. Grazie a questa caratteristica del suolo, in questi decenni sono sorte e sono state dismesse moltissime cave di escavazione che hanno deturpato il nostro territorio, trasformandolo in una grande "groviera". Il traffico pesante, indotto da queste attività di escavazione, ha reso questo paese invivibile: le attività commerciali non esistono più, i giovani vanno via, nessuno investe più nell'edilizia e le nostre abitazioni hanno perso enorme valore. La parte storica del paese che non è servita dalla tangenziale (2°lotto) è praticamente in totale decadenza ed abbandono. Questo territorio ha già dato parecchio e non merita ulteriore devastazione e degrado. Pertanto, affinché esso si possa riscattare e possa riprendere uno sviluppo naturale, riteniamo che le cave dismesse debbano essere destinate solo ed esclusivamente ad uso agricolo.

- **PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO**
- **IL GRANA PADANO DEI PRATI STABILI**

Da oltre dieci anni, 5 comuni della provincia di Mantova (Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Roverbella e Volta Mantovana) e le 5 latterie locali (Agricola Marmirolese, Goitese, San Pietro, Sociale Mantovana e Roverbellese) collaborano in progetti e iniziative finalizzate alla crescita del territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio. Questa Associazione è fortemente sostenuta e appoggiata anche dalla Regione Lombardia (attraverso bandi e finanziamenti) e riconosce questo progetto un esempio virtuoso di come aziende del territorio siano in grado di produrre prodotti di eccellenza, quale il Grana Padano dei Prati Stabili, in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Come sarebbe, quindi, possibile poi garantire questo marchio d'eccellenza in tutto il mondo, in presenza di discariche di amianto che creerebbero oltretutto un grande danno d'immagine. Per un singolo interesse privato (che durerebbe cinque anni) si andrebbe a minare l'attività, di una vita intera, dei nostri territori.

- **VIABILITA' NON SOSTENIBILE (ASSENZA DI TANGENZIALE 2° LOTTO)**
- **EFFETTO CUMULO CON ALTRE ATTIVITA' LOCALI IN FASE DI AVVIAMENTO**
- **CRITICITA' CURVA SULLA SICUREZZA AMBIENTALE E DEL CITTADINO**

Come anticipato sopra, il territorio e l'abitato di Marengo è appesantito, ormai da tantissimi anni, da un traffico insostenibile di automezzi pesanti (e non solo) che provocano quotidianamente inquinamento acustico, atmosferico e da scuotimento del

suolo. Motivo per cui l'abitato del paese è ormai fatiscente e in totale decadenza ed è sotto gli occhi di tutti. Facciamo presente che nel 2023, su segnalazione della cittadinanza, ormai esasperata, Arpa ha effettuato rilievi dell'inquinamento acustico e atmosferico per verificarne i livelli.

Come già anticipato sopra, questo traffico, dovuto al passaggio di mezzi pesanti e leggeri, è legato alla normale viabilità della Postumia e legato alle escavazioni di quelle cave ancora produttive nella zona.

A tutto ciò si aggiungerà il traffico dei mezzi pesanti della:

- 1) ditta CH4 MARMIROLO SOC. AGR. SRL che presto entrerà in produzione. Tale impianto si trova in località strada Boschi in fregio alla strada provinciale Marmirolo-Volta Mantovana in zona Campagnazza – Marengo, e produrrà 300 Smq/h (Standard metro cubo all'ora) di biometano. La messa in esercizio dell'impianto avverrà probabilmente entro la fine dell'anno (stanno attualmente facendo i collaudi delle tubature) e verrà alimentato da un minimo di 136 ton/giorno (a massimo di 150 ton/giorno) tra reflui zootecnici (liquami) e altre biomasse (foraggi e altro) provenienti da Marmirolo, Pozzolo, Roverbella, Goito, Volta Mantovana e Valeggio sul Mincio. Il trasporto di queste biomasse andrà ad aggravare ulteriormente il traffico con altri mezzi pesanti qual'ora passassero per il centro abitato. Ancora non ci è dato sapere con esattezza, ma da un articolo di giornale si stimano 40 mezzi pesanti tra autobotti e trattori in ingresso e uscita e, a seconda della loro provenienza
- 2) ditta MOLINELLA BIOMETANO SOC. AGR. CONSORTILE che ha già iniziato i primi lavori per la realizzazione di un secondo impianto di Biometano, simile a quello sopra descritto e che si trova in strada Castelletto tra la frazione Rotta e corte Tazzoli. Anch'esso verrà alimentato da un massimo di 150 ton/giorno tra reflui zootecnici (liquami) e altre biomasse (foraggi e altro) e produrrà 350 Smq/h (Standard metro cubo all'ora) di biometano. Sarà un consorzio di cui faranno parte 13 agricoltori di Marmirolo, Roverbella e Goito. Anche in questo caso non si sa con esattezza, ma si stimano circa 48 mezzi pesanti tra autobotti e trattori in ingresso e uscita e probabilmente, a seconda della loro provenienza, non tutti potrebbero passare per il centro di Marengo
- 3) ditta AMMIT, nel caso l'impianto d'interramento dell'amianto venga autorizzato da Regione Lombardia (per un totale di 350.000 metri cubi di lastre in 5 anni), si

avranno ben 88 mezzi pesanti in più transitare per il centro di Marengo al giorno di cui: 18 camion "con il rifiuto RCA" in ingresso e 18 in uscita + 26 camion "per il riporto di percolato" in ingresso e 26 in uscita;

- 4) non ultimo, vorremmo anche ricordare che entro i prossimi 3 anni verrà realizzata anche la tangenziale di Goito, già progettata e finanziata (nel 2026 iniziano gli espropri), comportando inevitabilmente un ulteriore passaggio di mezzi pesanti e autovetture nella frazione di Marengo che, ovviamente in questo momento, è difficile stimarne il numero.

Facendo una somma massimale, nel caso tutti i mezzi pesanti passassero per il centro di Marengo e a regime di tutti gli impianti, potremmo veder transitare fino a ben 176 mezzi in più rispetto a quelli che già passano e stanno mettendo a dura prova il centro storico e residenziale di Marengo. Nell'ipotesi che non tutti passino per il centro (ne possiamo contare anche un po' meno), alla fine, la sostanza non cambia: il numero rimane comunque sempre elevatissimo e allarmante per effetto cumulo del già presente e pesante traffico.

Facciamo presente che stiamo attendendo da circa 23 anni il completamento della tangenziale (2° lotto) per salvaguardare anche questa parte del paese particolarmente storica. La zona scelta per la realizzazione della discarica di amianto non risponderebbe comunque ai criteri di viabilità, sostenibilità economica e ambientale, a causa proprio di questo enorme traffico che si creerà ulteriormente nella frazione. Subentreranno a maggior ragione, anche grossi problemi di sicurezza della circolazione, specie nella curva davanti all'ex Bar Sport. Questa curva: molto stretta, con una angolatura prossima ai 90 gradi e con poca visibilità, costringe i mezzi pesanti a passare in modo alternato (solo se si lascia la precedenza al camion che sopraggiunge si riesce a passare). Si ricorda inoltre che su questa curva c'è un marciapiede e un passaggio pedonale e che, in passato, si sono verificati, più volte, versamenti di materiale di qualsiasi tipo (manufatti di grandi dimensioni in cemento armato, ghiaia, sabbia, granoturco e qualsiasi materiale trasportato dai mezzi pesanti). Nella fattispecie, in futuro, potrebbero verificarsi, accidentalmente, anche sversamenti di fibre di amianto con gravi conseguenze ambientali nel centro abitato e per la sicurezza e la salute dei cittadini.


Per tutti questi motivi, ci opponiamo con determinazione e convinzione alla prosecuzione dell'esecutività di questo progetto.


Marengo e i suoi cittadini meritano rispetto e vogliono dire BASTA a questo continuo sfruttamento del loro territorio.


Cordialmente salutiamo


Seguono le firme di alcuni cittadini di Marengo (facenti parte dei seguenti gruppi "Pro Marengo", "Marengo Vive" e "Amarengo") con i cittadini di Marmirolo, Roverbella e paesi limitrofi.


Sottoscrizione lettera osservazioni NO DISCARICA del 10 novembre 2025 - Pag.1














*Handwritten signature or text, partially obscured by a large black redaction box.*









7

8

9

10





---

---

FIRME RACCOLTE IN SALA CIVICA DI MARENGO

IL 10/11/2025 dalle ORE 18-20

TOT. 163 in 2 ORE

Mantova, 10 novembre 2025

Prot. n. 1968

Egr. dott. Dario Fossati  
Direttore Generale  
Ambiente e Clima  
Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: ipotesi di realizzazione di una discarica di amianto in loc. Pozzolo – Marmirolo (MN).

Si fa riferimento all'ipotesi di realizzazione di una discarica di cemento amianto in loc. Pozzolo – Marmirolo (MN), per inviare a codesta rispettabile Direzione Generale alcune considerazioni utili nel contesto decisionale di Regione Lombardia. Oltre alle legittime preoccupazioni in ordine al profilo ambientale, già espresse anche in più occasioni in incontri pubblici con la cittadinanza interessata, come Organizzazione di categoria che tutela gli interessi dei produttori agricoli si vuole focalizzare l'attenzione sul tema legato alla possibile ipotesi che il territorio, rappresentato dalla zona dei prati stabili dei comuni di Marmirolo, Roverbella e Goito, possa essere percepito, qualora la discarica fosse realizzata, dall'opinione pubblica come "Terra dell'amianto", in analogia a quanto accaduto per la "Terra dei fuochi" in Campania. In tale ipotesi, non troppo remota, si determinerebbe il fatto che a livello di consumatori, e quindi di commercio, i prodotti agricoli del territorio, in primis il formaggio Grana Padano Dop proveniente dalle cinque latterie cooperative che insistono in zona, possano essere sensibilmente danneggiati, con la conseguenza che i numerosi imprenditori agricoli e le varie strutture di trasformazione e commercializzazione verrebbero penalizzati irreversibilmente dal punto di vista economico.

È interesse quindi dell'intero sistema produttivo mantovano e lombardo che la realizzazione della discarica di amianto in località Pozzolo in comune di Marmirolo non veda mai la luce. Una decisione di codesta rispettabile Direzione Generale in tal senso è quanto mai auspicata, in definitiva, da tutto il sistema produttivo agricolo del territorio.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. Daniele Sfulcini





---

**PARTITO DEMOCRATICO MANTOVA**  
Circolo Comunale PD di Marmirolo

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
*ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it*

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA  
E BIODIVERSITA'  
*territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it*

Oggetto: - *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN),– Proponente: AMMIT S.r.l.*

*Osservazioni alle integrazioni al progetto, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 D.Lgs 152/06 e s.m.i.*

Ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06 e s.m.i. comma 1, AMMIT S.r.l. ha presentato il 05/10/2023 alla Regione Lombardia, istanza per l'ottenimento del PAUR per la Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN).

Premesso che in data 11/03/2024 sono state depositate le osservazioni da parte del Circolo Partito Democratico di Marmirolo; che in data 19/07/2024 il PAUR è stato sospeso, come da previsioni della L.R. 11/2024, per essere riattivato a seguito della decadenza delle condizioni di sospensione al 30/09/2025

### **il circolo PARTITO DEMOCRATICO Marmirolo**

esprime fermo No alla discarica, sostiene la protesta del Comitato del No : una cava di amianto comprometterebbe la produzione di altissima qualità e anche la sostenibilità di una area naturalistica.

Poiché il parere vincolante alla realizzazione della discarica è in capo alla Regione, si chiede che la Regione risponda negativamente a questa richiesta per salvaguardare l'agricoltura, i prati stabili, e soprattutto la salute dei cittadini, per tutelare una zona agricola del mantovano, terra dei Prati Stabili, vicina ai centri abitati e al confine con il Parco del Mincio, zona che si sta sviluppando anche dal punto di vista turistico, grazie alla ciclabile Mantova Peschiera e alla futura ciclabile turistica con il comune di Roverbella.

Inoltre si rilevano le seguenti problematiche che appaiono ostative alla realizzazione del progetto.

### **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

La realizzazione di impianto di smaltimento non risulta coerente con la pianificazione di PGT vigente che il Comune di Marmirolo dal 2009 ha definito per l'Ambito di Trasformazione "RECUPERO AMBIENTALE ATE DI MARENGO", il cui obiettivo generale è *"la restituzione di parte delle aree all'uso agricolo con regolarizzazione degli insediamenti per la lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e/o bitumi esistenti, laddove non presente e l'eventuale ampliamento degli stessi. Pertanto la destinazione d'uso prevalente sarà quella agricola, ma saranno ammesse attività produttive. L'effettiva destinazione d'uso delle aree verrà definita dal Piano Attuativo nella costruzione del quadro conoscitivo di VAS in concertazione con le proprietà e gli enti territorialmente e ambientalmente interessati"*.

La proposta progettuale in esame presuppone la realizzazione di un'attività di natura diversa e incoerente rispetto alla programmazione di PGT, la quale prevede la destinazione agricola dei terreni e la regolarizzazione dei soli insediamenti esistenti, seppure con possibilità di ampliamento da concertare in sede di piano attuativo.

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 8/6581 del 13/02/2008 proponeva come area non idonea "l'area di ricarica dell'acquifero profondo", ivi compreso il sito in esame. Dalla lettura del P.T.C.P. della Provincia di Mantova, emerge che il sito si colloca in area soggetta a possibili esondazioni rare non perimetrabili.

Il sito in esame è inoltre classificato, secondo il progetto di rete verde provinciale, come area di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli in aderenza a corridoi e gangli primari.

### **VALUTAZIONE GEOLOGICA**

Il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, costituito da terreno ghiaioso con elevata permeabilità e bassa capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee.

Dalla lettura dello SIA, delle tavole dei PGT dei Comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella e Valeggio S.M. e dai PTCP delle Provincie di Mantova e Verona, emerge che il sito proposto di discarica si colloca in fascia di ricarica degli acquiferi ad alta vulnerabilità con permeabilità

elevata di suolo e sottosuolo, e falda prossima al piano campagna (subaffiorante), con presenza di idrostrutture sotterranee ISS e ISI.

Volendo rispettare il principio di precauzione, una discarica per rifiuti contenenti amianto non andrebbe realizzata al di sopra di un sottosuolo ad elevata permeabilità, come quello della fascia di ricarica degli acquiferi, in quanto a rischio di contaminazione, anche se non vi sono conferme circa il rischio cancerogeno per ingestione di acqua contaminata. È possibile quindi che una eventuale contaminazione della falda che alimenta gli acquiferi ad uso potabile possa interessare nel tempo alcuni pozzi ad uso potabile e comportare un effetto secondario di dispersione in aria in ambienti confinati e non, comportando un rischio per la salute derivante da inalazione di fibre aerodisperse dall'utilizzo indoor di acqua potabile contaminata. Questa possibilità, dovrebbe essere valutata in sede di VIA come rischio sanitario non accettabile, stante la natura estremamente permeabile dei sottosuoli della fascia di ricarica delle risorgive.

### **VIABILITA'**

Da quanto analizzato dal Proponente, il contributo in termini di traffico si afferma non impattare sulla viabilità ordinaria provinciale.

Si ritiene che gli incrementi % del traffico pesante in attraversamento della Frazione di Marengo risultino comunque sottostimati, in quanto non tengono in considerazione la prossima attivazione di ulteriori attività imprenditoriali legate da un lato alla presenza degli ambiti estrattivi di Goito, Marengo, Pozzolo e Roverbella dall'altro al rilascio da parte del Comune di Marmirolo di due PAS per la realizzazione di impianti di bio-metano, entrambi con traffico che potenzialmente interessano la SP 17 e la SP 21.

Lo studio presentato dal proponente si limita a misurare il livello di traffico ex ante ed ex post, considerando la sola presenza dell'impianto di smaltimento, senza formulare scenari che considerino il cumulo degli impatti dovuti alle altre attività in programma sul territorio e senza considerare che l'asse viabilistico della SP17, rispetto alle caratteristiche e dimensioni della strada risulta di fatto già congestionato dal traffico presente.

Non a caso la normativa regionale definisce come quali criteri preferenziali, che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto in un sito piuttosto che in un altro la preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati.

Si segnala che a dispetto della presenza di importanti attività produttive, l'Ambito di Trasformazione Recupero Ambientale Marengo non è servito da un'adeguata rete viabilistica, carenza questa che proprio l'attuarsi della pianificazione attuativa avrebbe in parte dovuto e potuto risolvere.

## **IMPATTO SUL PAESAGGIO**

La relazione paesistica, redatta a gennaio 2024, esamina la situazione vincolistica della pianificazione ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale, in quest'ultimo caso limitandosi al PGT del Comune di Marmirolo, escludendo "la presenza di beni di valenza architettonica, ambientale o archeologica in corrispondenza del sito".

Si chiede di verificare la compatibilità del progetto con la variante del PTCP approvata per dare seguito al progetto Recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera del Garda, ad oggi al livello di DOCFAP. Ad aprile 2024 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra le Province di Mantova e Verona, il Parco del Mincio, i Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Monzambano, Peschiera del Garda per il recupero della linea "Freccia dei due Laghi". Nel frattempo, il Consiglio Provinciale ha adottato la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( D.C.P. n. 16 del 26/05/2025) per l'inserimento del tracciato storico e delle relative salvaguardie della ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda.

Sempre in termini di impatto sulla percezione del paesaggio, non è stata valutata la presenza della pista ciclabile Peschiera – Mantova, che corre lungo l'argine in rilevato dello Scaricatore Pozzolo Maglio, frequentata da cicloescursionisti. Si chiede di integrare la relazione paesistica con valutazioni in merito alla percezione con cono visivo sul piano della ciclabile, in corrispondenza della discarica.

Inoltre i Comuni di Roverbella e Marmirolo hanno previsto la realizzazione di una infrastruttura ciclopedonale di collegamento tra l'abitato di Roverbella e la Ciclabile Mantova Peschiera il cui passaggio è previsto nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto e con attraversamento semaforizzato della SP 21. Nella relazione non si fa cenno al sistema delle ciclabili esistenti ed in progetto; pertanto si chiede una valutazione degli impatti del progetto su tali sistemi di connessione e sull'affluenza dei turisti.

In ultima analisi si chiede di considerare l'impatto derivante sul paesaggio dalla presenza della discarica nel contesto dei "prati stabili", pascoli legati alla produzione del "Grana Padano D.O.P.". In provincia di Mantova si estendono circa a 7.500 ettari di prati stabili concentrati prevalentemente nella Valle del Mincio fra i comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Mantova che, grazie alla forte disponibilità di acqua fornita dal Lago di Garda, si sono espansi anche in zone come Volta Mantovana, Cavriana e Roverbella.

Quella del prato stabile è l'elemento di identità territoriale sul quale i comuni della zona stanno basando il loro sviluppo in termini di turismo legato alla mobilità lenta (cicloturismo) associato all'offerta enogastronomica. Esiste un progetto di valorizzazione in tal senso, da parte dei Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Roverbella e l'Ente Parco del Mincio, che si ritiene penalizzato dal punto di vista socio-economico dalla presenza di una discarica.

Permangono pertanto le valutazioni negative circa la collocazione dell'opera in progetto in relazione alla fragilità ambientale del sito, collocato in area di ricarica degli acquiferi ad uso potabile e alle potenzialità del territorio in relazione alla pianificazione sovraordinata che mira ad uno sviluppo del territorio legato al turismo e alla tutela dell'agricoltura di qualità.

Inoltre, stante la comunicazione ai sensi dell'art. 24512 D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativa al superamento delle CSC- concentrazioni Soglia di Contaminazione, con riscontro di contaminazione da Zinco e IPA, si ritiene che non sia possibile dare seguito al PAUR fintanto che non si proceda agli adempimenti normativi previsti in tema di siti contaminati (redazione, approvazione e implementazione del Piano di caratterizzazione, entro 6 mesi dalla suddetta comunicazione, da approvare in conferenza di servizi Provincia-Comune-ARPA che definisca i superi effettivi delle CSC, quindi una eventuale analisi del rischio, e una eventuale redazione, approvazione e implementazione di un Piano Operativo di Bonifica, nel caso di superamento delle CSR-concentrazioni soglia di rischio).

Al problema dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi e di amianto che spesso vengono abbandonati sul territorio, sicuramente va trovata una soluzione e la più immediata, in attesa di nuove tecnologie, sembra essere l'utilizzo di cave esistenti ma però deve essere fatto in luoghi idonei e appropriati. In questo caso si ritiene che il nostro NO, sia assolutamente da tenere in considerazione dai tecnici regionali perché il nostro NO non è un no ideologico ma è un no motivato dall'ubicazione, dalla conformazione dei terreni e dalle caratteristiche del luogo.

Si ritiene di aver rappresentato le motivazioni per dare alla Regione elementi oggettivi di valutazione affinché si esprima con un NO. Se non fosse sufficiente si continuerà l'azione a difesa dei cittadini e del territorio.

Distinti saluti

Il Segretario del Circolo PD di Marmirolo

Luisa Lombardi



Marmirolo, 11 novembre 2025



Spett.le **REGIONE LOMBARDIA**

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

DIREZIONE GENERALE STRUTTURA NATURA E  
BIODIVERSITA'  
[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

*Marmirolo, 12 novembre 2025*

**Oggetto:** Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale "Progetto di un impianto di smaltimento rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in Comune di Marmirolo (Mn)" proposto dalla ditta Ammit Srl - OSSERVAZIONI

Con riferimento al procedimento in oggetto in S.I.L.V.I.A. (rif. VIA 1180-RL)

### **L'Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio**

ente senza scopo di lucro, riconosciuta da Regione Lombardia ed iscritta al nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 213 del 4/07/2024, interviene in qualità di **soggetto portatore di interesse diffuso** presentando le proprie osservazioni allo scopo di tutelare e promuovere il territorio, il paesaggio e il sistema agricolo dei Prati Stabili.

L'Associazione ritiene che il sito individuato dalla ditta **NON è idoneo** a rispondere allo scopo del progetto e **ARRECA DANNO** al territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio, un ecosistema complesso ad alto valore naturale, paesaggistico, economico che ha garantito nel tempo lo sviluppo di una filiera agricola di alta qualità e di eccellenza per la Lombardia e l'Italia.

L'Associazione è un ente nato nel 2024 a completamento di percorso pluriennale di collaborazione tra enti pubblici e privati e di progetti finanziati dal PSR della Regione Lombardia per la valorizzazione e il riconoscimento dei Prati Stabili nel territorio compreso tra i comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e Volta Mantovana caratterizzato dalla presenza del fiume Mincio.

I **prati stabili** o prati perenni costituiscono habitat "di interesse comunitario" (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), caratterizzati dalla presenza di specie erbacee preziose per la biodiversità vegetale, mantenute esclusivamente attraverso la concimazione naturale e



l'irrigazione a scorrimento. Sono colture tipiche della Valle del Mincio, formatesi grazie ad un processo interamente naturale, che non vengono mai arate e da cui si raccoglie solamente il fieno per le vacche da latte all'interno della filiera produttiva del pregiato **Grana Padano DOP**.

Il contesto dei Prati Stabili riveste un importante ruolo sia per la biodiversità floristica sia per gli habitat, che per la bellezza dei paesaggi e funge da collegamento tra la città di Mantova e l'area delle Colline moreniche del Garda, lungo la dorsale del fiume Mincio. Il legame tra la fertile pianura padana e gli ambienti acquatici, connessi al fiume Mincio e al sistema di canali diffusi nelle campagne dell'Alto e Medio Mincio, trova espressione in **un'agricoltura sostenibile** e in una generosa gastronomia. Il sistema agricolo dei Prati Stabili ha permesso di mantenere nel tempo **un eco-sistema di successo sia per le caratteristiche ambientali che per i risultati economici**. Inoltre proprio l'articolato sistema idrografico del territorio corrisponde a una altrettanto ramificata rete di piste ciclopedonali che attraversano i territori dei prati stabili offrendo una ricca e sfaccettata esperienza di fruizione per i turisti e per i cittadini, fortemente legata ai temi della sostenibilità, della naturalità e del benessere.

**Regione Lombardia** ha inteso riconoscere, valorizzare e tutelare questo sistema con la **Legge Regionale 8 agosto 2025 n. 15** "Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili".

Nell'articolo 1 infatti si dice che la Regione:

- a) **riconosce** il valore tradizionale e identitario del paesaggio della pianura lombarda e la sua storia, legata all'intervento dell'uomo nel corso dei secoli, attuato mediante la gestione integrata delle risorse idriche, anche attraverso forme consortili;
- b) **valorizza** in termini culturali, storici, agricoli, enogastronomici e paesaggistici le capacità produttive, anche sotto il profilo estetico, espresse dalle comunità che risiedono nei territori pianiziali;
- c) **tutela e celebra** il sistema dei prati stabili quale ecosistema di produzione complesso, peculiare, naturale e sostenibile, che nel corso dei secoli ha garantito lo sviluppo di una filiera agricola di elevata qualità, in grado di contemperare le pratiche colturali e produttive con la salvaguardia degli elementi naturali, generando un patrimonio culturale distintivo della pianura lombarda;
- d) **riconosce** che il patrimonio naturale e culturale dei territori della pianura lombarda rappresenta una leva fondamentale di sviluppo turistico.

I Prati Stabili sono presenti anche in alcune altre zone della Lombardia e del nord Italia ma il territorio dei Comuni dei Prati Stabili della Valle del Mincio è a tutti gli effetti e in completezza "ecosistema di produzione complesso, peculiare, naturale e sostenibile, che nel corso dei secoli ha garantito lo sviluppo di una filiera agricola di elevata qualità" che rischia di essere compromesso dal progetto della discarica di rifiuti pericolosi contenenti amianto. Sebbene il progetto interessa nello specifico un'area oggi a destinazione produttiva è vicina al Mincio e ai corsi d'acqua, all'interno del contesto agricolo, prossima al sedime individuato dalla Provincia



per il recupero della Ferrovia Mantova Peschiera e a tutti gli effetti all'interno del territorio dei Prati Stabili,

Il progetto di discarica infatti colpisce un'area territoriale, un sistema unitario, un paesaggio agrario.

E' nota infatti la definizione di Paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000: "*il termine paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*" ma di recente si è andata affermando la definizione di *paesaggio agrario tradizionale (PAT)* ovvero quei paesaggi presenti nel territorio da lungo tempo che sono stabilizzati o evolvono lentamente nel tempo. La tradizionalità è riconoscibile non solo nelle forme ma anche in base alla conservazione delle sue funzioni; l'uso del suolo non è quindi sufficiente per definirne la tradizionalità, ma devono essere considerate anche la presenza e la persistenza di funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali ed economiche.

Sulla base di queste considerazioni, pare evidente che nell'ambito dell'ampio contesto agricolo della Pianura Padana e della provincia di Mantova, quello dei Prati Stabili della valle del Mincio è un paesaggio tradizionale. Si tratta infatti di un paesaggio particolare, dominato da praterie e molto diverso da quello del resto della pianura mantovana. Il sistema agricolo dei prati ha inoltre origini molto antiche, così come remote sono le sistemazioni dei terreni e il sistema irriguo. Questo paesaggio non è mutato significativamente nel tempo e mantiene tuttora inalterate le proprie funzioni ambientali ed economiche. Alcune vicende storiche hanno segnato e caratterizzano ancora oggi la struttura sociale ed economica delle campagne dei prati stabili, tra cui le migrazioni di allevatori dalle montagne veronesi.

La connotazione rurale del territorio viene colta anche dal rapporto fra la superficie destinata all'agricoltura (SAT) e la superficie comunale (ST): nella zona dei prati stabili il territorio agricolo occupa l'88% della superficie comunale, maggiore rispetto alla media provinciale, di una provincia complessivamente agricola (80%). Anche la percentuale degli occupati nel settore agricolo, in particolare per i comuni di Goito, Marmirolo e Roverbella, è oltre alla media dei comuni mantovani e ampiamente superiore a quella lombarda.

Anche rispetto alle aziende agricole censite dall'ISTAT nel 2010 si nota la differenza di questo territorio. La dimensione media (SAU) delle aziende di queste zone dei prati stabili è di 24 ha/azienda, molto maggiore della dimensione media delle aziende agricole della provincia di Mantova (+25%) e tra i vari settori agricoli, la zootecnia è indubbiamente quello che caratterizza questa zona.


Quasi la metà (46%) delle aziende agricole si dedica all'allevamento (a Marmirolo circa il 60%) ovvero quote molto significative, in particolare se confrontate con la media di provincia, dove neanche un terzo delle aziende pratica l'allevamento. Rispetto alla Provincia e alla Regione il territorio dei Prati Stabili si caratterizza per una presenza significativa e qualificata del settore lattiero e nel territorio si concentrano importanti caseifici cooperativi ed industriali per la produzione di Grana Padano. Per questo motivo nel territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio **viene prodotto circa il 20% dell'intera produzione nazionale di Grana Padano Dop.**



L'Associazione ritiene il progetto di discarica di amianto nel comune di Marmirolo un **progetto assolutamente incompatibile** con il contesto ambientale e agricolo dei Prati Stabili della Valle del Mincio ed esprime grande preoccupazione per lo sviluppo socioeconomico del territorio. La presenza di una discarica di rifiuti pericolosi contenenti amianto all'interno di un territorio a vocazione prevalentemente agricola, potrebbe infatti avere risvolti negativi in quello che è l'equilibrio economico-sociale del territorio fondato principalmente sulla compresenza ad oggi esistente tra attività agricole, lattiero-casearie e zootecniche. Qualora poi il territorio del Comune di Marmirolo e dei Comuni di Prati Stabili dovesse essere collegato a livello di immagine e di informazione alla discarica di amianto questo potrebbe comportare perdite economiche anche notevoli all'intera filiera produttiva del Grana Padano DOP, oltre che vanificare anni di promozione e investimenti volti alla valorizzazione di questo prodotto di eccellenza.

Distinti saluti.

Il Presidente – Legale Rappresentante

Paolo Galeotti  


I soci dell'Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio

Enti Pubblici:

- **Comune di Goito**
- **Comune di Marmirolo**
- **Comune di Porto Mantovano**
- **Comune di Roverbella**
- **Comune di Volta Mantovana**

Enti Privati:

- **Latteria Agricola S. Pietro** Società Agricola Cooperativa, con sede legale a Goito,
- **Latteria Sociale di Roverbella**, con sede legale in Roverbella
- **Latteria Agricola Marmirolo**, con sede legale a Marmirolo
- **Latteria Cooperativa Goitese**, con sede legale a Goito
- **Latteria Sociale Mantova**, con sede legale a Porto Mantovano

Si allega documento di identità del firmatario e legale rappresentante

Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio  
C.F. 93081730207 | Piazza Roma, 2 – 46045 Marmirolo (MN)

[pratistabilimincio@gmail.com](mailto:pratistabilimincio@gmail.com)

[www.pratistabili.bio/](http://www.pratistabili.bio/) | <https://naturalmentestabili.it/>



**Spett. Regione Lombardia**

Direzione Generale Ambiente e Clima

Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Spett. Carlo Bottani**

Presidente Amministrazione Provinciale di Mantova

Via Principe Amedeo 30/32

46100 Mantova

[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

**Spett. Elena Betteghella**

Sindaco del Comune di Marmirolo

Sede

[protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it)

**Oggetto:** Osservazioni alla realizzazione della discarica di amianto in zona Campagnazza a Pozzolo sul Mincio in Comune di Marmirolo

La Coldiretti di Mantova, nella persona del proprio presidente Fabio Mantovani, avendo preso visione del progetto presentato da AMMIT S.r.l. per la realizzazione di una discarica di amianto in località Campagnazza, poco distante dall'abitato di Pozzolo sul Mincio in Comune di Marmirolo, raccolte le preoccupazioni dei propri associati, intende manifestare il proprio dissenso alla realizzazione di un'area per la raccolta di lastre e di rifiuti contenenti amianto.

L'area in questione verrebbe realizzata a poca distanza da altre 2 previste discariche nel vicino Comune di Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona.

Le aree individuate in località Cà Balestra e Caluri in territorio veronese distano pochissimi chilometri dall'area Mantovana, tant'è che nel raggio di 10 chilometri verrebbero stoccati oltre un milione di metri cubi di rifiuti a base di amianto.



Siamo in un territorio estremamente sensibile con terreni molto permeabili, molto ricchi di scheletro e deturpato per anni dalla escavazione della ghiaia.

Il progetto ricade in una zona di ricarica di falda acquifera, considerata ad alta vulnerabilità all'inquinamento.

Tali condizioni risultano incompatibili con i criteri di localizzazione previsti dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), come modificato con D.g.r. XII/4838 del 28/07/2025, che introduce:

- criteri più severi per le aree prossime ai confini regionali (entro 10 km),
- la necessità di considerare le vocazioni agricole e paesaggistiche di pregio,
- l'obbligo di valutare l'interferenza con aree a vulnerabilità idrogeologica elevata e con siti naturalistici tutelati.

Le coltivazioni principali sono i prati stabili, destinati alla produzione di foraggi per l'alimentazione delle vacche da latte destinato alla produzione di Grana Padano DOP, i frutteti e gli ortaggi.

Siamo all'interno dei territori dell'associazione dei Prati Stabili mantovani che ha di recente ottenuto il riconoscimento e il sostegno da parte di Regione Lombardia visti gli obiettivi di promozione e tutela del territorio.

Tutelare e promuovere il Grana Padano dei Prati Stabili ove esiste una grossa discarica di amianto risulterà problematico.

Il formaggio e tutte le colture derivanti da questi territori potrebbero ricevere uno strumentalizzato deprezzamento dalla GDO vista la presenza di una potenziale fonte di inquinamento da amianto.

I terreni sono irrigati a scorrimento e ciò favorisce la percolazione in profondità degli inquinanti che si accumulano nei terreni, rendendo tale area ancora più vulnerabile.

La realizzazione di un'area di discarica necessiterà inoltre di una modifica e incremento della viabilità locale e la realizzazione di aree di compensazione, imposte da Regione Lombardia, in funzione dell'area occupata dalla discarica con un notevole consumo di suolo agricolo.



Il progetto si pone inoltre in contrasto con i principi della Politica Agricola Comune (PAC) e delle strategie “Farm to Fork” e “Biodiversity 2030”, che privilegiano la tutela dei paesaggi rurali e la riduzione dei rischi ambientali.

Inoltre esiste da parte dei nostri associati e di tutta la cittadinanza la preoccupazione per una possibile dispersione nell’ambiente di fibre di amianto con un notevole rischio per la salute e di inquinamento di tutti prodotti della nostra terra.

Viste le considerazioni sopra esposte la Coldiretti di Mantova, nella persona del suo presidente Fabio Mantovani,

**chiede di**

sospendere il procedimento PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) fino alla conclusione della VAS regionale e all’approvazione definitiva dei nuovi criteri del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), applicando il principio di precauzione.


Escludere l’area di Marmiolo dalle zone idonee alla localizzazione di discariche RCA (Rifiuti Contendenti Amianto) per motivi di incompatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica.

Avere approfondimenti tecnici su falda, rischio sanitario e interferenza con gli habitat dei Prati Stabili e del Parco del Mincio.

La tutela delle produzioni agricole e zootecniche locali, con riconoscimento formale del valore economico e ambientale dei Prati Stabili come habitat agricolo tradizionale da preservare.

La localizzazione della discarica proposta a Marmiolo rappresenta un fattore di rischio e di incoerenza con la vocazione produttiva e ambientale del territorio e deve pertanto essere rigettata, chiediamo quindi che l’area per il deposito di rifiuti e lastre a base di amianto non venga realizzata, in quanto i danni causati al nostro territorio sarebbero enormi con conseguenze anche per le generazioni future

Il Presidente  
Fabio Mantovani



---

**COMITATO**  
**"NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE"**  
C.F. 93080100204

**Spett.le**  
REGIONE LOMBARDIA  
Direzione Generale Ambiente e Clima  
Valutazioni Ambientali e Bonifiche  
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)  
piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano  
(MI)  
PEC: [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto:** Progetto PAUR n. VIA1180-RL  
Proponente AMMIT S.R.L.  
Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA 1180-RL  
Rif. CDS Telematica: CDS\_SILVIA\_3002  
"Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".  
Controdeduzioni alle integrazioni al progetto ex art. 27-bis, comma 5, Dlgs. 152/06

Il sottoscritto Massimo Stanghellini in qualità di Presidente del "COMITATO NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE"

**PRESENTA**

ai sensi del d.lgs.152/2006, le osservazioni al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN); ditta titolare AMMIT Srl", (VIA1180-RL) riportate in allegato.

Marmirolo li; 11 Novembre 2025

Il Presidente del  
"COMITATO NO DISCARICA  
NELLA EX CAVA NUOVE STRADE"  
Massimo Stanghellini



**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

**1. OSSERVAZIONE DISTANZE DI TUTELA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI**

• **Normativa di riferimento:**

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III (Tutela delle acque) e del D.Lgs. 36/2003 - Allegato 2 (Requisiti di localizzazione delle discariche), le discariche non possono essere localizzate all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.

L'art. 94 impone una tutela graduata e vincolante delle acque destinate al consumo umano, attraverso tre livelli di protezione (tutela assoluta, rispetto e protezione).

In assenza di regolamentazione regionale, il limite di 200 m di raggio costituisce un vincolo minimo inderogabile, entro il quale sono vietati impianti di smaltimento, discariche e altre attività potenzialmente inquinanti.

La norma ha carattere precauzionale e cogente, a garanzia della sicurezza sanitaria e ambientale delle risorse idriche.

• **Applicazione al caso in esame:**

Nell'area di progetto risultano presenti pozzi/captazioni ad uso idropotabile di acqua potabile ad uso umano collocati entro 200 m dal perimetro della discarica proposta oppure insistenti sul medesimo acquifero in continuità idraulica con l'area di impianto.

In tale condizione, la normativa non prevede studi integrativi o valutazioni discrezionali:

La localizzazione risulta vietata per legge, trattandosi di requisito localizzativo inderogabile.

Non è ammessa deroga tramite:

- barriere artificiali,
- sistemi di impermeabilizzazione,
- monitoraggio piezometrico,
- misure di compensazione o mitigazione.

Peraltro:

- la falda dell'area è superficiale e vulnerabile;
- l'area ricade nella Pianura Padana ad alta permeabilità, con rischio elevato di migrazione verticale e orizzontale degli inquinanti.

Conseguenza tecnico-giuridica

L'impossibilità di rispettare la Zona di rispetto (200 m) comporta:

- mancato rispetto dei requisiti minimi di localizzazione,
- impossibilità di autorizzare l'impianto,
- assenza di margini per integrazioni procedurali.

Nella Risposta alle richieste di integrazioni la proponente afferma che la presenza di pozzi agricoli o domestici nel raggio di 200m non costituirebbe elemento ostativo, in quanto non destinati a uso acquedottistico pubblico. Tale affermazione non risulta conforme all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, che estende l'area di salvaguardia e la Zona di rispetto di 200m a tutte le captazioni destinate al consumo umano, incluse quelle di uso privato.

Inoltre, nella stessa documentazione la proponente riconosce la presenza di pozzi a uso agricolo nel raggio immediato dell'area di progetto, omettendo la presenza di pozzi di acqua potabile destinate al consumo umano.

Di fatto il territorio in esame è privo di linea acquedottistica e pertanto ogni singola abitazione/attività necessita di un pozzo di captazione destinato al consumo umano.

Si ritiene che l'importanza di ogni singolo pozzo sia paragonabile a pozzi destinati a uso acquedottistico pubblico, non essendo presente alternativa per l'approvvigionamento idrico per i singoli cittadini.

Considerato che per le fibre di amianto non esiste soglia di sicurezza e che il rischio di rilascio non è eliminabile tramite barriera artificiale, la scelta localizzativa risulta non compatibile ai sensi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto della non conformità localizzativa ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003, e proceda conseguentemente al DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, non sussistendo i presupposti normativi minimi per l'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione in assenza di tali condizioni costituirebbe vizio istruttorio essenziale, con conseguente annullabilità del provvedimento.

**COMITATO**  
**"NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE"**  
C.F. 93080100204

**2. DISPERSIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO**

In riferimento al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto, si richiama quanto stabilito dal D.Lgs. 121/2020, che modifica il D.Lgs. 36/2003, imponendo che la distanza dai centri abitati sia valutata in relazione alla direttrice dei venti dominanti, mediante:

- studio specifico dedicato,
- su dati meteorologici pluriennali  $\geq 5$  anni,
- volto a escludere ogni possibile trasporto aerodisperso di fibre verso aree abitate o sensibili.

Tale obbligo risulta coerente con:

- l'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 (Parte II - VIA), che impone la valutazione degli scenari di minima dispersione,
- le Linee Guida OMS sul rischio da fibre aerodisperse,
- le Linee Guida SNPA n. 19/2021, che richiedono modellazione specifica delle fibre di amianto (non assimilabili a PM10), con valutazione dei recettori sottovento

**Non conformità dello studio presentato**

Lo Studio Modellistico di qualità dell'aria depositato dal proponente nelle versioni:

- "Valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera", ottobre 2023 - rev.0,
- "Studio Modellistico - Qualità dell'aria - rev.01/2024",

presenta criticità metodologiche sostanziali che ne compromettono la validità scientifica e normativa, rendendolo non utilizzabile ai fini del PAUR, in quanto;

- utilizza **un solo anno meteorologico** (2021), anziché una serie storica  $\geq 5$  anni;
- non analizza le condizioni di vento debole / inversione termica, tipiche della Pianura Padana;
- non considera i recettori sottovento più prossimi, quali Corte Rigada (~90 m) e le abitazioni sparse lungo Marmirolo - Pozzolo;
- modella l'amianto per analogia con PM10, in contrasto con OMS e SNPA n. 19/2021.

Pertanto, non risulta adempiuto l'obbligo normativo minimo previsto dal D.Lgs. 121/2020.

Ulteriore elemento rilevante è l'immediata Vicinanza del **Parco del Mincio**

Si rileva che l'area di progetto si colloca **a meno di 1 km dal sistema ecologico del Parco Regionale del Mincio** (istituito ai sensi della L.R. Lombardia 30/1994) e funzionalmente connesso alla ZSC IT20B0003 "Ansa e Valli del Mincio" e alla ZPS IT20B0004 "Valli del Mincio".

Ai sensi della D.G.R. XI/5523/2021, la Valutazione di Incidenza (VINCA) è obbligatoria quando esiste continuità ecologica con un sito Natura 2000, indipendentemente dalla distanza formale dei perimetri.

Lo studio depositato dalla proponente non valuta:

- la ricaduta di fibre e polveri sul sistema Mincio,
- né la connettività ecologica e idrologica,

Questa omissione costituisce lacuna istruttoria sostanziale nell'ambito PAUR.

In conclusione, considerato che;

- non risulta rispettato l'obbligo ex D.Lgs. 121/2020,
- lo studio di dispersione non è conforme a OMS e SNPA,
- e non è stata svolta la VINCA obbligatoria ai sensi di D.G.R. XI/5523/2021,

si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto della non conformità sostanziale e proceda al DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/1990.

Il rilascio dell'autorizzazione in assenza di tali adempimenti obbligatori configurerebbe vizio di legittimità essenziale e renderebbe il provvedimento annullabile in sede giurisdizionale.

**3. TRAFFICO E SICUREZZA DELLA VIABILITA'**

Documenti esaminati:

- "Valutazione degli effetti indotti dal traffico" - Ottobre 2023
- "Studio specialistico viabilistico" - Novembre 2024

**COMITATO**  
**"NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE"**  
C.F. 93080100204

- "Risposta alla richiesta di integrazioni" - Proponente
- a) Utilizzo improprio di valori medi anziché di picco:  
Gli studi presentano l'aumento di traffico indotto in termini di valori medi giornalieri (40-60 transiti/giorno), distribuendolo omogeneamente sulle 24 ore. Tale impostazione non è conforme al D.M. 05/11/2001 - Metodologia di analisi delle condizioni di traffico in fase progettuale, che richiede: Valutazione nelle fasce orarie di punta (7-9 e 16-19).  
Gli elaborati non analizzano:
  - formazione di code
  - riduzione del livello di servizio alle intersezioni SP21 / SP17 / SP236
  - variazioni di velocità operative
- b) Mancata analisi dell'incidentalità e degli utenti deboli  
Non risultano valutati:
  - dati storici di incidentalità
  - punti critici lungo la viabilità
  - interferenze con traffico agricolo e ciclisticoCiò contrasta con:
  - Linee Guida MIT 2019 - Analisi di sicurezza stradale preventiva
  - Art. 22 D.Lgs. 152/2006 (obbligo valutazione effetti cumulativi)
- c) Accesso stradale all'impianto non idoneo (SP21)  
L'accesso previsto risulta:
  - privo di corsia di decelerazione/svolta
  - con visibilità laterale insufficiente
  - con banchine inferiori ai minimi di sicurezza

In contrasto con:

D.M. 19/04/2006 - Accessi a impianti con traffico pesante continuativo.

Nessun intervento di adeguamento è previsto nel progetto.

- d) Sezione stradale insufficiente lungo il tratto di collegamento  
Il tratto finale di accesso presenta:
  - larghezza utile 4,2 - 5,1 m
  - assenza di banchine  $\geq$  1,50 m
  - scarpate laterali non protette

Il tratto antistante di lunghezza pari a circa 1 Km dovrà essere dimensionato per l'incrocio in sicurezza di due mezzi pesanti, i quali potranno entrare sia dalla SP21 sia dalla strada Comunale Roverbella-Pozzolo (vedi **ALLEGATO A**).

Va inoltre considerato che sulla stessa strada transiteranno contemporaneamente:

- i residenti delle abitazioni sparse dislocate nelle immediate vicinanze del sito con i propri autoveicoli (indicativamente 5 famiglie) per circa 10 autoveicoli;
- i camion in entrata ed in uscita della ditta di produzione di asfalti - IMPRESA SCALA SANTO SRL - SCALIGERA COSTRUZIONI SRL - SCALA CONGLOMERATI;
- i camion in entrata ed in uscita della ditta - E2A - Edilizia Energia Ambiente Srl - confinante con il sito interessato da discarica;

Il D.M. 05/11/2001 richiede per le strade extraurbane locali (cat. F):

Larghezza minima 6,00 - 7,50 m.

Nella situazione rilevata in loco risulta impossibile l'incrocio in sicurezza di due mezzi pesanti.

- e) Mancata valutazione effetti cumulativi con progetti limitrofi  
La stessa proponente riconosce la presenza di ulteriori carichi di traffico (es. cava Rinaldina), senza sviluppare la valutazione cumulativa obbligatoria.
- f) Impatti atmosferici da traffico non valutati

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

Non vengono considerati:

- PM10 da risospensione
- NO<sub>2</sub> e black carbon da transito pesante

Nonostante l'area ricada in Zona critica PM10 (D.G.R. Lombardia n. 7095/2017).

### Conclusioni

Gli elaborati:

- non applicano i criteri obbligatori del D.M. 05/11/2001
- non verificano la sicurezza dell'accesso (D.M. 19/04/2006)
- non valutano gli effetti cumulativi (Art. 22 D.Lgs. 152/2006)
- non considerano la vulnerabilità ambientale (D.G.R. 7095/2017)

La viabilità di accesso risulta strutturalmente non compatibile con il traffico previsto.

Richiesta formale

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto dell'assenza dei presupposti minimi di sicurezza e disponga il DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, in applicazione del principio di precauzione di cui agli artt. 301 e 178 del D.Lgs. 152/2006.

### 4. DISTANZA EDIFICI RESIDENZIALI

L'allegato A della DGR 7860/2018 avente ad oggetto PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE prevede all'articolo 14.6.7 Tutela della popolazione, che:

*A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:*

- *Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.*

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Distanze minime dagli ambiti residenziali	
(spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	Distanza minima
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) non putrescibili <sup>3</sup>	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (artt. 8 DM 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**

\*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

\*\*La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.

\*\*\* Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

\*\*\*\* Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

**Conclusioni:**

Le distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, ovvero: *Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto **sono state disattese***, in quanto nel raggio di 500 metri (distanza minima tabellare) sono ricomprese almeno 5 edifici ad uso residenziale.

Richiesta formale

Si chiede che la Conferenza dei Servizi prenda atto dell'assenza dei presupposti minimi di sicurezza disposti dal PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e disponga il DINIEGO del PAUR, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990.

**5. IMPATTO LOGISTICO SULLA VIABILITA'**

**a) Premessa**

La presente osservazione dimostra, attraverso analisi numerica basata sui **dati dichiarati dal proponente**, che:

1. La pesa non rappresenta il collo di bottiglia: richiede solo 5 minuti per mezzo.
2. Il collo di bottiglia operativo è il tempo di scarico, manovra e gestione interna, non comprimibile.
3. Non vi è capacità interna di stoccaggio temporaneo dei mezzi in attesa → con conseguente accodamento forzato su strada pubblica.
4. Anche in scenari ottimistici, la capacità di lavorazione del sito non assorbe i flussi giornalieri dichiarati.
5. L'analisi del proponente non considera soste tecniche, attese, interferenze operative, né la compresenza di 44 mezzi al giorno (18 RCA + 26 riporti/percolato).
6. Manca una dimostrazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza della circolazione e di gestione dei flussi pesanti.

**b) Dati di input dichiarati**

Categoria mezzi	N. mezzi/giorno	Tempo operativo stimato per ciclo (ingresso → uscita)
Camion RCA (rifiuto in matrice amianto)	18	27 min
Camion riporti / percolato	26	15 min
<b>Totale mezzi/giorno</b>	<b>44</b>	–

**Scomposizione dei 27 minuti RCA**

- 5 min → **passaggio in pesa** (ingresso + uscita)
- 22 min → **tutte le altre operazioni non comprimibili**: controllo documentale, percorso interno a bassa velocità, manovre obbligate, accesso al punto scarico, scarico protetto, procedure di sicurezza, eventuale pulizia/bonifica, uscita.

**c) Verifica utilizzo pesa**

Se tutti i 44 mezzi usassero la stessa pesa:

$$44 \text{ mezzi} \times 5 \text{ min} = 220 \text{ min}$$

Risorsa	Capacità teorica 8h	Minuti richiesti	Stato
Pesa	480 min	220 min	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguata

**d) Capacità reale del sito basata sui tempi di gestione interna**

Minuti totali richiesti per tutte le attività successive alla pesa:

Flusso	N. mezzi	Tempo ciclo operativo	Totale minuti richiesti
RCA	18	27 min	486 min

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
 C.F. 93080100204

Flusso	N. mezzi	Tempo ciclo operativo	Totale minuti richiesti
Riporti / percolato	26	15 min	390 min
<b>Totale</b>	<b>44</b>	–	<b>876 min</b>

Risorsa critica	Minuti disponibili (8h)	Minuti richiesti	Deficit
<b>Punto di scarico / aree operative interne</b>	480 min	876 min	<b>-396 min</b>

**Significato:** anche lavorando a pieno regime per 8 ore, il sito non può gestire 876 minuti di operazioni. La capacità è insufficiente per **circa 15-16 camion al giorno**.

**5. Simulazione specifica per sola filiera RCA**

Con limiti imposti dal proponente (RCA accettato solo entro le ore 16 → 7 ore operative = 420 min):  
 $18 \times 27 = 486 \text{ min richiesti} > 420 \text{ min disponibili}$

Scenario	Min richiesti	Min disponibili	Esito
Solo 18 camion RCA	486	420	<b>✗ Impossibile da gestire</b>

**Già i soli mezzi RCA saturano la capacità operativa del sito, senza considerare gli altri 26 mezzi.**

**e) Capacità parallela ottimistica (50% dei 26 mezzi in simultanea agli RCA)**

Si ipotizza (scenario *irrealistico e massimo teorico*) che 13 mezzi extra operino in perfetto parallelismo senza interferenze.

Flusso	Min richiesti
18 RCA	486 min
13 mezzi paralleli (15 min)	195 min
<b>Totale minimo inevitabile</b>	<b>681 min</b>

Min disponibili	Min richiesti	Deficit
420 min (7h utili RCA)	681 min	<b>-261 min</b>

**Conclusione: anche nello scenario più favorevole possibile, mancano 261 minuti operativi, equivalenti a 9-10 camion non processabili al giorno.**

**f) Conseguenze inevitabili**

1. Formazione di code fuori dal sito, sulla viabilità pubblica.
2. Assenza di aree interne per accodamento mezzi in attesa.
3. Interferenza tra percorsi di manovra, con rallentamento ulteriore dei cicli.
4. Aumento dei rischi di sicurezza, per manovre obbligate su spazi sottodimensionati.
5. Conflitto con la viabilità locale, già inadeguata ai flussi pesanti.
6. Impatto non mitigato su traffico, sicurezza stradale, residenti e aziende agricole della zona.

**g) Criticità non considerate dallo studio del proponente**

Lo studio non include:

Assenza quantitativa	Impatto
Soste tecniche obbligate	aumento tempi di ciclo
Veicoli non programmati (ritardi, imprevisti, anomalie sui carichi)	interruzione dei flussi
Trasporto percolato + coperture giornaliere	congestione interna
Postazioni di scarico multiple non dimostrate	saturazione sistema
Area buffer interna per attesa mezzi	<b>✗ non prevista</b>
Piano di gestione code su pubblica via	<b>✗ non previsto</b>

**Conclusioni**

I dati del proponente dimostrano che:

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

- Il sito è strutturalmente incapace di gestire i flussi dichiarati
- Non esistono aree per l’attesa dei mezzi **all'interno del perimetro**
- Le code si riverseranno inevitabilmente sulla viabilità pubblica
- La valutazione trasportistica è incompleta, irrealistica e non cautelativa
- Non rispetta i principi di sicurezza, mitigazione e tutela della circolazione

**Richieste alla Conferenza dei Servizi**

Si richiede:

1. Diniego dell’istanza per manifesta incompatibilità gestionale dei flussi,
2. In subordine, sospensione del procedimento con obbligo di:
  - ridurre il numero di conferimenti giornalieri a capacità realmente gestibili,
  - dimostrare dotazione di aree interne di accumulo per almeno 15 mezzi,
  - elaborare un piano vincolante di gestione code su viabilità pubblica,
  - aumentare i punti di scarico o estendere l’orario operativo in sicurezza,
  - produrre una nuova valutazione trasportistica asseverata e realistica.

**6. IMPIANTO TRATTAMENTO MATERIALE NON CONFORME ALLO SMALTIMENTO**

**Riferimento Normativo (D.M. 6 settembre 1994)**

Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 definisce in modo dettagliato le procedure tecniche per ciascuno dei tre metodi di bonifica dell'amianto (rimozione, incapsulamento, confinamento), con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza e prevenire la dispersione delle fibre nell'ambiente circostante.

**Criticità Rilevate sul Cantiere/Progetto**

In base al quadro normativo, si riscontrano le seguenti criticità relative al piano di lavoro e alla gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA):

**A. Gestione dei Rifiuti Non Conformi e Degradati**

- È necessario prevedere un piano di trattamento specifico per i carichi di materiale contenente amianto che dovessero pervenire in cantiere non idonei allo smaltimento (es. incapsulamento insufficiente) o che risultassero deteriorati a seguito del trasporto, prima di procedere al loro definitivo conferimento in discarica.

**B. Assenza di un Piano di Lavoro Dettagliato**

- Il progetto attuale non include un piano di lavoro specifico che definisca le modalità operative per il trattamento delle lastre, il loro eventuale incapsulamento e le successive procedure di smaltimento in discarica del materiale trattato.

**C. Inadeguatezza del Box di Emergenza RCA**

- È stato individuato un Box di Emergenza RCA che risulta privo delle dotazioni di sicurezza essenziali, quali:
  1. Impianto di trattamento aria con relativi filtri.
  2. Griglie di raccolta per le fibre disperse durante le lavorazioni all’interno del locale stesso.
- Inoltre, non è stato previsto un percorso idoneo di accesso e uscita per il personale addetto alle lavorazioni di trattamento delle lastre all'interno del box, né un piano per il corretto smaltimento dei DPI contaminati.

Si chiede pertanto di integrare il progetto con un l’adeguamento dei locali provisti per il trattamento di emergenza ed i relativi impianti connessi.

**7. ASPETTI GEOTECNICI**

Nella relazione geologica depositata si assumeva che l’intera cava fosse stata oggetto di escavazione sottofalda e successivamente riempita. In realtà, dalla fotogrammetria storica scaricata non risulta veritiero.

Considerato che, in passato, le operazioni di escavazione della ghiaia hanno interessato un’ampia superficie (**ALLEGATO B**) ma che la stessa non corrisponde all’intera superficie del fondo cava che costituirà il fondo della discarica, si ritiene necessario che tale fondo venga ripristinato con materiale conforme a quello presente nel resto del fondo discarica, al fine di prevenire fenomeni di cedimento differenziale.

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

La valutazione dei cedimenti, e in particolare di quelli differenziali che possono manifestarsi al contatto tra zone aventi comportamento meccanico differente, dovrà essere condotta nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Tale valutazione dovrà comprendere la descrizione delle formule adottate, dei calcoli eseguiti e delle ipotesi assunte, fornendo adeguata giustificazione della stabilità delle opere di impermeabilizzazione previste.

La presenza e l'estensione di materiali a bassa consistenza costituiscono un elemento di criticità sotto il profilo della stabilità del fondo scavo, in particolare in corrispondenza delle aree di transizione tra la zona riempita e quella mai scavata sottofalda.

Pertanto, si ritiene indispensabile che le indagini geotecniche siano integrate e approfondite, al fine di caratterizzare compiutamente le condizioni geotecniche del sito e di garantire la sicurezza e la stabilità complessiva dell'opera.

Si da, inoltre, risalto al fatto che dalle analisi eseguite in contraddittorio con ARPA, è emersa anche una contaminazione da Zinco e da Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e che pertanto il materiale di riempimento utilizzato nel corso degli anni, oltre a non essere idoneo, risulta inquinato. Pertanto, lo stesso dovrà essere rimosso e bonificato prima di iniziare l'attività di discarica.

## 8. VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI

### Ubicazione e Vulnerabilità della Falda

In merito all'ubicazione dell'area di progetto e in relazione alla classificazione della Vulnerabilità della falda, si riscontrano evidenti limitazioni dovute alla stratificazione del sedimento fluviale di tipo ghiaioso.


Fattori di Rischio e Dati Geologici

I terreni di matrice ciottolosa e ghiaiosa presentano, infatti, una vulnerabilità della falda estremamente elevata. Questi dati sono confermati dalla cartografia geologica Provinciale (come si evince dalle mappe sotto riportate).


In queste zone, lo stoccaggio di rifiuti comporta una probabilità molto elevata di causare la contaminazione della falda acquifera sottostante.

In sintesi: La natura ghiaiosa e ciottolosa del terreno conferisce alla falda una vulnerabilità massima, rendendo l'area non idonea allo stoccaggio di rifiuti per l'elevato rischio di inquinamento.

## CARTOGRAFIA PROVINCIALE VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI



**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204



Estratto carta delle Vulnerabilità Provincia di Mantova

**9. D.G.R. 10 aprile 2003, n. 12693-DIVIETI E LIMITAZIONI**

La D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 7/12693 del 10 aprile 2003 della Regione Lombardia è l'atto che ha completato il quadro normativo regionale per la tutela delle acque potabili, stabilendo le regole pratiche e le limitazioni specifiche all'interno delle aree di salvaguardia.

Mentre la precedente D.G.R. 15137/1996 definiva come delimitare le aree (Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto), questa delibera del 2003 stabilisce cosa è vietato o permesso fare nella più critica Zona di Rispetto (ZdR), in attuazione dell'Art. 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 (all'epoca normativa di riferimento).

**Oggetto Principale**

Approvazione delle Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle Zone di Rispetto delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

**Divieti e Limitazioni Specifiche**

La delibera è cruciale perché elenca e disciplina in modo dettagliato le attività che costituiscono un potenziale pericolo di inquinamento all'interno della Zona di Rispetto (ZdR). Vengono introdotte restrizioni e divieti per:

Tipologia di Attività	Disposizioni nella Zona di Rispetto (ZdR)
<b>Opere e Insediamenti</b>	<b>Divieto di realizzare nuove discariche, depositi di sostanze chimiche/tossiche, nuovi impianti di smaltimento rifiuti.</b>
Pratiche Agricole	Sono previste limitazioni nell'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, promuovendo (o consigliando, a seconda della zona) la conversione a coltivazioni biologiche o a prato stabile/bosco per favorire la fitodepurazione.

**10. OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)**

Il progetto è localizzato in area adiacente al sistema ecologico del Parco Regionale del Mincio, funzionalmente connesso alla:

- **ZSC IT20B0003 “Ansa e Valli del Mincio”,**
- **ZPS IT20B0004 “Valli del Mincio”,**

riconducibili alla Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat).

**Riferimenti normativi**

- Art. 6, par. 3 – Direttiva Habitat 92/43/CEE  
→ Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, anche se esterno al perimetro, è sottoposto obbligatoriamente a Valutazione di Incidenza.
- D.P.R. 357/1997 – Art. 5, comma 1 e 7  
→ L'assoggettamento a VINCA è obbligatorio quando un progetto potrebbe alterare habitat, specie, idrologia o funzionalità ecologica.
- D.G.R. Lombardia XI/5523/2021, punto 3.2:  
La distanza fisica dal perimetro non costituisce criterio sufficiente ad escludere l'incidenza.  
La valutazione è dovuta in presenza di continuità ecologica, flussi idrici, corridoi faunistici o connettività del suolo.

**Applicazione al caso in esame**

L'area di progetto si colloca **a meno di 1 km dal Parco del Mincio**, in continuità:

- idrologica → falda superficiale e rete drenante orientate verso le Valli del Mincio;
- ecologica → corridoio agricolo-continuo tra area di discarica e zona Ramsar;
- faunistica → area di transito per ardeidi, anatidi, passeriformi di zona umida.

Gli effetti potenziali rilevanti includono:

- alterazione del regime idrico e qualità delle acque di sottosuolo,
- disturbo faunistico continuativo (rumore, movimento mezzi, attività antropica),
- rischio di micro-dispersione di fibre aerodisperse, incompatibile con la presenza di avifauna acquatica stanziale e migratoria.

Ad oggi, come risulta nel verbale di Cds del 23/10/2025, il quadro relativo alla VINCA non è stato definito, di conseguenza la proponente dichiara che provvederà ad integrare tale relazione così come richiesto dall'ente Parco del Mincio.

Infatti, è stato depositato solamente il primo step, ovvero, la fase preliminare di Screening di Incidenza.

Il procedimento di PAUR appare incompleto ed improcedibile sino a nuove integrazioni da parte della ditta AMMIT.

**COMITATO**  
**“NO DISCARICA NELLA EX CAVA NUOVE STRADE”**  
C.F. 93080100204

**11. MAPPALE ACQUE**

Attualmente la ditta proponente non possiede l'intera proprietà e nemmeno la disponibilità dell'area, in quanto su di essa è presente un Canale consortile di proprietà del Demanio dello Stato.

Vista la mappa del cessato catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 1 - sezione A dove compariva già il canale in doppia linea continua (**ALLEGATO C**);

Vista la mappa di impianto del catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 8 - dove veniva riproposto il canale in doppia linea continua (**ALLEGATO D**);

Vista la mappa attuale del catasto terreni del Comune di Marmirolo – foglio 8 - dove tutt'ora compare il canale in doppia linea continua;

Considerato quanto riportato nel documento *Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio – pubblicato dal Ministero delle Finanze nel 1970 nel quale viene individuato dettagliatamente come furono rappresentate nella mappa catastale le superfici occupate da acque e canali, principalmente nel Capo II, art.11.*


Preso atto che i Simboli, le Linee e i Colori dovevano essere rappresentati come di seguito:

- Colore: Tutte le superfici che rappresentano acque scoperte vengono colorate con tinta azzurro chiaro ad acquerello.
  - Per i corsi d'acqua, canali ampi, laghi, stagni e lungo la linea costiera del mare, la coloritura è limitata a una striscia adiacente alla sponda (larga al massimo 10 mm) e gradualmente sfumata verso l'interno.
  - Per corsi d'acqua e canali di ampiezza grafica limitata, e per canali industriali, serbatoi scoperti, vasche, fontane, pozzi e simili, la coloritura è estesa all'intera superficie.
  - In caso di supporti speciali (non carta forte), il colore azzurro chiaro è sostituito da una campitura punteggiata.
- **Linea continua: Usata per i contorni e i limiti di fiumi, torrenti, laghi, stagni e canali di proprietà pubblica (mappale acque)**
- **Linea tratteggiata:** Usata per corsi d'acqua che **non** sono di proprietà pubblica e che non costituiscono limiti di particelle (es. fossi privati).
- Freccia (→): Indica il senso di scorrimento delle acque nei fiumi, fossi e canali. È tracciata sull'asse dell'alveo o lateralmente.
- Linea punteggiata: Usata per i limiti rilevabili di fiumi e canali sottostanti ad aree diversamente rappresentate in mappa, ad esempio l'andamento di una tomba a sifone sotto un corso d'acqua.

Considerato che l'origine dei fiumi, torrenti, laghi, stagni e canali di proprietà pubblica nasce con la creazione delle mappe di primo impianto e che pertanto non esistono passaggi di proprietà di tali aree. Nel caso specifico, il canale “A1 della Pace” con funzione esclusivamente irrigua, ad oggi inserito all'interno del Reticolo Idrico di Bonifica di competenza del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, nasce come diramazione delle acque di proprietà pubblica, contraddistinto con la doppia linea continua, quindi di proprietà pubblica.

Considerato altresì che la questione che si pone non verte sulla proprietà delle acque, ma sul fatto che essa non spetta di fatto alla ditta proponente, la quale non detiene alcun diritto reale su tale area.

In conclusione, si ritiene che debba essere intrapresa un'azione di sdemanializzazione del tratto di canale demaniale, con relativo frazionamento del sedime del canale e relativa acquisizione della stessa da parte della ditta proponente. Ad oggi, parte del sedime della discarica non è nella piena disponibilità del proponente e pertanto la procedura di PAUR non può essere autorizzata.




# ALLEGATO B

07/11/25, 14:30

Viewer Geografico 2D - Evoluzione Temporale Ortofoto



VIEWER GEOGRAFICO 2D - EVOLUZIONE TEMPORALE ORTOFOTO




FOTOGRAMMETRIA 1975

FOTOGRAMMETRIA 1998


ALLEGATO C

MAPPA CESSATO CATASTO - SEZ.A FOGLIO 1



ALLEGATO D

MAPPA D'IMPIANTO - FOGLIO 8





**Regione Lombardia**  
**Direzione Generale Ambiente e Clima**  
**Ufficio Protocollo/Ufficio VIA-VAS competente**

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

## **Osservazioni sul Progetto di Discarica di Marmirolo, provincia di Mantova, e Proposte di Miglioramento Normativo**

**Oggetto:** Osservazioni e Contributi Partecipativi al Procedimento di VIA/AIA relativo al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) in località Campagnazza, Marmirolo (MN). Proposte di modifica e integrazione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e alla D.G.R. n. 4838/2025.

---

### **Premessa**

Le sottoscritte:

Angelica Paroli, in qualità di Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana – Mantova,

e

Norina Daffini, in qualità di portavoce di Europa Verde - Mantova,

presentano le seguenti osservazioni ai sensi delle norme sulla partecipazione pubblica (L.R. 5/2010 e D.Lgs. 152/2006) in merito al progetto di discarica in oggetto. Le osservazioni si concentrano su criticità di natura **idrogeologica, territoriale e di governance interregionale**, con l'intento di contribuire a una più rigorosa applicazione e al miglioramento della normativa regionale vigente.

---

### **1. Criticità Idrogeologiche e Richieste di Adeguamento Normativo**

Si evidenzia che l'area in oggetto è caratterizzata da una **elevata vulnerabilità della falda freatica**. A tal fine, si propone l'integrazione dei Criteri di Localizzazione del **PRGR** (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) con i seguenti vincoli più stringenti:

- **Rafforzamento del Buffer Falda:** Si richiede di **aumentare la fascia di rispetto** tra il fondo della vasca di smaltimento (o il sistema di impermeabilizzazione) e il livello massimo

storico della falda freatica, introducendo un vincolo escludente superiore a quanto previsto dalla normativa statale.

- **Vincolo Escludente per Amianto (RCA):** Si propone l'inserimento nel PRGR di un criterio che escluda la realizzazione di discariche dedicate a **Rifiuti Contenenti Amianto** in aree classificate come a **vulnerabilità idrogeologica medio-alta** o **alta**, al fine di prevenire la potenziale dispersione di fibre cancerogene nella risorsa idrica.
  - **Trasparenza del Monitoraggio:** Prevedere l'obbligo di un sistema di **monitoraggio piezometrico attivo e in tempo reale**, con dati resi pubblici in formato **open data** (in ottemperanza ai principi della L.R. 25/2012) e accessibili direttamente dai Comuni interessati e da ARPA.
- 

## 2. Tutela Aree di Pregio Agricolo e Paesaggistico

Il progetto incide su aree di **pregio agricolo (Prati Stabili)**, in prossimità di zone a denominazione **DOP/IGP** e del **Parco del Mincio**, contravvenendo al principio di non consumo di suolo e tutela del paesaggio sanciti dal **PTR (Piano Territoriale Regionale)** e dal **PRGR**.

- **Integrazione del PRGR:** Si propone che il PRGR includa espressamente le **aree a particolare vocazione agricola e ambientale** (quali i Prati Stabili e le zone DOP/IGP) nei criteri di **non idoneità** (vincoli di esclusione), indipendentemente dalla precedente classificazione come ex cava, qualora l'impianto comprometta la qualità ambientale e l'uso agricolo circostante.
  - **Valutazione d'Impatto Allargata:** Si richiede che l'esame della **Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)** consideri in modo approfondito l'**impatto cumulativo** e indiretto sulla filiera agroalimentare locale e sul turismo, elementi essenziali per l'economia mantovana.
- 

## 3. Rafforzamento dei Criteri di Confine (D.G.R. n. 4838/2025)

La discarica si colloca nella fascia di 10 km dal confine regionale con il Veneto, richiamando l'applicazione della **D.G.R. n. 4838/2025**.

- **Richiesta di Vincolo Escludente di Parità:** Si propone di interpretare e integrare la D.G.R. n. 4838/2025 in modo che il mancato rispetto di **anche un solo criterio localizzativo escludente** in vigore nella Regione confinante (Veneto) determini l'**automatica non idoneità** del progetto.
- **Obbligo di Accordo Preventivo:** Si richiede che la Giunta Regionale subordini la prosecuzione e l'approvazione finale del progetto alla stipula di un **Accordo Preventivo**

**Formale con la Regione Veneto, volto a garantire la gestione congiunta dei rischi ambientali transregionali (in particolare sulla risorsa idrica).**

---

**Conclusioni**

Si chiede alla Regione Lombardia di **sospendere** l'iter autorizzativo del progetto di scarica di Marmirolo in attesa della definizione e approvazione delle modifiche normative proposte al PRGR e alla D.G.R. 4838/2025, al fine di garantire la massima tutela del territorio, della falda e della salute pubblica.

Distinti saluti,

Angelica Paroli  
*Angelica Paroli*

Norina Daffini  
*Norina Daffini*

Mantova, 12 novembre 2025

~~Contatti:~~

